

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)	»	18
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	22
GIUSTIZIA (II)	»	49
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	62
DIFESA (IV)	»	71
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	79
FINANZE (VI)	»	110
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	119
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	128
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	154
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	167

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE; NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	180
AFFARI SOCIALI (XII)	»	192
AGRICOLTURA (XIII)	»	200
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	204
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ...	»	210
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	211
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	215
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	216
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	»	217
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DEL- L'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-CoV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2	»	218
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	219

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
--	---

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 9 ottobre 2024.

Il Comitato, che si è riunito dalle 8.45 alle 9, ha proseguito l'esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini della valutazione di compatibilità con il mandato parlamentare.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. C. 340 Candiani e C. 1621 Foti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base C. 1621</i>) ..	4
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza della I Commissione Nazario PAGANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 15.45.

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale.

C. 340 Candiani e C. 1621 Foti.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base C. 1621).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° ottobre 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che alla luce dell'abbinamento della proposta di legge C. 340 Candiani è stato richiesto a tutti i soggetti che hanno partecipato alle

audizioni o inviato contributi scritti di svolgere un supplemento di istruttoria in relazione ai contenuti della proposta di legge C. 340 Candiani e che tali memorie sono state messe a disposizione dei deputati.

Chiede, quindi, ai relatori se siano nella condizione di formulare una proposta per l'adozione del testo base.

Sara KELANY (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, onorevole Pittalis, rileva come, pur rispondendo entrambe le proposte di legge alle medesime esigenze, la proposta di legge C. 1621 Foti rechi ulteriori e più specifiche previsioni per il riordino della materia.

Propone, pertanto, l'adozione della proposta di legge C. 1621 Foti quale testo base per il prosieguo dell'esame.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di adozione del testo base formulata dai relatori.

Alfonso COLUCCI (M5S) dissente dalle considerazioni della relatrice Kelany, osservando come la proposta di legge C. 340

Candiani rechi disposizioni in materia di organizzazione della Corte dei conti che non sono invece contenute nella proposta di legge C. 1621 Foti.

Chiede, pertanto, chiarimenti circa gli effetti dell'adozione di tale proposta come testo base sotto il profilo della delimitazione dell'oggetto della discussione e dell'ammissibilità delle proposte emendative.

Nazario PAGANO, *presidente*, osserva come i contenuti della proposta di legge C. 340 Candiani ulteriori rispetto a quelli della proposta di legge C. 1621 potranno comunque costituire oggetto di eventuali proposte emendative.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di adozione del testo base formulata dai relatori.

Le Commissioni deliberano di adottare la proposta di legge C.1621 Foti quale testo base per il prosieguo dell'esame.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione di proposte emendative al testo adottato come testo base sarà stabilito in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali. Atto n. 192 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	6
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	8
Schema di decreto legislativo recante testo unico della giustizia tributaria. Atto n. 193 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	6
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	9

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente della VI Commissione, Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali.
Atto n. 192.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 settembre 2024.

Marco OSNATO, *presidente*, invita il relatore per la II Commissione, onorevole Bellomo, e il relatore per la VI Commis-

sione, onorevole Testa, a formulare la proposta di parere.

Davide BELLOMO (LEGA), *relatore per la II Commissione*, intervenendo anche a nome del relatore per la VI Commissione, onorevole Testa, formula una proposta di parere favorevole, con osservazione (*vedi allegato 1*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo recante testo unico della giustizia tributaria.

Atto n. 193.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 settembre 2024.

Marco OSNATO, *presidente*, invita il relatore per la II Commissione, onorevole Bellomo, e il relatore per la VI Commissione, onorevole Testa, a formulare la proposta di parere.

Davide BELLOMO (LEGA), *relatore per la II Commissione*, intervenendo anche a nome del relatore per la VI Commissione, onorevole Testa, formula una proposta di parere favorevole, con osservazioni (*vedi allegato 2*), che illustra.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) interviene per sollecitare una riflessione sul tema del contenzioso tributario, in relazione alla necessità di istituire una sezione specializzata della Suprema Corte di Cassazione, dedicata alle controversie in ma-

teria tributaria. Ritiene che tale esigenza si scontri con molteplici resistenze, anche di natura culturale, e il cui carattere non esita a definire « teologico ». Sotto altro profilo, rileva che sarebbe opportuno far coincidere la permanenza in servizio dei magistrati assegnatari quanto meno con i tempi necessari per istruire le cause, stigmatizzando l'eccessiva mobilità dei magistrati stessi. Sottolinea, infine, che la funzione di nomofilachia svolta dalla Cassazione ha un peso ancora maggiore nella materia tributaria, in cui si registrano orientamenti eccessivamente discordanti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole formulata dai relatori.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali. Atto n. 192.**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni II Giustizia e VI Finanze,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (Atto del Governo n. 192);

richiamato l'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111, che ha delegato il Governo ad adottare, in origine entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge medesima uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante la redazione di testi unici, termine che è stato differito al 31 dicembre 2025, ad opera dell'articolo 1 della legge n. 122 del 2024;

evidenziato che lo schema di testo unico in esame raccoglie e riproduce le disposizioni vigenti relative alle sanzioni tributarie in un articolato che si sostituisce ai principi generali contenuti nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; alle disposizioni sanzionatorie contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché alle disposizioni penali in materia tributaria e alla disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, attualmente compendiate nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

preso atto che – come esplicitato dalla relazione illustrativa – l'intervento recato dallo schema di decreto in esame è di carattere compilativo e che le disposizioni

vigenti sono inserite nel testo unico senza modificarne la formulazione, al netto di interventi volti ad aggiornare il testo o ad introdurre disposizioni di coordinamento ovvero alle abrogazioni espresse delle disposizioni da ritenersi superate o incompatibili;

constatato che nel testo unico in esame non risulta riprodotta la disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che sanziona chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti il Governo l'opportunità, in coerenza con la dichiarata natura compilativa del provvedimento in esame, di inserire la disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nello schema di decreto, provvedendo altresì alle conseguenti necessarie abrogazioni.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante testo unico della giustizia tributaria. Atto n. 193.**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni II Giustizia e VI Finanze,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante testo unico della giustizia tributaria (Atto n. 193);

richiamato l'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111, che ha delegato il Governo ad adottare, in origine entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge medesima uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante la redazione di testi unici, termine che è stato differito al 31 dicembre 2025, ad opera dell'articolo 1 della legge n. 122 del 2024;

considerato che il testo unico in esame ha carattere meramente compilativo trattandosi di una ricognizione puntuale delle disposizioni vigenti per il settore della giustizia tributaria;

segnalato che il provvedimento si compone della parte I, riguardante l'ordinamento della giurisdizione tributaria, della parte II, recante le disposizioni sul processo tributario e della parte III, che prevede le disposizioni finali e che l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo prevede l'approvazione dell'allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di giustizia tributaria;

preso atto infine che nella relazione illustrativa che corredata il provvedimento si richiama la disposizione relativa all'impugnabilità dell'estratto di ruolo di cui all'articolo 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che – come segnalato per le vie brevi dal Governo – sarà invece più correttamente collocata nel testo unico in materia di versamenti e di riscossione, il cui schema di decreto legislativo è stato

deliberato in esame preliminare lo scorso 17 settembre 2024 dal Consiglio dei Ministri e sarà presentato alle Camere

rilevato altresì che:

fin dal 2019 nel processo tributario è stato previsto il ricorso alle modalità telematiche, tra l'altro, per la corretta instaurazione del giudizio e del contraddittorio, e che la cogenza di tali modalità è stata vieppiù ribadita e ampliata dal legislatore nel decreto legislativo n. 220 del 2013; appare quanto mai necessario che il testo unico della giustizia tributaria operi un coordinamento più efficace tra disposizioni vigenti, al fine di rendere immediatamente percepibile la priorità accordata per l'utilizzo delle modalità telematiche ai fini della corretta introduzione del giudizio innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e della instaurazione del contraddittorio, nonché di riservare a casi residuali il ricorso alle modalità cartacee di notifica e costituzione in giudizio;

appare altresì necessario valutare la permanente vigenza dell'articolo 65, comma 4, e comunque la coerenza della relativa formulazione con le nuove disposizioni dello Statuto dei contribuenti, nonché l'attualità delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 129;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità:

a) di effettuare un miglior coordinamento tra le disposizioni vigenti, al fine di rendere immediatamente percepibile la priorità accordata dal legislatore al ricorso

alle modalità telematiche per la corretta introduzione del giudizio innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e per l'instaurazione del contraddittorio, nonché di chiarire che la possibilità di ricorrere alle modalità cartacee di notifica e costituzione in giudizio opera solo in via residuale;

b) di verificare la permanente vigenza della previsione di cui all'articolo 65 comma 4 e, comunque, la coerenza della relativa formulazione con le nuove disposizioni dello Statuto dei contribuenti, nonché l'attualità della previsione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 129.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (« direttiva sui tirocini ») (COM(2024) 132 <i>final</i>) e della Proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini (COM(2024) 133 <i>final</i>)	11
Audizione informale di rappresentanti di USB (Unione Sindacale di Base) nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (« direttiva sui tirocini ») (COM(2024) 132 <i>final</i>) e della Proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini (COM(2024) 133 <i>final</i>)	11
Audizione informale di rappresentanti dell'Unione degli universitari (UDU) e di LINK – Coordinamento universitario nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (« direttiva sui tirocini ») (COM(2024) 132 <i>final</i>) e della Proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini (COM(2024) 133 <i>final</i>)	11

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 ottobre 2024.

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (« direttiva sui tirocini ») (COM(2024) 132 *final*) e della Proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini (COM(2024) 133 *final*).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.30.

Audizione informale di rappresentanti di USB (Unione Sindacale di Base) nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (« direttiva sui tirocini ») (COM(2024) 132 *final*) e della Proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini (COM(2024) 133 *final*).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 15.50.

Audizione informale di rappresentanti dell'Unione degli universitari (UDU) e di LINK – Coordinamento universitario nell'ambito dell'esame congiunto della

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (« direttiva sui tirocini ») (COM(2024) 132 *final*) e della Proposta di raccomandazione del Con-

siglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini (COM(2024) 133 *final*).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 16.15.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 13

Indagine conoscitiva sul ruolo dell'energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin
(Svolgimento e rinvio) 13

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 14

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Centromarca nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2022 Governo recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 14

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di 8puntozero nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2022 Governo recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 14

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente dell'VIII Commissione Mauro ROTELLI. — Interviene il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sul ruolo dell'energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

(Svolgimento e rinvio).

Mauro ROTELLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Gilberto PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Enrico CAPPELLETTI (M5S), Angelo BONELLI (AVS), Dario IAIA (FDI), Vinicio Giuseppe Guido

PELUFFO (PD-IDP), Gianangelo BOF (LEGA), Luca SQUERI (FI-PPE), Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M), Ilaria FONTANA (M5S), Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M), Marco SIMIANI (PD-IDP) e Riccardo ZUCCONI (FDI).

Mauro ROTELLI, *presidente*, ringrazia il Ministro Pichetto Fratin per il suo intervento e avverte che il ministro ha assicurato la sua disponibilità a replicare alle osservazioni e ai quesiti formulati dai deputati in altra seduta.

Rinvia quindi il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 ottobre 2024.

Audizione informale di rappresentanti di Centromarca nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2022 Governo recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.55 alle 14.10.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di 8puntozero nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2022 Governo recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.15.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, e altre disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento dei *call center*, di formazione del personale, di tutela dell'occupazione e di protezione dei consumatori. C. 579 De Luca e C. 1316 Longi (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2040, C. 2045 e C. 2062*) 15

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei *contact center outsourcing* (ASSOCALL) e dell'Associazione nazionale dei *business process outsourcer* (ASSOCONTACT), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 579 De Luca, C. 1316 Longi, C. 2040 Iaria, C. 2045 Barabotti e C. 2062 Ghirra recanti modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, e altre disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento dei *call center*, di formazione del personale, di tutela dell'occupazione e di protezione dei consumatori . 17

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente della IX Commissione Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 15.15.

Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, e altre disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento dei *call center*, di formazione del personale, di tutela dell'occupazione e di protezione dei consumatori.

C. 579 De Luca e C. 1316 Longi.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2040, C. 2045 e C. 2062*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 settembre 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sono state assegnate alle Commissioni IX e X le proposte di legge C. 2040 Iaria, C. 2045 Barabotti e C. 2062 Ghirra, le quali, vertendo su materia identica a quella oggetto di esame, si intendono abbinare ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Novo Umberto MAERNA (FDI), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del relatore della IX Commissione Andrea Dara, riferisce sinteticamente sulle tre proposte di legge che le Commissioni sono chiamate ad esaminare in materia di organizzazione e funzionamento dei *call center*, di formazione del personale, di tutela dell'occupazione e di protezione dei consumatori, di cui è stato testé disposto l'abbinamento.

Premette che le proposte di legge Iaria (C. 2040) e Ghirra (C. 2062) presentano molteplici similitudini.

Fa presente che, anzitutto, entrambe prevedono che le amministrazioni pubbliche e i concessionari di beni e servizi pubblici possono affidare, in tutto o in parte, lo svolgimento dei propri servizi di *call center* esclusivamente ad imprese del settore che siano in possesso di una certificazione di qualità, le cui modalità di rilascio sono disciplinate con apposito regolamento del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Osserva poi che esse introducono una normativa volta a contrastare il fenomeno della delocalizzazione, limitando gli affidamenti delle pubbliche amministrazioni alle sole imprese che non abbiano delocalizzato i propri servizi fuori dal territorio nazionale negli ultimi dieci anni. Inoltre, al pari della proposta di legge Longi (C. 1316), pongono a carico delle imprese di *call center* che intendono delocalizzare o hanno già delocalizzato i propri servizi obblighi di comunicazione alle Autorità di settore.

Evidenzia che le due proposte di legge contemplano strumenti di tutela per i consumatori, tra i quali gli obblighi di trasparenza a carico delle imprese circa la collocazione fisica dei propri operatori e il divieto di prevedere costi per gli utenti che richiedono l'assistenza per servizi con finalità di pubblico interesse. Precisa che la proposta di legge Iaria, inoltre, sostituisce l'attuale regime in materia di chiamate commerciali con il sistema cosiddetto « *opt-in* », istituendo quindi il registro delle autorizzazioni alle comunicazioni commerciali, analogamente alla proposta di legge De Luca (C. 549).

Rileva inoltre che le proposte recano previsioni a tutela dei lavoratori, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, riconoscendo, fra l'altro, ai lavoratori che hanno prestato un'attività lavorativa per un periodo complessivamente superiore a sei mesi presso un'impresa di *call center* un diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate nei dodici mesi successivi dall'impresa medesima.

Segnala infine che esse istituiscono un Osservatorio nazionale permanente per il settore dei *call center* presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, anch'esso previsto nella proposta di legge Longi.

Fa presente che la proposta di legge Ghirra contempla, in aggiunta a quanto riportato, anche una clausola di mutuo riconoscimento, la quale estende l'applicazione della normativa in esame anche alle imprese di *call center* stabilite nello Stato italiano ma riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea tramite procedure equivalenti, nonché l'istituzione presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* di un Fondo per il sostegno del settore dei *call center*.

Sottolinea che la proposta di legge Barabotti (C. 2045), invece, si concentra su tre principali aspetti. Anzitutto, sancisce il divieto di effettuare comunicazioni commerciali nei confronti di soggetti che non abbiano previamente prestato un esplicito consenso, introducendo di fatto il cosiddetto sistema di « *opt-in* ». In secondo luogo, prevede l'adesione obbligatoria al codice di condotta approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per coloro che intendono svolgere attività di vendita o pubblicità telefonica, disponendo peraltro che gli operatori telefonici che agevolano lo svolgimento di tale attività in violazione delle misure prescritte dal medesimo codice rispondono in solido delle violazioni commesse. Specifica che interviene, infine, per contrastare la pratica del mascheramento dell'informazione relativa all'identificazione della linea chiamante da parte degli operatori di *call center* (il cosiddetto « *CLI spoofing* »), qualificandola alla stregua delle pratiche commerciali aggressive di cui agli articoli 24-26 del codice del consumo, con conseguente applicazione della stessa disciplina e delle stesse sanzioni.

Antonino IARIA (M5S) fa presente che, tra le previsioni più importanti della proposta di legge di cui è presentatore, si registrano il compenso minimo orario, l'incremento contributivo medio e il contributo di solidarietà. Rileva, infatti, che mentre le altre previsioni sono contemplate anche nelle proposte di legge di cui è stato

disposto l'abbinamento, quelle richiamate costituiscono, invece, una peculiarità della proposta di legge Iaria C. 2040, sottolineando soprattutto la rilevanza delle disposizioni relative al compenso minimo orario.

Francesca GHIRRA (AVS), ringrazia il relatore per l'esauriente esposizione e precisa come, nonostante abbia apprezzato la proposta di legge a prima firma della collega Longi che conosce a fondo il mondo dei *call center*, l'intento della proposta di legge a sua prima firma sia quello di intervenire su una materia delicata al fine di rafforzare le tutele dei lavoratori del settore. Fa presente che emergono, sul punto, diverse problematiche come quella della delocalizzazione dei lavoratori o della carenza sull'applicazione della clausola sociale.

Confida nel fatto che ci possa essere un confronto nell'ambito delle Commissioni riunite per migliorare il testo in quanto il fenomeno della precarietà del lavoro stringe nella sua morsa l'intero comparto lavorativo del settore, molto spesso caratterizzato da contratti intermittenti, discontinui o comunque precari.

Osserva come la proposta di legge a sua prima firma contenga altre misure, che seguono tale scia, tra cui: la clausola di mutuo riconoscimento per consentire la parità di trattamento anche nei riguardi delle imprese estere e il fondo di sostegno del settore, che seppur in parte esistente, non risulta capiente ed esclusivamente dedicato.

In sostanza, ribadisce che tale proposta mira ad apprestare le idonee garanzie al menzionato comparto lavorativo in maniera paritaria, o quanto meno non inferiore, a lavoratori di altri settori.

In conclusione, auspica un recepimento di questi e altri suggerimenti che proporrà

durante il corso dei lavori nelle Commissioni riunite al fine di intervenire, come già ribadito in un'interrogazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro delle imprese e del *made in Italy*, in un settore in crisi.

Eliana LONGI (FDI) ringrazia i colleghi che, con la presentazione delle proposte di legge di cui è stato disposto l'abbinamento, hanno confermato di comprendere e condividere l'interesse per la problematica in questione.

Esprime inoltre la piena disponibilità del proprio gruppo ad avviare un confronto con le altre forze politiche al fine di elaborare un testo normativo che consenta di rispondere a tutte le esigenze manifestate dai cittadini e dagli operatori del settore.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 ottobre 2024.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei *contact center outsourcing* (ASSOCALL) e dell'Associazione nazionale dei *business process outsourcer* (ASSOCONTACT), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 579 De Luca, C. 1316 Longi, C. 2040 Iaria, C. 2045 Barabotti e C. 2062 Ghirra recanti modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, e altre disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento dei *call center*, di formazione del personale, di tutela dell'occupazione e di protezione dei consumatori.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 16.10.

COMMISSIONI RIUNITE

XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136. Atto n. 199 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	18
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente della XIII Commissione Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136.

Atto n. 199.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Mirco CARLONI, *presidente della XIII Commissione*, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni è fissato al 3 novembre 2024, mentre la Commissione Bilancio dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario del provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, secondo comma, del Regolamento, entro il 14 ottobre prossimo.

Avverte, altresì, che il Presidente della Camera ha comunicato che lo schema non

è corredato dal prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; è stato, tuttavia, assegnato, in considerazione del termine fissato per l'esercizio della delega e dell'urgenza segnalata dal Governo. Fa, quindi, presente che il Presidente della Camera ha conseguentemente richiamato l'esigenza che le Commissioni non si pronuncino prima che sia stato trasmesso il suddetto parere.

Chiede al relatore per la XIII Commissione, onorevole Gatta, di illustrare il provvedimento, anche a nome dell'onorevole Panizzut, relatore per la XII Commissione.

Giandiego GATTA (FI-PPE), *relatore per la XIII Commissione*, ricorda che lo schema di decreto legislativo all'esame, predisposto ai sensi all'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente « Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con legge di delegazione europea », è finalizzato ad introdurre disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136, emanati in attuazione dell'articolo 14, comma 2 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020).

I decreti legislativi oggetto dello schema di correttivo proposto sono stati emanati

per conformare la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/429 « Normativa in materia di sanità animale – “*Animal Health Law*” ».

Ricorda che, come segnalato nella relazione illustrativa, « a circa diciotto mesi dall'entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi, il Ministero della salute, quale autorità veterinaria centrale, anche a seguito di segnalazioni da parte delle altre autorità competenti (regioni, province autonome e ASL), delle altre amministrazioni coinvolte, nonché degli *stakeholders* a vario titolo interessati, ha registrato e raccolto alcune istanze di modifiche e specifiche integrazioni la cui introduzione è necessaria per garantire una corretta attuazione delle norme ».

Entrando nel merito del contenuto, rileva che l'articolo 1 apporta alcune modifiche testuali al decreto legislativo n. 134 del 2022, in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.

Segnala che il comma 1 interviene sull'articolo 16, comma 1, con una modifica volta a precisare che il proprietario (o l'operatore di un animale da compagnia) è tenuto non solo all'identificazione dell'animale e a fornire le informazioni relative ai fini della loro registrazione nel Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia (SINAC), ma anche a comunicare le variazioni delle suddette informazioni. Ciò a garanzia che quanto riportato nel SINAC sia aderente alla realtà ai fini della tracciabilità e rintracciabilità degli animali da compagnia.

Precisa che il comma 2 interviene sull'articolo 20 – che reca le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del precedente articolo 16 – allo scopo di adeguarne la formulazione rispetto all'innovazione introdotta dal comma 1. Il comma 3 corregge un riferimento normativo interno contenuto nell'articolo 23, comma 3.

Sottolinea che l'articolo 2 introduce diverse modifiche al decreto legislativo n. 135 del 2022, recante « Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, in materia di commercio, im-

portazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette ».

In particolare, evidenzia che il comma 1, sostituendo la lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 1), introduce una definizione di specie selvatica – « specie di animali dei quali esistono popolazioni viventi in stato di naturale libertà », in linea con la definizione di « fauna selvatica » già prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157. Attualmente la lettera *a*) fornisce una definizione di specie selvatiche ed esotiche che rinvia alla definizione di specie alloctona o esotica o aliena.

Evidenzia che il comma 2 (apportando talune modifiche all'articolo 3) interviene sulla normativa relativa al divieto di detenzione di specie selvatiche ed esotiche, sostituendo il riferimento agli « animali vivi » con quello agli « esemplari vivi » (lettera *a*)) e operando la correzione della data riportata come estremo identificativo del decreto legislativo n. 73 del 2005 (lettera *b*)).

Precisa inoltre che il comma 3 (prevedendo talune modifiche all'articolo 4, comma 3) corregge nuovamente la data identificativa del decreto legislativo n. 73 del 2005, modifica i termini entro i quali le mostre faunistiche permanenti possono considerarsi autorizzate a detenere animali vivi di specie selvatiche (dovranno essere individuate con provvedimento indicato dall'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 73 del 2005), e soppriime il riferimento alle esibizioni tra gli stabilimenti autorizzati.

Evidenzia che il comma 4 (apportando modifiche al comma 5 dell'articolo 6) include, tra i soggetti autorizzati a detenere esemplari delle specie selvatiche vietate – oltre ai già previsti circhi e mostre faunistiche viaggianti – anche le mostre faunistiche con carattere permanente aperte e amministrate per il pubblico, anche se non incluse nel decreto di individuazione delle strutture ammesse di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 73 del

2005, purché, al pari delle strutture già ammesse, si tratti di esemplari già posseduti alla data di pubblicazione del medesimo decreto fino al termine di vita degli stessi esemplari. Ricorda che viene, inoltre, specificato il divieto, anche per le mostre faunistiche con carattere permanente, di acquisire ulteriori animali delle specie selvatiche incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, successivamente alla data di pubblicazione del decreto medesimo.

Ricorda che il comma 5 (apportando talune modifiche al comma 1 dell'articolo 8) sopprime il rinvio ai rifugi per animali sequestrati o confiscati attualmente tra gli stabilimenti esclusi dall'obbligo di rispettare le caratteristiche strutturali, funzionali e di biosicurezza degli stabilimenti che detengono animali nonché dal rispetto delle regole relative alla gestione delle movimentazioni tra stabilimenti e tra *habitat* diversi stabiliti con decreto del Ministro della salute.

Sottolinea che il comma 6 interviene sull'articolo 13, recante disposizioni per la custodia di animali della fauna selvatica ed esotica oggetto di sequestro:

individuando come campo di applicazione della disposizione i sequestri di animali effettuati a seguito di accertamenti di violazioni di disposizioni del decreto legislativo n. 135 del 2022, eliminando le parole « penale o amministrativo »;

inserendo, relativamente agli animali sequestrati e custoditi nei centri di recupero attivati dalle regioni, la previsione che, qualora gli animali sequestrati siano malati, il periodo di 10 giorni di detenzione presso tali centri, decorre dal giorno in cui risultano clinicamente guariti. Ciò si rende necessario per garantire quei casi in cui le cure e l'assistenza prevedano un periodo superiore ai 10 giorni, in tal caso, gli animali interessati possano permanere presso i centri di recupero per il tempo necessario a guarire.

Sottolinea che il comma 7, infine, interviene sull'articolo 17, comma 3, che allo stato prevede l'applicazione delle disposi-

zioni di cui all'articolo 4 (divieto di detenzione di specie pericolose per la salute, l'incolumità pubblica o per la biodiversità) alle specie elencate nell'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996 (Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 4 (decreto che individua i criteri da applicare nell'individuazione della specie selvatica). Il provvedimento inserisce l'estensione di tale rinvio applicativo anche agli esemplari detenuti dai circhi e dalle mostre faunistiche.

Ricorda che l'articolo 3 dello schema in esame dispone numerose modifiche a diversi articoli del decreto legislativo n. 136 del 2022, in materia di adeguamento della normativa nazionale sulla prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.

In particolare, il comma 1 interviene sull'articolo 5, integrando la composizione del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, con un rappresentante della Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare e di un rappresentante della Direzione generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema del Ministero della salute, modificando la composizione dei Gruppi operativi di esperti per l'attivazione di piani di emergenza, individuando in maniera più puntuale i profili necessari, e introducendo la possibilità che la composizione dei sopra richiamati gruppi di esperti possa essere integrata da ulteriori esperti, su indicazione del gruppo stesso, dal Capo dei servizi veterinari (CVO).

Ricorda che il comma 2 dispone modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo in materia di sanità animale, con specifico riferimento ai compiti di notifica e comunicazione delle malattie alla autorità competente. Evidenzia che viene esteso l'obbligo di notifica anche ad ulteriori malattie con specifiche caratteristiche di evoluzione di agenti patogeni, di diffusione in aree

geografiche nuove o che venga diagnosticata per la prima volta nell'Unione ovvero sia provocata da un agente patogeno non riconosciuto in precedenza. Segnala che viene inoltre previsto che le aziende sanitarie locali assicurino un tempestivo e costante scambio di informazioni inerenti ai sospetti e ai casi confermati di malattie trasmissibili dall'uomo agli animali e dagli animali all'uomo. Ricorda che il successivo comma 3 interviene sull'articolo 8 del decreto legislativo apportando mere correzioni di carattere formale.

Sottolinea che il comma 4 interviene sull'articolo 9 che disciplina i laboratori di sanità animale, per quanto concerne la comunicazione delle malattie emergenti, finalizzata a limitare l'invio al Ministero della salute di notifiche di esiti analitici relativi a sospetti o a conferme di malattie animali solo a quelle più rilevanti: malattie di categoria A, emergenti e rabbia.

Evidenzia che il comma 5 modifica l'articolo 11, al fine di consentire che il decreto del Ministro della salute specifici i compiti, i requisiti e le responsabilità dei veterinari che hanno il ruolo di tramite per l'inserimento nel sistema informativo Classyfarm.it del Ministero della salute, delle informazioni e dei dati raccolti nell'ambito delle attività di sorveglianza.

Segnala che il comma 6 stabilisce modifiche all'articolo 13, relativo ai programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie, sopprimendo la specifica di determinate categorie di malattie, estende le competenze del Ministero sul potere di adozione dei piani nazionali di sorveglianza.

Ricorda che i commi 7, 8 e 9 apportano integrazioni agli articoli 18, 19 e 20 che concernono, rispettivamente, le misure di controllo da adottare in caso di sospetto e conferma di malattia di categoria A o malattia emergente, e misure in caso di sospetto o conferma di malattie di categoria B e C. Tutte le integrazioni puntuali sono necessarie per integrare i riferimenti normativi del regolamento (UE) 2016/429 e dei relativi regolamenti di attuazione con quelli degli articoli dei medesimi regolamenti che sono relativi agli animali selvatici.

Evidenzia che il comma 10 modifica l'articolo 21, relativo alle deroghe alle misure concernenti le malattie di categoria A. Ricorda che la relazione illustrativa precisa che, sulla base della esperienza maturata nella gestione dell'emergenza in atto, si ritiene necessario introdurre una previsione che consente alle regioni di delegare alle ASL la concessione delle deroghe di cui al regolamento (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana, informandone il Ministero della salute.

Sottolinea che il comma 11 reca modifiche all'articolo 32, concernente « Abrogazioni e misure transitorie ». La lettera *a*) prevede l'abrogazione espressa di alcuni decreti di natura regolamentare relativi all'adozione di piani di eradicazione e sorveglianza per alcune malattie, risalenti a prima del 1995. La lettera *b*) interviene, tra l'altro, per chiarire che l'indennità a favore degli operatori è riconosciuta quando la misura dell'abbattimento degli animali è disposto dall'autorità competente in caso di focolaio per le malattie di categoria A ed emergenti e per quelle di categoria B e C, per le quali sono adottati programmi di eradicazione nazionali obbligatori.

Evidenzia che il comma 12 integra l'articolo 33, introducendo un nuovo comma 2-bis, finalizzato ad autorizzare i veterinari incaricati dall'operatore di cui articolo 11, comma 1, ad operare sul sistema informativo *ClassyFarm.it*. La relazione illustrativa precisa che, ad oggi, il numero dei veterinari riconosciuti quali veterinari aziendali non sta consentendo di assicurare la piena operatività del sistema *ClassyFarm.it*, fondamentale per la categorizzazione degli stabilimenti in base al rischio.

Ricorda che l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Mirco CARLONI, *presidente della XIII Commissione*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. C. 2049 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	45
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	25
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	46
Istituzione del Museo del Ricordo in Roma. C. 1980, approvato dalla 7 ^a Commissione del Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	47
Legge quadro in materia di ricostruzione <i>post</i> -calamità. C. 1632 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rimessione alla Commissione</i>)	28
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	48

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudice e requirente della magistratura, nonché istituzione della corte disciplinare. C. 23 cost. Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone e C. 824 cost. Morrone, C. 1917 cost. Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro in materia di ricostruzione <i>post</i> -calamità. C. 1632 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
---	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro. (COM(2023) 638 <i>final</i>).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024. (Doc. LXXXVI, n. 2) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	38

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 14.

Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

C. 2049 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), il disegno di legge C. 2049, approvato dal Senato, recante « Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali ».

Rileva preliminarmente come il provvedimento, nel quadro del più ampio processo di semplificazione normativa portato avanti dal Governo, apporti alcune modifiche alla legge quadro sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali (legge 21 luglio 2016, n. 145), con la finalità di rendere il procedimento di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali più snello e più rispondente alle rapide evoluzioni del contesto geo-politico internazionale. Resta comunque confermato il ruolo centrale del Parlamento nel processo di autorizzazione e di verifica delle missioni internazionali.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una compiuta disamina del quadro normativo vigente in materia di procedimento di autorizzazione della partecipazione italiana alle missioni e venendo al contenuto del disegno di legge

in esame, fa presente che esso consta di due articoli.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1 introduce un elemento di flessibilità nelle deliberazioni con cui il Governo chiede al Parlamento l'autorizzazione per la partecipazione a una missione internazionale, prevedendo in anticipo le possibili « interoperabilità » tra missioni nella stessa area.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 2, prevede che, nelle deliberazioni con le quali chiede al Parlamento l'autorizzazione alla partecipazione alle diverse missioni internazionali, il Governo possa individuare dei contingenti di forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all'estero – previa specifica autorizzazione parlamentare – al verificarsi di crisi o situazioni d'emergenza (quindi al di fuori delle missioni deliberate). Con una modifica approvata nel corso dell'esame da parte del Senato, si prevede che, entro 90 giorni dall'autorizzazione parlamentare, il Governo riferisce alle Camere sul permanere delle situazioni di crisi o di emergenza che hanno determinato l'effettivo impiego delle forze.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), con i numeri 3, 4 e 5 interviene sull'articolo 2 della legge n. 145/2016, a fini di coordinamento con la semplificazione delle modalità di riparto del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali prevista dalla lettera *c*).

In particolare, il numero 3 sostituisce il comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 145 del 2016. In sintesi, il testo vigente del comma 3 prevede il riparto del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali tramite uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, i cui schemi sono sottoposti preliminarmente al parere parlamentare. Ai sensi del nuovo comma 6 dell'articolo 4 della legge n. 145 del 2016, come sostituito dalla lettera *c*) del medesimo articolo 1, con il provvedimento in esame tale procedura di riparto viene semplificata, prevedendo la ripartizione del Fondo con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e sopprimendo l'obbligo

di acquisire sugli schemi di tali decreti il previo parere parlamentare.

La nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 145 del 2016 prevede inoltre che le modifiche occorrenti per recepire le indicazioni contenute negli atti di indirizzo parlamentare siano adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il numero 4 interviene sul comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 145 del 2016, che autorizza le amministrazioni competenti a sostenere spese trimestrali in proporzione delle risorse iscritte sul Fondo per il finanziamento delle missioni. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro 30 giorni dall'assegnazione delle risorse con i decreti di riparto (che ora sono adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze e non più dal Presidente del Consiglio dei ministri). Rispetto alla vigente versione del comma 4, nel nuovo comma 4 viene espunto il riferimento temporale che condizionava la possibilità di ottenere tali anticipazioni di tesoreria trimestrali solo fino all'emanazione dei decreti di riparto; la soppressione di tale termine induce quindi a ritenere che siffatte autorizzazioni possano essere richieste indipendentemente dall'emanazione dei relativi decreti ministeriali di riparto.

Il numero 5 introduce modifiche al comma 4-*bis* dell'articolo 2 della legge n. 145 del 2016. Una prima parte contiene modifiche di coordinamento normativo al fine di adeguarlo alla nuova formulazione dell'articolo 4 della medesima legge. Una seconda parte, inserita nel corso dell'esame da parte del Senato, ha previsto che nell'autorizzazione dell'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, necessaria per l'avvio delle missioni di cui al comma 2, occorra tener conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche e delle anticipazioni già concesse ai sensi dell'articolo 4, comma 3-*bis* (comma introdotto nel corso dell'esame in sede referente al Senato).

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 6 abroga la previsione della legge

n. 145 del 2016 (articolo 2, comma 5) che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative al finanziamento delle missioni.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numeri 1 e 2 modificano la tempistica e il contenuto della relazione analitica che ogni anno il Governo è tenuto a presentare sull'andamento delle missioni, anche al fine della loro proroga. La norma in esame posticipa la data di presentazione della relazione analitica sulle missioni in corso dal 31 dicembre al 31 gennaio dell'anno successivo. La modifica – si legge nella relazione illustrativa – è motivata dalla circostanza che al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le missioni, non sono sempre disponibili tutti gli elementi relativi al loro andamento e ai loro risultati.

L'articolo 1, comma 1, lettera *c*), interviene sull'articolo 4 della legge n. 145 del 2016, a fini di semplificazione delle modalità di riparto del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali. Nel testo attualmente vigente dell'articolo 4 della legge n. 145 del 2016, il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali viene ripartito tramite uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo parlamentari, tenuto conto degli importi destinati alle politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Tali decreti del Presidente del Consiglio dei ministri provvedono a ripartire le risorse del Fondo tra le missioni internazionali indicate nella relazione analitica, conformemente alle deliberazioni parlamentari. Gli schemi di tali decreti, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione. Secondo le modifiche proposte dalla disposizione in esame (nuovo comma

6, sostituito nell'articolo 4 della legge n. 145 del 2016), il Fondo è ripartito con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente alle deliberazioni del Consiglio dei ministri. Inoltre, nel corso dell'esame da parte del Senato è stato inserito, all'articolo 4, il comma 3-bis, con il quale vengono definite precise condizioni da rispettare per poter ottenere le anticipazioni, disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, necessarie per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso.

L'articolo 1, comma 1, lettera d), con previsione introdotta nel corso dell'esame da parte del Senato, interviene sull'articolo 5 della legge n. 145 del 2016, in materia di indennità di missione, per attribuire tale indennità anche al personale che è impiegato in un'area di operazione non soggetta alla sovranità di alcuno Stato, cioè, in particolare, nelle acque internazionali e nello spazio aereo internazionale. Il comma 2 del medesimo articolo 1 reca la relativa copertura finanziaria, stabilendo che si provveda con le risorse del « fondo missioni » istituito dall'articolo 4, comma 2, stessa legge 145 del 2006.

L'articolo 1, comma 1, lettera e), contiene norme di coordinamento.

L'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 1, aggiunge alcune voci a quelle per le quali l'articolo 21 della legge 145 del 2016 prevede che i Ministeri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze possano ricorrere, in casi di necessità e urgenza connessi con le missioni internazionali, ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri.

L'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 2 e lettera g), abrogano le previsioni della legge n. 145 del 2016 (articolo 21, comma 3, e articolo 22 comma 2) che fanno riferimento a un decreto di variazione di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, fissata al primo giorno dell'anno successivo alla pubblicazione.

Per quanto concerne gli aspetti di competenza della I Commissione, sotto il pro-

filo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento, in quanto recante modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, appare pertanto riconducibile a materia attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a) e d), della Costituzione, quali « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e « difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi ».

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.

C. 107-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione esamina oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VI Commissione, la proposta di legge C. 107-B Centemero, come modificata al Senato, recante « Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti », assegnata in sede referente alla Commissione Finanze.

Ricorda preliminarmente che il testo in esame è stato approvato in prima lettura dalla Camera il 19 luglio 2023 e quindi, il 18 settembre 2024, dal Senato, che vi ha apportato modifiche. Rammenta altresì che il secondo comma dell'articolo 70 del Regolamento prevede che: « i progetti già ap-

provati dalla Camera e rinviati dal Senato sono riesaminati dalla Camera la quale, prima della votazione finale, delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera». Segnala quindi che il Comitato permanente per i pareri – che, nel corso dell'esame in prima lettura, nella seduta del 22 giugno 2023, espresse un parere favorevole sul provvedimento – è chiamato a esprimere il parere esclusivamente sulle parti del testo modificate dal Senato.

La proposta di legge C. 107-B – composta da 5 articoli – interviene sulle agevolazioni fiscali e sui finanziamenti in favore delle *start-up* e delle PMI innovative (articoli 1-4) e sui requisiti di capitale delle SiS, società di investimento semplice (articolo 5).

L'articolo 1, approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere, contiene le definizioni rilevanti di *start-up* innovativa e di PMI innovativa, rinviando alla disciplina vigente.

L'articolo 2, approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere, interviene sulla disciplina delle detrazioni Irpef per gli investimenti in *start-up* e PMI innovative al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente, mediante la trasformazione dell'eccedenza non detraibile in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione.

Evidenzia che l'articolo 3 – introdotto al Senato – modifica la disciplina del Patrimonio Destinato, ampliandone le facoltà operative al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali.

In particolare, sottolinea che il comma 1 aggiunge il comma 5-*bis* all'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 – specificandone la finalità. Il suddetto nuovo comma 5-*bis* amplia le facoltà di investimento del Patrimonio destinato prevedendo che esso – limitatamente all'o-

peratività a condizioni di mercato di cui al comma 4, con esclusione delle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 5, sesto periodo – può altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell'articolo 34 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, o da gestori autorizzati ai sensi degli articoli 41-*bis*, 41-*ter* e 41-*quater* del medesimo TUF, la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato.

Per altro verso, il comma 2 dispone l'abrogazione – a decorrere dalla data di entrata del provvedimento in esame – dell'articolo 23 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26 e prevede che le altre disposizioni del medesimo decreto si applichino in quanto compatibili. L'operatività del patrimonio destinato denominato « Patrimonio Rilancio », prevista dal suddetto comma 5-*bis* dell'articolo 27 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è sospensivamente condizionata all'adozione e approvazione, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 27, delle modifiche al Regolamento del Patrimonio Destinato, che definiscono limiti, criteri e condizioni degli investimenti riconducibili alla predetta operatività.

L'articolo 4 – modificato nel corso dell'esame al Senato – chiarisce e specifica l'esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative, al fine di rendere l'agevolazione coerente con i requisiti imposti – con particolare riferimento alle caratteristiche delle imprese innovative – dalla vigente disciplina in materia di aiuti *de minimis*. Si esenta da imposizione sui redditi l'insieme di proventi percepiti dalle persone fisiche, ove provenienti dalla partecipazione a OICR che investono in imprese innovative.

Attraverso le modifiche apportate al Senato, sono stati aggiornati i riferimenti normativi relativi alle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato e sono state in-

trodotte disposizioni volte a disciplinare l'iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati presso l'Anagrafe nazionale delle ricerche. In particolare, il comma 3 – inserito in sede redigente al Senato – dispone, al fine di promuovere la ricerca applicata e l'innovazione, che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, siano stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Tali criteri, requisiti e modalità dovranno essere stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 4 – parimenti introdotto in sede redigente al Senato – reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione di quanto previsto dal comma 3 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Da ultimo l'articolo 5, approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere, innalza da 25 a 50 milioni di euro il limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SIS).

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che gli articoli della proposta di legge sono riconducibili alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione del Museo del Ricordo in Roma.

C. 1980, approvato dalla 7^a Commissione del Senato.
(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo DE CORATO (FDI), *relatore*, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione (Cultura), il disegno di legge C. 1980, recante « Istituzione del Museo del Ricordo in Roma », approvato dalla 7^a Commissione del Senato, in sede deliberante, il 16 luglio 2024.

Rileva che il disegno di legge consta di 2 articoli.

L'articolo 1 reca l'istituzione e le finalità del Museo del Ricordo.

In particolare, il comma 1 prevede l'istituzione del Museo del Ricordo, con sede in Roma, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra, nonché di ricostruire e narrare la storia degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e della più complessa vicenda del confine orientale italiano, anche in coerenza con le finalità di cui alla legge 30 marzo 2004, n. 92 (Istituzione del « Giorno del ricordo » in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati).

Ai sensi del comma 2, alla gestione del Museo provvede la Fondazione Museo del Ricordo, ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004). Alla Fondazione possono partecipare, oltre al Ministero della cultura, la regione Lazio, la regione Friuli Venezia Giulia, Roma Capitale e altri soggetti pubblici e privati.

Il comma 3 reca disposizioni in materia di patrimonio della Fondazione.

Il comma 4 rimette a un decreto del Ministro della cultura l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione.

Il comma 5 prevede che la Fondazione sia sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura.

L'articolo 2 reca le norme relative alla copertura finanziaria del provvedimento.

Passando ad analizzare i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile alla materia « valorizzazione dei beni culturali », di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, come emerge dal fatto che l'ente cui è rimessa la gestione del Museo è la Fondazione Museo del Ricordo, ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio. Tali disposizioni disciplinano rispettivamente la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica e la valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata ripartendo le competenze fra lo Stato e le regioni sulla base del criterio dell'appartenenza del bene all'uno o all'altro livello territoriale (sul punto si richiama, ad esempio, la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2004, secondo cui il criterio di ripartizione di competenze « viene comunemente interpretato nel senso che ciascuno dei predetti enti è competente ad espletare quelle funzioni e quei compiti riguardo ai beni culturali, di cui rispettivamente abbia la titolarità »), nonché alla luce della dimensione dell'interesse perseguito (come avviene nel provvedimento in esame, con la partecipazione del Ministero della cultura, della regione Lazio, della regione Friuli Venezia Giulia, di Roma Capitale e di altri soggetti pubblici e privati alla Fondazione Museo del Ricordo). Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Legge quadro in materia di ricostruzione *post*-calamità. C. 1632 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rimessione alla Commissione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Ambiente, il disegno di legge C. 1632, recante « Legge quadro in materia di ricostruzione *post*-calamità », adottato come testo base, e le abbinare proposte di legge.

Fa presente che il testo in esame, modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca una disciplina quadro in materia di ricostruzione *post*-calamità e si compone di 28 articoli.

In particolare, l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni del disegno di legge prevedendo che, fatte salve le competenze del Servizio nazionale della protezione civile, esse disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale e per i quali ricorrano le condizioni per la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Prevede poi l'applicabilità delle disposizioni del disegno di legge in esame anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione, e reca una clausola di salvaguardia delle forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 2 disciplina i presupposti e le modalità per la deliberazione – da parte del Consiglio dei ministri – dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. La deliberazione, da assumere previa intesa con le regioni e le province autonome interessate, può essere adottata nei casi in cui sia necessario provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite, e stabilisce la durata e l'estensione territoriale dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Quest'ultimo decorre dalla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, non può ecce-

dere la durata di cinque anni, prorogabili fino a dieci, ed è revocabile. Si prevede che almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, il Commissario straordinario adotti apposita ordinanza diretta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali da parte delle Amministrazioni competenti in via ordinaria. Con la stessa ordinanza possono essere altresì emanate, a precise condizioni, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

L'articolo 3 disciplina la nomina, le funzioni e i poteri del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi. In particolare, la nomina del Commissario straordinario avviene — previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate — con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri oppure dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, ove nominata. La costituzione, l'organizzazione e la disciplina della struttura di supporto del Commissario straordinario è stabilita da uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Si prevede inoltre che il Commissario straordinario provveda, anche a mezzo di ordinanze, all'esercizio delle funzioni attribuite, previa intesa con la Cabina di coordinamento, e con la possibilità di derogare a disposizioni di legge secondo apposita motivazione, rispettando le disposizioni penali, i principi generali dell'ordinamento, le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, il Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In sede referente è stato poi previsto che: la relazione del Commissario straordinario sullo stato di attuazione della ricostruzione sia trasmessa con cadenza semestrale anche alle Camere, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la ricostruzione; che il previsto Piano plu-

riennale di interventi tenga conto anche delle esigenze di tutela ambientale; che il Commissario straordinario, tra i compiti assegnati, definisca una procedura spedite di valutazione dei livelli operativi, in funzione del danno e delle vulnerabilità, eventualmente anche sulla base delle schede di censimento dei danni adottate durante la fase emergenziale, concedendo altresì i relativi contributi.

L'articolo 4 disciplina l'istituzione, la composizione e le funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione, di cui prevede i componenti, tra i quali risultano il Commissario straordinario, che la presiede, nonché il capo del Dipartimento Casa Italia, il capo del Dipartimento della Protezione civile, i presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.

L'articolo 5 stabilisce l'adozione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di direttive per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione, volte ad assicurare, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori e dei contesti.

L'articolo 6 disciplina le fonti per il finanziamento della ricostruzione e delle attività di funzionamento dei Commissari straordinari, ovvero il Fondo per la ricostruzione e il Fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione. In sede referente, è stato previsto che, nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei fondi assegnati per gli interventi di ricostruzione è assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione.

L'articolo 7 disciplina le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, incrementandone la dotazione di personale fino a 25 unità. In sede referente, è stata disposta l'istituzione, presso il Dipartimento Casa Italia, della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione e, con una modifica al Codice

dei contratti pubblici, è stato assegnato alla Cabina di regia, istituita tra l'altro per il coordinamento nell'attuazione del Codice dei contratti pubblici e per l'analisi delle proposte di modifica legislativa e regolamentare, l'ulteriore compito di dettare indicazioni, approvare buone pratiche e promuovere la diffusione dei dati e delle informazioni nell'ambito della citata Conferenza.

L'articolo 8 detta disposizioni concernenti l'approvazione o l'adeguamento da parte dei comuni, ove richiesto dal Commissario straordinario, della pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione nonché l'aggiornamento degli studi specialistici. Sono previste semplificazioni procedurali per l'adozione degli strumenti urbanistici attuativi. È, inoltre, dettata la disciplina delle modalità di attuazione delle previsioni di dettaglio eventualmente contenute in tali strumenti urbanistici, stabilendosi che in tal caso la realizzazione dei singoli interventi edilizi possa avvenire mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Si dispone altresì che le regioni possano adottare uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi, da attuare nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni. In sede referente è stato altresì previsto: che l'approvazione o l'adeguamento della pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione da parte dei comuni, nonché l'aggiornamento degli studi specialistici avvenga entro diciotto mesi dalla nomina del Commissario straordinario – e non più dalla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale – e che qualora il Commissario straordinario preveda forme di consultazione dei cittadini, i pareri richiesti non assumono natura vincolante e sono resi nel termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.

L'articolo 9 disciplina gli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione privata.

L'articolo 10 stabilisce e disciplina l'erogazione di un contributo ai privati per il caso di distruzione o grave danneggiamento

di beni mobili e di beni mobili registrati.

L'articolo 11 regola le procedure per l'accesso ai contributi riferiti agli interventi di edilizia privata.

L'articolo 12 detta disposizioni per la ricostruzione privata in riferimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'articolo 13 disciplina gli interventi di ricostruzione, di riparazione e di ripristino del patrimonio pubblico danneggiato. Nello specifico, si prescrive che con ordinanze commissariali siano disciplinati il finanziamento dei suddetti interventi, nonché una serie di piani speciali. Si prevede, inoltre, una specifica disciplina per consentire al Commissario straordinario di superare i casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato. Si regola altresì il caso in cui il Consiglio dei ministri, nell'esercizio del potere sostitutivo, provveda alla nomina di un commissario *ad acta*, ai fini della realizzazione dei suddetti interventi.

L'articolo 14 individua i soggetti attuatori degli interventi su opere pubbliche e beni culturali, tra i quali figurano le regioni, il Ministero della cultura, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia del demanio, nonché la società ANAS S.p.A., per quanto riguarda gli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali d'interesse nazionale.

L'articolo 15 prevede l'istituzione di una Conferenza permanente per la ricostruzione, e ne disciplina composizione, competenze, profili procedurali ed effetti delle determinazioni. La suddetta Conferenza è presieduta dal Commissario straordinario alla ricostruzione ed è composta da rappresentanti del Dipartimento Casa Italia, dei Ministeri della cultura, del turismo, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di rappresentanti, tra gli altri, della Regione o Provincia autonoma, della Provincia e del Comune territorialmente competenti.

L'articolo 16 disciplina i criteri di individuazione della centrale unica di committenza da parte dei soggetti attuatori.

L'articolo 17 detta norme in materia di opere e lavori pubblici già programmati.

L'articolo 18 consente al Commissario straordinario di avvalersi, per la progettazione e la realizzazione degli interventi previsti dal piano speciale delle infrastrutture ambientali – che deve essere coerente con la pianificazione regionale –, delle società affidatarie della gestione dei servizi pubblici del territorio nonché di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato e della Regione, dotate di specifica competenza tecnica.

L'articolo 19 reca disposizioni sul trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso. Viene in particolare prevista l'approvazione da parte del Commissario straordinario, acquisita l'intesa delle regioni interessate di un piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino. In sede referente sono state aggiunte disposizioni che recano norme in materia di deposito temporaneo e utilizzo di impianti mobili per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti.

L'articolo 20 prevede che i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa adottati dal Commissario straordinario siano sottoposti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti. I provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo della Corte dei Conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante.

L'articolo 21 reca norme in materia di trasparenza e pubblicità degli atti del Commissario straordinario.

L'articolo 22 prevede che le attività relative agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di edifici privati, ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione, a favore dei quali sia concesso un contributo, siano sottoposte alla normativa applicabile alle stazioni appaltanti pubbliche relativamente all'osservanza del trattamento economico e

normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, unitamente al requisito del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

L'articolo 23 riconosce una speciale procedura di liquidazione anticipata parziale – nel limite del 30 per cento dell'ammontare – per il danno subito da beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, a favore dei soggetti assicurati che si trovano nelle aree colpite da eventi calamitosi e per le quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione.

L'articolo 24 prevede che nei territori colpiti dagli eventi calamitosi il Ministero delle imprese e del *made in Italy* possa applicare il regime di aiuto per le aree di crisi industriale. Per disciplinare l'attuazione degli interventi, si demanda al medesimo Ministero la sottoscrizione di un apposito accordo di Programma con la regione interessata.

L'articolo 24-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che il Commissario straordinario – acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati – possa approvare un programma di sviluppo, volto al contrasto di fenomeni di spopolamento ed alla promozione dello sviluppo economico e sociale nei territori colpiti dagli eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di cui all'articolo 2.

L'articolo 25 reca la delega al Governo per definire schemi assicurativi, volti a indennizzare le persone fisiche e le imprese che abbiano subito danni al proprio patrimonio edilizio per effetto di calamità naturali ed eventi catastrofali. In sede referente, tra i criteri di delega è stata aggiunta la promozione della costituzione presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa di un ruolo di esperti per la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi.

L'articolo 26 stabilisce l'esclusione dall'applicazione delle presenti disposizioni alle speciali gestioni commissariali per la ricostruzione *post*-calamità già istituite alla data di entrata in vigore della legge medesima.

L'articolo 27 reca infine la clausola di entrata in vigore della legge.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il contenuto del disegno di legge è prevalentemente riconducibile alla materia « protezione civile », ascritta, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni. Con riferimento a singole disposizioni rilevano poi, tra le altre, le materie « governo del territorio », attribuita alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Evidenzia che, a fronte del carattere concorrente delle materie della « protezione civile » e del « governo del territorio », il disegno di legge prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare: l'articolo 2, ai commi 1, 2 e 3, prevede, rispettivamente, che la deliberazione, la proroga e la revoca dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale da parte del Consiglio dei ministri abbiano luogo acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate; l'articolo 3, al comma 1, stabilisce che la nomina del Commissario straordinario abbia luogo d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; al comma 6, prevede che il Commissario straordinario adotti un piano generale pluriennale di interventi di concerto con i Ministri interessati, e d'intesa con le regioni e le province autonome, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta; l'articolo 4, al comma 1, prevede che tra i componenti della Cabina di coordinamento ivi disciplinata figurino anche i presidenti delle regioni e delle province autonome interessate e un rappresentante dei comuni

per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi, designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI); l'articolo 5, al comma 2, prevede che l'adozione delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia, abbia luogo previa intesa – da sancire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta – in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni, in relazione alle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute; l'articolo 8, al comma 12, stabilisce che entro ventiquattro mesi dalla data di deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, le regioni possano adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, individuati con apposita ordinanza commissariale; l'articolo 13, al comma 4, prevede che i piani speciali per la ricostruzione pubblica siano approvati dal Commissario straordinario, acquisita, tra l'altro, l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate, nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4; al comma 5 prevede inoltre che i soggetti attuatori oppure i comuni o gli altri enti territoriali interessati predispongano i progetti degli interventi sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, acquisita l'intesa – da sancire nell'ambito della citata Cabina di coordinamento – degli stessi enti territoriali sopra richiamati; l'articolo 15, al comma 1, prevede che facciano parte della Conferenza permanente, tra gli altri, un rappresentante della regione o provincia autonoma e un rappresentante, rispettivamente, della provincia e del comune, territorialmente competenti.

Con riferimento ad ulteriori materie, sono inoltre previste le seguenti forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali: l'articolo 19, al comma 1, prevede la previa acquisizione dell'intesa delle regioni interessate per l'approvazione da parte del Commissario straordinario di un

piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino; l'articolo 24, al comma 2, prevede che, per disciplinare l'attuazione degli interventi per il recupero del sistema produttivo, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* sottoscriva con le regioni interessate un apposito accordo di programma; l'articolo 24-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, al comma 2 prevede che il programma di sviluppo ivi indicato sia approvato dal Commissario straordinario, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate, nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Simona BONAFÈ (PD-IDP) rileva come il provvedimento in esame rechi norme di coordinamento nazionale in materia di ricostruzione *post*-calamità e intervenga pertanto nella materia della protezione civile. Al riguardo, richiama l'articolo 1, comma 2, il quale prevede che siano fatte salve le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite alle regioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Ricorda come sia in corso un confronto sulla materia della protezione civile, in quanto il presidente della regione Veneto, Zaia, ne ha chiesto la devoluzione mentre il Ministro Musumeci, in dichiarazioni alla stampa, ha espresso la sua contrarietà a devolvere tale materia alle regioni.

Alla luce di tali considerazioni, al fine di approfondire in modo adeguato le questioni richiamate, chiede che la deliberazione del parere sia rimessa alla Commissione plenaria in sede consultiva.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, rileva come l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea sia prevista per lunedì 14 ottobre.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) osserva come non si tratti di un disegno di legge di

conversione di un decreto-legge e come vi sia pertanto la possibilità di approfondire le questioni da lei poste.

Alfonso COLUCCI (M5S) si associa alle considerazioni della deputata Bonafè e richiama l'attenzione sull'estrema importanza che riveste la materia della protezione civile, considerato che nel nostro Paese si verifica la maggior parte dei terremoti che si registrano in Europa.

Sottolinea come il Ministro Musumeci abbia manifestato la propria contrarietà all'inclusione della protezione civile fra le materie da attribuire alle regioni nell'ambito dell'autonomia differenziata e si associa alla richiesta di rimettere la deliberazione alla Commissione plenaria in sede consultiva.

Igor IEZZI (LEGA) fa presente come il Ministro Musumeci abbia smentito e precisato le dichiarazioni alle quali hanno fatto riferimento i deputati Bonafè e Alfonso Colucci.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, rileva come le questioni poste siano questioni di merito di competenza dell'VIII Commissione, la quale ha concluso l'esame delle proposte emendative.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) chiede che nel parere della I Commissione sia inserita un'osservazione volta a richiamare l'attenzione della Commissione di merito sul fatto che il provvedimento fa riferimento all'autonomia differenziata in una fase nella quale non sono state ancora individuate le materie oggetto di richiesta da parte delle regioni.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, sospende brevemente la seduta, al fine di approfondire la richiesta della deputata Bonafè.

La seduta, sospesa alle 14.10, è ripresa alle 14.15.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, ritiene che, alla luce del testo del provve-

dimento in esame, l'osservazione proposta dalla deputata Bonafè risulti superflua.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) ritiene comunque che nel parere reso dalla I Commissione debba essere richiamata l'attenzione della Commissione di merito sulla questione dell'eventuale devoluzione alle regioni della materia della protezione civile, anche affinché la Commissione di merito possa valutare l'opportunità di procedere all'audizione del Ministro Musumeci.

Alessandro URZÌ (FDI) rileva come la segnalazione alla Commissione di merito dell'opportunità di procedere a un'audizione sarebbe irrituale. Ricorda, inoltre, come il parere della I Commissione abbia ad oggetto soltanto i profili di competenza della Commissione medesima, ferma restando la possibilità, da parte di ciascuna forza politica, di sottoporre eventuali esigenze di approfondimento ai deputati membri della Commissione di merito.

Edoardo ZIELLO (LEGA) si associa alle considerazioni del deputato Urzì.

Alfonso COLUCCI (M5S) sottolinea come non si stia proponendo l'espressione di un parere contrario ma l'inserimento di un'osservazione volta a segnalare alla Commissione di merito la necessità di approfondire le questioni richiamate, anche attraverso l'audizione del Ministro Musumeci.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, sottolinea come la segnalazione alla Commissione di merito della necessità di procedere a un'audizione sia irrituale.

Alfonso COLUCCI (M5S) rileva come si tratterebbe di inserire nel parere un invito alla Commissione di merito. Sottolinea, in ogni caso, come sia stata formulata in primo luogo la richiesta di rimessione della deliberazione alla Commissione plenaria in sede consultiva

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, alla luce della richiesta di rimessione formulata dai deputati Bonafè e Alfonso Co-

lucci avverte che l'esame in sede consultiva del provvedimento proseguirà dinanzi alla Commissione nella sua composizione plenaria. Avendo avvertito il Presidente della Commissione della richiesta di rimessione, informa quindi che sarà convocata una seduta della Commissione in sede consultiva sul disegno di legge.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, nonché istituzione della corte disciplinare.

C. 23 cost. Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone e C. 824 cost. Morrone, C. 1917 cost. Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2024.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Ricorda che si è conclusa l'integrazione del ciclo di audizioni già svolto finalizzata ad acquisire elementi di valutazione e informazione con specifico riferimento al disegno di legge C. 1917, da ultimo abbinato. Avverte quindi che – secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – nella seduta odierna si procederà alla discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani nel corso della quale avrà luogo anche la conclusione dell'esame prelimi-

nare e l'adozione del testo base proposto dai relatori.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 14.30.

Legge quadro in materia di ricostruzione *post*-calamità. C. 1632 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che, a seguito della richiesta in tal senso avanzata dall'onorevole Bonafè, l'esame in sede consultiva del provvedimento, avviato dal Comitato permanente per i pareri nella seduta odierna, prosegue innanzi alla Commissione nella sua composizione plenaria. Ricorda quindi che il relatore, onorevole Sbardella, ha già illustrato il contenuto del provvedimento e ha formulato una proposta di parere favorevole.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), nel ringraziare il presidente per il pronto accoglimento della richiesta avanzata nel corso del Comitato permanente per i pareri, chiede tuttavia di rinviare di una decina di minuti l'avvio dell'esame da parte della Commissione nella sua composizione plenaria per consentire ai colleghi eventualmente interessati di prendere parte ai lavori.

Nazario PAGANO, *presidente*, accogliendo la richiesta della collega Bonafè, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.35, è ripresa alle 14.45.

Nazario PAGANO, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni pervenute,

chiede al relatore se intenda confermare la proposta di parere favorevole già formulata in sede di Comitato permanente per i pareri.

Luca SBARDELLA (FDI), *relatore*, conferma la proposta di parere favorevole già formulata in sede di Comitato permanente per i pareri, sottolineando come il comma 2 dell'articolo 1 contenga un esplicito richiamo alla Costituzione.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente l'opportunità – già segnalata in sede di Comitato permanente per i pareri – di audire il Ministro Musumeci in ragione della competenza della I Commissione in materia di autonomia differenziata e considerato che il provvedimento in esame, peraltro non soggetto a ragioni di urgenza, interviene a coordinare ambiti che hanno a che fare con la protezione civile e con la ricostruzione a seguito di fenomeni calamitosi. Nel sottolineare quanto sia strategica la materia della protezione civile, richiamando il contenuto del comma 2 dell'articolo 1 che fa salve le forme e le condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, rileva come la Commissione rischi di esprimersi su un provvedimento la cui portata potrebbe in futuro cambiare sensibilmente. Aggiunge la necessità di comprendere la posizione del Ministro in materia, considerati i contenuti dell'intervista pubblicata oggi sulla stampa.

Nazario PAGANO, *presidente*, osserva che le questioni poste dalla collega Bonafè attengono ai profili di competenza della Commissione di merito.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) fa presente che il tema da lei posto attiene ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, considerato che, ai fini dell'applicazione del provvedimento, rileva la questione dell'autonomia differenziata – sulla quale si è a lungo lavorato – e che il Ministro Musumeci ha appena dichiarato che la protezione civile non sarà devoluta

alle regioni. Ricorda a tale proposito che, nel corso dell'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il Partito democratico, analogamente ad altri gruppi, aveva presentato proposte emendative volte ad escludere, tra le altre, la protezione civile dal novero delle materie che è possibile devolvere alle regioni. Nel richiamare sull'argomento anche le dichiarazioni del Ministro Tajani, il quale ha manifestato la propria contrarietà alla devoluzione del commercio estero alle regioni, ritiene che sia compito della Commissione Affari costituzionali audire il Ministro Musumeci al fine di comprendere quale sarà il destino della materia della protezione civile.

Luca SBARDELLA (FDI), *relatore*, fatto presente che la richiesta della collega Bonafè è priva di presupposto, fondandosi su una notizia smentita dal diretto interessato, e che la questione attiene ai profili di merito della Commissione Ambiente, non ritiene necessaria l'audizione del Ministro. Ritiene che a questo punto si debba procedere alla votazione della proposta di parere.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, precisa che la questione posta attiene non al merito ma all'ambito applicativo del provvedimento. Richiama quindi la finalità di coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione a livello nazionale, di cui al comma 1 dell'articolo 1 del testo, sottolineando come le eccezioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 1 – che fa salve le forme e le condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione – determinino il perimetro applicativo del provvedimento. Nel ribadire quindi la stretta competenza della Commissione Affari costituzionali, fa presente che il Ministro Musumeci non ha smentito le proprie dichiarazioni, ma le ha precisate ed edulcorate, confermandole nella sostanza. Ravvisa quindi a maggior ragione la necessità che egli venga audito, al fine di

acquisire le dichiarazioni del Ministro quale elemento istruttorio utile alla Commissione Affari costituzionali e alla Commissione Ambiente. Sottolineando l'opportunità di attingere le informazioni direttamente dalla fonte, ritiene che non si possano non richiamare in questa sede le analoghe dichiarazioni del Ministro Tajani circa l'impossibilità di devolvere alle regioni la materia del commercio estero. Ciò lascerebbe intendere a suo parere che ogni qual volta si prospetti la concreta possibilità di devoluzione di una materia alle regioni, il Ministro di riferimento si dichiari contrario a tale ipotesi.

Alessandro URZÌ (FDI) sottolinea in primo luogo, anche alla luce delle intercorse consultazioni con i colleghi, l'inutilità dell'audizione del Ministro Musumeci dal momento che il quadro è di assoluta chiarezza e la Commissione Affari costituzionali non condiziona i propri lavori a dichiarazioni vere o presunte, soprattutto se tali dichiarazioni sono state smentite. In secondo luogo, osserva che saranno i colleghi della Commissione di merito a fare le proprie eventuali valutazioni sul tema. In terzo luogo ritiene del tutto chiaro il contenuto del comma 2 dell'articolo 1, che, fotografando la situazione, contiene un mero riferimento ad eventuali forme particolari di autonomia frutto della negoziazione tra lo Stato e le singole regioni. Ricordando che la legge sull'autonomia differenziata prevede la possibilità e non l'obbligo di chiedere la devoluzione di ulteriori materie, rileva come in futuro potranno convivere regioni a statuto ordinario, cui si applicherà la legislazione nazionale oggetto del presente provvedimento, e regioni a statuto ordinario cui saranno state riconosciute su richiesta competenze specifiche. A suo parere non si può dunque ostacolare il percorso di una norma che sta delineando un quadro utile per le regioni che non chiederanno l'attribuzione di competenze in materia di protezione civile e che non raggiungeranno un accordo. Ritiene pertanto che si possa procedere alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore.

Igor IEZZI (LEGA), nel condividere le considerazioni del collega Urzì, ribadisce che i contenuti dell'intervista sono stati smentiti e che il Ministro Musumeci – come risulta dalle agenzie di stampa – ha confermato quanto sempre dichiarato, vale a dire che il trasferimento di ulteriori competenze sarà frutto di un negoziato. A suo parere l'integrazione della proposta di parere come richiesto dall'onorevole Bonafè si configurerebbe oltretutto come una mancanza di fiducia nei confronti dei colleghi del medesimo gruppo in Commissione Ambiente, dove si augura che sia stata richiesta l'audizione del Ministro Musumeci.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente all'onorevole Iezzi che non risulta sia stata avanzata una simile richiesta.

Igor IEZZI (LEGA) ritiene in conclusione che si possa procedere alla votazione della proposta di parere, anticipando il voto favorevole del suo gruppo.

Marco SIMIANI (PD-IDP), ricordando di essere rappresentante del Gruppo del Partito Democratico in VIII Commissione, fa presente ai colleghi della I Commissione che nel corso dell'esame in sede referente si è discusso sull'articolo 1, comma 2, anche rispetto al tema dell'autonomia differenziata. Rammenta in particolare che sono stati presentati emendamenti soppressivi del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1, respinti senza alcuna motivazione.

Sottolinea che la questione non concerne esclusivamente la materia della protezione civile, riguardando invece ogni materia devolvibile alla competenza delle regioni. Invita i colleghi della I Commissione ad un'attenta riflessione su questo provvedimento – in relazione all'articolo 116 della Costituzione –, che incide sulla vita delle persone colpite da eventi catastrofici, manifestando preoccupazione all'idea che taluni governatori o consigli regionali possano modificare una normativa positiva, quale è quella del Codice della ricostruzione.

Federico FORNARO (PD-IDP) condivide la richiesta formulata dalla collega Bonafè.

In particolare, rileva come il provvedimento in esame modifichi la normativa esistente indipendentemente dalla legge sull'autonomia differenziata.

Pur riconoscendo la possibilità che nessuna regione richieda la devoluzione della materia della protezione civile, evidenzia la problematicità di un eventuale conflitto tra la normativa nazionale e il risultato delle negoziazioni intercorrenti tra lo Stato e le regioni interessate, come sta avvenendo rispetto alla materia del commercio con l'estero.

Ritiene che la I Commissione debba svolgere un ruolo da protagonista e non possa limitarsi a divenire lettrice di giornali, essendo fondamentale comprendere quali siano gli indirizzi del Governo sui negoziati. Conclude il proprio intervento riconoscendo la delicatezza della materia della protezione civile, che rende necessario un approfondimento sull'argomento.

Nazario PAGANO, *presidente*, riconosce la rilevanza del tema in questione, dal momento che ventitré anni fa la materia della protezione civile fu inserita – in modo inopportuno, a suo giudizio – tra le materie delegabili. Valuta positivamente che la questione sia oggetto di discussione e accoglie – in termini generali – le richieste di monitoraggio e di audizione dei Ministri competenti, pur specificando come ciò non sia possibile in relazione al provvedimento in esame e come non sia opportuno effettuare scelte legislative sulla base degli articoli di giornale.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, fa presente che in occasione dell'esame sul disegno di legge relativo all'autonomia differenziata c'era la possibilità di introdurre dei correttivi rispetto all'elenco di materie richiamato dal presidente Pagano, ma gli emendamenti soppressivi allora presentati sono stati respinti.

Dichiara che il tema dell'implementazione dell'autonomia differenziata investe direttamente la I Commissione e riconosce al presidente Pagano di aver colto il punto della questione.

Chiede quindi che una sessione di lavori della Commissione Affari costituzionali sia dedicata ad una discussione con il Ministro Calderoli rispetto alle modalità con cui verrà applicata l'autonomia differenziata. Dichiarò infine l'astensione del Gruppo del Partito Democratico nella votazione sulla proposta di parere del relatore.

Alfonso COLUCCI (M5S) plaude al presidente Pagano per le considerazioni da lui svolte sulle materie e sulle funzioni devolvibili alle regioni e per la disponibilità palesata rispetto alla richiesta di audizione del Ministro Calderoli, elementi che contribuiscono a ristabilire la centralità al Parlamento. Dichiarandosi favorevole ad un approfondimento sulle tematiche in questione, ringrazia il presidente e preannuncia l'astensione del Gruppo del Movimento 5 Stelle nella votazione sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 15.15.

Programma di lavoro della Commissione per il 2024
– Trasformare il presente e prepararsi al futuro.
(COM(2023) 638 *final*)

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024.

(Doc. LXXXVI, n. 2).

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei documenti.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come previsto in convocazione, i deputati possono partecipare in videoconferenza alla

seduta non essendo previste votazioni, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Fa quindi presente che la Commissione è chiamata a esprimersi sui provvedimenti ai fini dell'esame presso la XIV Commissione, la quale presenterà una relazione all'Assemblea sugli stessi provvedimenti.

Sara KELANY (FDI), *relatrice*, fa presente che la I Commissione avvia oggi l'esame congiunto per l'anno 2024 della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE e del Programma di lavoro della Commissione europea.

A partire dal 2011, in conformità alla procedura delineata nel parere della Giunta per il regolamento del 14 luglio 2010, questi documenti sono assegnati a tutte le Commissioni permanenti affinché possano esprimere un parere sui rispettivi ambiti di competenza. L'esame generale è demandato alla XIV Commissione che redige una relazione destinata all'Assemblea per la successiva discussione e la votazione di risoluzioni.

Si delinea in tal modo una vera e propria « sessione europea di fase ascendente », che consente a tutti gli organi parlamentari – le quattordici Commissioni permanenti e l'Assemblea – di pronunciarsi in modo coordinato, coerente e approfondito sulle linee di intervento che il nostro Paese intende adottare in ambito europeo.

Rileva tuttavia, in via preliminare, che l'esame dei due documenti quest'anno, in ragione della fine, nello scorso luglio, della legislatura europea 2019-2024 e del conseguente riavvio di un nuovo ciclo politico ed istituzionale europeo 2024-2029, tuttora in corso, è divenuto in larga misura privo di rilevanza.

Per un verso, il programma di lavoro della Commissione europea si è esaurito nei primi mesi dell'anno in corso, con l'ultima sessione del Parlamento europeo nello scorso aprile.

Per altro verso, la relazione del Governo contiene indicazioni nette ed importanti sugli obiettivi dell'Italia in merito alle politiche dell'UE ma indica poi obiettivi e azioni previste su 138 « dossier » specifici, relativi a singole questioni o proposte legi-

slative dell'UE che risultano in larghissima misura non aggiornate agli sviluppi intervenuti nelle ultime settimane della passata legislatura europea.

Al tempo stesso, ribadisce che la finalità ultima della procedura di esame dei documenti programmatici nazionali ed europei richiamati in premessa è quella di consentire alla Camera di concorrere alla definizione delle grandi priorità della politica europea. Ed in questa fase a livello di Unione europea si stanno appunto stabilendo, in particolare nell'ambito del percorso che porterà alla nomina della nuova Commissione europea, gli obiettivi del prossimo ciclo politico quinquennale dell'Unione.

Ricorda a questo riguardo che il Consiglio europeo del 27 giugno scorso, subito dopo le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, ha approvato l'Agenda strategica dell'UE, che costituisce la base politica per i programmi di lavoro delle altre istituzioni dell'UE. Tenendo conto delle priorità dettate dall'Agenda, nel luglio scorso la Presidente rieledda della Commissione europea – Ursula von der Leyen – ha presentato al Parlamento europeo gli orientamenti politici della Commissione stessa per il 2024-2029.

Ritiene pertanto che – fatto salvo il richiamo ad alcuni indirizzi di fondo contenuti nella relazione programmatica del Governo – l'esame della I Commissione possa concentrarsi, per i profili di propria competenza, sulla Agenda strategica del Consiglio europeo e soprattutto sugli orientamenti politici della Commissione, così come ulteriormente declinati nelle lettere di incarico indirizzate dalla Presidente von der Leyen a ciascun commissario designato.

Questo approccio è peraltro seguito dalla Commissione politiche Ue della Camera, alla quale sarà reso il parere della I Commissione.

Ciò premesso, per quanto riguarda la relazione programmatica del Governo, sottolinea che essa reca alcune priorità e obiettivi di fondo che mantengono valore anche nella nuova legislatura europea.

La prima è fornire una risposta unitaria e di lungo termine alla questione migratoria, rafforzando la dimensione esterna dell'Unione, in particolare nell'ambito del partenariato mediterraneo.

La seconda, strettamente connessa alla precedente, riguarda il tema della *governance* dell'area Schengen e consiste nella necessità di agire sul rafforzamento dei rimpatri effettivi dei cittadini di Paesi terzi che rappresentano una minaccia per la sicurezza dell'UE, anche sfruttando appieno il sostegno di Frontex.

La terza consiste nella centralità che il Governo attribuisce alle azioni volte al contrasto del traffico dei migranti e della tratta degli esseri umani.

Considera inoltre apprezzabile che la relazione ribadisca la centralità di un dialogo costante tra Governo e Parlamento italiano per assicurare che le decisioni prese a livello europeo siano coerenti con gli interessi nazionali.

Venendo agli orientamenti politici della nuova Commissione europea, rilevano in particolare le sezioni dei capitoli « Una nuova era per la difesa europea e la sicurezza » e « Proteggere la nostra democrazia, sostenere i nostri valori », che tra l'altro riguardano, rispettivamente, la politica di migrazione e asilo, il contrasto alla criminalità e al terrorismo, nonché questioni afferenti al sistema dei diritti fondamentali dell'UE.

Il primo e più importante punto di interesse per la I Commissione concerne la linea assunta in materia di migrazione e sicurezza su profili – ci tiene a sottolinearlo – già oggetto di approfondimento nei lavori della stessa Commissione. Si riferisce a due atti su cui la Commissione ha avviato l'esame ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento. In particolare, si tratta della strategia pluriennale (2023-2027) per la gestione europea integrata delle frontiere, di cui è relatore il Presidente Pagano, e della proposta di regolamento sul rafforzamento della cooperazione di polizia in materia di prevenzione, accertamento e indagine del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e sul rafforzamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro

tali crimini, di cui lei stessa è relatrice. Ricorda che su tali provvedimenti, come già stabilito, la Commissione ha già svolto audizioni ed altre potranno essere programmate nelle prossime settimane.

In materia di contrasto al crimine, soprattutto quello organizzato, le azioni prospettate negli orientamenti riguardano, tra l'altro: una nuova Strategia europea di sicurezza interna; la revisione delle norme vigenti in materia di criminalità organizzata; il consolidamento di Europol come Agenzia di polizia realmente operativa, tramite il rafforzamento del mandato e del suo sostegno alle agenzie nazionali di contrasto; il rafforzamento del mandato d'arresto europeo; l'individuazione delle aree in cui rafforzare i poteri della Procura europea in materia di reati gravi transfrontalieri, con particolare riguardo alla corruzione che ha un impatto sui fondi dell'Unione; un nuovo Piano d'azione europeo contro il traffico di droga, a complemento di una più ampia Strategia portuale dell'UE incentrata sulla sicurezza, sulla competitività, sull'indipendenza economica e basata sul lavoro dell'Alleanza dei porti europei, un'iniziativa faro della Tabella di marcia dell'UE per contrastare il traffico di droga e la criminalità organizzata; un nuovo programma antiterrorismo caratterizzato da un approccio più forte nella lotta al finanziamento del terrorismo e alla radicalizzazione; la promozione di un approccio unitario alla sicurezza, tra l'altro mediante un nuovo Sistema europeo di comunicazione critica a disposizione delle autorità responsabili della sicurezza, per assicurare la cooperazione operativa.

La maggior parte degli obiettivi testé illustrati (quali, ad esempio, la strategia di sicurezza, il rafforzamento di Europol e la strategia antiterrorismo) sono stati altresì elementi qualificanti del mandato conferito al Commissario designato agli affari interni e migrazione, Magnus Brunner (Austria). Si riferisce in particolare alle competenze per: proporre nuovi piani di azione rispettivamente contro il traffico di droga e sulle armi da fuoco, e portare avanti la lotta alla criminalità informatica; guidare i lavori per una migliore protezione dei minori

dagli abusi sessuali; collaborare con gli altri Commissari per garantire che le infrastrutture critiche fisiche e digitali siano sicure e resilienti, al fine di rafforzare la sicurezza informatica; aggiornare gli strumenti delle forze dell'ordine per l'accesso alle informazioni digitali e le norme sulla conservazione dei dati.

Ricorda che anche l'Agenda strategica dell'UE 2024-2029, adottata dal Consiglio europeo, prevede l'impegno a combattere la criminalità *offline* e *online* e a prevenire ed affrontare la corruzione, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione giudiziaria e di applicazione della legge dell'Unione. L'Agenda preannuncia fermezza contro la criminalità organizzata e impegno a interrompere il flusso di profitti illeciti derivanti da attività criminali transfrontaliere. In tale contesto, il Consiglio europeo ha infine assunto l'impegno a combattere i tentativi di seminare divisione, radicalizzazione, terrorismo ed estremismo violento.

In materia di gestione dei flussi migratori, gli orientamenti politici sottolineano l'importanza di attuare tutte le parti del nuovo Patto sulla migrazione e asilo, il « pacchetto » di misure adottato lo scorso 22 maggio 2024. A questo scopo, si afferma l'impegno ad adottare una Strategia europea in materia di migrazione e asilo e a sostenere gli Stati membri affinché dispongano di competenze, capacità operative e finanziarie adeguate ai loro impegni giuridici, anche attraverso investimenti nel prossimo bilancio a lungo termine. Si prevede, inoltre, un nuovo quadro legislativo volto ad accelerare e semplificare i rimpatri, che devono avvenire in modo dignitoso, e una digitalizzazione dei fascicoli volta ad agevolare il riconoscimento transfrontaliero delle decisioni di rimpatrio.

Altro obiettivo di massima importanza contenuto negli orientamenti risiede nello sviluppo di relazioni strategiche in materia di migrazione e sicurezza con i Paesi terzi, in particolare con i Paesi di origine e di transito, tra l'altro mediante partenariati strategici già esistenti e nuovi recanti responsabilità e risultati chiari in molteplici settori quali investimenti nell'istruzione, nelle infrastrutture economiche, nonché svi-

luppo di talenti e di percorsi legali migratori.

Con riguardo alla gestione delle frontiere è previsto, tra l'altro, il rafforzamento della capacità di Frontex – l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera – tramite tecnologie all'avanguardia e personale, in particolare aumentando il numero delle guardie di frontiera e costiere europee fino a 30.000 unità, per smantellare i modelli operativi delle reti di trafficanti. Ciò tenendo presente il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale e garantendo un migliore coordinamento delle operazioni di salvataggio, anche con i Paesi terzi vicini. Sono infine previsti il consolidamento della gestione digitale delle frontiere europee, il rafforzamento dell'area Schengen mediante l'eliminazione dei rimanenti controlli alle frontiere interne e la piena estensione a Bulgaria e Romania, nonché lo sviluppo di una Strategia dell'UE in materia di visti.

Si tratta di questioni che ha potuto approfondire sul campo, insieme al Presidente Pagano, in occasione della visita presso la sede di Frontex a Varsavia nello scorso luglio.

Particolare risalto viene dato anche alla necessità di affrontare con fermezza l'economia sommersa in Europa, di impedire lo sfruttamento della manodopera dei migranti e di garantire loro buone condizioni di lavoro. A questo fine viene prefigurato l'approccio «*follow the money*» per intercettare i profitti illeciti, anche attraverso la cooperazione rafforzata e la confisca dei beni.

Da ultimo si prevede l'apertura di percorsi migratori legali e il sostegno a Stati membri e imprese nella gestione della migrazione legale, affinché le competenze dei cittadini di Paesi terzi possano colmare le lacune del mercato del lavoro in Europa, rendendo altresì più facile attrarre i talenti più adatti grazie a norme armonizzate sul riconoscimento delle qualifiche. Per realizzare gli obiettivi sin qui indicati al Commissario Brunner sono stati conferiti, tra gli altri, i seguenti compiti: la supervisione sull'attuazione del Patto sulla migrazione e l'asilo, ivi compresa una prima Strategia

europea quinquennale per la gestione di asilo e migrazione; un nuovo approccio comune sul rimpatrio dei migranti irregolari; la guida della lotta ai trafficanti di esseri umani; il rafforzamento dell'applicazione e, se necessario, la revisione delle norme di prevenzione dello sfruttamento dei lavoratori irregolari in Europa.

Il nuovo Commissario dovrà, tra inoltre, portare avanti l'Alleanza mondiale per contrastare il traffico di migranti e individuare nuove aree di cooperazione globale per contrastare la migrazione irregolare, nonché collaborare con gli Stati membri per un maggiore coordinamento delle operazioni di salvataggio. Al tempo stesso dovrà garantire percorsi legali reali e praticabili per i rifugiati e una strategia per la loro integrazione nelle comunità e nel mercato del lavoro, nonché a rafforzare le politiche per attrarre persone con le giuste competenze per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro, e potenziare nel contempo le politiche di riammissione dell'Unione.

Merita, infine, un cenno speciale l'istituzione della nuova figura del Commissario per il Mediterraneo che, secondo la lettera di incarico, sarà responsabile anche per il vicinato meridionale, con particolare riferimento al Medio oriente, nonché per la demografia. Tale nuovo portafoglio è stato attribuito alla Commissaria Dubravka Šuica (Croazia) che, sotto la guida dell'Altro Rappresentante, avrà, tra l'altro, le seguenti competenze: dirigere i lavori per la definizione di un nuovo Patto per il Mediterraneo, che comprenda una cooperazione complessiva su investimenti, stabilità economica, lavoro, energia, trasporti, sicurezza, migrazione e altre aree di interesse comune; sostenere l'aumento del commercio e degli investimenti nella regione, per creare un mercato euro-mediterraneo più integrato; garantire che le iniziative di cooperazione nella regione rendano operativi gli aspetti esterni della politica migratoria dell'UE, in particolare i controlli alle frontiere e la lotta contro i trafficanti, nel rispetto dei diritti umani ed incoraggiare una cooperazione più profonda in materia di sicurezza, lotta alla criminalità organiz-

zata e al terrorismo e protezione delle infrastrutture critiche.

Queste iniziative sono in larga misura in linea con il Piano Mattei per l’Africa predisposto dal Governo per rafforzare e rinnovare i legami con il continente attraverso progetti concreti che in una prima fase riguarderanno alcuni Paesi pilota, tra cui quelli della sponda sud del Mediterraneo, Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco.

Ricorda altresì che alla Vicepresidente esecutiva per la sovranità tecnologica, sicurezza e democrazia, Henna Virkkunen (Finlandia), sarà affidata tra l’altro la guida dei lavori per rafforzare sia le capacità operative per la gestione delle frontiere – anche mediante l’attuazione del nuovo Patto sull’asilo e la migrazione – sia la sicurezza interna.

In questo settore, anche l’Agenda strategica del Consiglio europeo sottolinea che la libertà di movimento dei cittadini europei all’interno dell’UE, conquista fondamentale che richiede il corretto funzionamento dell’area Schengen, va di pari passo con la responsabilità condivisa di adempiere e attuare gli obblighi comuni e proteggere efficacemente le frontiere esterne dell’UE, quale requisito per garantire la sicurezza e sostenere la legge e l’ordine, in linea con i principi e valori europei. In tal senso, l’Agenda impegna l’Unione europea a: continuare a cooperare in modo reciprocamente vantaggioso con i paesi di origine e di transito; affrontare insieme le sfide a lungo termine della migrazione irregolare, valutando nuovi modi per prevenirla e contrastarla, e le sue cause profonde, compresa la questione dei rimpatri; esplorare le opportunità della migrazione, anche attraverso percorsi legali; combattere le reti di trafficanti; trovare soluzioni congiunte alla minaccia alla sicurezza rappresentata dalla migrazione strumentalizzata.

Altro aspetto degli orientamenti della Commissione rilevante per le competenze della I Commissione attiene alle azioni volte a proteggere la democrazia dell’Ue – sostenendone i valori – e a rafforzare lo Stato di diritto.

Al riguardo, si sottolineano gli attacchi subiti dai sistemi e dalle istituzioni demo-

cratiche europee, con particolare riguardo all’aumento del numero di minacce da parte di attori interni ed esteri, siano essi Governi ostili o attori non statali, ai metodi utilizzati e all’uso di strumenti digitali e dei *social media*. Si tratta di una priorità ribadita anche nella Agenda strategica del Consiglio europeo.

Negli orientamenti politici, si preannuncia in particolare un nuovo « Scudo democratico europeo », che includerebbe iniziative per contrastare la manipolazione delle informazioni e le interferenze straniere *online*, nonché l’istituzione di una Rete europea di *fact-checker*, disponibile in tutte le lingue, per promuovere una maggiore alfabetizzazione digitale e mediatica, rafforzando la pratica e le tecniche di contrasto preventivo della disinformazione. In tale contesto, particolare rilievo viene attribuito anche all’applicazione delle norme del regolamento sui servizi digitali sulla rilevazione, segnalazione e rimozione delle informazioni manipolate, e delle disposizioni del regolamento sull’intelligenza artificiale in materia di *deep fake* sui requisiti di trasparenza.

A questo riguardo sottolinea l’importanza di una regolamentazione più efficace ed equilibrata, a livello europeo e nazionale, dei *social media* in considerazione del ruolo pervasivo che essi hanno assunto.

Ricorda che a questo scopo il suo gruppo parlamentare ha presentato una proposta di legge volta a tutelare la trasparenza e la libertà di espressione nella gestione e diffusione di informazioni e notizie aventi rilevanza sociale e politica sulle piattaforme digitali e sulle reti sociali telematiche.

Gli orientamenti politici prevedono, inoltre, il rafforzamento dello Stato di diritto nell’UE, in particolare, mediante il consolidamento dello strumento della relazione annuale della Commissione europea sulle condizioni del rispetto del principio fondante l’UE, aggiungendo al documento una dimensione relativa al mercato unico, che affronti le questioni che interessano le aziende, in particolare le PMI, che operano oltreconfine, e includendo nel rapporto la

situazione di Paesi candidati quando saranno ritenuti pronti.

Sono altresì preannunciati finanziamenti UE alle misure nazionali volte a contrastare la corruzione e a proteggere gli interessi finanziari dell'UE e un collegamento più stretto tra le raccomandazioni contenute nella relazione sullo Stato di diritto e il sostegno finanziario. Infine, gli orientamenti pongono l'accento su: l'applicazione del regime generale di condizionalità a tutti i fondi UE; la prosecuzione del ricorso alle procedure di infrazione e l'impiego rafforzato ed efficace dello strumento di prevenzione e sanzione delle violazioni dei valori UE; l'implementazione del regolamento sulla libertà dei media, aumentando il sostegno e la protezione per i media e i giornalisti indipendenti, reprimendo fenomeni di pressione e comportamenti non etici.

Le priorità sopra indicate in queste materie trovano riscontro speculare nelle competenze che von der Leyen ha attribuito con lettera di incarico al Commissario designato alla Democrazia, giustizia e stato di diritto Michael McGrath (Irlanda).

Oltre alla predisposizione del citato scudo per la democrazia e al contrasto alle attività di manipolazione delle informazioni, il suo mandato lo impegna a supervisionare i lavori volti a preservare l'equità e l'integrità delle elezioni e a collaborare con il Parlamento e il Consiglio per trovare un accordo su alcune proposte in discussione, in particolare quelle riguardanti i partiti politici europei e le fondazioni e la trasparenza della rappresentanza di interessi per conto di Paesi terzi. Il Commissario sarà, tra l'altro, incaricato di: tutelare la sicurezza dei candidati politici e dei rappresentanti eletti; attuare il regolamento europeo sulla libertà dei media e presentare proposte per sostenere e proteggere ulteriormente i media e i giornalisti indipendenti; realizzare una piattaforma per un dialogo sistematico con la società civile.

Ritiene tuttavia importante sottolineare che per perseguire i valori alla base della integrazione europea è necessario che l'Unione sappia rilanciare il suo ruolo politico ed economico sulla scena internazionale,

come giustamente sottolinea il rapporto presentato nello scorso settembre da Mario Draghi, che von der Leyen ha espressamente indicato quale base del programma della nuova Commissione.

Nel rapporto si dimostra, in sostanza, che solo assicurando la sua sovranità economica e la sicurezza, eliminando le dipendenze dall'esterno e colmando i divari di competitività e innovazione, l'Europa potrà essere ancora libera di scegliere il proprio destino e garantire democrazia, libertà, pace, equità e prosperità. Se dovesse rinunciare anche ad uno di questi obiettivi l'integrazione europea, sottolinea giustamente Draghi, «avrà perso la sua ragione d'essere».

Anche a questo riguardo sottolinea l'importanza strategica e la lungimiranza del Piano Mattei, costituendo l'Africa uno snodo fondamentale sia per conseguire l'autonomia strategica, sia per assicurare la stabilità ai confini esterni dell'Unione europea. Soltanto con iniziative concrete di cooperazione e investimento come quelle previste dal Piano l'Europa si potrà colmare il grave ritardo nelle relazioni con i Paesi di quel continente rispetto in particolare alla Cina.

L'ultimo tema di grande importanza per la I Commissione attiene alle iniziative per semplificare la normativa europea e nazionale che, soprattutto per le imprese di piccole e medie dimensioni.

Gli orientamenti politici prevedono l'impegno generale a presentare proposte per semplificare, consolidare e codificare la legislazione con l'obiettivo di eliminare sovrapposizioni e contraddizioni, tenendo anche conto delle differenti regole nazionali che rendono difficile fare impresa.

Al Commissario responsabile per l'economia e la produttività, Valdis Dombrovskis (Lettonia), è stata attribuita la competenza per l'implementazione e la semplificazione della normativa dell'UE, per le quali riferirà direttamente alla Presidente von der Leyen.

Il tema della semplificazione è peraltro centrale nel rapporto Draghi che chiede alle istituzioni UE di applicare il principio di «autolimitazione» nella definizione delle politiche e a quelle nazionali di non ag-

giungere oneri ulteriori e non necessari quando attuano la normativa europea. Auspica poi un maggiore rigore da parte dell'UE nell'applicazione del principio di sussidiarietà, richiamando i parlamenti nazionali ad esercitare in modo più attivo le proprie competenze in materia. Chiede di ridurre del 25 per cento gli obblighi di rendicontazione previsti dalla normativa UE e di impegnarsi a un'ulteriore riduzione fino al 50 per cento per le PMI e di sottoporre tutte le nuove proposte in elaborazione a un test di competitività, per misurare l'impatto dei costi di conformità e degli oneri amministrativi.

Conclude sottolineando la massima importanza delle questioni richiamate in

quanto le priorità del nuovo ciclo istituzionale europeo saranno la cornice nell'ambito della quale dovranno muoversi anche l'azione politica e legislativa del Parlamento, del Governo e di tutto il Paese. Auspica quindi che la Commissione Affari costituzionali possa concorrere, con l'espressione del proprio parere, a definire questa cornice in stretto raccordo con il Governo.

Nazario PAGANO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

**Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. C. 2049
Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2049, approvato dal Senato, recante « Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali »;

rilevato che:

il provvedimento, nel quadro del più ampio processo di semplificazione normativa, apporta alcune modifiche alla legge quadro sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, con la finalità di rendere il procedimento di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali più snello e più rispondente alle rapide evoluzioni del contesto geo-politico internazionale;

resta comunque confermato il ruolo centrale del Parlamento nel processo di

autorizzazione e di verifica delle missioni internazionali;

evidenziato che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento è riconducibile alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e « difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere *a)* e *d)*, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 107-B recante « Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti », approvata in prima lettura dalla Camera il 19 luglio 2023 e approvata, con modificazioni, dal Senato il 18 settembre 2024;

rammentato che:

ai sensi del secondo comma dell'articolo 70 del Regolamento della Camera, il Comitato permanente per i pareri – che, nel corso dell'esame in prima lettura, nella seduta del 22 giugno 2023, espresse un parere favorevole sul provvedimento – è chiamato a esprimere il parere esclusivamente sulle parti del testo modificate dal Senato;

rilevato che:

il testo in esame interviene sulle agevolazioni fiscali e sui finanziamenti in favore delle *start-up* e delle PMI innovative (articoli 1-4) e sui requisiti di capitale delle

SiS, società di investimento semplice (articolo 5);

nel corso dell'esame in Senato è stato introdotto *ex novo* l'articolo 3 – che modifica la disciplina del Patrimonio Destinato, ampliandone le facoltà operative – ed è stato modificato l'articolo 4, aggiornando i riferimenti normativi relativi alle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato, prevedendo l'iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche ed introducendo al riguardo la clausola di invarianza finanziaria;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Istituzione del Museo del Ricordo in Roma. C. 1980, approvato dalla
7^a Commissione del Senato.****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1980, approvata, in sede deliberante, dalla 7^a Commissione del Senato, recante « Istituzione del Museo del Ricordo in Roma »;

rilevato come il provvedimento preveda l'istituzione del Museo del Ricordo, con sede in Roma, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra, nonché di ricostruire e narrare la storia degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e della più complessa vicenda del confine orientale italiano, anche in coerenza con le finalità di cui alla legge 30 marzo 2004, n. 92 (Istituzione del « Giorno del ricordo » in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati);

rilevato altresì come il disegno di legge preveda, ai fini della gestione del Museo, l'istituzione di una Fondazione ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura e alla quale possono partecipare, oltre al Ministero della cultura, la regione Lazio,

la regione Friuli Venezia Giulia, Roma Capitale e altri soggetti pubblici e privati;

evidenziato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia riconducibile alla materia « valorizzazione dei beni culturali », attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

osservato, al riguardo, che la gestione del Museo è rimessa a una Fondazione istituita ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e che tali disposizioni disciplinano rispettivamente la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica e la valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata ripartendo le competenze fra lo Stato e le regioni sulla base del criterio dell'appartenenza del bene all'uno o all'altro livello territoriale, nonché alla luce della dimensione dell'interesse perseguito;

osservato, altresì, come sia prevista, dall'articolo 1, comma 2, la possibilità di partecipazione alla predetta Fondazione della regione Lazio, della regione Friuli Venezia Giulia e di Roma Capitale, nonché di altri soggetti pubblici e privati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

**Legge quadro in materia di ricostruzione *post*-calamità.
C. 1632 Governo.****PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1632, recante « Legge quadro in materia di ricostruzione *post*-calamità »;

rilevato che:

il disegno di legge in esame, modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca una disciplina quadro in materia di coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale e per i quali ricorrano le condizioni per la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale;

il disegno di legge consta – all'esito dell'esame in sede referente – di 28 articoli, suddivisi in cinque capi, recanti rispettivamente: principi organizzativi per la ricostruzione *post*-calamità (articoli da 1 a 7); misure per la ricostruzione (articoli da 8 a 17); misure per la tutela ambientale (articoli 18 e 19); disposizioni in materia di controllo, trasparenza, tutela dei lavoratori, assicurazioni private e sistema produttivo (articoli da 20 a 25); disposizioni transitorie e finali (articoli 26 e 27);

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del disegno di legge sono prevalentemente riconducibili alla ma-

teria « protezione civile », ascritta, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;

in relazione alle singole disposizioni, assumono inoltre rilievo le materie « governo del territorio », attribuita alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione, e « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

a fronte del carattere concorrente delle materie della « protezione civile » e del « governo del territorio », il disegno di legge in esame prevede diverse forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare: agli articoli 2, commi 1, 2 e 3; all'articolo 3, commi 1 e 6; all'articolo 4, comma 1; all'articolo 5, comma 2; all'articolo 8, comma 12; all'articolo 13, commi 4 e 5; all'articolo 15, comma 1;

con riferimento ad ulteriori materie, sono inoltre previste forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali agli articoli 19, comma 1, 24, comma 2 e 24-bis, comma 2,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Atto n. 196 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	49
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Atto n. 137-bis (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	50

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari. C. 441 Faraone, C. 1657 Bisa e C. 1694 Pittalis (<i>Esame e rinvio</i>)	54
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632 Governo e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	59

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
ALLEGATO 2 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	60

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Atto n. 196.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 settembre 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 2 ottobre si è concluso il ciclo di audizioni programmato e che il termine per l'espressione del parere scade il 20 ottobre 2024, ai sensi della relativa norma di delega.

Andrea PELLICINI (FDI), *relatore*, fa presente che sono in corso interlocuzioni con relatore della 2^a Commissione del Senato sul medesimo provvedimento. Pertanto si riserva di presentare una proposta di parere nella prossima settimana.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Atto n. 137-bis.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda, preliminarmente, che sullo schema di decreto legislativo la Commissione ha già reso il parere di competenza il 6 agosto 2024 che recava talune osservazioni. La citata norma di delega prescrive che – qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari – trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle

Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione.

Avverte, quindi, che il termine per l'espressione del parere scade il 23 ottobre 2024.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice*, evidenzia che lo schema in esame, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 206 del 2021, contiene disposizioni correttive e di coordinamento del decreto legislativo n. 149 del 2022, c.d. « riforma Cartabia del processo civile ».

La citata legge n. 206 del 2021, analogamente alla parallela riforma del processo penale (legge n. 134 del 2021), presenta un duplice contenuto: da una parte delega il Governo alla riforma del processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi, e dall'altra modifica direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza.

Ricorda, preliminarmente, che il medesimo schema di decreto legislativo era già stato trasmesso alle Commissioni Giustizia di Camera e Senato in data 6 marzo 2024 e che la Commissione Giustizia della Camera – dopo aver svolto una approfondita attività conoscitiva sul provvedimento – ha espresso parere favorevole con osservazioni il 6 agosto 2024. Parallelamente, la 2^a Commissione del Senato ha espresso parere favorevole con osservazioni in data 21 maggio 2024.

Il provvedimento viene nuovamente all'esame della Commissione in virtù del meccanismo del « doppio parere parlamentare » previsto dalla citata norma di delega, secondo cui « qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione ».

In ragione di questa peculiare procedura, la presente relazione si soffermerà ad illustrare gli elementi di valutazione del Governo – desumibili dalla relazione illustrativa – relativi alle 14 osservazioni (su 31 complessive) formulate dalla Commis-

sione Giustizia della Camera e non recepite dall'Esecutivo, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per l'illustrazione puntuale del contenuto complessivo dello schema in discussione.

Con riferimento all'osservazione n. 2, relativa alla possibilità di innovare l'articolo 40 del codice di procedura civile prevedendo una disciplina *ad hoc* sulla connessione tra procedimenti assoggettati al nuovo rito speciale di famiglia e procedimenti assoggettati ad altri riti, nella relazione illustrativa il Governo ricorda che nella riforma si è ritenuto di dare continuità al consolidato orientamento del giudice di legittimità formatosi in caso di connessione tra cause assoggettate al rito famiglia e cause assoggettate al rito ordinario, orientamento che qualifica tale connessione come « debole ». Secondo il Governo l'esplicita previsione di un ulteriore principio che consenta la trattazione unitaria di tali procedimenti interverrebbe dunque su una situazione consolidata che, allo stato, non appare determinare dubbi interpretativi e consente la più sollecita e rapida trattazione dei procedimenti in materia di famiglia.

L'osservazione n. 5 proponeva la modifica dell'articolo 127-ter, primo comma, del codice di procedura civile al fine di prevedere la fissazione di termini distinti per le note scritte e per la replica, in luogo dell'unico termine attualmente previsto, allo scopo di garantire il principio del contraddittorio e considerato che la trattazione scritta sostituisce l'udienza di presenza dove è possibile un contraddittorio pieno. In proposito, il Governo ritiene che una simile impostazione determinerebbe una eccessiva dilatazione dei tempi, rilevando che il principio del contraddittorio sarebbe comunque fatto salvo stante la possibilità per il giudice, nell'ambito dei propri poteri di direzione del procedimento, di fissare un'udienza o di concedere termini per replicare in iscritto.

L'osservazione n. 6 invitava il Governo, all'articolo 127-ter, secondo comma, e 128, ultimo periodo, del codice di procedura civile, — che consentono al giudice di disporre la sostituzione dell'udienza pubblica

prevista dall'articolo 128 del codice di procedura civile con le note di trattazione scritta di cui all'articolo 127-ter del codice di procedura civile, — a verificare la coerenza con il principio dell'equo processo — di cui la pubblicità delle udienze è un corollario — e con gli stessi principi e criteri direttivi di delega. In proposito, il Governo rileva che la disposizione è attuativa del criterio enunciato dall'articolo 1, comma 17, lettera *m*), della legge n. 206 del 2021, che non opera distinzioni in relazione alla tipologia delle udienze che possono essere sostituite con il deposito di note scritte e che la compatibilità della modifica con il principio dell'equo processo e della pubblicità delle udienze pubbliche è assicurata dalla previsione per cui la sostituzione è consentita solo in assenza di opposizione, che può provenire anche da una sola delle parti e non sarebbe quindi rimessa all'assoluta discrezionalità del magistrato.

L'osservazione n. 13 invitava il Governo a verificare se siano utilizzate correttamente, all'articolo 350 del codice di procedura civile, le locuzioni di « giudice », « collegio » e « giudice istruttore » al fine di meglio definirne compiti e poteri. In proposito, nella relazione illustrativa si precisa che l'articolo 350 codice di procedura civile si riferisce alla trattazione dell'appello tanto innanzi alla corte d'appello (ipotesi nella quale la trattazione è affidata all'istruttore, se nominato, mentre la decisione è collegiale) quanto davanti al tribunale (in tal caso, l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico) come chiarito dal primo comma della disposizione. Il termine « giudice » ha carattere generale e si riferisce all'organo giudicante, pertanto, il Governo afferma che viene correttamente utilizzato al secondo, terzo e quarto comma di tale articolo, in quanto tali disposizioni, nel riferirsi al giudice, sono finalizzate a stabilire la procedura applicabile alla trattazione della causa in grado di appello e non individuano la ripartizione dei compiti e dei poteri attribuiti, innanzi alla corte di appello, al giudice istruttore e al collegio. La suddivisione di tali compiti sarebbe infatti già chiarita con l'introduzione dell'ultimo comma dell'articolo 350 codice di

procedura civile da parte del decreto legislativo in esame.

L'osservazione n. 15 invitava il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, agli articoli 410 e 412-*ter* codice di procedura civile, la possibilità di svolgimento in modalità telematica della conciliazione in materia di lavoro, per agevolare il confronto e negoziazione tra le parti, aumentando le possibilità di favorevole definizione della controversia in via stragiudiziale. L'Esecutivo precisa di non aver recepito tale osservazione in questa sede in quanto una disposizione in tal senso è stata inserita nel corso dell'esame in sede referente nel disegno di legge in materia di lavoro (A.C. 1532-*bis*) – attualmente all'esame dell'Assemblea – specificatamente nell'articolo 20.

L'osservazione n. 16 riguardava l'introduzione nei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie di un'udienza ulteriore, prima di quella di trattazione, al fine di tentare la conciliazione prima che intervenga la barriera delle preclusioni anche istruttorie (fuori dai casi in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere di cui al Libro Secondo, Titolo IV-*bis*, Capo III, Sezione I). Al riguardo, il Governo ha ritenuto che l'introduzione di una ulteriore udienza in via generalizzata e obbligatoria determinerebbe il prolungamento dei tempi del processo, a detrimento della parte più debole, nonché la proposizione di ricorsi per l'adozione dei provvedimenti indifferibili, con conseguente aumento del contenzioso. Inoltre, viene osservato che l'attuale formulazione non esclude, comunque, che il giudice, nell'esercizio dei propri poteri di direzione del processo, possa fissare un'udienza precedente alla scadenza delle preclusioni istruttorie, di ufficio o su richiesta delle parti, nei casi in cui appaia probabile la conciliazione. Conclusivamente, la previsione di un'udienza ulteriore sarebbe contraria rispetto al fine acceleratorio e di concentrazione perseguito dalla riforma, in linea con gli obiettivi PNRR.

L'osservazione n. 18 invitava il Governo ad intervenire sull'articolo 473-*bis*.8, terzo comma, codice di procedura civile per chia-

rare se la nullità degli atti del procedimento ivi prevista debba essere intesa in senso formale o extra-formale. In proposito l'Esecutivo ha ritenuto di dover lasciare all'interprete la qualificazione della nullità – riferita espressamente dalla norma agli atti del procedimento –, considerato anche che le categorie della nullità formale ed extra-formale non trovano riscontro in disposizioni del codice di rito. Inoltre, l'osservazione in esame suggeriva di prevedere una ulteriore modalità di richiesta di nomina del curatore speciale che consenta al minore di esercitare il diritto riconosciutogli dalla legge delega. A tal riguardo, il Governo ha osservato l'assenza di ostacoli alla possibilità che il minore avanzi richiesta di nomina al giudice, ad esempio in sede di ascolto, sottolineando come tale richiesta non è soggetta a requisiti formali e come sia espressamente previsto che in caso di richiesta di minore ultra quattordicenne il giudice debba nominare il curatore. Viene altresì evidenziato che, nel caso in cui non sia pendente un procedimento, l'esigenza di nomina di un curatore speciale può essere rappresentata dal minore nei contesti nei quali si esplica la sua personalità (in ambito scolastico, ad esempio) e veicolata attraverso i servizi sociali o altre istituzioni al Pubblico ministero, il quale a sua volta potrà chiedere la nomina ai sensi degli articoli 79 e 80 del codice di procedura civile.

L'osservazione 19, con riferimento all'articolo 473-*bis*.8, terzo comma, codice di procedura civile – che ha previsto l'introduzione della figura del curatore speciale del minore come parte del processo e non ausiliario del giudice –, invitata il Governo a valutare l'opportunità di specificare i compiti e i poteri del medesimo curatore speciale. Come si evince dalla relazione illustrativa, il Governo non ha ritenuto necessaria una specificazione dei poteri di tale soggetto, rilevando che, in quanto parte del processo, allo stesso sono attribuiti tutti i poteri propri della parte. Viene, inoltre, osservato che, nel caso di attribuzione di poteri di rappresentanza sostanziale, la relativa specificazione è demandata al provvedimento del giudice al fine di consentire

ogni necessario adattamento alle esigenze del caso concreto, mentre la codificazione, in via generale, di poteri di rappresentanza sostanziale, avrebbe l'effetto di irrigidire la norma e di creare problemi applicativi per quanto in essa non previsto o rispetto ai poteri puntualmente indicati. Il Governo ritiene pertanto conforme all'interesse del minore continuare a consentire al giudice di valutare se ricorrano ragioni per l'attribuzione al curatore speciale di poteri di rappresentanza sostanziale.

L'osservazione n. 21 si riferiva all'articolo 473-bis. 25 del codice di procedura civile – che reca la disciplina della consulenza tecnica d'ufficio. La Commissione rilevava l'opportunità di prevedere in maniera espressa la possibilità per il curatore speciale di partecipare alle operazioni peritali, compresa la fase in cui il consulente tecnico d'ufficio interloquisce con il minore. Il Governo non ha ritenuto opportuno inserire la richiesta modifica, atteso che la qualità di parte processuale rivestita dal curatore speciale del minore lo abilita alla partecipazione alle attività peritali, come avviene per tutte le altre parti del processo (per le quali una simile specificazione non è prevista).

L'osservazione n. 24 invitava il Governo a verificare – all'articolo 475 del codice di procedura civile, relativo alla forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale – la necessità dell'inserimento dei dati del titolo esecutivo non giudiziario anche nel duplicato informatico al fine di rendere edotto il debitore. Il Governo non ha ritenuto di doversi conformare a tale osservazione in ragione delle caratteristiche del duplicato medesimo, che è identico all'originale.

L'osservazione n. 25 prevedeva la modifica dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile, al fine di coordinare le varie fasi della procedura esecutiva (in particolar modo la consegna al creditore del verbale con le risultanze delle ricerche telematiche di cui al quarto comma e le successive fasi di esecuzione del pignoramento e di comunicazione dell'estratto del verbale al terzo). Al riguardo il Governo

ricorda che la disciplina dettata dall'articolo 492-bis del codice di procedura civile è completata dalla norma contenuta all'articolo 543, che disciplina le ulteriori modalità di prosecuzione della procedura, senza che emergano profili di incertezza interpretativa tali da rendere necessarie modifiche normative.

L'osservazione n. 27 segnalava la necessità all'articolo 634 del codice di procedura civile – con riguardo alla verifica dell'autenticità delle fatture elettroniche – di tenere in debita considerazione che il giudice attualmente non ha gli strumenti per accedere ai sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate al fine di verificare la validità del titolo. In proposito il Governo ha rilevato che, in base agli ordinari criteri relativi all'onere della prova, l'onere relativo alla trasmissione della fattura attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle Entrate grava sul ricorrente, senza che sia il giudice a dovere effettuare, di ufficio, una verifica accedendo autonomamente al sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate.

L'osservazione n. 30 era relativa all'introduzione del nuovo articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, – recante la disciplina del regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili nei quali è parte il P.M. – al fine di considerare anche l'ipotesi in cui il difensore della parte ammessa al patrocinio gratuito a spese dello Stato dichiara di rinunciare alla liquidazione del compenso. Il Governo ritiene, in proposito, che il tema risulti estraneo rispetto all'ipotesi disciplinata dal citato articolo 8-bis.

Da ultimo, l'osservazione n. 31 invitava il Governo a verificare la necessità di un rinvio della data di entrata in vigore di tutte le disposizioni del provvedimento in esame che richiedano la preventiva messa a punto dei sistemi informatici rispetto alle novità introdotte. Al riguardo, il Governo non ha rilevato la necessità di differire l'entrata in vigore, posto che – tenuto conto degli attuali tempi di approvazione definitiva del decreto, della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana e della *vacatio legis* – i sistemi informatici saranno adeguati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 14.15.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari.

C. 441 Faraone, C. 1657 Bisa e C. 1694 Pittalis.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea del mese di novembre.

Francesco BONIFAZI (IV-C-RE), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Pellicini, introduce l'esame delle proposte di legge in titolo.

Le iniziative legislative in esame sono volte ad istituire il 17 giugno di ogni anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime degli errori giudiziari e si compongono di un unico articolo. La denominazione di tale Giornata nazionale differisce tra le singole proposte: infatti, la proposta C. 441 Faraone istituisce la « Giornata nazionale "Enzo Tortora" in memoria delle vittime degli errori giudiziari », mentre le proposte C. 1657 Bisa e C. 1694 Pittalis prevedono l'istituzione della « Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari ».

Al di là delle differenze relative alla denominazione, va notato che le relazioni illustrative di tutte le proposte in esame precisano che la data del 17 giugno è legata alla data dell'arresto di Enzo Tortora. Si ricorda, in proposito, che Enzo Tortora fu arrestato il 17 giugno 1983 e condannato a dieci anni di reclusione per traffico di stupefacenti e associazione a delinquere di stampo mafioso e che, il 15 settembre 1986, all'esito del giudizio di appello, venne assolto dall'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso per non aver commesso il fatto e da quella di traffico di stupefacenti perché il fatto non sussiste.

Il 13 giugno 1987 la Corte di Cassazione confermò la sentenza di secondo grado. Nel corso del processo, Enzo Tortora è stato ristretto per sette mesi in stato di custodia cautelare in carcere e sei mesi in regime di domiciliari.

Venendo al contenuto delle tre proposte legislative si segnala che ciascuna di esse, al comma 1 istituisce la predetta Giornata nazionale.

Al comma 2 di tutte le proposte di legge abbinate viene specificato che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive.

Le proposte abbinate dispongono, ai rispettivi comma 3, che, in occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, nell'ambito della propria autonomia e competenza, iniziative volte a sensibilizzare gli studenti: sul valore delle libertà, della dignità personale, della presunzione d'innocenza, quale regola di giudizio e di trattamento (lettera *a*); sul principio del giusto processo quale unico strumento volto a garantire, entro tempi ragionevoli, l'accertamento della responsabilità penale (lettera *b*).

Le proposte di legge, al comma 4, individuano ulteriori iniziative da organizzare allo scopo di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, impegnate a garantire la riduzione al minimo degli errori giudiziari. In particolare, le

proposte fanno riferimento alle manifestazioni pubbliche, alle cerimonie, agli incontri, ai momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, alle iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime degli errori giudiziari.

Segnala che le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 recano alcune minime differenze tra le singole proposte legislative, in relazione alle quali rimanda alla documentazione predisposta dagli uffici.

Infine, tutte le proposte di legge – la C. 441 Faraone e C. 1694 Pittalis al comma 5, mentre la C. 1657 Bisa all'ultimo periodo del comma 4 – contengono la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che alle iniziative previste in occasione della Giornata nazionale si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ciò premesso, nel sottolineare come sia profondo il senso di vergogna e di ingiustizia provato da coloro che si trovano ad essere vittime di errori giudiziari, manifesta la propria soddisfazione per l'avvio dell'esame del provvedimento da parte della Commissione.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 14.20.

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632 Governo e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica che la Commissione di merito ha trasmesso, nella giornata di ieri, martedì 8 ottobre, il testo come risultante dalle proposte emendative approvate nella medesima giornata di martedì 8 ottobre, con preghiera di rendere il parere compatibilmente con l'esigenza di votare il mandato ai relatori nella giornata di oggi. La suddetta tempistica è legata alla iscrizione del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 14 ottobre.

Alessandro PALOMBI (FDI), *relatore*, illustra il testo in esame che reca un *corpus* di norme finalizzato a definire un quadro giuridico uniforme per il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, cioè delle attività successive a quelle per la gestione della fase emergenziale poste in essere dal sistema di protezione civile.

L'obiettivo del provvedimento – secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa – è quello di definire « un modello unico, volto a garantire certezza, stabilità e velocità dei processi di ricostruzione » ed evitare che, ad ogni evento calamitoso di rilievo nazionale, vengano adottate discipline ad hoc, spesso non omogenee, che hanno portato ad un quadro giuridico nazionale « poco organico, frammentario, stratificato nel tempo, differenziato per territori e in continuo divenire ».

La presente relazione si sofferma sulle disposizioni di interesse della Commissione Giustizia, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per l'illustrazione dei contenuti del provvedimento che si compone di 28 articoli.

L'articolo 3, disciplina la nomina, le funzioni e i poteri del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi.

In particolare il comma 7 prevede che tale Commissario straordinario – che ai sensi del comma 1 viene nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri o dall'autorità politica delegata per la ricostruzione – provveda, anche a mezzo di ordinanze, all'esercizio delle funzioni attribuitegli, previa intesa con la Cabina di coordinamento istituita all'articolo 4.

Il comma precisa che le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita espressa motivazione – attraverso la specifica indicazione della disciplina derogata e delle ragioni che impongono una diversa regolazione della materia – e che sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, delle relative misure di prevenzioni e del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 6 istituisce il Fondo per la ricostruzione e il Fondo per le spese di funzionamento dei commissari straordinari alla ricostruzione. In corso d'esame in sede referente, è stato previsto che, nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei fondi assegnati per gli interventi di ricostruzione è assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

L'articolo 8 detta norme concernenti l'approvazione da parte dei comuni, ove richiesto dal Commissario straordinario per la ricostruzione, della pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, nonché l'aggiornamento degli studi specialistici, compresi quelli di microzonazione sismica e quelli per le carte del piano di assetto idrogeologico, mediante la predisposizione di strumenti urbanistici attuativi finalizzati alla programmazione degli interventi di ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione primaria.

Si segnala che il comma 9 prevede che per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, indicati

nell'articolo in esame, i proprietari sono tenuti a costituirsi in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dal Commissario straordinario. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione di un numero di proprietari che rappresenti almeno il 51 per cento della superficie complessiva dell'intero edificio, determinata dalla somma delle superfici complessive delle singole unità immobiliari di cui è costituito l'edificio, comprese quelle ad uso non abitativo, calcolate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, recante determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata.

Inoltre, i commi 10 e 11 dettano norme sugli interventi sostitutivi dei comuni nei confronti dei proprietari che non hanno aderito al consorzio e sul diritto di rivalsa sui proprietari qualora il costo degli interventi di riparazione e di ricostruzione per gli immobili privati sia superiore all'importo del contributo concedibile.

L'articolo 12 detta alcune disposizioni aggiuntive per la ricostruzione privata in riferimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Investono profili di interesse della Commissione giustizia in primo luogo le disposizioni del comma 1 secondo cui, nei contratti per le opere di ricostruzione, riparazione o ripristino stipulati tra privati, è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Per il tramite della predetta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché quello di dare comunicazione al Commissario straordinario, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari ai medesimi obblighi.

In secondo luogo, il comma 4 prevede la risoluzione di diritto nei casi di inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario previsti dal comma 2, mentre il comma 5 stabilisce che nei contratti fra

privati è possibile subappaltare lavorazioni, previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa, e che, ove si faccia ricorso al subappalto, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione circa la volontà di avvalersi dell'istituto, indicando altresì le opere e le quantità da subappaltare. Deve essere altresì trasmesso l'*addendum* al contratto di appalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità oggetto di subappalto e della denominazione delle imprese subappaltatrici prima di dare inizio ai lavori. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopraindicati.

Si segnala, da ultimo, che il comma 6 chiarisce che, in relazione ai profili di responsabilità erariale, le controversie concernenti le contribuzioni pubbliche relative ai lavori di ricostruzione sono devolute alla giurisdizione della Corte dei conti.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere formulata dal relatore.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto di astensione del gruppo del Partito democratico sulla proposta di parere del relatore.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 15.25.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.

C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 maggio 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che lo scorso 14 marzo la Commissione ha avviato l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7, approvando gli identici emendamenti Varchi 7.1 e Bruzzone 7.2 ed è stato accantonato l'articolo aggiuntivo Dori 7.01.

Rammenta, inoltre, che in data 16 aprile la relatrice, onorevole Brambilla, ha depositato gli articoli aggiuntivi 10.014, 10.015 e 10.016, ai quali sono stati presentati alcuni subemendamenti.

In ragione del tempo intercorso rispetto all'ultima seduta, nella quale sono state formulati solo parzialmente i pareri da parte della relatrice e del Governo, invita l'onorevole Brambilla e il rappresentante del Governo a formulare nuovamente i pareri su tutte le proposte emendative ancora da esaminare.

Michela Vittoria BRAMBILLA (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, invita al ritiro degli emendamenti Bruzzone 1.2 e 1.3, nonché degli articoli aggiuntivi Dori 1.01, 1.02 e 1.03 mentre propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Zanella 1.05, in vista

della presentazione di una riformulazione dell'emendamento Bruzzone 6.1.

Invita, quindi, al ritiro dell'emendamento Dori 2.1, mentre esprime parere favorevole, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) dell'emendamento Di Lauro 2.2. Invita, quindi, al ritiro degli emendamenti Di Lauro 2.3, Dori 2.4, D'Orso 3.1 e Dori 3.3.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 4 invita al ritiro dell'emendamento D'Orso 4.1, mentre esprime parere favorevole, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), sull'emendamento Varchi 4.2. Invita, quindi, al ritiro degli emendamenti D'Orso 4.3, Bruzzone 4.4, Dondi 4.5 e D'Orso 4.6, il cui esame risulterebbe assorbito ovvero precluso dalla eventuale approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Varchi 4.2.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Varchi 5.2 Bruzzone 5.3. Buonguerrieri 5.4, e Nevi 5.5, purché riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita, quindi, al ritiro degli emendamenti D'Orso 5.1, Gianassi 5.6, D'Orso 5.7, Dori 5.8, Gianassi 5.9, D'Orso 5.10 nonché degli identici emendamenti D'Orso 5.11 e Gianassi 5.12, dell'emendamento Gianassi 5.13 e dell'articolo aggiuntivo D'Orso 5.01.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Bruzzone 6.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), invitando al ritiro degli emendamenti Varchi 6.2, Nevi 6.3 e 6.4, D'Orso 6.5, Nevi 6.6, D'Orso 6.7, Nevi 6.9 e 6.10, Gianassi 6.11, D'Orso 6.8, Buonguerrieri 6.12, Dori 6.13 e Buonguerrieri 6.14.

Invita, altresì, al ritiro dell'articolo aggiuntivo Dori 7.01.

Invita, quindi, al ritiro dei subemendamenti Dori 0.10.014.1 e D'Orso 0.10.014.2, mentre raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 10.014. Invita,

inoltre, al ritiro dell'articolo aggiuntivo Di Lauro 10.013 e chiede l'accantonamento dei subemendamenti Bruzzone 0.10.015.1 e 0.10.015.2, Dori 0.10.015.3 e 0.10.015.4, nonché dell'articolo aggiuntivo a sua firma 10.015. Chiede, inoltre, l'accantonamento del subemendamento Dori 0.10.016.1 e dell'articolo aggiuntivo a sua firma 10.016.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Varchi 11.1 ed invita al ritiro degli identici emendamenti Buonguerrieri 11.2 e Nevi 11.3, nonché dell'emendamento Gianassi 11.5.

Propone, quindi, l'accantonamento degli identici emendamenti Bruzzone 12.1, Varchi 12.2 e Gianassi 12.3, degli emendamenti Gianassi 12.4, 12.6 e 12.7, nonché degli identici articoli aggiuntivi Dori 12.01 e Gianassi 12.03 e delle proposte emendative Zanella 12.02 e Gianassi 12.04.

Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Dori 13.01, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Bruzzone 14.1 e Nevi 14.3, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita al ritiro delle proposte emendative Varchi 14.4, Nevi 14.5, Sergio Costa 14.01 (parte ammissibile), Dori 14.02 e Di Lauro 14.06 (parte ammissibile).

Da ultimo, esprime parere favorevole sull'emendamento Di Lauro 15.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere conforme a quello della relatrice, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo della relatrice 10.014, sul quale esprime parere favorevole.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

**Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632
Governo e abb.****PARERE APPROVATO**

La II Commissione (Giustizia),

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge recante « Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità » (C. 1632 Governo e abb.), come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

preso atto che:

l'articolo 3, comma 7, prevede che il Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi provvede, anche a mezzo di ordinanze, all'esercizio delle funzioni attribuitegli, previa intesa con la Cabina di coordinamento istituita all'articolo 4, precisando che tali ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita espressa motivazione e che sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, delle relative misure di prevenzioni e del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

l'articolo 6 disciplina il Fondo per la ricostruzione e il Fondo per le spese di funzionamento dei commissari straordinari alla ricostruzione, prevedendo che, nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei fondi assegnati per gli interventi di ricostruzione è assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;

l'articolo 8, al comma 9, prevede che per l'esecuzione degli interventi unitari sugli

edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, indicati nell'articolo in esame, i proprietari sono tenuti a costituirsi in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dal Commissario straordinario e disciplina le modalità per la valida costituzione dello stesso;

il medesimo articolo 8, ai commi 10 e 11 detta norme sugli interventi sostitutivi dei comuni nei confronti dei proprietari che non hanno aderito al consorzio e sul diritto di rivalsa sui proprietari qualora il costo degli interventi di riparazione e di ricostruzione per gli immobili privati sia superiore all'importo del contributo concedibile;

considerato che l'articolo 12:

al comma 1, prevede che nei contratti per le opere di ricostruzione, riparazione o ripristino stipulati tra privati è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile;

al comma 4, indica i casi di risoluzione di diritto di tali contratti;

al comma 5 stabilisce che ove nei contratti fra privati si faccia ricorso al subappalto, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione circa la volontà di avvalersi dell'istituto, indicando altresì le opere e le quantità da subappaltare e precisa che sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti indicati dal provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.2. *(nuova formulazione)* Di Lauro, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4.2. *(nuova formulazione)* Varchi.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Circostanze aggravanti nei reati contro gli animali)

1. Dopo l'articolo 544-*sexies* del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 544-*septies*.

(Circostanze aggravanti)

1. Le pene previste dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies*, e 638 sono aumentate:

a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori;

b) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali;

c) se il fatto viene diffuso attraverso strumenti informatici e telematici ».

* **5.2.** *(nuova formulazione)* Varchi.

* **5.3.** *(nuova formulazione)* Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

* **5.4.** *(nuova formulazione)* Buonguerrieri, Dondi.

* **5.5.** *(nuova formulazione)* Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

*(Modifiche agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 638 e 727 del codice penale)*

1. All'articolo 544-*bis* del codice penale:

a) al primo comma, le parole « da quattro mesi a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000 »;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000 ».

2. All'articolo 544-*ter* del codice penale:

a) al primo comma le parole « da tre a diciotto mesi o » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a due anni e »;

b) al terzo comma dopo le parole « al primo » sono inserite le seguenti: « e al secondo »;

3. L'articolo 638 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 638.

(Uccisione o danneggiamento di animali altrui)

1. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni ».

4. All'articolo 727 del codice penale le parole: « da mille euro a 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 5.000 euro a 10.000 euro »;

6.1. *(nuova formulazione)* Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

(Modifiche agli articoli 727-bis e 733-bis del codice penale)

1. All'articolo 727-bis, primo comma, del codice penale: le parole: « da uno a sei

mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro »;

2. All'articolo 733-bis, comma 1, del codice penale le parole « fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro ».

* **14.1.** *(nuova formulazione)* Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

* **14.3.** *(nuova formulazione)* Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.

ART. 15.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

(Modifiche alla legge 20 luglio 2004 n. 189)

1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004 n. 189, al comma 1, dopo le parole: « *Felis silvestris* » sono inserite le seguenti: « e *Felis catus* ».

15.1. *(nuova formulazione)* Di Lauro, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Presidente della Commissione elettorale centrale della Georgia, Giorgi Kalandarishvili, sulla situazione politica in Georgia 62

RISOLUZIONI:

7-00251 Bergamini Deborah: Sulle sistematiche violazioni dei diritti umani, in particolare delle donne, in Afghanistan (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo*) 63

ALLEGATO 1 (*Risoluzione approvata*) 66

7-00254 Boldrini: Sul riconoscimento dell'*apartheid* di genere come crimine contro l'umanità (*Seguito della discussione e rinvio*) 63

7-00256 Provenzano: Sulla correttezza del processo elettorale e sul rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani in Tunisia (*Discussione e rinvio*) 63

INTERROGAZIONI:

5-02828 Porta: Sull'accertamento della verità circa la morte in Colombia del cooperante Mario Paciolla 64

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 69

5-02877 Quartapelle Procopio: Sulla partecipazione dell'Italia al *Core group* ONU di Ginevra sulla Siria 64

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 70

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 65

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Presidente della Commissione per le relazioni estere del Parlamento della Georgia, Nikoloz Samkharadze, sulla situazione politica in Georgia 65

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 ottobre 2024.

Audizione informale del Presidente della Commissione elettorale centrale della Georgia, Giorgi Kalandarishvili, sulla situazione politica in Georgia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 9.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 9 ottobre 2024. – Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00251 Bergamini Deborah: Sulle sistematiche violazioni dei diritti umani, in particolare delle donne, in Afghanistan.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 2 ottobre scorso.

Giulio TREMONTI (FDI), *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta sono state accolte dai presentatori le proposte di riformulazione del testo avanzate dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva, all'unanimità, la risoluzione in titolo, come riformulata, che assume il numero n. 8-00066 (*vedi allegato 1*).

7-00254 Boldrini: Sul riconoscimento dell'apartheid di genere come crimine contro l'umanità.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 2 ottobre scorso.

Giulio TREMONTI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta la collega Boldrini, prima firmataria dell'atto di indirizzo, non ha accolto le proposte di riformulazione del testo avanzate dal rappresentante del Governo.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) precisa che nel corso della precedente seduta non ha esaminato nel dettaglio tutte le proposte di riformulazione avanzate dal Governo; al riguardo, conferma la preoccupazione per la soppressione del riferimento al reato di *apartheid* di genere, in particolare nella parte dispositiva dell'atto di indirizzo. Tuttavia, considerando che i tempi di esame, in sede di Assemblea Generale delle Nazioni Unite, della Convenzione sulla prevenzione e repressione dei crimini contro l'umanità in corso di discussione sono ancora ampi e prendendo atto della disponibilità della mag-

gioranza ad attendere gli esiti di tale dibattito, propone di rinviare il voto sulla risoluzione. Tale rinvio consentirebbe all'Esecutivo di approfondire il tema ed acquisire la posizione di altri *partner* europei, tenuto conto che già diversi Paesi – tra i quali Austria, Stati Uniti, Malta e Messico – si sono già dichiarati a favore della codificazione del crimine di *apartheid* di genere.

Giangiacomo CALOVINI (FDI), considerata la rilevanza del tema, conferma la disponibilità del proprio Gruppo e degli altri partiti di maggioranza ad approfondire la materia, in vista di una possibile convergenza su una posizione comune.

La sottosegretaria Maria TRIPODI, condividendo le osservazioni della deputata Boldrini, si unisce all'auspicio di un'ampia convergenza, che tenga conto dell'evoluzione del dibattito in corso in sede ONU.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00256 Provenzano: Sulla correttezza del processo elettorale e sul rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani in Tunisia.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), cofirmataria dell'atto di indirizzo, ne illustra il contenuto. Ricorda che le elezioni del 6 ottobre scorso in Tunisia – caratterizzate da un'affluenza particolarmente bassa, pari al 27,7 cento – hanno sancito la vittoria del Presidente Saied con quasi il 90 per cento dei consensi: tuttavia, occorre tener conto che la Commissione elettorale ha escluso dalla competizione ben quattordici dei diciassette candidati e che uno dei tre rimasti in corsa non ha potuto partecipare alla campagna elettorale in quanto detenuto.

In via generale, evidenzia che clima elettorale è stato segnato da un clima di inti-

midazione, con arresti arbitrari di esponenti dell'opposizione, di giornalisti, di avvocati e rappresentanti della società civile. In particolare, ricorda che il 10 settembre scorso è stata confermata in appello la detenzione della nota avvocatessa Sonia Dahmani, arrestata a maggio 2024 nella sede dell'ordine degli avvocati a Tunisi durante un collegamento TV.

Altrettanta indignazione suscita la campagna di istigazione all'odio razziale nei confronti dei migranti sub-sahariani da parte del Presidente Saied, il quale, nonostante la repressione e le reiterate violazioni dei diritti umani, continua a beneficiare del sostegno del Governo italiano e dell'Unione Europea.

Illustra, quindi, il dispositivo dell'atto di indirizzo, che impegna il Governo a: sollecitare, nelle sedi europee ed internazionali, un forte impegno a monitorare il processo elettorale in Tunisia affinché sia libero e trasparente; chiedere al Governo tunisino di procedere con l'immediata liberazione di tutte e tutti i prigionieri politici, i sindacalisti e gli attivisti; promuovere in sede europea una immediata verifica delle condizioni dei migranti in Tunisia e dell'operato delle autorità tunisine nella gestione degli stessi, prevedendo una sospensione del *Memorandum* una volta che siano confermate le violazioni dei diritti umani; sostenere, in sede europea ed internazionale, la necessità del ripristino dello Stato di diritto, dell'indipendenza della magistratura e della normale dialettica democratica in Tunisia; adottare le iniziative di competenza necessarie a rimuovere la Tunisia dalla lista dei Paesi di origine sicuri, tenendo conto delle ripetute violazioni dei diritti umani e dello Stato di diritto.

La sottosegretaria Maria TRIPODI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.

La seduta comincia alle 14.30.

5-02828 Porta: Sull'accertamento della verità circa la morte in Colombia del cooperante Mario Paciolla.

La sottosegretaria Maria TRIPODI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), replicando in qualità di cofirmataria dell'interrogazione in titolo, si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo. Sottolinea, altresì, che il Partito Democratico, fin dal luglio 2020, segue con grande attenzione la vicenda in oggetto e registra con preoccupazione i mancati progressi nell'accertamento della verità.

Auspica che tutte le forze politiche cooperino per rendere giustizia alla memoria del nostro connazionale e per tutelare la credibilità del Paese, che non può accontentarsi delle spiegazioni parziali e lacunose fornite dalle autorità colombiane.

5-02877 Quartapelle Procopio: Sulla partecipazione dell'Italia al Core group ONU di Ginevra sulla Siria.

La sottosegretaria Maria TRIPODI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo, che elude il quesito puntuale contenuto nell'interrogazione. A suo avviso, l'Esecutivo sta modificando radicalmente l'approccio politico-diplomatico nei riguardi della Siria, come dimostra la recente nomina del nuovo Ambasciatore a Damasco e la lettera inviata dal Ministro degli esteri Tajani, insieme ad

altri omologhi europei, all'Alto Rappresentante Borrell per avviare il processo di revisione della strategia dell'UE sulla Siria.

Il mutato quadro regionale non giustifica tuttavia la decisione di ritirare la partecipazione al *Core Group* ONU di Ginevra, che si occupa del monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Siria, dal momento che la loro tutela rappresenta, da sempre, un punto fermo della politica estera del nostro Paese.

Preannuncia, dunque, l'intenzione di sottoporre la questione, in altra sede, direttamente al Ministro Tajani.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 ottobre 2024.

Audizione informale del Presidente della Commissione per le relazioni estere del Parlamento della Georgia, Nikoloz Samkharadze, sulla situazione politica in Georgia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.

ALLEGATO 1

7-00251 Bergamini Deborah: Sulle sistematiche violazioni dei diritti umani, in particolare delle donne, in Afghanistan.**RISOLUZIONE APPROVATA**

La III Commissione,

premessi che:

il 14 agosto 2024 le autorità talebane hanno celebrato il terzo anniversario della presa di potere in Afghanistan con una parata militare nella ex base statunitense di Bagram e con festeggiamenti nelle principali città del paese, a cominciare da Kabul e Kandahar;

il 14 agosto 2021, le forze talebane si impadronivano di Kabul dopo il crollo del Governo legittimo, la fuga dell'allora Presidente Ashraf Ghani e il definitivo ritiro della coalizione occidentale guidata dagli Stati Uniti;

nonostante non siano riconosciuti a livello internazionale come i governanti ufficiali del Paese, in questi anni i talebani hanno partecipato a colloqui sotto l'egida delle Nazioni Unite;

in questi tre anni il governo talebano *de facto* ha consolidato la sua presa sul Paese, attuando leggi basate su una rigida interpretazione dell'Islam, adottando misure volte a limitare drasticamente le libertà personali, intervenendo soprattutto su comportamenti considerati « immorali » e attuando una serie di restrizioni verso le donne, talmente rigide che esperti indipendenti delle Nazioni Unite le hanno definite « *apartheid di genere* »;

da quando hanno assunto il potere nel Paese, i talebani hanno smantellato il sistema giudiziario, ordinato ai giudici di applicare integralmente la *sharia* e ripreso le esecuzioni pubbliche e pene crudeli come la fustigazione e la lapidazione;

contestualmente, l'Afghanistan è ulteriormente sprofondata in una dramma-

tica crisi economica che ha portato 23,7 milioni di persone ad avere bisogno di assistenza umanitaria, 12,4 milioni delle quali sono in condizioni di insicurezza alimentare e quasi la metà della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. A ciò si aggiunge che negli ultimi mesi l'Afghanistan è stato flagellato da alluvioni distruttive che hanno causato centinaia di vittime e crescenti sfollati interni (almeno 38 mila dall'inizio del 2024, di cui il 50 per cento sono bambini);

Un Women, l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne, ha ricordato che i talebani hanno emanato almeno settanta decreti e direttive che colpiscono direttamente l'autonomia, i diritti e la vita quotidiana di donne e ragazze, causando un netto deterioramento della qualità della vita delle donne afgane, sia all'interno della sfera domestica che negli spazi pubblici;

l'Afghanistan è ora uno tra i Paesi al mondo con i più alti tassi di violenza di genere; i tassi di matrimoni precoci, forzati e infantili sono in continuo aumento: nel 2023 il 28,7 per cento delle ragazze afgane sotto i 18 anni erano sposate, di cui il 9,6 per cento sotto i 15 anni;

secondo l'Unesco, sono circa 2,5 milioni le ragazze private del diritto all'istruzione, pari all'80 per cento delle afgane in età scolare. L'Afghanistan è l'unico Paese al mondo che impedisce alle ragazze e alle donne di frequentare le scuole secondarie e le università. Almeno 1,4 milioni di ragazze si sono viste deliberatamente negare l'accesso all'istruzione secondaria dal 2021. Anche il numero di alunni della scuola primaria è diminuito: nel 2022 in Afghanistan solo 5,7 milioni di ragazze e ragazzi

frequentavano la scuola primaria rispetto ai 6,8 milioni del 2019. Questo tasso di abbandono scolastico sempre più massiccio potrebbe portare, secondo l'organizzazione delle nazioni unite, a un ulteriore aumento del lavoro minorile e dei matrimoni precoci;

il 22 agosto 2024 è entrata in vigore una legge per « promuovere la virtù e prevenire il vizio » tra la popolazione, in conformità con la *sharia*. La legge, di trentacinque articoli, raccoglie nuovi divieti ma anche direttive già esistenti. La sua promulgazione consente di rafforzare il già stretto controllo della popolazione, in modo particolare quella femminile, conferendo ulteriore potere al Ministero della propagazione della virtù e della prevenzione del vizio (Pvpv), responsabile dell'attuazione di questa normativa;

prima dell'emanazione di questa nuova legge, alle donne e alle ragazze era già vietato frequentare la scuola secondaria; era loro impedito di accedere a quasi ogni forma di impiego retribuito; proibito camminare nei parchi pubblici, frequentare palestre o saloni di bellezza ed era chiesto di rispettare un rigido codice di abbigliamento. All'inizio del 2024, inoltre, i Talebani hanno annunciato anche la reintroduzione della fustigazione pubblica e della lapidazione per le adultere;

il nuovo testo normativo prevede sanzioni graduali a cui è esposto chi non lo rispetta: avvertimento verbale, minacce, multa, fermo di polizia che va da un'ora a tre giorni, o altra sanzione richiesta dal Pvpv; in caso di recidiva è stabilito il deferimento ai tribunali;

in generale, vengono vietati (o continuano ad esserlo) l'adulterio, l'omosessualità, il gioco d'azzardo, i combattimenti tra animali, la creazione o la visione di immagini di esseri viventi su un computer o un telefono cellulare, l'assenza di barba o la barba troppo corta per gli uomini, i tagli di capelli « contrari alla *sharia* », l'amicizia con « un infedele ». Per quanto riguarda i *media*, la legge stabilisce che non devono essere pubblicati « contenuti ostili alla *sha-*

ria e alla religione », o che « umiliano i musulmani » o immagini che « mostrano esseri viventi ». Sono previsti specifici divieti per i conducenti di veicoli, tra i quali in divieto di ascoltare musica e il trasporto di donne non vestite adeguatamente, di donne accompagnate da uomini che non siano membri della loro famiglia o di donne sole;

particolarmente odiose sono le parti riguardanti le donne. La legge stabilisce che è obbligatorio per una donna velare il proprio corpo in ogni momento in pubblico e che una copertura per il viso è essenziale per evitare tentazioni; che i vestiti non devono essere sottili, stretti o corti; che le donne sono obbligate a coprirsi davanti a maschi e femmine non musulmani per evitare di essere corrotte; che la voce della donna è considerata intima e quindi non deve essere sentita cantare, recitare o leggere ad alta voce in pubblico; che alle donne è vietato guardare gli uomini a cui non sono legate da vincoli di sangue o di matrimonio e viceversa;

dopo l'introduzione di queste ulteriori restrizioni numerose afghane, sia nel Paese che all'estero, hanno risposto alle nuove regole condividendo video *online* in cui cantano comparando con i volti scoperti e con i capelli sciolti in segno di sfida, ma anche nascoste sotto i *burqa*, con didascalie come « la mia voce non è proibita » e « no ai talebani »;

le Nazioni Unite hanno espresso preoccupazione per questa legge che estende le già intollerabili restrizioni dei diritti delle donne e delle ragazze afghane: l'Alto Commissario per i diritti umani, Volker Turk, ha esortato l'abrogazione immediata di una legge definita « vergognosa » e « totalmente inaccettabile », mentre per la portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Ravina Shamdasani, la legge « viola chiaramente gli obblighi dell'Afghanistan ai sensi del diritto internazionale in materia di diritti umani »;

l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell, nella dichiarazione rilasciata a nome di tutti gli Stati

membri, dopo aver affermato che l'Unione europea è sconvolta dal decreto recentemente emanato dai Talebani, ha esortato i talebani « a porre fine a questi abusi sistematici e sistemici contro le donne e le ragazze afgane, che potrebbero costituire persecuzione di genere, che è un crimine contro l'umanità ai sensi dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, di cui l'Afghanistan è uno Stato Parte » e ha sottolineato come il decreto crei ulteriori ostacoli alla normalizzazione dei rapporti con la comunità internazionale e all'ottenimento del riconoscimento da parte di quest'ultima, obiettivo a cui i talebani aspirano pubblicamente, ribadendo come l'Unione europea rimarrà al fianco delle donne e delle ragazze afgane e di tutti coloro che in Afghanistan sono minacciati dai talebani,

impegna il Governo:

a continuare ad esercitare ogni azione diplomatica possibile affinché la comunità internazionale incrementi le pressioni sulle autorità afgane *de facto* per il rispetto degli obblighi internazionali dell'Afghanistan in materia di diritti umani;

a lavorare, assieme ai *partner* internazionali, affinché il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite crei un organismo internazionale per raccogliere e preservare le prove delle gravi violazioni dei diritti umani in Afghanistan, passate e presenti, in particolare quelle contro donne e ragazze;

ad assumere le necessarie iniziative, anche in sede di Unione europea, per valutare ulteriori misure restrittive mirate nei confronti delle autorità talebane;

a sostenere gli appelli della società civile afgana affinché le autorità *de facto* siano chiamate a rispondere delle loro azioni;

ad incrementare – a fronte della disponibilità di risorse aggiuntive – le azioni a sostegno del popolo afgano, delle donne e delle ragazze afgane e di tutti coloro che sono minacciati dai talebani, anche mediante l'adozione di appositi programmi di conferimento di borse di studio nelle università italiane a beneficio delle donne afgane emigrate dalla loro terra d'origine a causa dei divieti sul diritto allo studio.

(8-00066) « Deborah Bergamini, Orsini, Marrocco ».

ALLEGATO 2

5-02828 Porta: Sull'accertamento della verità circa la morte in Colombia del cooperante Mario Paciolla.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il connazionale Mario Paciolla è stato trovato senza vita il 15 luglio 2020 nella sua abitazione a San Vicente del Caguán, in Colombia, dove lavorava dal 20 agosto 2018 come cooperante nella Missione di verifica ONU. Le modalità del ritrovamento del corpo hanno indotto la Polizia colombiana a formulare l'ipotesi del suicidio. Sia le Autorità giudiziarie colombiane che la Procura di Roma hanno aperto un fascicolo e proseguito le indagini per quasi tutto il 2022.

Il 31 agosto 2022, la Procura colombiana ha assunto la determinazione di archiviare il caso, in quanto non sarebbero emersi elementi tali da poter avvalorare l'ipotesi di un evento criminoso. L'8 ottobre 2022 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha a sua volta richiesto l'archiviazione della vicenda. Tuttavia, il 27 ottobre 2023, il GIP ha disposto un supplemento di indagini.

La consulenza tecnica svolta dai RIS di Roma ha confermato pienamente l'ipotesi del suicidio. Alla luce di queste ulteriori

risultanze, il 5 giugno 2024 è stata emessa una nuova richiesta di archiviazione.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha anche riferito di non aver riscontrato nel corso dell'attività svolta atteggiamenti non collaborativi da parte dell'Autorità giudiziaria colombiana, con la quale ha svolto congiuntamente numerose attività di indagine.

Anche le interlocuzioni tra la Procura della Repubblica di Roma e l'Ufficio affari legali delle Nazioni Unite (*Office of Legal Affairs*, OLA) sono state frequenti.

Fin dall'inizio della vicenda, l'Ambasciata d'Italia a Bogotá, in stretto raccordo con la Farnesina, ha seguito il caso, prestando la necessaria assistenza ai familiari del connazionale e sensibilizzando più volte le autorità locali, mantenendo costanti contatti con i legali e con la Missione di verifica delle Nazioni Unite in Colombia.

La Farnesina, con le competenti Autorità giudiziarie italiane, continuerà a seguire il caso con la massima attenzione.

ALLEGATO 3

5-02877 Quartapelle Procopio: Sulla partecipazione dell'Italia al Core group ONU di Ginevra sulla Siria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nei mesi scorsi il Governo ha deciso di assumere un'azione politica significativa per riaccendere i riflettori sulla crisi siriana.

Il Ministro Tajani ha recentemente promosso a Bruxelles, insieme ad altri sette Paesi europei (Austria, Cipro, Croazia, Grecia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia), un processo di revisione della Strategia dell'Unione europea sulla Siria. Strategia adottata nel 2017.

Vogliamo, insieme ai *partner* europei, verificarne i risultati conseguiti e valutarne l'adattamento a una realtà che – in sette anni – è profondamente mutata. Non solo in Siria ma anche a livello regionale, come dimostrano gli ultimissimi sviluppi in Libano.

Nell'ottica di questo nuovo approccio, il Governo ha anche deciso di incrementare le occasioni di dialogo con Damasco con la nomina di un Ambasciatore, che da tempo non c'era. Si tratta – come ha anche chiarito il Ministro Tajani nella sua più recente audizione di fronte alle Commissioni riunite esteri e difesa – di un'iniziativa politica, che apre scenari nuovi nel G7 e nell'Unione europea.

Non vogliamo certo fare sconti rispetto alle responsabilità di Assad verso il suo stesso popolo. Il nostro obiettivo resta quello di promuovere un ruolo politico che l'Europa ha progressivamente perso, lasciando campo libero ad attori terzi non alleati.

E vogliamo al contempo che l'azione umanitaria dell'Unione Europea sia più efficace. Specialmente in un contesto di forte diminuzione delle risorse assicurate dai donatori internazionali per la crisi siriana. E di presenza nel Paese di numerosissimi sfollati in fuga dal Libano. Secondo gli ultimi dati delle Nazioni Unite, pari ormai a 250 mila persone.

Risorse umanitarie in calo, rinnovata pressione migratoria e collasso economico a fronte dello stallo del processo politico. Questa la drammatica realtà con cui ci confrontiamo.

Resta inoltre il nostro forte impegno per la promozione dei diritti umani in Siria. Lo testimoniano i contributi finanziari dell'Italia all'ufficio Siria dell'Alto Commissariato ONU per i diritti umani e al Meccanismo imparziale e indipendente di inchiesta sulla Siria.

Lo dimostra anche la nostra costante azione di sensibilizzazione diretta della controparte siriana, cui chiediamo di avviare un dialogo con gli organismi delle Nazioni Unite, incluso quello di nuova costituzione in materia di persone scomparse.

In merito al «*Syria Core Group*» di Ginevra, ormai a più di un decennio dalla sua creazione, riteniamo che debba essere rivista la sua strategia, per migliorarne l'efficacia.

A questo processo di rimodulazione ci siamo naturalmente impegnati a contribuire attivamente. L'Italia ha cercato a più riprese di promuovere nel Gruppo un approccio non basato esclusivamente sulla contrapposizione.

A fronte dell'indisponibilità dei Paesi rimasti nel Gruppo a recepire questa impostazione, la sospensione della nostra partecipazione è apparsa coerente con la linea adottata sul piano politico, in ambito europeo ed in ambito nazionale.

Resta ferma la nostra disponibilità a valutare e co-sponsorizzare i documenti che il Gruppo stesso sottoporrà alla valutazione dei Paesi dell'Unione europea, così come del resto sta avvenendo proprio in questi giorni con una bozza di risoluzione del Consiglio diritti umani in corso di finalizzazione.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.

Sulla pubblicità dei lavori	71
Audizione di rappresentanti di Al maviva S.p.A. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	71

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2024, relativo all'acquisizione di 20 velivoli T-346 da destinare al 313° Gruppo addestramento acrobatico di Rivolto e al 61° Stormo (212° Gruppo volo/IFTS), comprensivo del relativo supporto tecnico-logistico. Atto n. 197 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	76

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro. (COM(2023)638 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024. (Doc. LXXXVI, n. 2) (<i>Parere alla XIV Commissione</i>) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	77

SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632 e abb. (<i>Parere alla VIII Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 ottobre 2024. – Presidenza della vicepresidente Monica CIABURRO.

La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.

Sulla pubblicità dei lavori.

Monica CIABURRO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata

anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Al maviva S.p.A.

(*Svolgimento e conclusione*).

Antonio AMATI, *Direttore Generale Divisione IT di Al maviva S.p.A.*, Roberto ROSSI, *Responsabile Mercato Difesa e Sicurezza di Al maviva S.p.A.* e Giovanni GIOVANNETTI, *Responsabile Area Cyber Security di Al-*

viva S.p.A., svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Monica CIABURRO *presidente*, cui rispondono Antonio AMATI, *Direttore Generale Divisione IT di Al maviva S.p.A.* e Giovanni GIOVANNETTI, *Responsabile Area Cyber Security di Al maviva S.p.A.*

Monica CIABURRO, *presidente*, ringrazia i colleghi presenti e i rappresentanti di Al maviva S.p.A. per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza della vicepresidente Monica CIABURRO.

La seduta comincia alle 9.10.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2024, relativo all'acquisizione di 20 velivoli T-346 da destinare al 313° Gruppo addestramento acrobatico di Rivolto e al 61° Stormo (212° Gruppo volo/IFTS), comprensivo del relativo supporto tecnico-logistico. Atto n. 197.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 settembre scorso.

Monica CIABURRO, *presidente*, ricorda come nella seduta del 25 settembre siano stati illustrati i contenuti del provvedimento in esame.

Rammenta come il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame scada il 22 ottobre 2024 e come lo schema sia stato assegnato anche alla V Commis-

sione, che ha espresso una valutazione favorevole sui profili di carattere finanziario.

Chiede, quindi, all'on. Saccani Jotti di illustrare la proposta di parere, in sostituzione del Relatore, on. Bicchielli, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta.

Gloria SACCANI JOTTI (FI-PPE), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole che illustra (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza della vicepresidente Monica CIABURRO.

La seduta comincia alle 9.15.

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro. (COM(2023)638 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024.

(Doc. LXXXVI, n. 2).

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), *relatore*, ricorda come la Commissione avvii oggi l'esame congiunto della relazione programmatica 2024 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e del programma di lavoro della Commissione europea.

Evidenzia come si tratta di un passaggio fondamentale per l'intervento del Parlamento nella definizione della politica europea dell'Italia. Questi documenti, alla Camera, sono infatti oggetto di una « sessione europea di fase ascendente », dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità del

Governo e quelle delle Istituzioni dell'Unione per l'anno in corso, introdotta a partire dal 2011 per effetto della combinazione di modifiche legislative e di pronunce della Giunta per il regolamento della Camera.

Osserva, in particolare, come la relazione programmatica, predisposta ai sensi dell'art. 13 della legge n. 234 del 2012, indichi obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nell'anno in corso. Unitamente agli strumenti di programmazione politica e legislativa dell'UE, essa, secondo la procedura prevista dal parere della Giunta per il regolamento della Camera del 14 luglio 2010, è stata assegnata a tutte le Commissioni permanenti, per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze. Queste approvano un parere mentre l'esame generale è svolto dalla Commissione politiche dell'UE, la quale presenta una relazione all'Assemblea. La discussione in Assemblea di norma si conclude con l'approvazione di risoluzioni al Governo.

Sottolinea, dunque, come si sia in presenza dell'unica procedura annuale che consente a tutti gli organi parlamentari – le 14 commissioni permanenti e l'Aula – di esprimersi in modo organico, coerente e, al tempo stesso, approfondito sulle linee di azione del nostro Paese a livello europeo.

Fa presente come la relazione del Governo si articoli in 4 parti relative, rispettivamente, allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle specifiche politiche strategiche, alla dimensione esterna dell'UE, al coordinamento nazionale delle politiche europee. Ciascuna parte è suddivisa in capitoli tematici ai quali, secondo il modello utilizzato nei due anni precedenti, vengono ricondotti 138 « dossier » specifici, relativi a singole questioni o proposte legislative dell'UE. Ogni *dossier* riporta l'obiettivo individuato, le azioni che il Governo intende porre in essere per perseguirlo nonché i risultati attesi.

Quanto ai contenuti che assumono rilievo per la Commissione, premette, come questione di portata generale, che nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune (PESC), così come della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), il Governo ritiene necessario: favorire lo sviluppo di un'agenda politica comune e di una com-

preensione comune degli interessi dell'Unione, a partire dall'unità dimostrata nella reazione all'aggressione russa all'Ucraina; promuovere attivamente, attraverso i contatti bilaterali e la propria azione in Consiglio, una posizione chiara e coesa da parte dell'UE sulle questioni internazionali di interesse, sfruttando pienamente la flessibilità offerta dai Trattati nei processi decisionali; sostenere lo sviluppo e il rafforzamento degli strumenti a disposizione dell'UE per la condotta della propria Politica Estera e di Sicurezza Comune, a partire da quelli della Politica di Sicurezza e Difesa Comune (ad esempio, Operazioni e Missioni, sia civili che militari).

Rileva come il Governo si attenda un ruolo attivo e determinante dell'UE a sostegno degli sforzi di pace nel conflitto russo-ucraino e in quello mediorientale. Dovrà essere garantita la piena sostenibilità del meccanismo sanzionatorio, attraverso misure di mitigazione degli impatti avversi. Soprattutto nel contesto della crisi ucraina, infatti, l'impianto delle sanzioni è parte di un « approccio binario » al conflitto, che poggia da un lato sul sostegno a Kiev e sull'aumento della pressione su Mosca e, dall'altro, sul mantenimento dei canali negoziali tra le parti. In tale ottica, lo scopo del sostegno alla resilienza ucraina è di rafforzarne la posizione ad un futuro tavolo negoziale, mentre attraverso le sanzioni si mira a rendere il percorso negoziale più conveniente anche per Mosca.

Evidenzia come, il Governo si auspichi che, con la stessa determinazione e unità d'intenti, l'UE assuma un ruolo più centrale nella gestione della crisi in Medio Oriente, nonché, più in generale, nel Mediterraneo e nel continente africano, risultando essenziale promuovere, a tal fine, l'attuazione degli impegni assunti con l'adozione della Bussola Strategica, entro le rispettive scadenze. Tra i seguiti di quest'ultima, assumeranno particolare importanza l'istituzione di una Capacità di Dispiegamento Rapido dell'UE, la predisposizione di un Piano di Attuazione Nazionale del nuovo Patto per la PSDC civile e il varo di un Programma Europeo per gli Investimenti nella Difesa (EDIP), per il rafforzamento della Base Industriale e Tecnologica della Difesa Europea (EDTIB).

Sottolinea come, in tal senso, la relazione ritenga indispensabile guadagnare un'autonomia non tanto da altri attori, quanto nello svolgimento di compiti concreti, obiettivo che potrà essere adeguatamente perseguito solo attraverso un significativo miglioramento degli strumenti di gestione delle crisi, unitamente ad un ulteriore rafforzamento delle capacità civili e militari.

Osserva, peraltro, come la relazione ritenga necessario rafforzare la base dell'industria europea della difesa, favorendone l'integrazione e lo sviluppo tecnologico mediante gli investimenti strategici necessari. In particolare, occorrerà individuare un modello di cooperazione che sostenga tutte le industrie nazionali. In quest'ambito, più ampi poteri della Commissione a Trattati vigenti (integrazione della domanda; *roadmap* per il *procurement*; pianificazione strategica degli acquisti della Difesa) potranno essere accettabili solo in presenza di concreti ritorni per i sistemi industriali di tutti gli Stati membri, nonché evitando duplicazioni di strutture e processi.

In estrema sintesi, quanto al programma di lavoro della Commissione europea, evidenzia come esso si collochi in un contesto caratterizzato dalle crisi del clima e della biodiversità, dalla rivoluzione digitale e dall'intelligenza artificiale, dalla brutale invasione dell'Ucraina da parte della Russia alle conseguenti crisi del prezzo dell'energia e del costo della vita, dalla migrazione alla necessità di assicurare crescita economica e competitività.

Per una visione aggiornata dei temi al centro dei documenti programmatici, illustra gli *Orientamenti politici* sui quali la nuova Commissione europea intende concentrarsi nel corso del suo mandato 2024-2029, presentati innanzi alla plenaria del Parlamento europeo il 18 luglio dalla presidente von der Leyen.

Evidenzia come gli *Orientamenti politici* siano stati poi declinati in mandati specifici per ciascun candidato commissario e costituiscono la base del programma di lavoro annuale della Commissione, che individua le iniziative legislative e non legislative che la Commissione intende presentare nell'anno successivo. Particolare rilievo assume, in que-

sto ambito, il mandato conferito all'ex prima ministra estone, Kaja Kallas, designata Alta Rappresentante per la Politica estera e di sicurezza, inteso a rafforzare la sicurezza e la difesa europea, con particolare attenzione al sostegno dell'Ucraina. È sicuramente da accogliere positivamente una maggiore attenzione alla difesa del Continente, da attuare attraverso la predisposizione di un Libro bianco sulla Difesa europea e rafforzando le relazioni con paesi terzi, soprattutto nel Mediterraneo e nel vicinato orientale.

Osserva come anche la nuova carica di Commissario per la Difesa e lo Spazio, ricoperta dall'ex primo ministro lituano Andrius Kubilius, evidenzi una crescente attenzione alla sicurezza europea: l'idea di un mercato unico per i prodotti di difesa può rafforzare l'autonomia strategica dell'UE. Kubilius lavorerà sotto la supervisione del Vicepresidente esecutivo per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia e collaborerà con l'Alto rappresentante per riunire tutte le iniziative in corso per il rafforzamento della difesa europea in una vera Unione europea della Difesa. Perseguirà in particolare l'obiettivo di presentare entro i primi 100 giorni del mandato, con l'Alta rappresentante, un Libro Bianco sul futuro della difesa europea che definisca un nuovo approccio alla difesa e individui le esigenze di investimento per fornire capacità di difesa europee basate su investimenti congiunti, e preparare l'UE e gli Stati membri alle contingenze militari più estreme, sulla base anche della relazione richiesta all'ex premier finlandese Saul Niinistö sulla preparazione, prontezza e strumenti per la difesa. Opererà inoltre per rafforzare il Fondo europeo per la difesa per investire in settori critici quali il combattimento aereo, navale e terrestre, il preallarme spaziale e la cibernetica ed attuare i regolamenti in materia di rafforzamento dell'industria europea della difesa attraverso gli appalti comuni (EDIRPA) e di sostegno alla produzione di munizioni (ASAP).

Conclude riservandosi di presentare una proposta di parere sui documenti in esame, all'esito del dibattito in Commissione.

Monica CIABURRO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a presentare una proposta di parere.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), *relatore*, alla luce di quanto illustrato nella relazione, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza della vicepresidente Monica CIABURRO.

La seduta comincia alle 9.20.

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632 e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore*, illustra il disegno di legge C. 1632 evidenziando come esso si componga di 27 articoli, suddivisi in cinque Capi recanti un *corpus* di norme finalizzato a definire un quadro giuridico uniforme per il coordinamento delle procedure e delle attività successive a quelle poste in essere dal sistema di protezione civile nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.

Osserva come, il Capo II (articoli da 8 a 17), in particolare, rechi misure per la ricostruzione, suddividendosi in tre sezioni: Sezione I (Disposizioni comuni alla ricostruzione pubblica e privata), Sezione II (Ricostruzione dei beni danneggiati privati) e Sezione III (Ricostruzione dei beni danneggiati pubblici).

Rileva che, per quanto concerne la competenza della Commissione, debba evidenziarsi l'articolo 13, comma 1, del disegno di legge, di cui alla predetta Sezione III del Capo II.

In particolare, segnala come l'articolo 13, che si compone di 13 commi, disciplini gli interventi di ricostruzione, di riparazione e di ripristino del patrimonio pubblico danneggiato.

Sottolinea come il comma 1 prescriva che con le ordinanze commissariali di cui all'articolo 3, comma 7, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, per interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, comprese le opere di miglioramento sismico, attraverso la concessione di contributi, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per una serie di beni danneggiati, fra i quali le caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia.

Conclude riservandosi di presentare una proposta di parere sul provvedimento in esame, all'esito del dibattito in Commissione.

Monica CIABURRO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a presentare una proposta di parere.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore*, alla luce di quanto illustrato nella relazione, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2024, relativo all'acquisizione di 20 velivoli T-346 da destinare al 313° Gruppo addestramento acrobatico di Rivotto e al 61° Stormo (212° Gruppo volo/IFTS), comprensivo del relativo supporto tecnico-logistico. Atto n. 197.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2024, relativo all'acquisizione di 20 velivoli T-346 da destinare al 313° Gruppo Addestramento Acrobatico di Rivotto ed al 61° Stormo (212° Gruppo Volo/IFTS) – comprensivo del relativo Supporto Tecnico-Logistico;

premesso che il programma pluriennale n. SMD 23/2024, riguarda l'acquisizione di 20 velivoli T-346 da destinare al 313° Gruppo Addestramento Acrobatico di Rivotto ed al 61° Stormo (212° Gruppo Volo/IFTS) – comprensivo del relativo Supporto Tecnico-Logistico;

premesso altresì che l'acquisizione del velivolo T-346° si configura come un'operazione cruciale per l'implementazione del numero dei velivoli ad oggi presenti sulla Base di Decimomannu (Cagliari), al fine di garantire un migliore soddisfacimento delle sempre più esigenti addestrative della *International Flight Training School* (IFTS), nonché per assicurare un livello ottimale di operatività della Pattuglia Acrobatica Nazionale con un velivolo bimotores altamente tecnologico, in vista della sostituzione del-

l'attuale velivolo MB-339 PAN, in servizio da oltre 40 anni e di prossima *Phase-out*.

considerato che il programma:

è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di presumibile avvio nel 2024 e durata complessiva ipotizzata di 15 anni (2024-2038);

rappresenta un importante motore per l'industria aerospaziale italiana, che gioca un ruolo cruciale nel rilancio dell'economia nazionale e nel contrasto alle recessioni, coinvolgendo con ricadute positive le PMI che operano in vari settori industriali, inclusi l'aeronautico, l'elettromeccanico, il siderurgico, l'elettronico, l'informatico e il telematico;

considerato altresì che il programma è annoverato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2024-2026 e che la Commissione Bilancio, nella seduta del 1° ottobre scorso, ha espresso una valutazione favorevole sui profili di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024. Doc. LXXXVI, n. 2.**Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro. COM(2023)638 final.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione,

esaminati congiuntamente, per le parti di propria competenza, Programma di lavoro della Commissione 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro – COM(2023)638 e relativi allegati (COM(2023)638 final – *annexes* 1 to 4), la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024 (Doc. LXXXVI, n. 2);

sottolineata la necessità di favorire lo sviluppo di un'agenda politica comune e di una comprensione comune degli interessi dell'Unione, a partire dall'unità dimostrata nella reazione all'aggressione russa all'Ucraina; di promuovere attivamente, attraverso i contatti bilaterali e la propria azione in Consiglio, una posizione chiara e coesa da parte dell'UE sulle questioni internazionali di interesse, sfruttando pienamente la flessibilità offerta dai Trattati nei processi decisionali; di sostenere lo sviluppo e il rafforzamento degli strumenti a disposizione dell'UE per la condotta della propria Politica Estera e di Sicurezza Comune, a partire da quelli della Politica di Sicurezza e Difesa Comune (ad esempio, Operazioni e Missioni, sia civili che militari);

condiviso l'auspicio del Governo che l'UE assuma un ruolo attivo e determinante a sostegno degli sforzi di pace nel conflitto russo-ucraino e in quello mediorientale, garantendo la piena sostenibilità del meccanismo sanzionatorio, attraverso misure di mitigazione degli impatti avversi. Soprattutto nel contesto della crisi ucraina, infatti, l'impianto delle sanzioni è parte di un « approccio binario » al conflitto, che pog-

gia da un lato sul sostegno a Kiev e sull'aumento della pressione su Mosca e, dall'altro, sul mantenimento dei canali negoziali tra le parti;

condivisa altresì la volontà di promuovere l'attuazione degli impegni assunti con l'adozione della Bussola strategica, tra cui l'istituzione di una Capacità di Dispiegamento Rapido dell'UE, la predisposizione di un Piano di Attuazione Nazionale del nuovo Patto per la PSDC civile e il varo di un Programma Europeo per gli Investimenti nella Difesa (EDIP), per il rafforzamento della Base Industriale e Tecnologica della Difesa Europea (EDTIB);

valutata favorevolmente l'intenzione del Governo di rafforzare la base dell'industria europea della difesa, favorendone l'integrazione e lo sviluppo tecnologico mediante gli investimenti strategici necessari;

preso atto favorevolmente degli *Orientamenti politici* in materia di sicurezza e di difesa europea sui quali la nuova Commissione europea intende concentrarsi nel corso del suo mandato 2024-2029, presentati innanzi alla plenaria del Parlamento europeo il 18 luglio dalla presidente von der Leyen;

valutata altresì positivamente l'istituzione della nuova carica di Commissario europeo per la Difesa e lo Spazio, che evidenzia una crescente attenzione alla sicurezza europea, a partire dalla creazione di mercato unico per i prodotti di difesa che potrà rafforzare l'autonomia strategica dell'UE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632 e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione IV (Difesa),

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (C. 1632 Governo);

considerato che il comma 1 dell'articolo 13 del disegno di legge in esame, prescrive che le ordinanze commissariali, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, per interventi

di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, comprese le opere di miglioramento sismico, attraverso la concessione di contributi, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per i seguenti beni danneggiati, tra cui anche le caserme in uso all'amministrazione della difesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo (Parere alle Commissioni II e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	80
Istituzione della Giornata della ristorazione. C. 1672 (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	89

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro. COM(2023) 638 <i>final</i> .	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024. Doc. LXXXVI, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e conclusione – Nulla osta</i>)	89

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto n. 187 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	92
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672. Atto n. 194 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	92
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 9/2024, denominato « Ammodernamento di mezza vita dell'obice semovente PzH2000 », relativo all'adeguamento tecnologico delle piattaforme di artiglieria terrestre PzH2000 dell'Esercito italiano. Atto n. 202 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	93
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2024, relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma di tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento a favore delle unità di artiglieria terrestre di supporto alle Forze medie dell'Esercito italiano. Atto n. 203 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>) ...	97
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2024, relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma e relativi missili guidati con capacità <i>loitering</i> a favore delle unità di artiglieria terrestre dell'Esercito italiano. Atto n. 204 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	100

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2024, denominato « Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dello strumento militare terrestre », relativo all'acquisizione e al sostegno di sistemi controcarro a corta gittata e del relativo munizionamento. Atto n. 205 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	103
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Atto n. 198 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

C. 2038 Governo.

(Parere alle Commissioni II e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, fa presente preliminarmente che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 131 del 2024, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Rileva che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle dispo-

sizioni che presentano maggiore interesse per i profili di competenza della Commissione.

Con riferimento all'articolo 1, rileva che le norme in esame dispongono la proroga, dal 31 dicembre 2024 al 30 settembre 2027, delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e di quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel registro del CONI e da enti del Terzo settore. Rileva che sono, inoltre, disciplinati le nuove procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive che saranno espletate, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, il riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante in favore dei concessionari uscenti, nonché l'aggiornamento delle misure unitarie dei canoni demaniali. Fa presente che vengono conseguentemente differiti i termini per la trasmissione alle Camere, da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti, delle relazioni sullo stato delle procedure selettive relative alle concessioni e viene abrogato il tavolo tecnico che era stato istituito per la mappatura delle stesse concessioni.

Sottolinea che alla norma non sono ascritti effetti finanziari, mentre la relazione tecnica precisa che prudenzialmente non sono stati quantificati e scontati gli effetti positivi derivanti dall'aggiornamento dei canoni concessori.

In proposito, per quanto riguarda la proroga del termine ultimo per la validità

delle concessioni in essere, evidenza, preliminarmente, che nei precedenti casi di interventi sulla durata delle concessioni demaniali le relative norme sono state, costantemente, considerate neutrali per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle procedure di gara, non ha osservazioni da formulare trattandosi di adempimenti già posti a carico degli enti concedenti a legislazione previgente e che comunque rientrano nelle attività istituzionali degli enti interessati.

Con riferimento alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, osserva che la norma in esame le esclude dalla proroga all'anno 2027, rilevando tuttavia che la formulazione testuale della novella legislativa parrebbe avere l'effetto di espungere, per questa categoria di concessioni, anche la proroga prevista a legislazione previgente fino al 2024 o, al sussistere di determinati presupposti, al 2025. Quindi, al fine di escludere che si determini una situazione di incertezza in merito alla disciplina applicabile alla scadenza delle citate concessioni, con possibili conseguenze anche sull'obbligo di corresponsione dei relativi canoni concessori nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la scadenza della proroga prevista a legislazione previgente, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di inserire una norma *ad hoc* volta a riaffermare la disciplina sulla proroga di tali concessioni conformemente a quella prevista dalla legislazione precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ora soppressa per effetto della novella introdotta.

Per quanto riguarda la proroga al 2027 delle concessioni in essere, rileva, inoltre, che andrebbero acquisiti elementi da parte del Governo circa l'idoneità di tale disciplina transitoria a chiudere la procedura di infrazione n. 2020/4118 e ad evitare l'insorgere degli effetti onerosi che da essa potrebbero derivare, posto che sul punto la relazione illustrativa e la relazione tecnica non forniscono specifiche rassicurazioni.

Con riferimento all'articolo 2, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano interpretazione autentica dell'articolo 15-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 75 del 2023, relativo all'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS dei magistrati onorari confermati che hanno optato per il regime esclusivo. Sottolinea che tale comma, nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento, si interpreta dunque nel senso che nei confronti dei suddetti magistrati sono dovute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le contribuzioni obbligatorie per le seguenti tutele, con applicazione delle medesime aliquote contributive previste per la generalità dei lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti: assicurazione per l'invalidità vecchiaia e superstiti, assicurazione contro la disoccupazione involontaria, assicurazione contro le malattie e assicurazione di maternità. La relazione tecnica afferma che la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le suddette tutele contributive sono già ricomprese e quantificate nella tabella contenuta nella relazione tecnica all'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 75 del 2023. In proposito, preso atto di tale precisazione e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 370, della legge n. 213 del 2023, che ha istituito l'apposito Fondo per l'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria, anche con riferimento al trattamento economico e previdenziale, non ha osservazioni da formulare.

In relazione all'articolo 4, evidenzia che la norma in esame incrementa la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria di 250 unità di personale, delle quali 61 unità dell'Area Funzionari e 189 unità dell'Area Assistenti, e autorizza, al comma 1, il Ministero della giustizia ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali vigenti, un corrispondente contingente di personale amministrativo non dirigenziale, mediante concorso o scorrimento di vigenti graduatorie concorsuali. Fa presente che, con riguardo alle

summenzionate esigenze assunzionali, al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 5.002.710 per il 2025 e di euro 10.005.420 annui a decorrere dal 2026, nonché la spesa di euro 2.000.000 per il 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali, e la spesa di euro 1.056.250 per il 2025 e di euro 105.750 annui a decorrere dal 2026 per i maggiori oneri di funzionamento. Con riguardo ai dati utilizzati per la quantificazione degli oneri dalla relazione tecnica, rileva l'opportunità che vengano fornite informazioni aggiuntive in relazione alle singole componenti che concorrono a determinare il fabbisogno di funzionamento indicato dalla norma; componenti riferibili, in particolare, alle esigenze di formazione del personale di nuova assunzione e a quelle di rafforzamento delle dotazioni strumentali degli uffici. Non ha, invece, osservazioni da formulare in merito agli importi autorizzati con riguardo alle spese di personale. Peraltro, rileva che i dati retributivi lordi pro capite utilizzati nella stima – pari a euro 46.614 e a euro 37.894 annui, rispettivamente, per i funzionari e per gli assistenti – appaiono discostarsi in eccesso rispetto ai corrispondenti dati ricavabili dal Conto annuale – pari a euro 32.682 per i funzionari e a euro 29.249 per gli assistenti. Pur considerata la prudenzialità dei dati utilizzati per la stima, rileva, comunque, l'esigenza di acquisire una valutazione del Governo che consenta di evidenziare le ragioni e gli elementi sottostanti il suddetto scostamento.

Osserva, inoltre, che la norma autorizza le assunzioni di cui trattasi con riferimento ad un numero puntuale di unità, laddove a fronte del corrispondente onere assunzionale, che appare configurato come limite massimo di spesa, anche la determinazione delle unità di personale da assumere potrebbe essere prudenzialmente effettuata entro un limite massimo. Sul punto, ritiene opportuno acquisire una valutazione da parte del Governo.

Infine, non ha osservazioni da formulare in merito alle spese relative all'espletamento delle procedure concorsuali considerati gli elementi e i dati di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che

consentono di verificare e confermare l'importo della spesa a tal fine autorizzato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 4 provvede agli oneri di cui al precedente comma 2, pari nel complesso a 8.058.960 euro per l'anno 2025 e a 10.111.170 euro annui a decorrere dall'anno 2026, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023 e, quanto a euro 6.058.960 per l'anno 2025 e a euro 10.111.170 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della giustizia.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, segnala che il Fondo ivi richiamato, destinato al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, è iscritto sul capitolo 1544 dello stato di previsione del medesimo Dicastero e reca una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. In proposito, segnala che la dotazione del predetto Fondo per l'anno 2025 è stata ridotta, in misura pari a 1.520.000 euro, dall'articolo 11, comma 10, del decreto-legge n. 215 del 2023. Tanto premesso, nel rilevare che gli interventi previsti dall'articolo 4 appaiono sostanzialmente riconducibili alle finalità cui il Fondo medesimo è preordinato a legislazione vigente, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura. In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, non ha osservazioni da formulare, posto che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente oggetto di riduzione presenta le necessarie disponibilità.

Per quanto riguarda l'articolo 5, evidenzia che la norma reca modifiche alla disciplina del processo penale minorile di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 e dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni,

minorile di cui al decreto legislativo n. 121 del 2018, ai fini del completo recepimento della direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, e del superamento della procedura di infrazione 2023/2090. In particolare, fa presente che le norme prevedono, tra l'altro, al comma 1, lettera c), che il minore privato della libertà personale venga sottoposto senza indebito ritardo a visita medica volta a valutarne lo stato di salute fisica e psicologica e che le condizioni di salute siano rivalutate in ogni caso in presenza di specifiche indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze.

Rileva che la relazione tecnica, nell'evidenziare che le norme in esame hanno carattere ordinamentale nonché procedurale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con specifico riguardo al comma 1, lettera c), precisa che le norme del regolamento sull'ordinamento penitenziario già prevedono in termini generali che il detenuto o l'internato all'atto del suo ingresso in regime detentivo sia sottoposto a visita medica non oltre il giorno successivo e che un esperto dell'osservazione e trattamento effettui un colloquio valutativo con l'interessato all'atto del suo ingresso in istituto. Sottolinea che, con riferimento ai minori sottoposti a misure restrittive della libertà personale, la relazione tecnica riferisce, inoltre, che tale disposizione, al fine di adeguarsi alla direttiva comunitaria, non aggiunge nuovi o diversi servizi, ma si limita a prescrivere la tempestività con cui gli adempimenti sanitari devono essere condotti. Evidenzia che la relazione tecnica, sul punto, conferma la presenza nell'assetto vigente di medici e paramedici, psicologi ed educatori di ruolo inseriti negli Istituti penitenziari minorili, che possono essere, altresì, destinati per i loro compiti nelle strutture comunitarie limitrofe o nei vicini Centri di prima accoglienza, anche mediante accordi e convenzioni, che a tal fine possono eventualmente essere conclusi, sempre nei limiti delle disponibilità economiche e delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vi-

gente. Tanto premesso, non ha pertanto osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 7, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame integrano le disposizioni relative alle sanzioni connesse all'iniziativa « Cielo unico europeo », introducendo le fattispecie sanzionatorie per la violazione degli obblighi derivanti dai regolamenti (UE) 2021/116 e 2019/317. Evidenzia che i proventi derivanti dall'applicazione delle nuove sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente trasferiti all'ENAC ai fini del miglioramento della sicurezza del volo. Sottolinea che le disposizioni designano altresì l'ENAC quale autorità nazionale competente per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni. Al riguardo, con riferimento alla previsione di nuove sanzioni, non formula osservazioni dal momento che l'eventuale maggior gettito non viene ascritto ai saldi di finanza pubblica. Analogamente, non ha osservazioni da formulare anche per quanto riguarda la designazione dell'ENAC quale autorità nazionale competente per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle nuove sanzioni, posto che la relazione tecnica ricorda che si tratta di compiti già attribuiti a tale Autorità e, pertanto, la stessa vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 8, rileva preliminarmente che le norme in esame modificano il decreto legislativo n. 264 del 5 ottobre 2006, recante attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. In proposito, evidenzia che l'obbligo introdotto a carico dei gestori, previsto alla lettera d), di includere nella documentazione a corredo dell'istanza di messa in esercizio delle gallerie un'asseverazione da parte di un organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 circa la sussistenza dei requisiti minimi nonché l'effettiva realizzazione degli interventi di sicurezza necessari alla messa in servizio, potrebbe determinare oneri in capo a soggetti rientranti nell'elenco delle amministrazioni pub-

bliche, come ad esempio l'ANAS, che gestisce quasi il 50 per cento dell'infrastruttura stradale della Rete TEN-T in Italia. Al riguardo, ritiene pertanto opportuno acquisire dal Governo elementi di valutazione volti ad assicurare che gli oneri relativi a tale asseverazione potranno essere sostenuti dai soggetti rientranti nell'ambito della pubblica amministrazione utilizzando le disponibilità finanziarie relative agli interventi da realizzare senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto riguarda, invece, le nuove funzioni attribuite all'ANSFISA – soggetto ricompreso nell'elenco delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato – in materia di irrogazione di sanzioni, secondo le disposizioni della lettera c), numero 4, prende atto che esse, come affermato dalla relazione tecnica, saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla normativa vigente e pertanto non ha osservazioni da formulare. Per quanto riguarda, inoltre, le sanzioni introdotte o incrementate ai sensi delle disposizioni in esame, non formula osservazioni considerato il carattere solo eventuale delle nuove o maggiori entrate che ne derivano, per altro non computate nei tendenziali di finanza pubblica. Anche in merito alle restanti disposizioni non formula osservazioni stante il carattere ordinamentale delle stesse.

In relazione all'articolo 10, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame inseriscono il comma 1-*bis* all'articolo 18 della legge n. 115 del 2015, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. La novella consente, dal 1° gennaio 2025, ai cittadini dell'Unione europea, degli altri Stati contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, della Confederazione svizzera, di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione, dello Spazio economico europeo o della Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate organiz-

zazioni internazionali con i periodi assicurativi maturati in Italia, presso altri Stati membri dell'Unione europea, altri Stati contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e la Confederazione Svizzera. Evidenzia che i relativi oneri sono valutati in euro 666.000 per l'anno 2025, euro 849.000 per l'anno 2026, euro 1.060.000 per l'anno 2027, euro 969.000 per l'anno 2028, euro 786.000 per l'anno 2029, euro 870.000 per l'anno 2030, euro 935.000 per l'anno 2031, euro 1.072.000 per l'anno 2032, euro 1.386.000 per l'anno 2033 ed euro 1.289.000 per l'anno 2034.

Al riguardo, rileva che la relazione tecnica ricomprende nell'ambito della platea interessata anche i soggetti legati all'Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, categoria che non è invece ricompresa nell'ambito della formulazione normativa. Su tale inclusione, che appare comunque improntata a criteri di prudenzialità in quanto estende la platea degli interessati ai fini della quantificazione al di là di quella effettivamente interessata dalla norma, ritiene utile acquisire un chiarimento da parte del Governo. Ciò premesso, prende atto dell'incremento degli oneri connesso alle prestazioni pensionistiche, per il quale la relazione tecnica fornisce le ipotesi e i parametri posti a base della stima degli effetti recati dalle disposizioni, ritiene tuttavia necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alle metodologie di stima utilizzate, anche con riguardo all'ipotesi cui fa cenno la relazione tecnica secondo cui l'ulteriore anzianità estera corrisponda ad un anno di contribuzione. Infine, osserva che gli oneri sono valutati fino all'anno 2034, anziché a decorrere dall'anno 2034, come invece richiederebbe la natura permanente degli oneri derivanti dalla disposizione. Su tale aspetto ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 10 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 1, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234

del 2012. Al riguardo, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione con riferimento all'estensione temporale degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, rammenta che il Fondo per il recepimento della normativa europea, iscritto sul capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del vigente bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, una dotazione iniziale di 105.396.005 euro per l'anno 2025 e di 102.972.920 euro per l'anno 2026. In proposito, nel prendere atto che le misure oggetto di copertura appaiono sostanzialmente riconducibili alle finalità proprie cui il Fondo in esame è preordinato a legislazione vigente, ritiene comunque necessario che il Governo confermi l'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate per ciascuna delle annualità interessate.

Per quanto riguarda l'articolo 11, rileva preliminarmente che le norme in esame, al fine di superare la procedura di infrazione 2014/4231, novellano l'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 ampliando la misura risarcitoria cui può accedere il lavoratore in caso di conversione giudizialmente disposta del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, in quanto, fermi restando i parametri presenti al comma 2 del citato articolo 28, il giudice è legittimato a liquidare l'indennità risarcitoria in misura superiore ai tetti previsti, a condizione che il lavoratore dimostri di aver subito un maggior danno. Infine, evidenzia che viene disposta l'abrogazione del comma 3 del medesimo articolo, il quale riduce alla metà il limite massimo dell'indennità risarcitoria di cui al comma 2, nei casi in cui vi siano dei contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche con contratto a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie. Rileva che la relazione tecnica afferma che le norme introducono una modifica ordinamentale che incide solamente sul settore privato. Ricorda, tuttavia, che in data 19 aprile 2023, la Commissione ha inviato all'Italia parere motivato ai

sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in merito alla procedura di infrazione 2014/4231, evidenziando che la normativa italiana non previene né sanziona in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico. Tra questi, insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica, operatori sanitari, lavoratori del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e del settore operistico, personale degli istituti pubblici di ricerca, lavoratori forestali e volontari dei vigili del fuoco nazionali. Ne consegue, pertanto, che la norma modificata, in quanto volta a superare la procedura di infrazione 2014/4231, appare suscettibile di interessare i lavoratori del settore pubblico e, dunque, di determinare oneri a carico delle finanze pubbliche. Al riguardo, ritiene che andrebbero dunque acquisiti dal Governo elementi quantitativi relativi alla platea dei lavoratori pubblici potenzialmente interessati dalle norme ed elementi informativi idonei a giustificare l'invarianza finanziaria delle modifiche introdotte.

Con riferimento all'articolo 12, evidenzia che la norma prevede che in caso di danno derivante dall'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione, il giudice stabilisca un'indennità compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione. Rileva che la norma, abroga, altresì, le previsioni del Testo unico del pubblico impiego – quarto e quinto periodo del comma 5 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 – concernenti la responsabilità dei dirigenti connessa al suddetto danno – obbligo di recupero nei confronti dei dirigenti responsabili, in caso di dolo o colpa grave, delle somme pagate a ristoro delle violazioni; responsabilità dirigenziale e rilevanza della stessa ai fini della valutazione dirigenziale. Al riguardo, pur preso atto di quanto riferito dalla relazione tec-

nica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle norme, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, ritiene necessario che il Governo fornisca informazioni in merito agli eventuali procedimenti in corso, ai sensi della normativa previgente, nei confronti di dirigenti della pubblica amministrazione per il recupero di somme erogate da quest'ultima a titolo di risarcimento del danno, che verrebbero meno per effetto dell'applicazione delle presenti disposizioni.

In relazione all'articolo 14 rileva che le norme in esame, al fine di accelerare il processo di adeguamento alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea 10 novembre 2020, nella causa C-644/18, e 12 maggio 2022, nella causa C-573/19, prevedono l'avvio di due distinte iniziative volte al miglioramento della qualità dell'aria ed alla riduzione dell'inquinamento atmosferico. La prima consiste nell'istituzione di un programma di finanziamento da 500 milioni di euro, della durata massima di 54 mesi, da destinare alla realizzazione di interventi di sostegno alla mobilità sostenibile nelle grandi aree urbane sottoposte alle procedure di infrazione in materia di qualità dell'aria. Il programma di finanziamento è ripartito nelle seguenti annualità: 50 milioni nel 2024, 5 milioni nel 2025, 55 milioni nel 2026, 100 milioni nel 2027, 140 milioni nel 2028 e 150 milioni nel 2029; le risorse utilizzate per gli interventi del predetto programma sono poste a carico del Fondo destinato al programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico-PNCIA cui sono altresì imputati gli oneri relativi alla convenzione con l'ANCI, del quale gli enti possono avvalersi per individuazione e di attuazione degli interventi nonché quelli derivanti dall'attribuzione di attività a società *in house* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini della gestione del programma di finanziamento. La seconda iniziativa consiste nella costituzione di una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio, con la partecipazione dei Ministeri interessati, che dovrà definire nel breve periodo un piano nazionale di ulteriori interventi per il miglioramento della qualità dell'aria.

Evidenzia che la relazione tecnica afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, con particolare riferimento al programma di finanziamento da 500 milioni di euro, rileva che la relazione tecnica precisa che il Fondo destinato al programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico-PNCIA è già finanziato a legislazione vigente e che l'intervento oggetto di finanziamento è coerente con le previsioni del PNCIA e non ne pregiudica in alcun modo l'efficacia attesa.

In primo luogo, in merito alla modulazione temporale della spesa indicata dalla norma, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti circa la ripartizione delle risorse con particolare riguardo ai primi tre anni del programma: 50 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni per l'anno 2025 e 55 milioni nel 2026. In proposito, ritiene che andrebbero forniti elementi informativi sulle previsioni del cronoprogramma di investimento sottostanti alla ripartizione delle risorse stabilita dalla disposizione in esame e se essa sia coerente con la dinamica di spesa già scontata nei tendenziali in relazione al sopra detto Fondo PNCIA. Inoltre, con riferimento al complesso degli interventi posti a carico del Fondo da parte delle norme in esame – programma di finanziamento e oneri di gestione –, rileva che andrebbe acquisita una conferma circa la capienza della dotazione del Fondo al fine di consentire la realizzazione del programma di investimento nella modulazione temporale prevista dalla norma, senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente.

In merito alla costituzione di una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio, secondo quanto disposto ai commi da 4 a 10, non ha osservazioni da formulare considerato che, come disposto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica, la cabina di regia è istituita senza oneri a carico dello Stato. Rileva che le norme prevedono infatti che la partecipazione alla cabina di regia non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e che le

funzioni di segreteria della cabina di regia sono assicurate dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 14 prevede che al finanziamento di uno specifico programma della durata massima di 54 mesi, finalizzato a promuovere la mobilità sostenibile, da approvare con apposito decreto interministeriale, si provveda per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021. Sottolinea che il predetto importo è ripartito tra le varie annualità nei seguenti termini: 50 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 140 milioni di euro per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per l'anno 2029. Ricorda che il citato articolo 1, comma 498, della legge di bilancio per il 2022 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito Fondo destinato volto a finanziare l'attuazione delle misure previste dal programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2018, nonché a rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni assunti dall'Italia, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.

Al riguardo, osserva che, nell'ambito del vigente bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, il citato Fondo, iscritto sul capitolo 2226 dello stato di previsione del predetto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a seguito delle rideterminazioni dello stanziamento originario *medio tempore* interve-

nute, reca una dotazione di 68,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 119 milioni di euro per l'anno 2025 e di 199 milioni di euro per l'anno 2026. Come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul Fondo in esame per l'anno 2024 risultano al momento disponibilità pari a 68.394.327 euro. In tale quadro, osserva in primo luogo che l'importo delle risorse ripartite si colloca comunque entro il limite degli attuali stanziamenti del Fondo previsti per ciascuna delle annualità sopra richiamate. Ritiene, tuttavia, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate per l'intero arco temporale dell'utilizzo previsto dalla disposizione in esame. Inoltre, nel rilevare la sostanziale riconducibilità delle misure relative alla mobilità sostenibile oggetto di finanziamento alle finalità del Fondo di cui ci si avvale, prende altresì atto del fatto che la relazione tecnica allegata al presente disegno di legge evidenzia che l'intervento in esame è coerente con le previsioni del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, di cui al menzionato decreto legislativo n. 81 del 2018, e non ne pregiudica in alcun modo l'efficacia attesa.

Con riferimento all'articolo 15, rileva preliminarmente che le norme in esame, a seguito dell'attivazione da parte della Commissione europea della procedura di infrazione n. 2017/4092, in materia di diritto d'autore, al comma 1 modificano disposizioni della legge n. 633 del 1941, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, del decreto legislativo n. 35 del 2017, recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore, e l'articolo 19 del decreto-legge n. 148 del 2017, recante liberalizzazione in materia di *collecting* dei diritti d'autore, nel senso di inserire tra i soggetti abilitati a svolgere servizi di intermediazione nella gestione dei diritti d'autore, a determinate condizioni e nel rispetto di taluni requisiti di trasparenza, le entità di gestione indipendenti, ossia soggetti aventi fini di lucro che non sono detenuti né controllati dai titolari

dei diritti. Fa presente che tale attività era prima riservata alla SIAE e agli altri organi di gestione collettiva. Rileva, inoltre, che il comma 2, prevede che per le entità di gestione indipendenti stabilite in Italia, nonché per gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti stabilite nel territorio dell'Unione europea operanti in Italia, l'esercizio dell'attività di intermediazione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. Infine, evidenzia che il comma 3 modifica il decreto legislativo n. 35 del 2017, recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore, estendendo alle entità di gestione indipendenti alcuni requisiti e obblighi prima previsti per le entità di gestione collettive.

In proposito, considerato l'ampliamento dei soggetti ammessi all'esercizio dell'attività di intermediazione, andrebbe acquisita una conferma dal Governo che lo svolgimento delle attività di verifica da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, soggetto incluso nel conto consolidato della pubblica amministrazione, possa essere svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito alle restanti disposizioni, stante il carattere ordinamentale delle norme confermato dalla relazione tecnica non formula osservazioni.

Per quanto concerne l'articolo 16, rileva preliminarmente che le norme in esame impongono, in attuazione della direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica, una serie di obblighi di pubblicità ai gestori di centri dati con una domanda di potenza di tecnologia dell'informazione installata pari ad almeno 500 kW. Sottolinea che tale obbligo informativo non si applica ai centri dati che sono utilizzati o che forniscono i loro servizi esclusivamente con il fine ultimo della difesa e della protezione civile e alle informazioni soggette al diritto dell'Unione e nazionale a tutela dei segreti commerciali e aziendali e della riservatezza. Sottolinea che la relazione illustrativa fa presente che lo scopo della raccolta di tali

informazioni è quello di definire gli indicatori di sostenibilità energetica dei centri dati. Al riguardo, ritiene che andrebbe acquisita conferma che i nuovi adempimenti non siano applicabili ad amministrazioni incluse nel conto economico della pubblica amministrazione o, in caso contrario, che le stesse possano farvi fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 17, fa presente che il comma 1 reca una clausola di invarianza volta a prevedere che, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 10 e 14, comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvederanno alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, osserva che le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, si limitano a prevedere la mera finalizzazione di risorse già stanziata a legislazione vigente e, in quanto tali, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sottolinea che tale considerazione risulta peraltro suffragata da quanto rappresentato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica riferita al provvedimento in esame, nel quale non sono richiamate le disposizioni di cui al citato articolo 14, comma 1. Ritiene che sarebbe, pertanto, opportuno riformulare la clausola di invarianza in esame al fine espungere, dalla enumerazione delle disposizioni escluse dall'ambito di applicazione della clausola medesima, il comma 1 dell'articolo 14. Sul punto, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in una prossima seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Istituzione della Giornata della ristorazione.**C. 1672.**

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° ottobre 2024.

La sottosegretaria Lucia ALBANO rappresenta che è ancora in corso l'istruttoria volta ad acquisire gli elementi necessari a corrispondere alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice rispetto ai profili finanziari del provvedimento.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), richiamando una precedente richiesta del collega Marattin, chiede se sia disponibile un calendario delle giornate celebrative previste dalla legislazione vigente, considerato il proliferare di iniziative in materia.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, fa presente che nei *dossier* predisposti dagli uffici di documentazione della Camera è presente un prospetto riepilogativo delle giornate istituite. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.40.

Programma di lavoro della Commissione per il 2024
— **Trasformare il presente e prepararsi al futuro.**
COM(2023) 638 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024.**Doc. LXXXVI, n. 2.**

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e conclusione — Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei documenti.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame congiunto, per i profili di sua competenza, della relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2024 e del programma di lavoro della Commissione europea per il 2024. Ricorda che, a partire dal 2011, in conformità alla procedura delineata nel parere della Giunta per il regolamento del 14 luglio 2010, i suddetti documenti sono assegnati a tutte le Commissioni permanenti affinché possano esprimere un parere sui rispettivi ambiti di competenza. L'esame generale è invece demandato alla XIV Commissione che presenta una relazione all'Assemblea per la successiva discussione e la votazione di risoluzioni. Tale procedura intende assicurare l'esercizio di una vera e propria « sessione europea di fase ascendente » volta a consentire alle Commissioni permanenti e all'Assemblea di conoscere e valutare le priorità politiche e legislative per l'anno in corso, nei diversi ambiti settoriali, della Commissione europea e del Governo, nonché di esprimersi su di esse in modo coordinato, coerente e approfondito. Si tratta pertanto di una procedura che rappresenta un passaggio di rilevanza centrale per il coinvolgimento del Parlamento nella determinazione degli indirizzi della politica europea del nostro Paese.

Rileva, in via preliminare, che l'esame dei due documenti quest'anno, in ragione della fine, nello scorso luglio, della legislatura europea 2019-2024 e del conseguente avvio di un nuovo ciclo politico ed istituzionale europeo 2024-2029, tuttora in corso, è divenuto in larga misura privo di rilevanza. Per un verso, il programma di la-

vorò della Commissione europea si è esaurito nei primi mesi dell'anno in corso, con l'ultima sessione del Parlamento europeo nello scorso aprile. Per altro verso, la relazione programmatica del Governo contiene indicazioni nette ed importanti sugli obiettivi dell'Italia in merito alle politiche dell'Unione ma indica poi obiettivi e azioni previste in merito a centotrentotto dossier specifici, relativi a singole questioni o proposte legislative dell'Unione che risultano in larghissima misura non aggiornate agli sviluppi intervenuti nelle ultime settimane della passata legislatura europea.

Al tempo stesso, ribadisce che la finalità ultima della procedura di esame dei documenti programmatici nazionali ed europei che ha richiamato in premessa è quella di consentire alla Camera di concorrere alla definizione delle grandi priorità della politica europea. E in questa fase, a livello di Unione europea, si stanno appunto stabilendo, in particolare nell'ambito del percorso che porterà alla nomina della nuova Commissione europea, gli obiettivi del prossimo ciclo politico quinquennale dell'Unione.

Ricorda, a questo riguardo, che il Consiglio europeo del 27 giugno scorso, subito dopo le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, ha approvato l'Agenda strategica dell'Unione, che costituisce la base politica per i programmi di lavoro delle altre istituzioni dell'Unione e per pianificare i lavori del Consiglio europeo. Tenendo conto delle priorità dettate dall'Agenda, nel luglio scorso la Presidente rieletta della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato al Parlamento europeo gli orientamenti politici della Commissione stessa per il 2024-2029.

Ritiene pertanto che — fatto salvo il richiamo ad alcuni indirizzi di fondo contenuti nella relazione programmatica del Governo — l'esame possa concentrarsi, per i profili di competenza di questa Commissione, sull'Agenda strategica del Consiglio europeo e, soprattutto, sugli orientamenti politici della Commissione, così come ulteriormente declinati nelle lettere di incarico indirizzate dalla Presidente von der Leyen a ciascun commissario designato. Questo

approccio è seguito, peraltro, dalla Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera, alla quale sarà reso parere.

Ciò premesso, per quanto riguarda la relazione programmatica del Governo, sottolinea che essa reca alcune priorità e obiettivi di fondo che mantengono valore anche nella nuova legislatura europea, come l'impegno per l'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la realizzazione di riforme e investimenti che migliorino la crescita e la sostenibilità fiscale nel quadro del nuovo piano strutturale di bilancio o ancora l'impegno per istituire nuove risorse proprie dell'Unione che riducano il contributo dell'Italia a titolo di risorsa basata sul Reddito Nazionale Lordo e agevolino il finanziamento della spesa di bilancio. Considera, inoltre, molto apprezzabile che la relazione ribadisca la centralità di un dialogo costante tra Governo e Parlamento italiano per assicurare che le decisioni prese a livello europeo siano coerenti con gli interessi nazionali.

Relativamente all'Agenda strategica dell'Unione, ricorda alcune delle priorità che maggiormente incidono sui profili di competenza della Commissione Bilancio e che sono contenute nel capitolo dedicato ad un'Europa prospera e competitiva. A tal proposito, si intende rafforzare la competitività a lungo termine dell'Unione e migliorare il benessere economico e sociale dei cittadini; si intende, inoltre, rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, puntando a una continua convergenza verso l'alto, riducendo le disparità e stimolando la crescita a lungo termine in tutta l'Unione.

Venendo agli orientamenti politici della Commissione europea 2024-2029, e rinviando per ulteriori approfondimenti alla documentazione predisposta dall'Ufficio Rapporti con l'Unione europea, sottolinea che essi indicano la necessità di semplificare, rendere più flessibile e più strategica la spesa dell'Unione europea, concentrandola meglio sulle priorità condivise. A tale fine, la Presidente von der Leyen ha annunciato l'intenzione di proporre, nel 2025, un nuovo Quadro finanziario pluriennale a

lungo termine, per il periodo 2028-2034, più allineato alle priorità e agli obiettivi dell'Unione, più flessibile, basato sulle politiche e non più sui programmi, e più semplice nel suo funzionamento, con meno programmi e un piano per ogni Paese. La Presidente von der Leyen ha annunciato, altresì, il rafforzamento e la modernizzazione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, prevedendo nuove risorse proprie al fine di garantire un finanziamento sufficiente e sostenibile per le priorità comuni.

A questo riguardo, ricorda che Piotr Serafin è stato designato dalla Presidente Von der Leyen come commissario responsabile per bilancio, anti-frode e pubbliche amministrazioni e che, pertanto, dovrà provvedere alla predisposizione di un Quadro finanziario pluriennale più semplice, mirato e reattivo, facilitando una transizione graduale dal bilancio in corso, in coerenza con l'ambizione della Commissione europea di focalizzarsi sugli investimenti.

Ricorda, altresì, che Valdis Dombrovkis è stato designato dalla Presidente von der Leyen come commissario responsabile per l'economia e la produttività, incarico per lo svolgimento del quale opererà sotto la supervisione del designato Vicepresidente esecutivo per la prosperità e la strategia industriale, Stéphane Séjourné. Dombrovkis sarà chiamato, tra l'altro, a garantire un maggiore coordinamento e la coerenza tra le politiche dell'Unione e nazionali attraverso il Semestre europeo, il quadro di *governance* economica europea rivisto e il bilancio a lungo termine dell'Unione, attuale e futuro. Dovrà garantire, in particolare, l'attuazione efficace e coerente delle norme fiscali riformate nell'ambito del Patto di stabilità e crescita. Il commissario Dombrovskis dovrà, altresì, guidare i lavori, insieme al Vicepresidente designato per la coesione e le riforme, Raffaele Fitto, per l'attuazione efficace di *NextGenerationEU* fino al suo completamento. Dovrà garantire l'accelerazione dell'attuazione del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, in vista della scadenza di spesa del 2026. Il Vicepresidente Fitto, inoltre, in base alla lettera di incarico, dovrà guidare il lavoro com-

pletivo sul rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione per favorire la creazione di posti di lavoro di qualità, stimolare la produttività, l'innovazione e la competitività. Sarà chiamato in particolare a garantire il sostegno alle riforme ed investimenti di lunga durata per rafforzare la crescita europea, mediante la piena attuazione di *NextGenerationEU* e a riflettere sul futuro della politica di coesione.

Auspica, quindi, che la Commissione continui ad esaminare con sistematicità le principali iniziative che saranno presentate nel corso della nuova legislatura europea, a cominciare da quelle che sono state annunciate negli orientamenti politici della Presidente von der Leyen. In questo quadro, osserva che si potrà, altresì, valutare l'opportunità di svolgere, dopo il loro insediamento, l'audizione dei commissari europei richiamati sui profili di competenza di questa Commissione.

Alla luce delle osservazioni sopra formulate, propone quindi di esprimere nulla osta sui documenti all'esame della Commissione.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), in merito alla proposta di parere di nulla osta formulato dalla relatrice, chiede se i due documenti all'esame della Commissione assumano scarsa rilevanza, così come evidenziato dalla medesima relatrice, in ragione della circostanza che, a seguito della fine della legislatura europea 2019-2024 e dell'avvio della nuova legislatura 2024-2029, gli stessi saranno ripresentati all'esame di questa Commissione. In proposito, segnala che qualora, viceversa, ciò non dovesse avvenire, riterrebbe opportuno approfondire l'esame dei predetti documenti, al fine di formulare gli opportuni rilievi.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), condivide la richiesta di chiarimento avanzata dalla collega Guerra.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, conferma che il programma di lavoro della Commissione ha carattere annuale, al pari della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e, pertanto, la Commissione potrà senz'altro esaminare i documenti riferiti all'anno 2025.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 187.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° ottobre 2024.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ricorda che lo scorso 23 settembre il Presidente della Camera ha trasmesso il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in esame. Permane, tuttavia, l'esigenza di acquisire la prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza unificata.

Fa presente, quindi, che, conformemente a quanto rappresentato dal Presidente della Camera in sede di assegnazione dello schema in esame, la Commissione non può quindi pronunciarsi definitivamente su di esso prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672.

Atto n. 194.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 1° ottobre 2024.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che il Presidente della Camera ha trasmesso in data odierna il prescritto parere del Garante per la protezione dei dati personali. Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, è ora possibile procedere all'espressione del parere.

Dopo aver ricordato che il rappresentante del Governo ha già fornito i chiarimenti richiesti rispetto ai profili finanziari del provvedimento nella seduta del 1° ottobre scorso, in sostituzione del relatore,

formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 (Atto n. 194);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza, autorità competenti all'effettuazione dei controlli e all'accertamento delle violazioni di cui alla legge n. 7 del 2000, modificate da parte dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, potranno provvedere all'esecuzione delle attività previste dal comma 1, lettera b), numero 3, capoverso 2-sexies del medesimo articolo 1, in materia di informazione delle persone in entrata nel territorio nazionale o in uscita dallo stesso, nonché delle persone che inviano o ricevono l'oro, dei relativi diritti e obblighi, con le risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto si tratta di attività afferenti alle funzioni istituzionali già svolte dalle medesime amministrazioni;

l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza dispongono delle risorse strumentali idonee allo svolgimento delle attività, disciplinate dall'articolo 2, comma 1, lettera e), di trattenimento temporaneo del denaro contante nell'ipotesi in cui gli obblighi di dichiarazione o di dichiarazione informativa non siano

stati assolti in tutto o in parte, ovvero qualora emergano indizi che il denaro contante possa essere correlato ad attività criminose;

ai fini dell'effettuazione dei controlli delle movimentazioni di denaro contante basati sull'analisi dei rischi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), non si rende necessario incrementare le dotazioni umane e strumentali, anche di carattere informatico, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Guardia di finanza,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione.

La Commissione approva la proposta di deliberazione.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 9/2024, denominato « Ammodernamento di mezza vita dell'obice semovente PzH2000 », relativo all'adeguamento tecnologico delle piattaforme di artiglieria terrestre PzH2000 dell'Esercito italiano.

Atto n. 202.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che il Ministro della difesa, in data 24 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD

9/2024, denominato « Ammodernamento di mezza vita dell'obice semovente PzH2000 ».

Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.

Fa presente che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata al presente schema di decreto segnala che il programma in esame è finalizzato, tra l'altro, alla sostituzione dell'elettronica di bordo degli obici semoventi *PanzerHaubitze* 2000 con una strumentazione tecnologicamente avanzata, nonché alla risoluzione delle obsolescenze elettriche, elettroniche e meccaniche *medio tempore* intervenute.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che il programma pluriennale in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 con presumibile conclusione nell'anno 2032, comporta un costo complessivo stimato in 266 milioni di euro.

In tale quadro, occorre anzitutto specificare, a suo avviso, che l'oggetto del presente schema di decreto è circoscritto – secondo quanto evidenziato nelle premesse del provvedimento – alla realizzazione della sola prima fase del citato programma, da attuare in autonomia e indipendentemente dalle altre, secondo un piano di sviluppo pluriennale con avvio previsto nell'anno 2025 e conclusione nell'anno 2030. Segnala che il costo complessivo di questa prima fase ammonta a 60 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse, destinate alle spese di investimento, disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, in particolare attingendo alle risorse iscritte sul piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Dicastero.

Nello specifico, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, rileva che gli oneri associati all'attuazione della prima fase del programma sono pari

a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

Tanto premesso, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, la dotazione del citato piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa è pari a 967.687.362 euro per l'anno 2024, a 1.211.418.717 euro per l'anno 2025 e a 1.214.637.358 euro per l'anno 2026.

Come indicato nelle premesse dello schema di decreto e ribadito nella scheda tecnica allegata, fa presente che il completamento del programma, per il restante onere previsionale complessivo di 206 milioni di euro, sarà invece realizzato, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del criterio di autoconsistenza, attraverso successivi provvedimenti finalizzati al finanziamento degli ulteriori interventi del programma, che potranno pertanto essere contrattualizzati solo previa individuazione delle necessarie risorse finanziarie. Rileva che, in coerenza con quanto rappresentato, il completamento del programma in esame costituirà l'oggetto di uno o più schemi di decreto da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le predette risorse, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura.

Precisa, altresì, che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari », dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, appare necessario, a suo avviso, che il Governo confermi che l'eventuale ricorso alla rimodulazione delle dotazioni di bilancio dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti

dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento in ambito militare.

Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, evidenzia che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà aggiornato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e che comunque, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la realizzazione del programma nel suo complesso, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo *iter* del provvedimento ora all'esame della Commissione.

Ciò posto, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di

attuazione della prima fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.

La sottosegretaria Lucia ALBANO afferma che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziato a legislazione vigente. In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.

Alla luce di tali premesse, conferma che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Assicura, infine, che all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di deliberazione:

«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 9/2024, denominato "Ammodernamento di mezza vita dell'obice semovente PzH2000", relativo all'adeguamento tecnologico delle piat-

taforme di artiglieria terrestre PzH2000 dell'Esercito italiano (Atto n. 202);

premessi che:

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 e si prospetta la conclusione nell'anno 2032, comporterà un onere complessivo stimato in 266 milioni di euro;

il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali, di cui si prospetta l'avvio nel corso dell'anno 2025 e la conclusione nell'anno 2030, determinerà un costo complessivo di 60 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 206 milioni di euro;

lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

il completamento del programma, per il restante valore di 206 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;

nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;

le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) dichiara il voto contrario del gruppo MoVimento 5 Stelle.

La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2024, relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma di tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento a favore delle unità di artiglieria terrestre di supporto alle Forze medie dell'Esercito italiano.

Atto n. 203.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che il Ministro della difesa, in data 24 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 11/2024, inerente l'approvvigionamento di sistemi d'arma del tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento a favore delle unità di artiglieria terrestre di supporto alle Forze medie dell'Esercito italiano.

Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.

Fa presente che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata al presente schema di decreto segnala che il programma in esame è finalizzato, in particolare, a rinnovare la capacità di supporto di fuoco indiretto delle Forze medie dell'Esercito italiano, tramite l'acquisizione di sessantasei sistemi d'arma e del relativo supporto logistico integrato, di veicoli per il rifornimento delle muni-

zioni, di veicoli per il soccorso e il trasporto, nonché di munizioni da 155 mm di varia tipologia.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che il programma pluriennale in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 con presumibile conclusione nell'anno 2034, reca un costo complessivo stimato in 1.810 milioni di euro.

In tale quadro, segnala la necessità di specificare anzitutto che l'oggetto del presente schema è circoscritto – secondo quanto evidenziato nelle premesse del provvedimento – alla realizzazione della sola prima fase del citato programma, dotata di autoconsistenza, con avvio previsto nell'anno 2025 e conclusione nell'anno 2028. Rileva che il costo complessivo di questa prima fase ammonta a 202 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse, destinate alle spese di investimento, disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, in particolare attingendo alle risorse iscritte sul piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Dicastero.

Nello specifico, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, fa presente che gli oneri associati all'attuazione della prima fase del programma sono pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, a 50 milioni di euro per l'anno 2026, a 62 milioni di euro per l'anno 2027 e a 70 milioni di euro per l'anno 2028.

Tanto premesso, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, la dotazione del citato piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa è pari a 967.687.362 euro per l'anno 2024, a 1.211.418.717 euro per l'anno 2025 e a 1.214.637.358 euro per l'anno 2026.

Come indicato nelle premesse dello schema di decreto e ribadito nella scheda tecnica allegata, rileva che il completamento del programma, per il restante onere previsionale complessivo di 1.608 milioni di

euro, sarà invece realizzato, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del citato criterio di autoconsistenza, attraverso successivi provvedimenti finalizzati al finanziamento degli ulteriori interventi del programma, che potranno pertanto essere contrattualizzati solo previa individuazione delle necessarie risorse finanziarie. Segnala che, in coerenza con quanto rappresentato, il completamento del programma in esame costituirà l'oggetto di uno o più schemi di decreto da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le predette risorse, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura.

Precisa, altresì, che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari », dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi che l'eventuale ricorso alla rimodulazione delle dotazioni di bilancio dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento in ambito militare.

Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, fa presente che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà aggiornato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la riparti-

zione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e che comunque, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la realizzazione del programma nel suo complesso, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo *iter* del provvedimento ora all'esame della Commissione.

Ciò posto, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della prima fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.

La sottosegretaria Lucia ALBANO osserva, in via preliminare, che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente. In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.

Evidenzia, pertanto, che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi

alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Da ultimo, rappresenta che all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2024, relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma di tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento a favore delle unità di artiglieria terrestre di supporto alle Forze medie dell'Esercito italiano (Atto n. 203);

premesso che:

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 e si prospetta la conclusione nell'anno 2034, comporterà un onere complessivo stimato in 1.810 milioni di euro;

il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali, di cui si prospetta l'avvio nell'anno 2025 e la conclusione nell'anno 2028, determinerà un costo complessivo di 202 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 1.608 milioni di euro;

lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura, limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

il completamento del programma, per il restante valore di 1.608 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;

nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;

le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le

annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) dichiara il voto contrario del gruppo MoVimento 5 Stelle.

La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2024, relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma e relativi missili guidati con capacità *loitering* a favore delle unità di artiglieria terrestre dell'Esercito italiano. Atto n. 204.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che il Ministro della difesa, in data 24 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la

richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2024, relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma e relativi missili guidati con capacità *loitering* a favore delle unità di artiglieria terrestre dell'Esercito italiano.

Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.

Fa presente che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata al presente schema di decreto segnala che il programma in esame è finalizzato all'approvvigionamento di sistemi d'arma e relativi missili guidati con capacità circuitante, al fine di incrementare le attuali capacità di ingaggio in profondità e di precisione dell'artiglieria terrestre. In particolare, nell'ambito del programma si prevede l'acquisizione di sedici lanciatori, otto posti di comando del tipo SPIKE « H » e l'acquisizione del relativo munizionamento.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che il programma pluriennale in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 con presumibile conclusione nell'anno 2033, reca un costo complessivo stimato in 342 milioni di euro.

In tale quadro, occorre anzitutto specificare, a suo avviso, che l'oggetto del presente schema è circoscritto, secondo quanto evidenziato nelle premesse del provvedimento, alla realizzazione della sola prima fase del citato programma. Segnala che il costo complessivo di questa prima fase ammonta a 270 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse, destinate alle spese di investimento, disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, in particolare attin-

gendo alle risorse iscritte sul piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Dicastero.

Nello specifico, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, rileva che gli oneri associati all'attuazione della prima fase del programma sono pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, a 30 milioni di euro l'anno 2029, a 35 milioni di euro per l'anno 2030, a 30 milioni di euro per l'anno 2031 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033.

Tanto premesso, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, la dotazione del citato piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa è pari a 967.687.362 euro per l'anno 2024, a 1.211.418.717 euro per l'anno 2025 e a 1.214.637.358 euro per l'anno 2026.

Come indicato nelle premesse dello schema di decreto e ribadito nella scheda tecnica ad esso allegata, segnala che il completamento del programma, per il restante onere previsionale complessivo di 72 milioni di euro, costituirà l'oggetto di uno o più schemi di decreto da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le predette risorse, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria.

In particolare, evidenzia come la scheda tecnica precisi che il completamento del programma sarà realizzato, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del criterio di autoconsistenza, attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento delle dotazioni. Fa presente inoltre che i relativi interventi potranno essere contrattualizzati subordinatamente al loro eventuale finanziamento.

Precisa, altresì, che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione gene-

rale delle Forze armate e approvvigionamenti militari », Azione 6 « Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento militare » dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, rileva che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà aggiornato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione delle spese per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e che comunque, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la realizzazione del programma nel suo complesso, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo *iter* del provvedimento ora all'esame della Commissione.

Ciò posto, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di

tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della prima fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, come per i precedenti schemi di decreto, osserva che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente. In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.

Evidenzia, pertanto, che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2024, relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma e relativi missili guidati con capacità *loitering* a favore delle unità di artiglieria terrestre dell'Esercito italiano (Atto n. 204);

premesso che:

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio

nell'anno 2025 e si prospetta la conclusione nell'anno 2033, comporterà un onere complessivo stimato in 342 milioni di euro;

il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali, di cui si prospetta l'avvio nell'anno 2025 e la conclusione nell'anno 2033, determinerà un costo complessivo di 270 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 72 milioni di euro;

lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura, limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

il completamento del programma, per il restante valore di 72 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;

nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;

le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) dichiara il voto contrario del gruppo MoVimento 5 Stelle.

La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2024, denominato « Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dello strumento militare terrestre », relativo all'acquisizione e al sostegno di sistemi controcarro a corta gittata e del relativo munizionamento.

Atto n. 205.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che il Ministro della difesa, in data 24

settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 16/2024, denominato « Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dello Strumento Militare Terrestre ».

Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.

Evidenzia che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata al presente schema di decreto segnala che il programma in esame è finalizzato, in particolare, all'ammodernamento del parco controcarri a corta gittata attraverso la sostituzione dei sistemi « Panzerfaust 3 » e « Folgore » che ad oggi costituiscono l'unica capacità controcarro a corta gittata in servizio nell'Esercito italiano.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che il programma pluriennale in esame, già avviato con il precedente decreto n. SMD 22/2022, reca un costo complessivo stimato in 426 milioni di euro. Segnala altresì che la prima fase del programma, approvata con il citato decreto n. SMD 22/2022, ha uno sviluppo pluriennale di sei anni, dall'anno 2023 al 2028, già totalmente finanziata e contrattualizzata per un ammontare complessivo di 52 milioni di euro e che la seconda fase, oggetto del presente schema, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 con presumibile conclusione nell'anno 2032, reca un costo complessivo stimato in 374 milioni di euro.

In tale quadro, specifica anzitutto che l'oggetto del presente schema è circoscritto – secondo quanto evidenziato nelle premesse del provvedimento – alla realizza-

zione della sola prima parte della citata seconda fase, dotata di autoconsistenza e concepita secondo un piano di sviluppo pluriennale con avvio previsto nell'anno 2025 e conclusione nell'anno 2032. Rileva che il costo complessivo di questa prima parte ammonta a 75 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse, destinate alle spese di investimento, disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, in particolare attingendo alle risorse iscritte sul piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Dicastero.

Nello specifico, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, gli oneri associati all'attuazione della prima parte della seconda fase del programma sono pari a 15 milioni per l'anno 2026 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032.

Al riguardo, nel rilevare che il predetto cronoprogramma prospetta che gli oneri per l'attuazione della prima parte della seconda fase del programma si determinino a partire dall'anno 2026, appare opportuno, a suo avviso, acquisire un chiarimento in ordine alla indicazione, contenuta nelle premesse dello schema di decreto in esame e nell'allegata scheda tecnica, del presumibile avvio del piano di sviluppo pluriennale della seconda fase nel corso dell'anno 2025.

Tanto premesso, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, la dotazione del citato piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa è pari a 967.687.362 euro per l'anno 2024, a 1.211.418.717 euro per l'anno 2025 e a 1.214.637.358 euro per l'anno 2026.

Come indicato nelle premesse dello schema di decreto e ribadito nella scheda tecnica allegata, fa presente che il completamento del programma, per il restante onere previsionale complessivo di 299 milioni di euro, sarà invece realizzato, nel rispetto di una logica incrementale e pro-

gressiva, nonché del criterio di auto-consistenza, attraverso successivi provvedimenti finalizzati al finanziamento degli ulteriori interventi del programma, che potranno pertanto essere contrattualizzati solo previo rifinanziamento degli interventi stessi. Segnala che in coerenza con quanto testé rappresentato, il completamento del programma in esame costituirà l'oggetto di uno o più schemi di decreto da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le predette risorse, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura.

Precisa, altresì, che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi che l'eventuale ricorso alla rimodulazione delle dotazioni di bilancio dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento in ambito militare.

Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, rileva che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà aggiornato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità con-

trattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e che comunque, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la realizzazione del programma nel suo complesso, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.

Ciò posto, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima parte della seconda fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della prima *tranche* della seconda fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.

La sottosegretaria Lucia ALBANO rileva, in via preliminare, che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente. In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.

Alla luce di tale ricostruzione, fa presente che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima parte della

seconda fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Fa presente che all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Rileva, infine, che l'indicazione, contenuta nelle premesse dello schema in esame, dell'avvio del programma nel corso dell'anno 2025 è coerente con il cronoprogramma dei pagamenti, che prevede che le spese decorrano dall'anno 2026, fermo restando che, come evidenziato nell'ambito della scheda tecnica allegata al provvedimento, la ripartizione della spesa per ciascuno degli esercizi finanziari contenuti nel cronoprogramma potrà essere temporalmente rimodulata in relazione alle tempistiche di completamento delle attività tecnico-amministrative, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2024, denominato "Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dello strumento militare terrestre", relativo all'acquisizione e al sostegno di sistemi controcarro a corta gittata e del relativo munizionamento (Atto n. 205);

premesso che:

il programma oggetto del presente provvedimento, avviato nell'anno 2023 e di

cui si prospetta la conclusione nell'anno 2032, comporterà un onere complessivo stimato in 426 milioni di euro;

il citato programma è suddiviso in più fasi, la prima delle quali, ai sensi del decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 giugno 2023, recante approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2022, ha uno sviluppo pluriennale dal 2023 al 2028 ed è già totalmente finanziata e contrattualizzata per un ammontare complessivo di 52 milioni di euro;

oggetto del presente provvedimento è la prima parte della seconda fase del predetto programma, per la quale si prospetta l'avvio nell'anno 2025 e la conclusione nell'anno 2032 e si quantifica un costo complessivo di 75 milioni di euro, mentre il completamento della seconda fase del programma comporterà un ulteriore onere di 299 milioni di euro;

lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima parte della seconda fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

il completamento della seconda fase del programma, per il restante valore di 299 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;

nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza

con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;

le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima parte della seconda fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

l'indicazione, contenuta nelle premesse dello schema in esame, dell'avvio del programma nel corso dell'anno 2025 è coerente con il cronoprogramma dei pagamenti, che prevede che le spese decorrano dall'anno 2026, fermo restando che, come evidenziato nell'ambito della scheda tecnica allegata al provvedimento, la ripartizione della spesa per ciascuno degli esercizi finanziari contenuti nel cronoprogramma

potrà essere temporalmente rimodulata in relazione alle tempistiche di completamento delle attività tecnico-amministrative, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) dichiara il voto contrario del gruppo MoVimento 5 Stelle.

La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano.

Atto n. 198.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, fa presente, in via preliminare, che lo schema di decreto non è corredato del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, fa presente preliminarmente che lo schema di decreto legislativo reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano.

Soffermandosi sulle disposizioni del provvedimento che presentano maggiore rilievo sul piano finanziario, con riferimento all'adeguamento della banca dati centrale di cui all'articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 540 del 1992, previsto dall'articolo 6, comma 1, sottolinea come la relazione tecnica ascrive a tale ultima previsione un costo pari a 50.000 euro, che rappresenta circa il 40 per cento dello stanziamento inerente alla manutenzione della predetta banca dati. Atteso che tale stanziamento, pari a circa 120.000 euro per il 2024, dovrebbe essere stato calibrato sulla base delle esigenze manutentive presumibili anche sulla base della legislazione vigente, rileva che l'impatto del nuovo onere potrebbe riflettersi in un maggior fabbisogno finanziario.

Ritiene, pertanto, che sarebbe auspicabile un chiarimento sul punto.

Per quanto attiene al comma 2 dell'articolo 6, rileva che la sostituzione del dispositivo di lettura ottica dell'attuale identificativo, citata dalla stessa relazione tecnica come necessario contenuto dell'aggiornamento dei sistemi di registrazione delle farmacie, anche di proprietà pubblica, e delle strutture sanitarie, incluse quelle riconducibili ad enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, viene ricondotta dalla relazione tecnica nell'ambito delle ordinarie spese di gestione dei sistemi informativi, con la conseguente esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fa presente che tale valutazione, che ricomprende nell'ambito di ordinarie spese gestionali, per le quali sono evidentemente appostate specifiche risorse, la sostituzione degli apparecchi di lettura ottica andrebbe supportata da informazioni aggiuntive che ne comprovino la sostenibilità a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

Per quanto riguarda l'adeguamento del Sistema tessera sanitaria di cui al comma 4 dell'articolo 6, osserva che esso appare oneroso, come implicitamente riconosciuto dalla stessa relazione tecnica e come è agevolmente prospettabile, mentre andrebbero meglio chiarite le motivazioni addotte dalla relazione tecnica per escludere oneri a carico dello Stato, coinvolgendo una collaborazione tra l'Archivio nazionale, gestito dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, e il Sistema tessera sanitaria, che non risulta dal dispositivo e che comunque non implicherebbe, in assenza di elementi, la gratuità di eventuali attività di adeguamento attribuite all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato per effetto di convenzione.

Per quanto riguarda l'articolo 8, osserva che i commi 1 e 3 sostanzialmente confermano la legislazione vigente, mentre, con riferimento ai compiti informativi e di comunicazione attribuiti all'Agenzia italiana del farmaco ai sensi del comma 2, che appaiono comunque di limitata portata, appare necessario acquisire una conferma in ordine al fatto che tali compiti siano sostenibili a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali ordinariamente nella disponibilità di tale Agenzia.

Per quanto concerne l'articolo 9, non ha nulla da osservare sulla costituzione e gestione dell'archivio di cui al comma 1, poste a carico di un soggetto privato, peraltro già costituito, come ricorda la relazione illustrativa, e sulla convenzione fra questo soggetto e l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, in quanto anch'esso esterno al perimetro delle Pubbliche amministrazioni ricomprese nell'apposito elenco ISTAT. Rivela, inoltre, che tale convenzione avrà carattere oneroso e, pertanto, risulterà idonea a coprire i costi che dovrà sostenere l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato per le molteplici attività di cui al comma 2, comprensivi di quelli correlati agli eventuali esperti di cui potrà avvalersi ai sensi del comma 3, anche se va osservato che soltanto la relazione tecnica, e non anche il dispositivo, stabilisce che l'avvalimento da parte dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato di imprese tecniche, nonché di esperti e professionisti, avviene a valere sulla con-

venzione di cui al comma 2. Tale ultima possibilità è espressamente assistita dall'apposita clausola d'invarianza finanziaria di cui all'ultimo periodo del comma 3, per cui si possono escludere oneri a carico della finanza pubblica per l'avvalimento da parte dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato dei suddetti esperti.

Al riguardo, ritiene che andrebbe invece fornita un'assicurazione espressa in ordine alla sostenibilità a valere sulle risorse a legislazione vigente, che appare comunque ampiamente plausibile, delle attività di controllo e supervisione sull'Archivio che la lettera *i*) del comma 2 dell'articolo 9 attribuisce al Ministero della salute e all'Agenzia italiana del farmaco.

Con riferimento all'articolo 10, preso atto che le fattispecie ora sanzionate non risultano sovrapponibili a quelle di cui all'articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 540 del 1992 e differenti da quelle di cui all'articolo 148 del decreto legislativo n. 219 del 2006, risultando pertanto aggiuntive rispetto alla normativa vigente, non ha rilievi da formulare in ordine al fatto che il comma 19 destina i proventi derivanti dall'applicazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie accertate dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale, irrogate per le violazioni del presente decreto, al Ministero della salute per il miglioramento e l'efficienza delle attività di controllo e di vigilanza del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco. Appare, altresì, plausibile che le attività di accertamento e contestazione siano svolte dalle amministrazioni competenti nel quadro delle attività già esistenti, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 14, oltre a rinviare alle osservazioni formulate in relazione ai singoli articoli, osserva, in generale, che il presente decreto potrebbe essere suscettibile di incrementare, in misura non quantificabile in questa sede, in assenza di elementi di valutazione, i costi di produzione dei prodotti farmaceutici, a cagione della necessità di aggiornamento delle linee produttive e dei nuovi adempimenti burocratici, con riflessi sul prezzo di vendita dei medicinali al Servizio sanitario

nazionale, contrattato fra l'Agenzia italiana del farmaco e le aziende produttrici. A tale proposito, osserva come l'analisi sull'impatto della regolamentazione allegata allo schema, prima afferma, a pagina 4, che «l'adempimento a tali nuovi obblighi potrebbe determinare anche l'esigenza di modificare ed aggiornare le linee di produzione dei medicinali, per ciò che concerne il confezionamento», ma poi conclude, a pagina 7, che «le linee produttive non verrebbero impattate in quanto la fornitura dei dispositivi antimanomissione, che presentano le stesse caratteristiche di dimensione e forma di quelle attuali, non determina modifiche rispetto alle attuali linee produttive». Ritiene, pertanto, utile

acquisire un chiarimento al riguardo da parte del Governo.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante testo unico dei tributi erariali minori. Atto n. 184 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole*) .. 110

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 116

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. Atto n. 195 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole*) 111

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 117

SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632 Governo e abb. (*Parere alla VIII Commissione*) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*) 112

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) 118

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (*Seguito esame e rinvio*) 115

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 115

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante testo unico dei tributi erariali minori.

Atto n. 184.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che, al fine di consentire un esame congiunto del provvedimento con gli altri testi unici in materia tributaria, nella seduta dello scorso 5 agosto il Governo ha espresso la sua disponibilità ad attendere oltre il termine del 30 agosto 2024 ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione. Invita dunque il relatore, onorevole Testa, a illustrare il contenuto del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

Guerino TESTA (FDI), *relatore*, rammenta anzitutto che lo schema di decreto

legislativo è emanato in attuazione dell'articolo 21, comma 1, della legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: *a)* puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; *b)* coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1; *c)* abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Ricorda che il disegno di legge C.1929, approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, proroga al 31 dicembre 2025 il termine per l'adozione dei richiamati decreti legislativi, attualmente fissato a 12 mesi dall'entrata in vigore della legge delega.

Passando ad illustrare i contenuti del provvedimento, fa presente che il testo unico riunisce – senza apportarvi modifiche, salve alcune esigenze tecniche di coordinamento o di aggiornamento della formulazione dei testi vigenti – la disciplina sostanziale dei singoli tributi erariali minori, nonché le previsioni concernenti i relativi adempimenti e versamenti.

Evidenzia, quindi, che il testo unico è composto da 100 articoli, suddivisi in 10 Titoli.

Sottolinea che ciascuno dei primi nove titoli è dedicato a uno specifico tributo, in particolare: il Titolo I concerne le imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi; il Titolo II l'imposta sugli intrattenimenti; il Titolo III l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e l'imposta sugli aeromobili privati; il Titolo IV l'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE); il Titolo V l'imposta sulle

transazioni finanziarie (*Tobin Tax*); il Titolo VI il canone RAI; il Titolo VII l'imposta sui servizi digitali; il Titolo VIII le tasse sulle concessioni governative; il Titolo IX i tributi e i diritti speciali.

Infine, rileva che il Titolo X, recante disposizioni finali, dispone l'abrogazione delle norme il cui contenuto è confluito nel testo unico e stabilisce che il provvedimento entri in vigore il 1° gennaio 2026.

Al testo unico sono inoltre annessi i seguenti allegati, in cui sono state trasposte le vigenti tabelle e tariffe relative ai richiamati tributi, apportandovi modifiche limitate all'aggiornamento in euro degli importi espressi in lire e all'adeguamento di alcuni richiami normativi ai sopravvenuti mutamenti normativi: allegato 1, relativo alle imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi; allegato 2, riguardante la tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti; allegato 3, concernente la tabella dell'imposta sulle transazioni finanziarie; allegato 4, contenente la tariffa delle tasse sulle concessioni governative; allegato 5, relativo ai tributi speciali, composto dalle tabelle A, B, C, D, E e F.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

Atto n. 195.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1° ottobre 2024.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 20 ottobre 2024. Avverte che la Commissione Bilancio ha trasmesso ieri i suoi rilievi favorevoli sullo schema di decreto.

Invita, quindi, il relatore, onorevole Centemero, a formulare una proposta di parere.

Giulio CENTEMERO (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.05.

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632 Governo e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marco OSNATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Cavandoli, ricorda che la Commissione Finanze esamina oggi — ai fini del parere da rendere alla VIII Commissione Ambiente — il disegno di legge C. 1632 e abb., recante legge quadro in materia di ricostruzione post calamità (C. 1632), nel testo risultante a seguito delle modifiche in sede referente.

Rammenta che nella seduta del 29 marzo 2023 la Commissione Ambiente ha avviato

l'esame della proposta di legge C. 589, recante modifiche al codice della protezione civile — di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 — e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale. Successivamente, nel corso della seduta del 30 maggio 2023, alla citata proposta di legge è stata abbinata la proposta di legge C. 647, recante deleghe al Governo per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale e per l'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative nella materia. Nel corso dell'esame di tali proposte di legge la Commissione Ambiente ha svolto un ciclo di audizioni informali. Alle citate proposte di legge è stato da ultimo abbinato il disegno di legge n. 1632, recante legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. Nella seduta del 15 maggio 2024 la Commissione ha deliberato di adottare, quale testo base, il disegno di legge C. 1632. La Commissione ha concluso la fase emendativa l'8 ottobre 2024.

Evidenzia che il disegno di legge reca un *corpus* di norme finalizzato a definire un quadro giuridico uniforme per il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, cioè delle attività successive a quelle per la gestione della fase emergenziale poste in essere dal sistema di protezione civile.

Descrive, quindi, sinteticamente il contenuto del provvedimento, ponendo specifica attenzione ai profili di interesse per la Commissione Finanze.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni del disegno di legge, che intendono coordinare procedure e attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale e per i quali ricorrano le condizioni per la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

L'articolo 2 disciplina i presupposti e le modalità per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

L'articolo 3, modificato in Commissione, disciplina la nomina, le funzioni e i poteri del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi.

L'articolo 4 disciplina la Cabina di coordinamento per la ricostruzione.

L'articolo 5 prevede l'adozione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di direttive per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione.

L'articolo 6, modificato in sede referente, disciplina le fonti per il finanziamento della ricostruzione e delle attività di funzionamento dei Commissari straordinari.

L'articolo 7, anch'esso modificato in Commissione, disciplina le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi.

L'articolo 8, modificato in sede referente, dispone in ordine all'approvazione o all'adeguamento da parte dei comuni, ove richiesto dal Commissario straordinario, della pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, nonché dell'aggiornamento degli studi specialistici correlati.

L'articolo 9 reca la disciplina degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione privata.

L'articolo 10 stabilisce e disciplina l'erogazione di un contributo ai privati per il caso di distruzione o grave danneggiamento di beni mobili e di beni mobili registrati.

L'articolo 11, modificato in Commissione, regola le procedure per l'accesso ai contributi riferiti agli interventi di edilizia privata.

Di interesse per la Commissione Finanze sono i commi da 1 a 4 dell'articolo 12, che dettano disposizioni in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria con riferimento alle attività di ricostruzione privata. Anch'essi sono stati modificati in sede referente. Si prevede in particolare che, nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati, sia sempre obbligatorio l'inserimento di una clausola di tracciabilità finanziaria; si stabilisce poi che l'eventuale inadempimento dell'obbligo di trac-

ciamento finanziario determina la revoca totale del contributo erogato. In tal caso, i contratti sono risolti di diritto. Per effetto delle modifiche in Commissione è stato previsto un ulteriore obbligo, ovvero quello di dare comunicazione al Commissario straordinario, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, dell'eventuale inottemperanza ai predetti obblighi da parte dei subappaltatori o subaffidatari.

Osserva che ove sia accertato l'inadempimento di uno degli obblighi di tracciabilità finanziaria per le transazioni relative a lavori, servizi e forniture (previsti nel Piano straordinario contro le mafie, più in dettaglio all'articolo 6, comma 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) si dispone la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata. Si prevede inoltre che nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni, previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa.

I rimanenti commi dell'articolo 12 si occupano di subappalto nei contratti tra privati, di responsabilità erariale e calcolo dei contributi per la ricostruzione.

L'articolo 13, modificato in sede referente, disciplina gli interventi di ricostruzione, di riparazione e di ripristino del patrimonio pubblico danneggiato.

L'articolo 14, modificato in Commissione, individua i soggetti attuatori degli interventi su opere pubbliche e beni culturali. Sottolinea, per quanto di interesse per questa Commissione, che il comma 1 menziona tra tali soggetti anche l'Agenzia del Demanio.

L'articolo 15 prevede l'istituzione di una Conferenza permanente per la ricostruzione, per i territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

L'articolo 16 disciplina i criteri di individuazione della centrale di committenza da parte dei soggetti attuatori.

L'articolo 17 contiene norme in materia di opere e lavori pubblici già programmati.

L'articolo 18 consente al Commissario straordinario di avvalersi, per la progettazione e la realizzazione degli interventi

previsti dal piano speciale delle infrastrutture ambientali, delle società affidatarie della gestione dei servizi pubblici del territorio nonché di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione, dotate di specifica competenza tecnica.

L'articolo 19, modificato in sede referente, reca varie disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso.

Ai sensi dell'articolo 20, i provvedimenti di natura regolatoria e organizzativa adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti.

L'articolo 21 reca norme in materia di trasparenza e pubblicità degli atti del Commissario straordinario alla ricostruzione.

L'articolo 22, modificato in Commissione, prevede che le attività relative agli interventi su edifici privati, ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione e ove sia concesso un contributo, siano sottoposte alla normativa applicabile alle stazioni appaltanti pubbliche, per quanto riguarda il trattamento economico e normativo per i lavoratori previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali, unitamente al requisito del DURC.

Evidenzia che di interesse per questa Commissione è l'articolo 23 del provvedimento, anch'esso modificato in sede referente, che riconosce una speciale procedura di liquidazione anticipata parziale per il danno subito da beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, a favore dei soggetti assicurati che si trovano nelle aree colpite da eventi calamitosi e per le quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione.

La disposizione consente di chiedere alle imprese di assicurazione di liquidare immediatamente, nel limite del 30 per cento, il danno complessivo subito da parte dei soggetti che si trovano nelle aree colpite da eventi calamitosi. In sede referente è stato precisato, tra l'altro, che il predetto danno è quello complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione. Si disciplinano altresì le procedure per il riconoscimento dell'importo liquidato, che

prevedono tra l'altro specifiche tempistiche per l'effettuazione di attività di sopralluogo da parte dell'impresa assicurativa, al fine di pervenire alla pronta liquidazione dell'importo.

L'articolo 24 prevede che nei territori colpiti dagli eventi calamitosi il Ministero delle imprese e del *made in Italy* possa applicare il regime di aiuto per le aree di crisi industriale (decreto ministeriale 24 marzo 2022), ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato *de minimis* e in esenzione dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE. La disciplina di favore contempla la concessione di contributi in conto capitale e finanziamenti a tasso agevolato.

Mette in evidenza che nel corso dell'esame in Commissione è stato introdotto l'articolo 24-*bis*, che consente di destinare una quota degli stanziamenti disposti su base annuale per i singoli eventi calamitosi, nel limite del 4 per cento, alla valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, alla promozione di effetti occupazionali diretti e indiretti e all'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese.

Per quanto di specifico interesse della Commissione, segnala altresì l'articolo 25 del provvedimento, modificato durante l'esame in Commissione, che reca la delega al Governo a definire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, schemi assicurativi volti a indennizzare le persone fisiche e le imprese che abbiano subito danni al proprio patrimonio edilizio per effetto di calamità naturali e eventi catastrofali. Aggiunge che i decreti legislativi attuativi dovranno rispettare i seguenti specifici principi e criteri direttivi: *a)* individuare la platea dei soggetti aventi diritto all'indennizzo e la tipologia di immobili ammissibili a copertura, assicurando l'efficiente coordinamento degli schemi assicurativi a supporto della ricostruzione con le altre tipologie di intervento pubblico applicate, secondo la normativa vigente, in occasione di eventi calamitosi e catastrofali; *b)* individuare la tipologia dei rischi assicurabili e dei danni suscettibili di indennizzo nonché l'entità dei massimali assicu-

rativi, in attuazione di parametri e criteri idonei a garantire adeguata e uniforme copertura nell'intero territorio nazionale; b-bis) – inserita durante l'esame in sede referente – promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la costituzione presso CONSAP di un ruolo di esperti per la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi; c) valorizzare forme di compartecipazione delle imprese assicurative private allo sviluppo dei predetti schemi assicurativi, anche al fine di mitigare, contenere e razionalizzare gli impatti sulla finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle misure di intervento pubblico attivate in occasione di eventi calamitosi e catastrofici, a supporto del superamento dell'emergenza ad essi correlata e a ristoro dei danni da essi cagionati.

L'articolo 26 esclude l'applicazione delle disposizioni del provvedimento in esame alle speciali gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamità già istituite alla sua data di entrata in vigore.

L'articolo 27 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento medesimo.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 16.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.

C. 107-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2024.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha concluso l'esame delle proposte emendative presentate e che il testo del provvedimento è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Ricorda altresì che la discussione del provvedimento in Assemblea inizierà a partire da lunedì 14 ottobre.

Avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I Affari costituzionali, VII Cultura, X Attività produttive e XIV Politiche dell'Unione Europea. Avverte inoltre che la Commissione Bilancio si esprimerà direttamente per l'Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sulla proposta di legge C. 107-B, nel testo approvato dal Senato della Repubblica, nonché la richiesta di autorizzazione a riferire oralmente in Assemblea.

La Commissione delibera di conferire al relatore, onorevole Centemero, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente in Assemblea.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante testo unico dei tributi erariali
minori. Atto n. 184.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante testo unico dei tributi erariali minori (Atto n. 184),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. Atto n. 195.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di

risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Atto n. 195),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632
Governo e abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminato il disegno di legge C. 1632
Governo e abb. recante « Legge quadro in
materia di ricostruzione post-calamità »,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'articolo 23- <i>bis</i> della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo. C. 1536 Baldelli, C. 1867 Furfaro e C. 1971 Sasso (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1971</i>)	119
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	120
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	126
Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	122
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	127

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Innocenzo Cipolletta, presidente dell'Associazione italiana editori (AIE), e di Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale ordine dei giornalisti (CNOG), sulla situazione attuale e le prospettive future dell'editoria	125
--	-----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 14.

Introduzione dell'articolo 23-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo. C. 1536 Baldelli, C. 1867 Furfaro e C. 1971 Sasso.

(*Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1971*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 luglio scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 1971, d'iniziativa del deputato Sasso, recante « introduzione dell'articolo 23-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità ai pubblici spettacoli e alle manifestazioni di intrattenimento e di carattere sportivo » che, vertendo su identica materia, è stata abbinata a quella già in esame, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Invita quindi il relatore, onorevole Roscani, ad informare la Commissione su come intenda procedere ai fini dell'adozione del testo base per il seguito dell'esame.

Fabio ROSCANI (FDI), *relatore*, propone alla Commissione di rinviare la deliberazione riguardo alla scelta del testo base al fine di poter svolgere ulteriori interlocuzioni in questo senso con i rappresentanti dei gruppi.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.

C. 107-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, in sostituzione della relatrice, on. Di Maggio, impossibilitata ad intervenire nella seduta odierna, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla Commissione VI Finanze, sulla proposta di legge C. 107-B, come modificata dal Senato, recante disposizioni in materia di promozione e sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.

Ricorda preliminarmente che, secondo quanto previsto dall'articolo 70, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, l'esame presso la Camera dei deputati verterà «soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato – che vengono di seguito

riportate – e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti».

Segnala, altresì, che il provvedimento in esame è stato assegnato in sede consultiva anche alla Commissione Cultura, a differenza dell'originaria proposta di legge C. 107, a causa di alcune limitate modifiche apportate dal Senato. Procederò pertanto ad illustrare sinteticamente i contenuti essenziali della proposta di legge in titolo per poi concentrarmi sugli aspetti di competenza della Commissione, rinviando per ulteriori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli Uffici.

In termini generali, ricorda che la presente proposta di legge è attualmente composta da cinque articoli, di cui uno – l'articolo 3 – introdotto nel corso dell'esame in sede redigente al Senato.

L'articolo 1, approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere, contiene le definizioni rilevanti di *start-up* innovativa e di PMI innovativa, rinviando alla disciplina vigente.

L'articolo 2, approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere, interviene sulla disciplina delle detrazioni Irpef per gli investimenti in *start-up* e PMI innovative al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente, mediante la trasformazione dell'eccedenza non detraibile in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione.

L'articolo 3, introdotto dal Senato e recante ulteriori disposizioni per favorire gli investimenti in PMI, al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, amplia le facoltà operative del Patrimonio destinato attraverso l'introduzione del nuovo articolo 27, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In particolare, sottolinea che la novella consente al Patrimonio destinato, limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui all'articolo 27, comma 4 e con esclusione delle operazioni di ristruttura-

zione di società di cui al comma 5, sesto periodo, del citato del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell'articolo 34, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o da gestori autorizzati ai sensi degli articoli 41-*bis*, 41-*ter* e 41-*quater*, del medesimo TUF, la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato.

Il Patrimonio destinato può effettuare gli interventi previsti dal suddetto articolo 27, comma 5-*bis* subordinatamente alle seguenti condizioni:

ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le priorità e finalità del Patrimonio Destinato di cui ai commi 4, primo periodo, e 5, quinto periodo, come specificate nel decreto di cui al comma 5, gli organismi di investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro cinquanta milioni;

per la quota non prevalente, ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità gli organismi di investimento collettivo possono investire, secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche in deroga al comma 4, lettera *b*), dell'articolo 3;

le disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) si applicano anche ai titoli emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione

su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani, con data certa di inizio negoziazione;

ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di liquidità gli organismi di investimento collettivo possono altresì investire, secondo limiti, scadenze, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'area Euro e dalla Commissione europea;

l'ammontare delle quote o azioni dell'organismo di investimento collettivo del risparmio sottoscritte dal Patrimonio Destinato è mantenuto nel limite del 49 per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio; la restante quota dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio è sottoscritta da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato.

Il comma 2 dell'articolo 3 dispone l'abrogazione dell'articolo 23 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26 e le altre disposizioni del medesimo decreto si applicano in quanto compatibili. L'operatività del patrimonio destinato denominato « Patrimonio Rilancio » prevista dal comma 5-*bis* dell'articolo 27, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dal comma 1 dell'articolo 3, è sospensivamente condizionata all'adozione e approvazione, delle modifiche al Regolamento del Patrimonio Destinato, che definiscono limiti, criteri e condizioni degli investimenti riconducibili alla predetta operatività.

Riguardo all'articolo 4, si sofferma soltanto sulle disposizioni di cui ai nuovi commi 3 e 4 in quanto trattasi delle uniche rientranti nella competenza della Commissione mentre per una disamina completa delle altre disposizioni rinvio alla documentazione predisposta dagli uffici.

L'articolo 4, comma 3, introdotto nel corso dell'esame in sede redigente al Senato, stabilisce che, al fine di promuovere la ricerca applicata e l'innovazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano stabiliti i criteri,

i requisiti e le modalità di iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Tali criteri, requisiti e modalità dovranno essere stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 4, comma 4, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in sede redigente al Senato, reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione di quanto previsto dal comma 3 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, rileva che l'articolo 5, approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere, innalza da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SIS).

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.

C. 1632 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore*, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, all'VIII Commissione Ambiente, sul disegno di legge recante Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, nel testo come modificato nel corso dell'esame in sede referente.

Evidenzia, preliminarmente che l'obiettivo del provvedimento – secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa – è quello di definire « un modello unico, volto a garantire certezza, stabilità e velocità dei processi di ricostruzione » ed evitare che, ad ogni evento calamitoso di rilievo nazionale, vengano adottate discipline *ad hoc*, spesso non omogenee, che hanno portato a un quadro giuridico nazionale « poco organico, frammentario, stratificato nel tempo, differenziato per territori e in continuo divenire ».

Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione segnala, in particolare, le seguenti disposizioni.

L'articolo 2, che disciplina i presupposti e le modalità per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, che può essere deliberato, entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, a seguito di una relazione presentata dal Capo del Dipartimento della protezione civile, qualora sia valutata l'impossibilità di procedere con ordinanze di protezione civile. La deliberazione, da adottare previa intesa con le regioni e le province autonome interessate, può essere adottata nei casi in cui sia necessario provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite, e fissa la durata e l'estensione territoriale dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Lo stato di ricostruzione decorre dalla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, non può eccedere la durata di cinque anni, prorogabili fino a dieci anni, e può essere revocato prima della sua scadenza. Si prevede che almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, il Commissario straordinario adotta apposita ordinanza diretta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali da parte delle Amministrazioni competenti in via ordinaria. Con la stessa ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento calamitoso, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi

generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

L'articolo 4 disciplina l'istituzione, la composizione e le funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione, prevedendo che essa sia composta dal Commissario straordinario alla ricostruzione che la presiede, dal capo del Dipartimento Casa Italia, dal capo del Dipartimento della Protezione civile, dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, dal sindaco metropolitano ove presente, da un rappresentante delle province interessate designato dall'Unione province d'Italia, da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi designato dall'ANCI. Il comma 2 prevede la possibile partecipazione alle riunioni della Cabina di coordinamento, su invito, dei rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e di ogni altro soggetto pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

L'articolo 13 disciplina gli interventi di ricostruzione, di riparazione e di ripristino del patrimonio pubblico danneggiato. Il comma 1 prescrive che ordinanze commissariali sia disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, per interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, comprese le opere di miglioramento sismico, attraverso la concessione di contributi, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per i seguenti beni danneggiati:

a) immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, immobili di edilizia residenziale pubblica, opere di urbanizzazione primaria, infrastrutture sportive, strutture edilizie delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, edifici municipali, caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, immobili in uso al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, immobili demaniali, strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica nonché le chiese ed edi-

fici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice, e utilizzati per le esigenze di culto;

b) opere di difesa del suolo e infrastrutture e impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione ivi comprese le opere di riqualificazione morfologica ed ecologica dei corsi d'acqua interessati da eventi alluvionali, di rinaturalizzazione dei corpi idrici e degli argini e di ampliamento delle aree di esondazione;

c) archivi, musei e biblioteche, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera *a)*, ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla lettera *a)* in relazione alle chiese e agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

d) edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.

Nello specifico, si prescrive che con ordinanze commissariali sia disciplinato: il finanziamento di interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, comprese le opere di miglioramento sismico; un piano speciale delle opere pubbliche, un piano speciale dei beni culturali, un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici, un piano speciale delle infrastrutture ambientali danneggiate, un piano speciale per le infrastrutture statali danneggiate. Si prevede inoltre, una specifica disciplina volta a consentire il superamento da parte del Commissario straordinario dei casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato. Si disciplina il caso in cui il Consiglio dei ministri, nell'esercizio del potere sostitutivo di cui sopra, provveda alla nomina di un commissario

ad acta, ai fini della realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione.

L'articolo 14 individua i soggetti attuatori degli interventi su opere pubbliche e beni culturali. In particolare il comma 1 individua i seguenti soggetti attuatori degli interventi volti alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali. In particolare i soggetti sono: – le regioni; – il Ministero della cultura; – il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; – l'Agenzia del demanio; – le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; – le università, limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il comma 2 stabilisce che, in relazione agli interventi di cui alla lettera *a*) del comma 1, il Presidente della regione può delegare le attività necessarie alla loro realizzazione ai comuni o agli altri enti locali interessati, generalmente individuati nelle amministrazioni titolari dei beni da riparare, ricostruire o ripristinare.

Il comma 4 prescrive che, relativamente agli interventi di cui alla lettera *e*) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea o per i quali non si siano proposte le competenti diocesi, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere *a*), *c*) e *d*), dell'articolo 14.

L'articolo 15 prevede la istituzione di una Conferenza permanente per la ricostruzione, per i territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Ne disciplina composizione, competenze, profili procedurali ed effetti delle determinazioni.

Presieduta dal Commissario straordinario alla ricostruzione, la Conferenza permanente è composta da: un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento Casa Italia (presso la Presidenza del Consiglio), del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un rappresentante della regione o provincia autonoma; un rappresentante, rispettivamente, della provincia, dell'Autorità di bacino distrettuale, dell'Ente parco o in assenza di quest'ultimo di altra area naturale protetta, nonché del comune, territorialmente competenti. Il comma 2 detta disposizioni su profili procedurali. Si prescrive che le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (ossia il decreto legislativo n. 42 del 2004, con riferimento alla tutela apprestata dalla sua parte seconda) siano rilasciate dal rappresentante dell'ufficio territorialmente competente del Ministero della cultura, nell'ambito della Conferenza.

Il comma 3 enumera alcune funzioni e le competenze della Conferenza permanente. Pertanto la Conferenza:

esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai comuni, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei medesimi comuni;

approva i progetti predisposti dai soggetti chiamati alla realizzazione dei piani di ricostruzione del Commissario (comuni, unioni di comuni, unioni montane, Province) e all'effettuazione degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali (Regioni, Ministero della cultura, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Agenzia del demanio, diocesi, università). La disposizione rinvia alla disciplina dell'approvazione dei progetti, quale posta dal Codice dei contratti pubblici (articolo 38 del decreto legislativo n. 36 del 2023);

approva (secondo la medesima disciplina prevista dal Codice dei contratti pub-

blici) i progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del Ministero della cultura e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Così come acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, la quale è resa nell'ambito della medesima Conferenza dal rappresentante del Ministero della cultura;

esprime parere obbligatorio e vincolante sul piano speciale delle infrastrutture ambientali.

L'articolo 19 reca varie disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso. Viene in particolare prevista l'approvazione – da parte del Commissario straordinario, acquisita l'intesa delle regioni interessate – di un piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino e ne vengono individuate le finalità (commi 1 e 2). Sono altresì disciplinati: la classificazione delle macerie come rifiuti urbani (comma 3); la gestione dei resti di beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché dei materiali vegetali (comma 4); la raccolta e il trasporto dei materiali (comma 5); la demolizione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico (comma 6); l'utilizzo di impianti mobili di selezione e recupero e le modalità di rendicontazione dei materiali gestiti (comma 7); gli obblighi per i gestori dei siti di deposito temporaneo (comma 8); la ge-

stione dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione (comma 9). Sono inoltre recate disposizioni per la vigilanza e il rispetto delle disposizioni del presente articolo (comma 10), per la gestione dei materiali contenenti amianto (comma 11), per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata (comma 12) e per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle attività previste dal presente articolo (comma 13). In sede referente sono state aggiunte disposizioni che recano norme in materia di deposito temporaneo e utilizzo di impianti mobili per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 ottobre 2024.

Audizione informale di Innocenzo Cipolletta, presidente dell'Associazione italiana editori (AIE), e di Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale ordine dei giornalisti (CNOG), sulla situazione attuale e le prospettive future dell'editoria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.10.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 107-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632
Governo.**

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza,
il disegno di legge C. 1632, recante legge
quadro in materia di ricostruzione post-
calamità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana. C. 1987 Mattia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	128
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	140

SEDE CONSULTIVA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro. (COM(2023) 638 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024. Doc. LXXXVI, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	129

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 201 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	134
Proposta di nomina del dottor Lorenzo Viviani a presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre. Nomina n. 53 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	136

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	137
DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	137
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	152

SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632 Governo e abb., C. 589 Trancassini e C. 647 Braga (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	138
ALLEGATO 3 (<i>Correzioni di forma approvate</i>)	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana.

C. 1987 Mattia.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 settembre 2024.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che sono state presentate 71 proposte emendative (vedi allegato 1). Con riguardo ai profili di ammissibilità, ricorda che l'articolo 89, comma 1, del Regolamento, riserva al Presidente il compito di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.

A tal proposito, rileva che la presidenza ha inteso fare riferimento all'ambito materiale della proposta di legge, che è volto a definire i casi in cui è necessario adottare un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata e gli interventi qualificati come ristrutturazione edilizia, nonché a disciplinare le condizioni in base alle quali taluni interventi realizzati o assentiti e non preceduti dall'approvazione dei predetti piani possono essere considerati conformi alla disciplina urbanistica.

Alla luce dei suddetti criteri e del richiamato articolo 89 del Regolamento, la presidenza ritiene inammissibili le seguenti proposte emendative: Battilocchio 1.76, volto a specificare le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli, che non sono suscettibili di sanatoria, nell'ambito della normativa di cui all'articolo 32, comma 27, del decreto-legge n. 269 del 2003; Braga 1.01, recante disposizioni per incentivare il riuso e la rigenerazione urbana, che riproduce l'articolo 3 della proposta di legge C. 2018 il cui abbinamento è stato respinto nella seduta del 18 settembre 2024; Braga 1.02, che reca disposizioni per la destinazione dei proventi di titoli abilitativi edilizi e di sanzioni in materia edilizia e che riproduce l'articolo 2 della proposta di legge C. 2018 il cui abbinamento è stato respinto nella seduta del 18 settembre 2024; Zinzi 1.03, che introduce una disciplina per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive elencando le tipologie di immobili di cui gli organi che esercitano le funzioni requirenti devono tenere conto al fine di garantire uniformità di criteri per tale esecuzione; Zinzi 1.04, che sospende le demolizioni giudiziali degli interventi ese-

guiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, nonché delle opere eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica nelle more della completa ricognizione e mappatura degli insediamenti abusivi; Montemagni 1.05, che modifica la disciplina concernente lo stato legittimo degli immobili di cui all'articolo 9-bis del testo unico in materia edilizia, al fine di consentire la presentazione di un titolo autodichiarato per la documentazione del predetto stato.

Avverte che eventuali richieste di riesame dell'inammissibilità delle proposte emendative testé dichiarata potranno essere presentate entro le ore 18 della giornata odierna e che il loro esito sarà comunicato nella prossima seduta.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 15.05.

Programma di lavoro della Commissione per il 2024
– Trasformare il presente e prepararsi al futuro.
(COM(2023) 638 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024.

Doc. LXXXVI, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto del provvedimento.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame congiunto per l'anno 2024 della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e del Programma di lavoro della Commissione europea. A partire dal 2011, in-

fatti, i suddetti documenti sono oggetto presso la Camera dei deputati di una vera e propria « sessione europea di fase ascendente », volta all'analisi e al confronto tra le priorità del Governo e quelle delle Istituzioni dell'Unione europea per l'anno di riferimento.

In conformità alla procedura delineata nel parere della Giunta per il regolamento del 14 luglio 2010, la relazione programmatica e gli strumenti di programmazione politica e legislativa dell'UE sono assegnati a tutte le Commissioni permanenti competenti per materia affinché possano esprimersi sui rispettivi ambiti di competenza. Al contempo, l'esame generale è demandato alla XIV Commissione politiche dell'Unione europea, che provvede a redigere una relazione destinata all'Assemblea per la successiva discussione con votazione di eventuali strumenti di indirizzo. Si tratta, pertanto, dell'unica procedura annuale che consente a tutti gli organi parlamentari – le quattordici Commissioni permanenti e l'Assemblea – di pronunciarsi in modo coordinato, coerente e approfondito sulle linee di intervento che l'Italia intende adottare in ambito europeo. Tale esame rappresenta un passaggio di rilevanza centrale per il coinvolgimento del Parlamento nella determinazione degli indirizzi della politica europea a livello nazionale.

Rileva, tuttavia, in via preliminare, il particolare contesto in cui si inserisce l'esame dei due documenti quest'anno, in ragione della fine, nello scorso luglio, della legislatura europea 2019-2024 e del conseguente riavvio di un nuovo ciclo politico ed istituzionale europeo 2024-2029. Per un verso, infatti, il programma di lavoro della Commissione europea si è esaurito nei primi mesi dell'anno in corso, con l'ultima sessione del Parlamento europeo nello scorso aprile. Per altro verso, la relazione programmatica del Governo contiene indicazioni nette ed importanti sugli obiettivi dell'Italia in merito alle politiche dell'UE ma indica poi obiettivi e azioni previste in merito a 138 « dossier » specifici, relativi a singole questioni o proposte legislative dell'UE che risultano in larghissima misura non aggiornate agli sviluppi intervenuti nelle

ultime settimane della passata legislatura europea.

Al tempo stesso, ribadisce che la finalità ultima della procedura di esame dei documenti programmatici nazionali ed europei che ha richiamato in premessa, è quella di consentire alla Camera di concorrere alla definizione delle grandi priorità della politica europea. Ed in questa fase a livello di Unione europea si stanno appunto stabilendo, in particolare nell'ambito del percorso che porterà alla nomina della nuova Commissione europea, gli obiettivi del prossimo ciclo politico quinquennale dell'Unione.

Ricorda a questo riguardo che il Consiglio europeo del 27 giugno scorso, subito dopo le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, ha approvato l'Agenda strategica dell'Unione, che costituisce la base politica per i programmi di lavoro delle altre istituzioni dell'UE e per pianificare i lavori del Consiglio europeo. Tenendo conto delle priorità dettate dall'Agenda, nel luglio scorso la Presidente rieletta della Commissione europea – Ursula von der Leyen – ha presentato al Parlamento europeo gli orientamenti politici della Commissione stessa per il 2024-2029.

Ritiene pertanto che – fatto salvo il richiamo ad alcuni indirizzi di fondo contenuti nella relazione programmatica del Governo – l'esame possa concentrarsi, per i profili di competenza, sulla Agenda strategica del Consiglio europeo e soprattutto sugli orientamenti politici della Commissione, così come ulteriormente declinati nelle lettere di incarico indirizzate dalla Presidente von der Leyen a ciascun commissario designato.

Questo approccio è peraltro seguito dalla Commissione politiche Ue della Camera. Ciò premesso, per quanto riguarda la relazione programmatica del Governo, sottolinea che essa reca alcune priorità e obiettivi di fondo che mantengono valore anche nella nuova legislatura europea.

La prima priorità, per i profili di interesse della Commissione, è il sostegno ad una trasformazione verde ed ecologica che rispetti i principi di sostenibilità, ma anche gli obiettivi di promozione della competi-

tività dell'industria europea, che rischia di essere indebolita da regolamentazioni eccessive.

La seconda, strettamente connessa alla precedente, consiste nella necessità di perseguire l'autonomia strategica dell'UE, superando le dipendenze in settori chiave (energia, semiconduttori, difesa) attraverso una politica di sviluppo industriale e tecnologico, che favorisca la sovranità e la sicurezza economica dell'UE, e la promozione di *partnership* strategiche a livello globale.

Considera inoltre molto apprezzabile che la relazione ribadisca la centralità di un dialogo costante tra Governo e Parlamento italiano per assicurare che le decisioni prese a livello europeo siano coerenti con gli interessi nazionali.

Relativamente all'Agenda strategica dell'Unione, ricorda alcune delle priorità che maggiormente incidono sui profili di competenza della Commissione e che sono contenute nel capitolo dedicato ad un'Europa prospera e competitiva. A tal proposito si intende realizzare con successo le transizioni verde e digitale, sfruttando il loro potenziale per creare mercati, industrie e posti di lavoro di alta qualità, investendo in un'ampia infrastruttura per energia, trasporti e comunicazioni e perseguendo una transizione climatica giusta ed equa, con l'obiettivo di rimanere competitivi a livello globale e aumentare la sovranità energetica. Si sottolinea infatti l'intenzione di accelerare la transizione energetica per costruire una vera e propria unione energetica, assicurando la fornitura di energia abbondante, accessibile e pulita, ma anche di sviluppare un'economia più circolare ed efficiente in termini di risorse, promuovendo, tra l'altro, lo sviluppo industriale di tecnologie pulite. Si intende inoltre sviluppare la capacità in settori sensibili e tecnologie chiave del futuro, tra cui biotecnologie, tecnologie *net-zero*, mobilità, prodotti chimici e materiali avanzati, promuovendo innovazione e ricerca.

Venendo agli orientamenti politici della Commissione europea 2024-2029, è importante anzitutto sottolineare che essi, pur ribadendo l'intenzione di mantenere gli

obiettivi fissati nel *Green Deal* europeo e di perseguire gli obiettivi climatici fissati per il 2030 e il 2050, si soffermano sulla necessità di attuare il vigente quadro giuridico in materia di energia e clima per il 2030 nel modo più semplice, equo ed economicamente efficiente.

A questo scopo, si intende – in linea con quanto indicato nella relazione programmatica del Governo – coniugare la decarbonizzazione del tessuto economico e industriale, preservando tuttavia la competitività delle imprese europee ed evitando che gli effetti delle politiche ambientali, energetiche e industriali gravino sui cittadini dell'Unione europea, ad esempio in termini di costi dell'energia, nel più ampio contesto di adozione di nuove tecnologie ad impatto ambientale ridotto.

In particolare, si prospetta l'adozione di un nuovo piano per la prosperità e la competitività sostenibili dell'Europa e, tra le altre cose, si ripropone di introdurre un Patto per un'industria pulita che sostenga il processo di decarbonizzazione dei settori produttivi e riduca i prezzi dell'energia. L'obiettivo è creare le condizioni necessarie per consentire alle aziende di raggiungere i traguardi comuni, tramite investimenti e un accesso a forniture energetiche e materie prime che siano sostenibili, sicure e a basso costo. Inoltre, verrà proposta una modifica del regolamento sul clima, introducendo un obiettivo intermedio per il 2040 che preveda una riduzione del 90 per cento delle emissioni di gas serra. Infine, sarà avanzata una proposta legislativa per accelerare la decarbonizzazione industriale, sostenendo le imprese durante la transizione verso tecnologie pulite e promuovendo investimenti nelle infrastrutture necessarie, con particolare attenzione ai settori ad alta intensità energetica.

A questo riguardo, ricorda che Teresa Ribera Rodríguez (Spagna) è stata designata dalla Presidente Von der Leyen come Vicepresidente esecutiva per la transizione pulita, giusta e competitiva e, secondo la lettera di incarico, guiderà, tra l'altro, il lavoro per garantire il mantenimento degli obiettivi fissati nel *Green Deal*, coordinando anche il lavoro sul *Clean Industrial*

Deal, in collaborazione con il commissario designato per il Clima, la crescita pulita e gli obiettivi *net-zero* Wopke Hoekstra (Paesi Bassi). Quest'ultimo avrà il compito di garantire che l'UE mantenga i propri impegni in merito agli obiettivi del 2030 e all'obiettivo zero emissioni entro il 2050, sostenendo l'attuazione del quadro giuridico esistente per il 2030 e proponendo la riduzione delle emissioni del 90 per cento per il 2040 nella legge europea sul clima.

Per quanto riguarda l'energia, gli orientamenti puntano a ridurre i costi per le famiglie e le imprese, riducendo progressivamente l'uso di combustibili fossili. Si pone inoltre l'accento sullo sviluppo di una *governance* efficace per l'implementazione dell'Unione dell'energia. A tale scopo, saranno potenziati gli investimenti nelle infrastrutture per l'energia pulita, nella digitalizzazione del sistema energetico e nella realizzazione di una rete per l'idrogeno. Verrà esteso il meccanismo di domanda aggregata, già in uso per il gas, anche all'idrogeno e alle materie prime critiche, per sfruttare appieno le dimensioni del mercato europeo. La Commissione intende anche instaurare nuovi partenariati globali per garantire l'approvvigionamento di energia pulita e materie prime, consolidando la leadership dell'UE nei negoziati internazionali sul clima. A tal proposito, l'UE presenterà una visione globale in occasione della COP30, prevista per il 2025 in Brasile, rafforzando la diplomazia verde e il dialogo con i Paesi terzi. Di tali iniziative si occuperà il commissario designato per l'Energia e gli alloggi Dan Jørgensen (Danimarca).

Sul fronte della mobilità e dei trasporti, si pone l'accento sulla necessità di semplificare il passaggio a opzioni di trasporto più sostenibili per i cittadini europei, come i viaggi transnazionali in treno. Gli orientamenti confermano anche l'obiettivo della neutralità climatica per le automobili entro il 2035, riconoscendo tuttavia l'importanza di un approccio tecnologicamente neutrale che includa anche i carburanti elettronici, grazie a una modifica mirata del regolamento sulle emissioni di CO₂ delle nuove

autovetture, di cui sarà responsabile il commissario designato Wopke Hoekstra.

In relazione all'economia circolare, la Commissione ribadisce l'impegno verso modelli di produzione e consumo più sostenibili. Sarà dunque presentata una nuova proposta legislativa sull'economia circolare, volta a creare una domanda di mercato per le materie prime secondarie e ad istituire un mercato unico per i rifiuti, con particolare attenzione alle materie prime critiche.

Inoltre, si annuncia un pacchetto di proposte legislative per l'industria chimica, mirate a semplificare il regolamento REACH e a introdurre norme chiare per i cosiddetti «*forever chemicals*», come i PFAS. Al perseguimento di tali obiettivi contribuirà il commissario designato per l'ambiente, la resilienza idrica e l'economia circolare competitiva Jessika Roswall (Svezia).

Più in generale, gli orientamenti politici evidenziano l'importanza di mobilitare i finanziamenti necessari per realizzare le transizioni verde, digitale e sociale, puntando a massimizzare gli investimenti pubblici e il loro effetto leva. Questo processo avverrà in stretta collaborazione con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI). A tal fine, vengono proposte alcune misure per completare l'Unione dei mercati dei capitali. Tra queste, si prevede la revisione della direttiva sugli appalti pubblici, privilegiando i prodotti europei in determinati settori strategici. Inoltre, verrà istituito un nuovo Fondo europeo per la competitività, che, all'interno del prossimo quadro finanziario pluriennale, destinerà risorse allo sviluppo e alla produzione di tecnologie strategiche in Europa, come l'intelligenza artificiale, le tecnologie pulite e le biotecnologie.

Tra i sette capitoli in cui si articolano gli orientamenti politici, assume rilievo per la Commissione anche quello dedicato a sostenere le persone, rafforzare le società e il modello sociale. Si propongono infatti una serie di misure nel settore abitativo, volte a rispondere all'emergenza abitativa e a promuovere l'edilizia sostenibile e accessibile. In particolare, si prevede il primo Piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili,

che mira a sviluppare una strategia per la costruzione di abitazioni, affrontando i fattori strutturali che contribuiscono alla crisi abitativa e che sarà presentato dal commissario designato Dan Jørgensen. A supporto di questa iniziativa, sarà creata una piattaforma di investimento paneuropea e verranno riviste le regole sugli aiuti di Stato per facilitare il sostegno all'edilizia sociale e all'efficienza energetica. In questo contesto, la Presidente ha ricordato l'istituzione del Fondo Sociale per il Clima, che contribuirà alla ristrutturazione degli edifici e garantirà l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili ed efficienti dal punto di vista energetico. L'attuazione del fondo, in quanto fondo destinato a sostenere i diritti sociali, è demandata, secondo la lettera di incarico, alla commissaria designata Roxana Minzatu (Romania), Vicepresidente esecutiva per le persone, le competenze e la preparazione.

Infine, segnala la rilevanza del capitolo inerente al sostegno alla qualità della vita, in particolare per quanto attiene all'adattamento ai cambiamenti climatici, alla preparazione e alla solidarietà. Il cambiamento climatico è identificato infatti come uno dei principali rischi per la sicurezza europea, a causa dell'aumento di fenomeni meteorologici estremi come inondazioni, incendi e siccità, che stanno devastando territori sempre più vasti. Sebbene siano stati raggiunti risultati significativi grazie al Meccanismo europeo di protezione civile, si evidenzia come il riscaldamento globale causerà danni sempre più frequenti e gravi, richiedendo un potenziamento delle capacità di intervento. Per affrontare queste sfide, si sottolinea la necessità di disporre di maggiori risorse e migliorare l'accessibilità a tutti gli strumenti disponibili, inclusi quelli militari, oltre a intensificare la preparazione climatica e rafforzare la sicurezza nell'approvvigionamento idrico. In quest'ottica, viene annunciata la creazione di un Meccanismo europeo di difesa civile per gestire crisi e catastrofi, nonché la presentazione di un Piano europeo per l'adattamento al clima, che sosterrà gli Stati membri nella pianificazione e nella gestione delle infrastrutture critiche. Inoltre,

verrà presentata una Strategia europea per la resilienza idrica, basata su principi di economia circolare, per garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche e prevenire lo stress idrico a livello globale.

I contenuti appena richiamati mettono in luce, come già precedentemente anticipato, la necessità di cogliere le opportunità che la decarbonizzazione offre all'Europa, come la possibilità di ridurre i prezzi dell'energia, in linea con quanto riportato nel Rapporto sul Futuro della competitività europea, presentato il 9 settembre 2024 e richiamato nelle lettere di incarico dei futuri commissari europei.

Ricorda infatti, rimandando per approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici, che in tale rapporto si richiede un piano comune per la decarbonizzazione e la competitività, ma si evidenzia anche la necessità di trasferire i vantaggi della decarbonizzazione, riducendo i costi dell'energia per gli utenti finali. Tenuto conto che gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Europa sono più ambiziosi di quelli della concorrenza, si parla altresì di cogliere le opportunità industriali offerte dalla transizione verde e di accelerare la decarbonizzazione nel settore energetico mediante il ricorso a tutte le soluzioni disponibili, purché in modo efficiente dal punto di vista dei costi.

È importante infine ricordare, come riportato dal citato Rapporto Draghi, che la sostenibilità politica del *Green Deal* europeo, che si basa sulla creazione di nuovi posti di lavoro verdi, potrebbe uscirne compromessa se la decarbonizzazione portasse invece alla deindustrializzazione in Europa, anche per quei settori che possono sostenere la transizione verde.

Conclude auspicando che la Commissione possa concorrere, con l'espressione del proprio parere, a definire le priorità dell'Italia per il prossimo ciclo istituzionale europeo nei settori che ha sopra richiamato.

Patty L'ABBATE (M5S), pur non volendo entrare nel dettaglio dei singoli aspetti della relazione, ritiene che sia opportuno evidenziare la necessità di tenere conto delle dinamiche nazionali. Considerata l'urgenza

di offrire soluzioni concrete alle problematiche che quotidianamente affliggono le piccole e medie imprese, così come i cittadini, e senza venir meno agli obblighi assunti in ambito europeo e internazionale, in particolare riguardo al *Green Deal* e all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, comunica alla relatrice la piena disponibilità a una collaborazione nella stesura del documento, con particolare attenzione al rapporto tra le questioni ambientali e il mondo imprenditoriale.

Mauro ROTELLI, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 201.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza entro il 16 ottobre 2024.

Aldo MATTIA (FDI), *relatore*, segnala che lo schema di decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) – di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) – prevede al riparto di uno stanziamento di 3.897.293 euro per l'esercizio finanziario 2024, iscritto nel capitolo 1551, dello stato

di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che riguarda contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Ricorda che l'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995 stabilisce che gli importi relativi ai contributi statali destinati a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi debbano essere iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. La ripartizione di tali contributi viene effettuata su base annuale mediante decreto interministeriale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Inoltre, il comma 41 del medesimo articolo dispone che il riparto sia effettuato secondo criteri volti a garantire prioritariamente il buon funzionamento degli organismi destinatari, nonché degli enti nazionali preposti alla gestione dei parchi.

Lo schema di decreto in esame è finalizzato, nel dettaglio, a ripartire le risorse del capitolo 1551, piano gestionale 2, del bilancio di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Il capitolo citato è collocato all'interno del programma 18.13 *Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino*, nell'ambito della missione 18 *Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*.

La relazione illustrativa evidenzia come la definizione della nuova Strategia per la Biodiversità al 2030 si inserisca in un contesto particolarmente delicato a livello nazionale, europeo e globale, necessario per affrontare le sfide cruciali non solo in termini di tutela e ripristino della biodiversità, ma anche di sviluppo sostenibile e di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. L'obiettivo principale è di ampliare e rafforzare la rete delle aree protette – sia terrestri che marine – e di ripristinare gli ecosistemi degradati. Il potenziamento della tutela ambientale e dell'azione per il clima costituisce, infatti, una priorità assoluta nell'agenda europea e internazionale.

Segnala, inoltre, che nella relazione illustrativa viene evidenziato come il provvedimento in esame tenga debitamente conto delle osservazioni formulate nel parere approvato dalla VIII Commissione in occasione dell'esame dello schema di decreto ministeriale relativo alla ripartizione delle risorse iscritte nel capitolo 1551 per l'anno 2022. In particolare, si fa riferimento alla destinazione delle risorse a valere sul fondo di premialità, nel rispetto di modalità compatibili con la valorizzazione degli ecosistemi di interesse agricolo. Tale valorizzazione si attua attraverso l'impiego di sistemi innovativi o il recupero di pratiche tradizionali funzionali alla protezione ambientale, nonché con il perseguimento degli obiettivi specifici riguardanti le attività di monitoraggio degli insetti impollinatori, promuovendo buone pratiche agricole volte a garantire la sopravvivenza e il nutrimento di tali insetti.

Venendo al contenuto specifico del decreto, precisa che lo stanziamento da ripartire per il 2024 è pari a 3.897.293 euro, ridotti dalla legge di bilancio 2024 (Legge n. 213 del 2023) di euro 205.120 rispetto a quello del precedente esercizio. Tali risorse sono destinate prevalentemente ai 24 enti parco nazionali (1.770.800 euro) e alle 29 aree marine protette (856.100 euro).

Evidenzia, inoltre, che 820.000 euro sono destinati ai 3 parchi minerari – 300.000 per il Parco delle colline metallifere grossetane, 300.000 per il Parco delle miniere dell'Amiata e 220.000 per il Parco delle miniere dello zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna – e che per tali soggetti si è ritenuto di non operare un taglio alle risorse, in quanto le somme assegnate risultano non aggiornate dal 2016.

All'adempimento degli obblighi derivanti dall'adesione dello Stato italiano alle convenzioni internazionali in materia ambientale (Convenzione di Bonn sulla tutela delle specie migratorie e Convenzione sul commercio internazionale di flora e fauna minacciate da estinzione – CITES) sono destinati 441.000 euro. È altresì previsto un fondo di premialità di 9.393 euro, da destinarsi agli enti parco virtuosi, che rispettino cioè termini e modalità previsti e che

raggiungano un buono stato di avanzamento dei progetti.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la ripartizione delle risorse tra gli enti parco nazionali avviene utilizzando il criterio della complessità territoriale-amministrativa delle aree protette, basandosi su tre parametri, identici a quelli adottati negli anni precedenti. A ciascun parametro viene applicato un coefficiente di ponderazione che tiene conto della sua rilevanza rispetto agli altri: la superficie delle zone naturali di riserva integrale all'interno del parco è ponderata al 50 per cento, la superficie occupata è ponderata al 30 per cento, mentre il numero dei comuni che ricadono in tutto o in parte sul territorio di ciascun parco è ponderato al 20 per cento. Conseguentemente, a ogni ente parco viene assegnata una quota fissa in base alla percentuale ottenuta: 60.800 euro per percentuali pari o inferiori al 4 per cento, 79.800 euro per percentuali superiori al 4 per cento ma inferiori al 6 per cento, e 96.900 euro per percentuali pari o superiori al 6 per cento. Nel corso dell'anno, gli enti parco nazionali dovranno proseguire le attività di monitoraggio sugli insetti impollinatori, già proposte nelle precedenti direttive e portate avanti tramite la direttiva triennale del 2022. All'interno di tale triennio, gli enti parco saranno chiamati a perseguire obiettivi specifici in tale ambito. Una novità è rappresentata dall'introduzione del monitoraggio sui Ditteri Sifidi e sui Lepidotteri notturni; per questi ultimi è in fase di definizione la realizzazione di protocolli specifici. La relazione evidenzia che l'utilizzo delle risorse tramite la direttiva mira a razionalizzare la spesa per la conservazione della biodiversità e a valorizzare le aree protette, in linea con le politiche europee per la « crescita verde ».

Per quanto riguarda le aree marine protette, la relazione illustrativa ne evidenzia l'importanza strategica per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia europea, che mira a proteggere il 30 per cento delle superfici marine entro il 2030. Le risorse stanziare sono state ripartite in base alla classificazione o meno delle aree come Aree Specialmente Protette di Importanza

Mediterranea (ASPIM), con una quota di 47.800 euro per le prime e 18.350 euro per le altre aree. Si ricorda che 11 aree marine protette italiane sono inserite nella lista ASPIM, istituita dalla Convenzione di Barcellona del 1978. Con riferimento ai diversi importi assegnati, la relazione sottolinea il maggior carico di responsabilità delle 11 aree marine rientranti nella suddetta lista, tenute a costanti attività di studio scientifico sistematico e di monitoraggio degli *habitat*.

In ordine ai tre parchi minerari, la relazione illustrativa precisa che essi – istituiti mediante decreto ministeriale in conformità a specifiche disposizioni normative – non dispongono di flussi finanziari stabilizzati. Tuttavia, a partire dal 2004, in considerazione della loro esistenza e degli interventi di tutela già realizzati, e al fine di garantirne la continuità, sono state individuate le quote finanziabili compatibilmente con le esigenze degli enti parco e delle aree marine protette.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere sull'atto in esame anche al fine di tenere conto di quanto emergerà nel dibattito in Commissione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del dottor Lorenzo Viviani a presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre.

Nomina n. 53.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza entro il 16 ottobre 2024.

Graziano PIZZIMENTI (LEGA), *relatore*, fa presente che l'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999,

è incaricato della gestione dell'area naturale marina protetta «Cinque Terre», ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero dell'ambiente 12 dicembre 1997 di istituzione della suddetta area.

Ricorda che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 9, la rappresentanza legale dell'Ente parco è esercitata dal Presidente, che coordina l'attività dell'Ente, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

Il Presidente è quindi nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro. La lettera di trasmissione della proposta di nomina precisa quindi che, nell'ambito della terna proposta dal Ministro dell'ambiente, è stata espressa la formale intesa, da parte del Presidente della Regione Liguria, sulla persona del dottor Lorenzo Viviani, di cui viene allegato il curriculum professionale.

Ritiene che la proposta di nomina del dottor Viviani a Presidente dell'ente sia pienamente condivisibile alla luce del *curriculum* del candidato. Anticipa, pertanto, la sua valutazione favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Valentina GHIO (PD-IDP), senza voler entrare nel merito del *curriculum* del candidato, invita a una riflessione sul prosieguo dell'*iter* di nomina, ricordando che – sebbene sia stata formalmente raggiunta un'intesa con il presidente della regione Liguria – sarà eletto un nuovo presidente alla fine del mese in corso. Considerate le peculiarità e la fragilità del Parco delle Cinque Terre, ribadisce l'importanza di procedere alla nomina del presidente dell'Ente Parco tramite un percorso condiviso, che coinvolga non solo il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ma anche gli enti locali e territoriali interessati, non per ultima la regione, con un presidente nel pieno delle proprie competenze. Alla luce di tali considerazioni, ribadendo come la priorità consista nell'agire in vista dell'interesse pubblico, auspica

che la nomina avvenga una volta concluso il percorso elettorale. Infine, esprime preoccupazione per la riduzione degli stanziamenti destinati agli enti parco, ritenuta dannosa non solo per il Parco delle Cinque Terre, ma per tutti i parchi nazionali.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nel segnalare come tale richiesta sia stata avanzata anche al Senato, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta di nomina ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 15.30.

Sull'ordine dei lavori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte, concorde la Commissione, che si procederà a un'inversione dei punti all'ordine del giorno nel senso di procedere dapprima all'esame in sede consultiva del decreto-legge n. 131 del 2024, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano e, successivamente, all'esame in sede referente della legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (C. 1632 Governo, e abb. C. 589 Trancassini e C. 647 Braga).

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

C. 2038 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2024.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì 8 ottobre è stata svolta la relazione introduttiva.

Dario IAIA (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Sottosegretario Claudio DURIGON concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Ilaria FONTANA (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo, richiamando le motivazioni già espresse nella precedente seduta. In particolare, riguardo al tema della qualità dell'aria – considerato di primaria importanza – ribadisce che il decreto-legge n. 121/2023, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale, non ha fornito soluzioni adeguate. Rammenta, inoltre, che il gruppo di appartenenza ha presentato numerose proposte emendative riferite all'articolo 14 del provvedimento in esame, che saranno discusse presso le Commissioni competenti, esprimendo l'auspicio che il Governo dimostri apertura al riguardo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 15.35.

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632 Governo e abb., C. 589 Trancassini e C. 647 Braga.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2024.

Mauro ROTELLI (FDI), *presidente*, ricorda che nella giornata dell'8 ottobre 2024 si è concluso l'esame delle proposte emendative presentate e che il testo è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Avverte che le Commissioni I, II, IV, VI, VII, IX, X, XI, XII e XIII hanno espresso parere favorevole, mentre il Comitato per la Legislazione ha espresso parere favorevole con osservazioni. Fa inoltre presente che la XIV Commissione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali non esprimeranno il parere, mentre la Commissione Bilancio esprimerà il prescritto parere direttamente all'Assemblea.

Marco SIMIANI (PD-IDP), pur ricordando che l'*iter* del provvedimento in esame è stato caratterizzato da un'ampia condivisione tra tutte le forze politiche, come testimoniato, tra l'altro, dall'abbinamento della proposta di legge C. 647 Braga a quelle della maggioranza, fa presente che il proprio gruppo aveva già rilevato durante l'esame delle proposte emendative criticità con riguardo al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge presentando un emendamento soppressivo di tale previsione, con specifico riguardo al rapporto tra le norme in materia di ricostruzione e la legge che attua l'autonomia differenziata. Sottolinea, inoltre, la rilevanza di questo tema, soprattutto alla luce delle recenti dichiarazioni del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, il quale ha manifestato l'intenzione di non delegare alle regioni la materia della protezione civile. Per tali motivi, ritiene prioritario prima di concludere l'esame che il Governo chiarisca la propria posizione, evidenziando la possibilità che le norme sulla ricostruzione pos-

sano essere modificate da parte dei presidenti delle regioni con rischi per una materia che è particolarmente delicata e di grande impatto sul territorio e sui cittadini per le difficoltà nella gestione delle calamità naturali. Alla luce di quanto esposto, reputa quindi necessario che si svolga un'audizione del Ministro Musumeci.

Gianangelo BOF (LEGA) ricorda come le materie elencate nella legge sull'autonomia differenziata, oggetto di trasferimento alle competenze delle regioni, corrispondano a quelle elencate a livello costituzionale a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione. Non reputa condivisibili le preoccupazioni espresse con riguardo ai presidenti delle regioni, ricordando la presentazione di proposte emendative volte a identificare nella loro persona la figura del Commissario straordinario. Segnala peraltro come a livello regionale, ricordando l'esperienza della provincia autonoma di Trento, si registrino casi di gestione degli eventi calamitosi e degli interventi di ricostruzione in modo celere ed efficiente.

Ilaria FONTANA (M5S), condividendo le considerazioni dell'onorevole Simiani, ritiene che quanto rappresentato dall'onorevole Bof sia un tentativo di sviare l'attenzione da un problema interno alla maggioranza. Rammenta, infatti, che il gruppo di appartenenza ha sollecitato già a suo tempo e in varie sedi l'audizione dei Ministri Musumeci, Salvini e Pichetto Fratin sul tema dell'autonomia differenziata e sul suo rapporto con le materie di competenza della Commissione. Evidenzia come, in particolare, l'audizione del Ministro Musumeci si renda oggi quanto mai necessaria, affinché chiarisca alla Commissione le sue recenti dichiarazioni a mezzo stampa sul tema della protezione civile. Conclude richiamando l'atteggiamento collaborativo dimostrato dal suo gruppo sul provvedimento in esame, cogliendo l'occasione per ringraziare il relatore per la disponibilità dimostrata.

Mauro ROTELLI (FDI), *presidente*, avverte che sono state presentate delle pro-

poste di correzioni di forma, che sono esclusivamente volte ad assicurare una migliore redazione tecnica del testo, senza incidere sugli aspetti sostanziali dello stesso (vedi allegato 3).

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma.

Augusto CURTI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto sul conferimento del mandato al relatore, rileva come le considerazioni degli onorevoli Simiani e Fontana siano fondate e non finalizzate ad impedire la conclusione dell'esame del provvedimento, sul quale c'è stata condivisione in tutte le fasi dell'*iter*. In particolare, richiama i due principi alla base dello stesso, quali la celerità nel fornire risposte alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e l'omogeneità degli interventi di ricostruzione. Per tali motivi, alla luce delle dichiarazioni del Ministro, condivide le preoccupazioni espresse, preannunciando che il proprio gruppo si asterrà nella delibera-

zione di conferimento di conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento all'Assemblea.

La Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea e di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo. Avverte altresì che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana. C. 1987 Mattia.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Interpretazione autentica delle disposizioni dell'articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata)

1. L'articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e l'articolo 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei casi di realizzazione di immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati ovvero di sostituzione di edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata, ferma restando la verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali e degli standard sulla base dei piani urbanistici comunali.

2. La norma di interpretazione autentica del comma 1 si applica anche in caso di interventi su edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dall'articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ferma restando l'osservanza della normativa tecnica delle costruzioni.

1.1. Braga, Simiani, Curti, Ferrari, Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio, Mauri, Girelli, Guerini, Cuperlo.

Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si interpreta nel senso che costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli di totale o parziale demolizione e ricostruzione nonché quelli di ripristino di edifici crollati o demoliti, che portino alla realizzazione di edifici che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche integralmente differenti ed in completa discontinuità con quelli originari.

2. L'articolo 41-quinquies, sesto comma della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e l'articolo 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 devono essere interpretati nel senso che l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata o di un piano o programma di livello attuativo comunque denominato, nonché di un permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sostitutivo del piano attuativo ove previsto dalle leggi regionali o dagli strumenti comunali, non è obbligatoria nei casi di:

a) realizzazione di nuovi immobili su singoli lotti ricadenti in ambiti edificati e urbanizzati e sostituzione di edifici ricadenti negli stessi ambiti;

b) interventi su edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati che determinino

la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dall'articolo 41-*quinquies*, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ferma restando l'osservanza della normativa tecnica delle costruzioni;

c) interventi ricadenti nelle zone e fattispecie per le quali gli strumenti urbanistici generali dei comuni non prevedano espressamente la necessità di piani attuativi o di permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3. Restano ferme le disposizioni, comprese quelle emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge, delle Regioni a Statuto ordinario e di quelle a Statuto speciale che, ai sensi degli articoli 116 e 117 della Costituzione, nell'esercizio delle rispettive competenze legislative, concorrenti o esclusive in materia di governo del territorio, disciplinano direttamente ovvero indirettamente attribuendone la potestà agli strumenti urbanistici locali, le altezze degli edifici, le densità fondiari, i rapporti tra destinazione d'uso e dotazioni territoriali, anche attraverso il ricorso alla monetizzazione delle dotazioni di standard e le modalità attuative degli interventi edilizi, a decorrere dalla data di emanazione delle medesime leggi regionali ovvero dei medesimi strumenti urbanistici locali.

1.2. Fabrizio Rossi.

Sopprimere il comma 1.

1.3. Ilaria Fontana, Santillo, L'Abbate, Morfino.

Al comma 1 sostituire le parole da: entro sei mesi *fino alla fine del comma con le seguenti:* in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, della Convenzione europea sul paesaggio ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonché dei principi fondamentali

della materia del governo del territorio e dei vincoli desumibili dalla normativa nazionale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo, le regioni e i comuni coordinano l'esercizio delle rispettive competenze, con riferimento ai casi in cui è necessario adottare un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata ai sensi dell'articolo 41-*quinquies*, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e all'articolo 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, e agli interventi qualificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato ai sensi del presente articolo, tenuto conto delle esigenze di attivare processi di rigenerazione urbana funzionali all'ordinato sviluppo del territorio, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e perseguire, nel contempo, la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.

Conseguentemente:

a) *sopprimere i commi 2, 3, 5 e 6;*

b) *sostituire il comma 4, con il seguente:*

4. All'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: « efficientamento energetico » sono aggiunte le seguenti: « purché presentino elementi di continuità con l'edificio oggetto di demolizione e non comportino variazioni significative del carico urbanistico. ».

1.4. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

Al comma 1, sostituire le parole: il Governo, le regioni, le province, i comuni e le

comunità montane coordinano l'esercizio delle rispettive competenze al fine di individuare, *con le seguenti*: sono individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b) del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997,.

1.5. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

Al comma 1, sostituire le parole da: , le regioni fino alla fine del comma con le seguenti: è delegato ad adottare un decreto legislativo per individuare, nell'ambito dei vincoli desumibili dalla normativa nazionale, i casi in cui è necessario adottare un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata di cui all'articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e all'articolo 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, e gli interventi qualificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dell'Allegato A, Sezione II – Edilizia, n. 8, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento delle esigenze di attivare processi di rigenerazione urbana e di riduzione del consumo di suolo, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione, favorendo nel contempo la promozione e lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali e recupero ambientale, con elevati standard bioclimatici e misure di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici;

b) definizione dei diversi strumenti attuativi comunque denominati, nonché dei casi in cui sia possibile il ricorso al permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in luogo dei piani ove previsto dalle leggi regionali o dagli strumenti urbanistici comunali;

c) individuazione dei criteri finalizzati a valutare la compatibilità degli interventi di sostituzione edilizia con la tutela dell'interesse culturale e paesaggistico dei centri storici e degli agglomerati di valore storico, quali beni identitari costitutivi del più ampio patrimonio storico culturale della nazione.

1.6. Bonelli.

Al comma 1, sostituire le parole: un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata con le seguenti: strumenti urbanistici per soddisfare le esigenze.

1.7. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, dopo le parole: pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, *aggiungere le seguenti:* o un piano attuativo, comunque denominato, un programma integrato di intervento, nonché i casi in cui sia possibile il ricorso al permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in luogo dei piani ove previsto dalle leggi regionali o dagli strumenti urbanistici comunali.

Conseguentemente:

a) *al comma 1, dopo le parole:* tenuto conto *aggiungere la seguente:* anche;

b) *al comma 2, alinea, dopo le parole:* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968 *aggiungere le seguenti:* o di un piano attuativo, comunque denominato, un programma integrato di intervento, nonché i casi in cui sia possibile il ricorso al permesso di costruire convenzionato ai sensi

dell'articolo 28-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,;

c) *al comma 2, alinea, sopprimere le parole: , nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3,;*

d) *al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) interventi in conformità ai piani regolatori generali comunali comunque denominati, a convenzioni urbanistiche o ad atti d'obbligo approvati con apposito provvedimento amministrativo;*

e) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Resta fermo quanto previsto in tema di dotazioni territoriali e parametri urbanistici dalla legislazione regionale e dagli strumenti urbanistici comunali.

* **1.14.** Manes.

* **1.15.** Semenzato, Mattia, Zinzi, Cortelazzo.

Al comma 1, dopo le parole: pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, *aggiungere le seguenti:* o un piano attuativo, comunque denominato, un programma integrato di intervento, nonché i casi in cui sia possibile il ricorso al permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sostitutivo del piano attuativo ove previsto dalle leggi regionali o dagli strumenti urbanistici comunali.

Conseguentemente:

a) *al comma 1, dopo le parole:* tenuto conto *aggiungere la seguente:* anche;

b) *al comma 2, alinea, dopo le parole:* del 16 aprile 1968, *aggiungere le seguenti:* o di un piano attuativo comunque denominato, un programma integrato di intervento, nonché i casi in cui sia possibile il ricorso al permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-*bis* del decreto

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380,.

1.16. Pastorella, Ruffino.

Al comma 1, dopo le parole: pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968 *aggiungere le seguenti:* o un piano attuativo, comunque denominato, un programma integrato di intervento, nonché i casi in cui sia possibile il ricorso al permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in luogo dei piani, ove previsto dalle leggi regionali o dagli strumenti urbanistici comunali,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: tenuto conto *aggiungere la seguente:* anche.

* **1.17.** Ruffino, Pastorella.

* **1.18.** Simiani, Roggiani, Peluffo, Quarta-pelle Procopio, Mauri, Girelli, Guerini, Cuperlo, Braga, Curti, Ferrari.

Al comma 1, dopo le parole: pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968 *aggiungere le seguenti:* o un piano attuativo, comunque denominato, un programma integrato di intervento, nonché i casi in cui sia possibile il ricorso al permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in luogo dei piani, ove previsto dalle leggi regionali o dagli strumenti urbanistici comunali,.

1.19. Manes.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'articolo 3, comma 1, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, *con le seguenti:* dell'articolo 10, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dell'Allegato A, Sezione II – Edilizia, n. 8, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

1.20. Bonelli.

Al comma 1, dopo le parole: tenuto conto aggiungere la seguente: anche.

* **1.21.** Manes.

* **1.22.** Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

Sopprimere i commi 2, 3, 5 e 6.

Conseguentemente, sostituire il comma 4, con il seguente:

4. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: « efficientamento energetico » sono aggiunte le seguenti: « purché presentino elementi di continuità con l'edificio oggetto di demolizione e non comportino variazioni significative del carico urbanistico. ».

1.23. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

Sopprimere i commi 2 e 3.

1.24. Bonelli.

Sopprimere il comma 2.

1.25. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina di riordino del settore di cui al comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 41-*quinquies*, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e all'articolo 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968.

1.26. Bonelli.

Al comma 2, alinea, premettere le seguenti parole: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) rispetto dei limiti di distanza tra fabbricati previsti dal D.M. n. 1444 del 1968, derogabili nel caso di gruppi di edifici oggetto di strumenti urbanistici con previsioni planovolumetriche funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio;

1.27. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: fino alla data di entrata in vigore della disciplina di riordino del settore di cui al comma 1 del presente articolo con le seguenti: fino a sei mesi successivi alla data di adozione dell'intesa di cui al comma 1, e comunque a non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: fino alla data di entrata in vigore della disciplina di riordino del settore di cui al comma 1 del presente articolo con le seguenti: fino a sei mesi successivi alla data di adozione dell'intesa di cui al comma 1, e comunque a non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,.

* **1.28.** Montemagni, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

* **1.29.** Mattia, Zinzi, Cortelazzo, Semenzato.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: Gli interventi realizzati o assentiti fino alla data di entrata in vigore della disciplina aggiungere la seguente: legislativa.

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 2, alinea, dopo le parole:* riordino del settore di cui al comma 1 del presente articolo *aggiungere le seguenti:* , nonché quelli per i quali sia stata protocollata la relativa istanza fino a novanta giorni precedenti l'entrata in vigore della predetta legislazione di riordino,;

b) *al comma 4, primo periodo:*

dopo le parole: testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, *aggiungere la seguente:* anche;

dopo le parole: fino alla data di entrata in vigore della disciplina *aggiungere la seguente:* legislativa;

dopo le parole: riordino del settore di cui al comma 1 del presente articolo *aggiungere le seguenti:* , nonché quelli per i quali sia stata protocollata la relativa istanza fino a novanta giorni precedenti l'entrata in vigore della predetta legislazione di riordino,.

**** 1.30.** Manes.

**** 1.31.** Cortelazzo, Mattia, Zinzi, Semenzato.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: al comma 1 del presente articolo *aggiungere le seguenti:* , conformi agli strumenti urbanistici vigenti, sebbene.

1.32. Bonelli.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968 *aggiungere le seguenti:* o di un piano attuativo comunque denominato, un programma integrato di intervento, nonché i casi in cui sia possibile il ricorso al permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Conseguentemente, al medesimo comma 2:

a) *all'alinea, sopprimere la parola:* considerati;

b) *dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) interventi realizzati in conformità ai piani regolatori generali comunali comunque denominati, a convenzioni urbanistiche o ad atti d'obbligo approvati con apposito provvedimento amministrativo.

*** 1.33.** Ruffino, Pastorella.

*** 1.34.** Manes.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968 *aggiungere le seguenti parole:* o di un piano attuativo comunque denominato, un programma integrato di intervento, nonché i casi in cui sia possibile il ricorso al permesso di costruire convenzionato ai sensi articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, alinea, sopprimere la parola: considerati.

1.35. Simiani, Roggiani, Peluffo, Quarta-pelle Procopio, Mauri, Girelli, Guerini, Cuperlo, Braga, Curti, Ferrari.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968 *aggiungere le seguenti:* o di un piano attuativo comunque denominato, un programma integrato di intervento, nonché i casi in cui sia possibile il ricorso al permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,.

1.36. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

Al comma 2, alinea, sostituire la parola: definitivo, *con le seguenti:* non più impugnabile o confermato in via definitiva in sede giurisdizionale,.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire la parola: definitivo, *con le seguenti:*

non più impugnabile o confermato in via definitiva in sede giurisdizionale,.

1.37. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 2, alinea, sostituire la parola: definitivo con le seguenti: amministrativo o giudiziario.

1.38. Bonelli.

Al comma 2, alinea, sopprimere la parola: considerati.

1.39. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché non ubicati nelle zone omogenee A e B di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani regolatori generali comunali, comunque denominati;.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché non ubicati nelle zone omogenee A e B di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani regolatori generali comunali, comunque denominati;.

1.40. Bonelli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata con la seguente: urbanizzati.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera c), sostituire le parole: caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata con la seguente: urbanizzati.

1.41. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) interventi in conformità ai piani regolatori generali comunali comunque denominati, a convenzioni urbanistiche o ad atti d'obbligo approvati con apposito provvedimento amministrativo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

1.42. Mazzetti, Fabrizio Rossi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La conformità degli interventi di cui al comma 2 è determinata sulla base delle previsioni dei piani regolatori generali comunali, comunque denominati, ovvero delle convenzioni urbanistiche, o di atti d'obbligo approvati con apposito provvedimento.

1.43. Pastorella, Ruffino.

Sopprimere il comma 3.

* **1.44.** Pastorella, Ruffino.

* **1.45.** L'Abbate, Ilaria Fontana, Santillo, Morfino.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: dotazioni territoriali, aggiungere le seguenti: , dei limiti di densità edilizia.

1.46. Bonelli.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

* **1.47.** Manes.

* **1.48.** Ruffino, Pastorella.

* **1.49.** Bonelli.

* **1.50.** Simiani, Roggiani, Peluffo, Quarta-pelle Procopio, Mauri, Girelli, Guerini, Cuperlo, Braga, Curti, Ferrari.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici, paesaggistici, forestali ed ambientali.

1.51. Bonelli.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) rispetto delle norme dei piani di bacino e delle norme dei piani regionali e comunali in materia di difesa del suolo.

1.52. Bonelli.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,.

1.53. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10 *aggiungere le seguenti:* comma 1, lettera b), n. 2,.

Conseguentemente, al medesimo comma 4, primo periodo:

a) *dopo le parole:* testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, *aggiungere la seguente:* anche;

b) *sostituire le parole da:* da quelli originari *fino alla fine del periodo con le seguenti:* ed in completa discontinuità con quelli originari, purché nel rispetto delle procedure abilitative e del vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali e fermo restando il rispetto delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici nei termini

previsti dalla legislazione regionale ovvero dagli strumenti urbanistici comunali.

* **1.54.** Manes.

* **1.55.** Mattia, Zinzi, Cortelazzo, Semenzato.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10 *aggiungere le seguenti:* , comma 1, lettera b), numero 2),.

Conseguentemente, al medesimo comma 4, primo periodo, dopo le parole: caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti *aggiungere le seguenti:* ed in completa discontinuità e *sostituire le parole:* purché rispettino le *con le seguenti:* nel rispetto delle.

** **1.56.** Ruffino, Pastorella.

** **1.57.** Manes.

** **1.58.** Simiani, Roggiani, Peluffo, Quarapelle Procopio, Mauri, Girelli, Guerini, Cuperlo, Braga, Curti, Ferrari.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10 *aggiungere le seguenti:* , lettera b), numero 2,;

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 4, primo periodo:*

1. *dopo le parole:* da quelli originari *aggiungere le seguenti:* e in assenza di elementi di continuità tra l'edificio demolito e quello ricostruito;

2. *dopo le parole:* previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali e *aggiungere le seguenti:* , per gli interventi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,;

b) *al comma 6, dopo le parole:* lettera d), *aggiungere la seguente:* 10,.

1.59. Pastorella, Ruffino.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3 *con le seguenti:* rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3.

1.60. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: dell'articolo 3 *fino alla fine del comma, con le seguenti:* dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dell'Allegato A, Sezione II – Edilizia n. 8 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, gli interventi di totale o parziale demolizione e ricostruzione assentiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore della disciplina di riordino del settore di cui al comma 1 del presente articolo, che portino alla realizzazione, all'interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originali, purché nel rispetto delle procedure abilitative e delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e del vincolo volumetrico previsto dalla legislazione regionale o dei piani regolatori generali comunali comunque denominati e ferma restando la verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali e degli standard urbanistici e dei limiti di densità edilizia previsti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.

1.61. Bonelli.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di intervento *con le seguenti:* o lotti su cui insistevano gli edifici oggetto di demolizione.

1.62. Pastorella, Ruffino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli interventi realizzati ai sensi del presente comma possono essere legittimamente regolarizzati, ove necessario, tramite domanda di permesso di costruire ai sensi delle disposizioni del Titolo II del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ».

1.63. Pastorella, Ruffino.

Al comma 5, sostituire la parola: definitivo *con le seguenti:* amministrativo o giudiziario.

1.64. Bonelli.

Sopprimere il comma 6.

1.65. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 6, sostituire le parole da: rivolti a trasformare *fino alla fine del comma con le seguenti:* e nei casi previsti dalla legislazione regionale.

* **1.66.** Ruffino, Pastorella.

* **1.67.** Bonelli.

* **1.69.** Manes.

* **1.70.** Cortelazzo, Mattia, Zinzi, Semenzato.

* **1.73.** Simiani, Roggiani, Peluffo, Quarta-pelle Procopio, Mauri, Girelli, Guerini, Cuperlo, Braga, Curti, Ferrari.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di chiarire l'applicabilità delle clausole di salvaguardia sugli interventi eseguiti in aree soggette a vincoli di inedificabilità relativa, all'articolo 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: « siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli » sono aggiunte

le seguenti: «di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47».

1.76. Battilocchio.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

1.77. Manes, Schullian, Steger, Gebhard.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni per incentivare il riuso e la rigenerazione urbana)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni per incentivare i comuni, singoli o associati, a promuovere strategie di riuso e di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, degli ambiti urbanistici e delle aree a destinazione produttiva dismesse da sottoporre a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio e da destinare prioritariamente a servizi pubblici, edilizia residenziale pubblica e recupero delle periferie.

2. Ai fini di cui al comma 1 è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica, purché non determinino ulteriore consumo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti di aree urbanizzate.

3. I comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, eseguono il censimento delle aree e degli edifici dismessi, non utilizzati o abbandonati. Le informazioni raccolte tramite il censimento sono pubblicate e costantemente aggiornate nel sito internet istituzionale del

comune interessato. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esecuzione del censimento previsto dal presente comma costituisce presupposto necessario per il rilascio di titoli abilitativi che comportino, nell'ambito degli strumenti urbanistici già approvati, nuovo consumo di suolo.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni per l'esecuzione del censimento di cui al comma 3 e del suo periodico aggiornamento, al fine di creare una banca di dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato.

5. Sulla base del censimento di cui al comma 3 sono approvati, anche su iniziativa dei privati interessati, nel rispetto e in attuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica definiti a livello locale, i piani attuativi di rigenerazione urbana, su cui sono acquisiti, in presenza di vincoli, i pareri delle autorità preposte alla tutela dei medesimi vincoli.

6. L'approvazione del piano attuativo per la rigenerazione urbana di cui al comma 5 costituisce vincolo preordinato all'espropriazione dei beni immobili interessati e sostituisce i titoli abilitativi edilizi, le autorizzazioni e i nulla osta, comunque denominati, delle autorità preposte alla tutela dei vincoli, il cui parere è stato acquisito per l'approvazione del piano. I lavori possono avere inizio decorsi quindici giorni dalla data di comunicazione al comune interessato del previsto avvio dei lavori medesimi.

7. Ai fini dell'attuazione degli strumenti di pianificazione per l'attuazione di processi di rigenerazione urbana i comuni, singoli o associati, possono procedere, anche mediante delega a privati con oneri a carico dei privati medesimi, all'espropriazione di beni immobili abbandonati e in condizioni di degrado, definendo il relativo indennizzo con riferimento al valore dei beni medesimi considerando l'effettivo stato in cui essi si trovano.

8. Entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'approvazione del piano di rigenerazione urbana i proprietari interessati possono dichiarare la propria di-

sponibilità a concorrere in proprio all'attuazione del piano.

9. I comuni che si associano ai fini del presente articolo sottoscrivono un atto d'intesa, approvato dai rispettivi consigli comunali. L'atto d'intesa contiene l'indicazione del comune capofila e definisce, per ciascuno dei comuni coinvolti, le modalità di partecipazione all'attuazione e gestione del piano di rigenerazione. Tutti i comuni che sottoscrivono l'intesa approvano con deliberazione consiliare il piano e provvedono alla pubblicazione dello stesso.

10. Al fine di incentivare gli interventi di riuso e i processi di rigenerazione urbana, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono la riduzione degli oneri di urbanizzazione in misura non inferiore al 50 per cento di quelli ordinariamente dovuti e degli oneri commisurati al costo di costruzione in misura non inferiore al 25 per cento di quelli ordinariamente dovuti, nonché ulteriori riduzioni in caso di destinazione delle aree rigenerate a edilizia residenziale pubblica o a servizi pubblici. Le minori entrate derivanti dal presente comma sono coperte anche mediante il concorso di finanziamenti regionali nonché prevedendo incrementi del contributo del permesso di costruire per interventi che comportino nuovo consumo di suolo.

11. I comuni che eseguono tempestivamente il censimento di cui al comma 3 hanno priorità nell'accesso ai finanziamenti pubblici per opere pubbliche e per altri interventi, comunque denominati, di loro competenza e afferenti a opere e servizi di interesse comunale.

1.01. Braga, Simiani, Curti, Ferrari.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Destinazione dei proventi di titoli abilitativi edilizi e di sanzioni in materia edilizia)

1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico.

1.02. Braga, Simiani, Curti, Ferrari.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Al fine di garantire criteri di priorità uniformi sul territorio nazionale per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive disposti ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposti ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il titolare dell'ufficio requirente è tenuto a dare adeguata considerazione:

a) agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico o storico-artistico;

b) agli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;

c) agli immobili che sono nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del codice penale, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

2. Nell'ambito di ciascuna tipologia degli immobili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, determinata con provvedimento del titolare dell'ufficio requirente, tenendo conto dei criteri di cui al medesimo comma 1 e delle specificità del territorio di competenza, la priorità è attribuita, di regola, agli immobili in corso di costruzione o comunque non ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati.

1.03. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. Nelle more della completa ricognizione e definitiva mappatura, ad opera dei Comuni interessati, degli insediamenti abusivi esistenti per esigenze di recupero, rigenerazione urbana e riduzione del con-

sumo del suolo, stante, fra l'altro, la necessità e l'urgenza di favorire l'edilizia residenziale sociale anche in ragione della indiscriminata proliferazione dei *bed and breakfast*, delle case vacanza e delle locazioni brevi nella realtà del turismo moderno, sono temporaneamente sospese le demolizioni giudiziali, di cui all'articolo 31, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e all'articolo 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Ai fini del primo periodo, non è consentita la disapplicazione, in ambito giurisdizionale penale, dei permessi in sanatoria a qualsiasi titolo rilasciati.

1.04. Zinzi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Stato legittimo degli immobili)

1. All'articolo 9-*bis*, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: « abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, » sono inserite le seguenti: « ovvero quello autodichiarato efficace da oltre un anno, quindi consolidato relativamente al profilo pubblicitario, ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, ».

1.05. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

(Inammissibile)

ALLEGATO 2

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo.**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2038 di conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;

considerato che l'articolo 1 reca disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, definendo altresì le nuove procedure di affidamento di tali concessioni e i criteri di aggiudicazione applicabili ai fini della valutazione delle offerte, che comprendono anche gli obiettivi di protezione ambientale;

valutato che l'articolo 8 interviene per adeguare la normativa nazionale alla diret-

tiva 2004/54/CE in materia di sicurezza riguardante le gallerie della rete stradale transeuropea;

rilevato che l'articolo 13 reca previsioni in materia di protezione della fauna selvatica volte al superamento delle contestazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2023/2187;

evidenziato che l'articolo 14 prevede misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria ed alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, tenuto conto dell'esigenza di accelerare il processo di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle sentenze della Corte di giustizia nelle cause C-644/1812 e C-573/19,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

**Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.
C. 1632 Governo e abb., C. 589 Trancassini e C. 647 Braga.**

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

All'articolo 3, comma 6, lettera f), sono soppresse le parole, inserite dagli emendamenti 3.41, 3.42 e 3.43 da: e ne dà tempestiva fino alla fine della lettera.

All'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, inserito dalla nuova formulazione degli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3 e 11.10, le parole: assegnati per gli interventi di ricostruzione sono sostituite dalle seguenti: di cui al primo periodo.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. Nuovo testo C. 1632 Governo e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	154
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	166

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. C. 805 Gaetana Russo e abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	157
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro (COM(2023)638 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024 (Doc. LXXXVI, n. 2) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	157

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati. C. 1928 Pastorella (<i>Esame e rinvio</i>)	163
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	165

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami.

La seduta comincia alle 14.15.

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. Nuovo testo C. 1632 Governo e abb.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Ambiente sul disegno di legge recante una disciplina quadro in materia di ricostruzione *post-calamità* (C. 1632 Governo e abb.).

Premette che il disegno di legge in esame, complessivamente composto da 27 articoli ripartiti in cinque capi, reca un *corpus* di norme finalizzato a definire un quadro giuridico uniforme per il coordinamento

delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, ovvero delle attività successive a quelle poste in essere dal sistema di protezione civile per la gestione della fase emergenziale. Come si evince dalla relazione illustrativa, l'obiettivo è pertanto di intervenire sull'attuale quadro giuridico nazionale, che risulta disomogeneo, frammentario, stratificato nel tempo, differenziato per territori e in continuo divenire, attraverso la definizione di un modello unico, volto a garantire certezza, stabilità e velocità dei processi di ricostruzione.

Ricorda che per la realizzazione e il coordinamento delle procedure di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi è prevista la nomina di un Commissario straordinario alla ricostruzione (articolo 3), coadiuvato da una Cabina di coordinamento per la ricostruzione (articolo 4).

Per quanto concerne i profili di competenza della IX Commissione, segnala anzitutto che l'articolo 2 prevede che il Consiglio dei ministri possa deliberare lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale in relazione a diversi interventi, tra i quali il ripristino delle strutture e infrastrutture pubbliche e private, tenendo conto dei fabbisogni individuati all'interno della relazione che il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è tenuto a presentare, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili.

In secondo luogo, l'articolo 8 dispone che, entro diciotto mesi dalla nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione, i comuni, ove richiesti dal medesimo Commissario straordinario, approvano o adeguano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione al fine di programmare diversi interventi, tra i quali quelli di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresa la rete di connessione per dati.

Segnala infine che l'articolo 14, comma 3, stabilisce che, per quanto riguarda gli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali d'interesse nazionale di competenza della so-

cietà ANAS S.p.A. ovvero alla loro ricostruzione, la medesima società provvede in qualità di soggetto attuatore, eventualmente operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del fondo ANAS istituito dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 868, legge 28 dicembre 2015, n. 208), previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Laddove tali interventi rientrino nella competenza delle regioni e degli enti locali, ANAS S.p.A. opera in qualità di soggetto attuatore e provvede direttamente all'esecuzione dei medesimi interventi, sempre operando in via di anticipazione sulle risorse del fondo menzionato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Antonino IARIA (M5S) dichiara di condividere le finalità del provvedimento in esame, data la necessità di fornire un sostegno rapido e concreto ai cittadini colpiti dagli eventi calamitosi, che si registrano con sempre maggiore frequenza nel territorio italiano.

Manifesta tuttavia perplessità in ordine a due profili specifici. In primo luogo, chiede come possa conciliarsi la predisposizione di una disciplina di contrasto alle calamità uniforme per tutte le regioni con la volontà di dare attuazione all'autonomia differenziata per alcune di queste. Fa presente, infatti, che il rischio di procedere in tal senso sia quello di dar luogo ad interventi del tutto differenti a seconda della regione interessata dall'evento calamitoso.

In secondo luogo, critica aspramente la mancata predisposizione di una normativa che operi in via preventiva, contrastando i cambiamenti climatici attraverso una politica di transizione ecologica che consenta di ridurre a monte le cause che generano, in maniera sempre più ricorrente, gli eventi calamitosi. Critica, pertanto, l'atteggiamento del Governo, ritenendolo contraddittorio e rivolto a tutelare, per meri scopi elettorali, gli interessi dei cittadini non intenzionati a sopportare i sacrifici imposti dalle esigenze di tutela ambientale.

Preannuncia, dunque, il voto contrario della propria forza politica. Ritiene infatti che le azioni poste in essere dal Governo a

sostegno delle popolazioni colpite dalle calamità siano del tutto insufficienti, non essendo state ancora adottate misure concrete ed effettive a supporto dei cittadini, come dimostra la recente esperienza della regione Emilia-Romagna.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) esprime riprovazione per il provvedimento adottato dal Governo, qualificandolo come l'ennesima occasione persa. Fa presente, infatti, che il disegno di legge in esame non garantisce l'attuazione di nessuno degli interventi richieste dalle regioni, dai comuni e dai cittadini maggiormente esposti agli eventi calamitosi.

In primo luogo, manifesta perplessità per la mancata predisposizione di una normativa che intervenga in via preventiva nel contrasto agli eventi calamitosi. Ritiene, infatti, che gli articoli 8 e 14 del provvedimento in esame non siano esaustivi sotto questo profilo e non garantiscono una pianificazione adeguata, soprattutto in relazione al tema del trasferimento delle risorse.

Inoltre, si rammarica della circostanza che il provvedimento non contempli alcuna previsione in ordine all'assunzione di personale qualificato e all'acquisito di mezzi e attrezzature specifiche, che appaiono quantomai necessari per garantire una gestione uniforme degli interventi di ricostruzione post-calamità.

Ricorda, in conclusione, che il proprio gruppo ha presentato l'ordine del giorno n. 9-01997-002, approvato dall'Assemblea nella seduta del 5 agosto 2024, con il quale impegnava il Governo a garantire lo stesso trattamento normativo previsto per gli interventi di ricostruzione successivi al terremoto del 2016 nel Centro Italia anche agli interventi posti in essere dopo il terremoto del 2018 in Sicilia. Ricorda, in particolare, che il Governo non è ancora intervenuto in tal senso e che nel provvedimento in esame, che costituisce il primo intervento normativo successivo all'approvazione del richiamato ordine del giorno, non si riscontra alcuna previsione che dia seguito all'impegno assunto. Auspica pertanto che il Governo dia attuazione, il prima possibile, agli impegni assunti, attraverso

una modifica del disegno di legge attualmente all'esame della Commissione o, in alternativa, adottando in futuro altri provvedimenti sul punto. Fa presente, infatti, che si registra un forte ritardo nell'attuazione degli interventi programmati a seguito del terremoto del 2018, in quanto il Commissario ha effettivamente realizzato meno del 30 per cento di tali interventi. Auspica, pertanto, che la normativa possa essere resa omogenea il più rapidamente possibile, al fine di accelerare il percorso di ricostruzione dei territori interessati.

Alla luce di tali osservazioni, preannuncia l'astensione del gruppo Partito Democratico.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI dichiara che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettuerà gli opportuni accertamenti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli impegni rivolti al Governo con l'ordine del giorno richiamato dal deputato Barbagallo.

Elena MACCANTI (LEGA) ringrazia il rappresentante del Governo per la disponibilità dimostrata nei confronti del collega Barbagallo.

Rileva inoltre che non sussiste alcuna contraddizione tra la finalità perseguita dal provvedimento in esame e il disegno di legge di attuazione della disposizione costituzionale sull'autonomia differenziata attualmente in corso di esame presso l'Assemblea. Ricorda, infatti, che tra le materie sulle quali le regioni reclamano maggiore autonomia si registra proprio la protezione civile, che ha costituito peraltro una delle prime richieste avanzate nel corso dei recenti negoziati con il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, sottolineando come il disegno di legge in esame introduca una disciplina uniforme per l'appunto volta al coordinamento delle relative attività.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.

C. 805 Gaetana Russo e abb.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 ottobre 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che, non essendo ancora pervenuto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze sugli emendamenti oggetto di esame, ritiene opportuno rinviare la votazione dei medesimi emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.35.

**Programma di lavoro della Commissione per il 2024
– Trasformare il presente e prepararsi al futuro
(COM(2023)638 final).**

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024 (Doc. LXXXVI, n. 2).

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che la Commissione Trasporti avvia nella seduta odierna, per i profili di sua competenza, l'esame congiunto della relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2024 e del programma di lavoro della Commissione europea per il 2024, ai fini del parere da rendere alla XIV Commissione.

Premette che, a partire dal 2011, questi documenti sono oggetto presso la Camera dei Deputati di una vera e propria « sessione europea di fase ascendente », volta all'analisi e al confronto tra le priorità del Governo e quelle delle Istituzioni dell'Unione europea per l'anno di riferimento.

In conformità alla procedura delineata nel parere della Giunta per il regolamento del 14 luglio 2010, essi sono infatti assegnati a tutte le Commissioni permanenti competenti per materia affinché possano esprimere un parere sui rispettivi ambiti di competenza alla XIV Commissione politiche dell'Unione europea, che provvede a redigere una relazione destinata all'Assemblea per la successiva discussione con votazione di eventuali strumenti di indirizzo.

Si tratta, pertanto, dell'unica procedura annuale che consente a tutti gli organi parlamentari – le quattordici Commissioni permanenti e l'Assemblea – di pronunciarsi in modo coordinato, coerente e approfondito sulle linee di intervento che il nostro Paese intende adottare in ambito europeo.

Rileva, in via preliminare, che l'esame dei due documenti quest'anno, in ragione della fine, nello scorso luglio, della legislatura europea 2019-2024 e del conseguente riavvio di un nuovo ciclo politico ed istituzionale europeo 2024-2029, tuttora in corso,

è divenuto in larga misura privo di rilevanza.

Per un verso, il programma di lavoro della Commissione europea si è esaurito nei primi mesi dell'anno in corso, con l'ultima sessione del Parlamento europeo nello scorso aprile.

Per altro verso, la relazione programmatica del Governo contiene indicazioni nette ed importanti sugli obiettivi dell'Italia in merito alle politiche dell'Unione europea ma indica poi obiettivi e azioni previste in merito a 138 « dossier » specifici, relativi a singole questioni o proposte legislative dell'Unione europea che risultano in larghissima misura non aggiornate agli sviluppi intervenuti nelle ultime settimane della passata legislatura europea.

Al tempo stesso, ribadisce che la finalità ultima della procedura di esame dei documenti programmatici nazionali ed europei richiamati in premessa, è quella di consentire alla Camera di concorrere alla definizione delle grandi priorità della politica europea. Ed in questa fase a livello di Unione europea si stanno appunto stabilendo, in particolare nell'ambito del percorso che porterà alla nomina della nuova Commissione europea, gli obiettivi del prossimo ciclo politico quinquennale dell'Unione.

Ricorda a questo riguardo che il Consiglio europeo del 27 giugno scorso, subito dopo le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, ha approvato l'Agenda strategica dell'Unione, che costituisce la base politica per i programmi di lavoro delle altre istituzioni dell'Unione europea e per pianificare i lavori del Consiglio europeo. Tenendo conto delle priorità dettate dall'Agenda, nel luglio scorso la Presidente rieletta della Commissione europea – Ursula von der Leyen – ha presentato al Parlamento europeo gli orientamenti politici della Commissione stessa per il 2024-2029.

Ritiene pertanto che – facendo salvo il richiamo ad alcuni indirizzi di fondo contenuti nella relazione programmatica del Governo – l'esame della IX Commissione possa concentrarsi, per i profili di propria competenza, sulla Agenda strategica del Consiglio europeo e soprattutto sugli orien-

tamenti politici della Commissione, così come ulteriormente declinati nelle lettere di incarico indirizzate dalla Presidente von der Leyen a ciascun commissario designato.

Questo approccio è stato peraltro seguito dalla Commissione politiche dell'Unione europea della Camera alla quale, come già ricordato, la IX Commissione è chiamata a rendere il proprio parere.

Con riferimento alla relazione programmatica del Governo, sottolinea che essa reca alcune priorità e obiettivi di fondo che mantengono valore anche nella nuova legislatura europea.

La prima, priorità per i profili di interesse della IX Commissione, è il sostegno ad una trasformazione verde ed ecologica che rispetti i principi di sostenibilità, ma anche gli obiettivi di promozione della competitività dell'industria europea, che rischia di essere indebolita da regolamentazioni eccessive.

La seconda, strettamente connessa alla precedente, consiste nella necessità di perseguire l'autonomia strategica dell'Unione europea, superando le dipendenze in settori chiave (energia, semiconduttori, difesa) attraverso una politica di sviluppo industriale e tecnologico, che favorisca la sovranità e la sicurezza economica dell'Unione europea, e la promozione di *partnership* strategiche a livello globale.

Considera inoltre molto apprezzabile che la relazione ribadisca la centralità di un dialogo costante tra Governo e Parlamento italiano per assicurare che le decisioni prese a livello europeo siano coerenti con gli interessi nazionali.

Relativamente all'Agenda strategica dell'Unione, essa ribadisce, tra gli altri, l'obiettivo di realizzare con successo le transizioni verde e digitale, sfruttando il loro potenziale per creare mercati, industrie e posti di lavoro di alta qualità, investendo in un'ampia infrastruttura per energia, trasporti e comunicazioni e perseguendo una transizione climatica giusta ed equa, con l'obiettivo di rimanere competitivi a livello globale e aumentare la sovranità energetica.

Si intende inoltre sviluppare la capacità in settori sensibili e tecnologie chiave del futuro, tra cui biotecnologie, tecnologie *net-zero*, mobilità, prodotti chimici e materiali avanzati, promuovendo innovazione e ricerca.

Passando agli orientamenti politici della Commissione europea 2024-2029, sottolinea anzitutto che essi, pur confermando la determinazione di procedere nel percorso verso la decarbonizzazione e la neutralità climatica avviato con il *Green Deal*, fanno esplicito riferimento alla possibilità di una revisione mirata della recente normativa sulle emissioni delle automobili. Infatti, fermi restando gli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati per il 2035, anche per dare certezza e prevedibilità a investitori e produttori, si riconosce che tale traguardo può essere conseguito con un approccio tecnologicamente neutrale. Si tratta di un'affermazione importante e non scontata che avalla l'approccio seguito dal Governo e dal Parlamento italiani, che si sono ripetutamente pronunciati in favore dell'utilizzo di carburanti a basse o zero emissioni in alternativa alla scelta di consentire la circolazione di soli veicoli elettrici.

Si riconosce inoltre che la complessa decarbonizzazione dei trasporti non può essere disgiunta da interventi destinati a semplificare per i cittadini il passaggio a opzioni di trasporto sostenibili. Pertanto sono annunciate tra l'altro misure volte a incentivare l'utilizzo del treno anche per i viaggi transnazionali consentendo la prenotazione e l'emissione di biglietti digitali su un'unica piattaforma europea, affrontare le sfide collegate alle specifiche esigenze di collegamento delle isole, tema che la IX Commissione ha avuto modo di approfondire sotto diversi profili.

Strettamente connessa ed apprezzabile è una ulteriore serie di obiettivi politici fissati negli orientamenti relativa all'importanza di aumentare la produttività dell'Unione europea, e quindi anche la competitività della stessa a livello globale, attraverso la diffusione delle tecnologie digitali.

In primo luogo, la nuova Commissione intende concentrarsi sull'applicazione delle normative digitali adottate durante l'ultimo

mandato, in particolare la legge europea sui servizi digitali e quella sui mercati digitali, e affrontare le sfide poste dalle piattaforme di *e-commerce* per garantire ai consumatori e alle imprese condizioni di parità basate su efficaci controlli doganali, fiscali, di sicurezza, nonché su *standard* di sostenibilità.

In secondo luogo, si prospetta un aumento degli investimenti nelle tecnologie all'avanguardia, con particolare riguardo al *supercomputing*, i semiconduttori, l'*Internet* degli oggetti, la genomica, l'informatica quantistica e la tecnologia spaziale, ma particolare rilievo è attribuito al settore dell'intelligenza artificiale e all'obiettivo dell'Unione europea di diventare un *leader* globale nella innovazione basata su di essa.

In tal senso si intende assicurare, nei primi 100 giorni del mandato della nuova Commissione, l'accesso a nuove capacità di supercalcolo su misura per le *start-up* e l'industria dell'intelligenza artificiale attraverso l'iniziativa denominata «*AI Factories*».

Infine sottolinea che, secondo gli orientamenti politici, per accrescere la competitività dell'Unione europea e consentire alle piccole e medie imprese (PMI) operanti nell'Unione di espandersi e crescere occorre, tra l'altro, un nuovo slancio per completare il mercato unico in alcuni settori, tra cui quello delle comunicazioni elettroniche e digitale.

Ricorda che nel nuovo collegio della Commissione le politiche di competenza della Commissione Trasporti sono ripartite tra diversi commissari designati.

Ricorda, inoltre, che la procedura di nomina dei commissari è ancora in corso di svolgimento, in quanto gli stessi saranno confermati soltanto all'esito delle audizioni che si svolgeranno sui rispettivi ambiti di competenza presso le competenti Commissioni del Parlamento europeo.

Il Commissario ai Trasporti sostenibili e al turismo, Apostolo Tzitzikostas, sarà responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dal *Green Deal* per il 2030.

In base alla lettera di incarico – per il cui approfondimento rimanda alla documentazione predisposta dagli uffici – il

nuovo Commissario si concentrerà tra l'altro sulla realizzazione di un mercato unico dei trasporti, sulle infrastrutture trans-europee, sul digitale, sull'innovazione e sulle nuove tecnologie e contribuirà a sviluppare, come proposto dal rapporto Draghi, un piano d'azione industriale dell'Unione europea per il settore automobilistico.

Il Vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme, Raffaele Fitto, a cui è stato assegnato il portafoglio Politica di coesione, dello sviluppo regionale e città, dovrà garantire che vengano prese in considerazione le sfide economiche e sociali specifiche delle isole, tra cui i trasporti.

La Vicepresidente esecutiva per la sovranità tecnologica, sicurezza e democrazia Henna Virkkunen sarà responsabile, secondo la lettera di incarico, anche del portafoglio Tecnologie digitali e di frontiera e si occuperà, tra l'altro, di garantire elevati *standard* di sicurezza informatica e rafforzare la competitività digitale dell'Unione europea, sviluppando anche la proposta di una legge europea sul *cloud*, una politica *cloud* unica a livello europeo per le amministrazioni pubbliche e gli appalti pubblici e un piano europeo a lungo termine per i *chip* quantistici, in linea con le osservazioni del rapporto Draghi.

L'elaborazione di una strategia per incrementare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale farà parte delle competenze di Ekaterina Zaharieva, commissaria designata per *start-up*, ricerca e innovazione, mentre le dimensioni industriali dell'intelligenza artificiale, del calcolo quantistico e ad alte prestazioni faranno parte dei compiti assegnati a Stéphane Séjourné, vicepresidente esecutivo per la prosperità e la strategia industriale e responsabile del portafoglio Industria, PMI e Mercato unico.

Il commissario designato per il clima, la crescita pulita e gli obiettivi *net-zero* Wopke Hoekstra garantirà invece un approccio tecnologicamente neutrale in merito all'obiettivo della neutralità climatica per le automobili entro il 2035 e per assicurare il mantenimento degli obiettivi fissati nel *Green Deal* collaborerà con la Vicepresidente esecutiva per la transizione pulita, giusta e competitiva Teresa Ribera Rodríguez. Que-

st'ultima, responsabile del portafoglio concorrenza, per quel che concerne gli ambiti di competenza della IX Commissione, avrà il compito di affrontare le sfide dei mercati digitali, garantendo azioni di applicazione rapide ed efficaci ai sensi della legge sui mercati digitali.

Ricorda infine che il commissario designato Michael McGrath per la democrazia, la giustizia e lo stato di diritto dovrà anche affrontare le criticità delle piattaforme di *e-commerce*, in particolare per proteggere i consumatori e garantire loro parità di condizioni, sviluppare una strategia sull'uso delle tecnologie digitali, comprese quelle di intelligenza artificiale.

Ritiene importante sottolineare che numerosi settori di competenza della Commissione Trasporti sono oggetto di analisi e proposte anche nel rapporto sul Futuro della competitività europea presentato da Mario Draghi il 9 settembre 2024, rispetto al quale rinvia per ulteriori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici.

Il rapporto, come esplicitato dalla Presidente von der Leyen nelle lettere di incarico ai commissari, costituisce una base programmatica per l'azione della prossima Commissione nei vari settori di attività.

Richiama poi alcuni passaggi di particolare rilevanza in quanto intercettano profili di competenza della Commissione Trasporti e delineano il ruolo fondamentale delle reti e dei servizi di trasporti per la competitività dell'intera economia dell'Unione europea, per la coesione territoriale e sociale e per la transizione dell'Unione verso un'economia a zero emissioni.

Quanto alle politiche per il clima, il rapporto pone l'accento sugli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni stabiliti per il trasporto su strada.

Nell'ultimo decennio si sono sovrapposti diversi atti legislativi e altri se ne prevedono negli anni a venire. Come evidenzia il rapporto, tali interventi non sempre sono stati coerenti e non sempre sono stati valutati adeguatamente con tutte le parti interessate, ad esempio nel caso del regolamento Euro 7. Pertanto, Draghi sottolinea la necessità di un'adeguata pianificazione

delle misure volte alla decarbonizzazione dei trasporti e si propongono l'integrazione delle relative politiche nei piani nazionali per l'energia e il clima e un approccio integrato alle reti energetiche, alle infrastrutture di ricarica, alla standardizzazione delle attrezzature di produzione, alle telecomunicazioni e ai finanziamenti.

Con particolare riguardo al settore automobilistico, il rapporto rileva che l'assenza di una programmazione ha condotto l'Unione Europea a non sostenere la conversione della catena di fornitura nonostante la prospettiva di un'imminente rapida penetrazione dei veicoli elettrici sul mercato. La mancata inclusione dei trasporti nei piani nazionali per l'energia e il clima, inoltre, fa sì che l'introduzione di un quadro normativo preciso e vincolante per le case automobilistiche, da cui deriva un aumento della domanda di veicoli elettrici e di infrastrutture di ricarica, non sia accompagnato da un obbligo di offrire un accesso alla rete stabile, potente e dalla capacità sufficiente da parte dei fornitori di energia.

Si raccomanda all'Unione europea di progettare una pianificazione adeguata che dia priorità alla competitività, all'efficienza dei trasporti e alla resilienza ai rischi climatici, basandosi sulle reti TEN-T e sulla politica di coesione. Parallelamente, per meglio rispondere alle esigenze di un settore dei trasporti sempre più verde e intelligente, si richiede un migliore coordinamento tra le industrie di rete convergenti, quali le reti energetiche o le reti di telecomunicazione che dovrebbero essere garantite per fornire un'infrastruttura di ricarica moderna ed estesa per i veicoli stradali.

Si sottolinea altresì che il settore dei trasporti dovrebbe essere promosso come vettore di integrazione nell'ambito dell'impegno con i Paesi dell'allargamento, incorporando l'Ucraina, la Moldavia e i sei *partner* dei Balcani occidentali nella TEN-T.

Ritiene che, accanto a questi ambiziosi obiettivi, nel prossimo ciclo istituzionale 2024-2029 sia necessaria anche una maggiore attenzione, soprattutto da parte della Commissione europea, nel garantire il rispetto nel settore dei trasporti, da parte

degli Stati membri, dei principi e delle regole dei trattati relativi alle quattro libertà fondamentali del mercato interno.

Esemplare al riguardo è la vicenda dei divieti di circolazione imposti dal Land del Tirolo al traffico stradale sull'asse del Brennero, motivate in base a considerazioni di natura ambientale.

L'Italia, dopo aver a lungo cercato una soluzione con il Governo austriaco, è stata costretta ad avviare la procedura prevista dall'articolo 259 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) nei confronti dell'Austria: ha pertanto chiesto di pronunciarsi preliminarmente sulla questione alla Commissione europea, la quale, nello scorso maggio, ha emesso un parere motivato riconoscendo che le restrizioni al traffico imposte dal Tirolo violano gli articoli 34 e 35 del TFUE in materia di divieti delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri.

Pertanto nello scorso luglio il Consiglio dei Ministri ha deciso di proporre il ricorso contro l'Austria dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea affinché accerti tali violazioni e ne chieda la cessazione.

Richiama infine alcuni passaggi del rapporto che si concentrano sulla gestione della digitalizzazione, intesa come grande trasformazione in atto nell'Unione europea che potrebbe trasformarsi in occasione di crescita.

In un contesto in cui la tecnologia digitale costituisce uno dei principali fattori alla base del divario di produttività tra Unione europea e Stati Uniti d'America, proprio lo sviluppo di tecnologie emergenti potrà trainare la produttività e guidare la crescita. Il rapporto infatti, sebbene abbia dovuto prendere atto del ritardo europeo nelle tecnologie digitali rivoluzionarie, ritiene che l'Europa abbia ancora l'opportunità di capitalizzare le future ondate di innovazione digitale, a cominciare dall'intelligenza artificiale generativa.

In particolare si raccomanda un aumento significativo della capacità di calcolo dedicata all'addestramento e allo sviluppo algoritmico di modelli di intelligenza artificiale nei centri HPC e di finanziarie l'e-

spansione di EuroHPC con ulteriori capacità di calcolo e di archiviazione.

Nell'individuare le azioni principali per affrontare i fattori di debolezza che ostacolano l'innovazione, il rapporto sostiene altresì la necessità di facilitare il consolidamento del settore delle telecomunicazioni per ottenere tassi di investimento più elevati nella connettività, soprattutto attraverso la definizione dei mercati delle telecomunicazioni a livello dell'Unione europea. Per le telecomunicazioni si raccomanda anche di rafforzare la sicurezza nell'approvvigionamento tecnologico per ridurre le vulnerabilità esterne.

Conclude, osservando come, alla luce degli obiettivi programmatici richiamati, la nuova legislatura europea sarà decisiva per fare ulteriori passi verso la transizione digitale ed ecologica, in senso più equilibrato e rispettoso delle esigenze della crescita e della competitività dell'Europa rispetto ai *partner* globali.

Auspica pertanto che la Commissione Trasporti possa concorrere, con l'espressione del proprio parere, a definire le priorità dell'Italia per il prossimo ciclo istituzionale europeo nei settori richiamati.

Antonino IARIA (M5S) critica diversi punti del programma e della relazione presentati.

In primo luogo, nel ricordare che il *Green Deal* persegue gli obiettivi della decarbonizzazione e della neutralità climatica puntando soprattutto sull'energia eolica, evidenzia la mancata previsione di misure che contemplino l'impiego dell'energia nucleare. Nel richiamare le recenti dichiarazioni rese dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, chiede quali siano gli interventi che il Governo intende attuare, anche in relazione al tema dello smaltimento delle scorie nucleari.

Rileva la necessità di intervenire sulla questione della resilienza idrica, soprattutto per l'importanza che la stessa assume per l'Italia e, in particolare, per il Mezzogiorno. Chiede pertanto chiarimenti su come si intendano declinare tali esigenze a livello europeo.

Ritiene inoltre opportuno approfondire il tema delle biotecnologie e, al suo interno, delle misure da adottare con riferimento alla carne coltivata.

Critica poi l'atteggiamento tenuto dal Governo in materia di trasporti, ritenendo in proposito che salvaguardare la produzione di automobili a combustibili fossili si ponga in contrasto con la linea d'intervento adottata a livello europeo, la quale è rivolta alla promozione di nuove forme di mobilità, favorendo, nello specifico, la mobilità elettrica.

Infine, in relazione alla politica militare europea, rileva la mancanza di previsioni sul punto, ritenendo che tale circostanza dimostri come, nonostante il Governo dichiari di sostenere le scelte adottate in materia, la situazione geopolitica attuale costituisca un elemento di forte preoccupazione ed instabilità decisionale anche per lo stesso Governo.

Andrea CASU (PD-IDP) accoglie con favore l'auspicio espresso dal collega Caroppo in ordine alla possibilità di contribuire, come Commissione, a definire le priorità che il Paese dovrebbe portare avanti a livello europeo.

Auspica, a sua volta, che i gruppi parlamentari possano dare vita ad una collaborazione attiva e funzionale a definire tali priorità.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) esprime perplessità in ordine alla scelta di esaminare il programma di lavoro della precedente Commissione europea.

Chiede, inoltre, chiarimenti in ordine alle modalità ritenute più opportune per far valere, a livello europeo, le priorità proprie del Paese.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, segnala che, nella giornata di oggi, le Commissioni riunite Ambiente ed Attività produttive hanno svolto l'audizione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin e che, nel corso di tale audizione, è stata espressa la volontà di reintrodurre una politica energetica fondata sul nucleare.

Fa presente, inoltre, che la decisione di portare avanti l'esame del programma di lavoro della precedente Commissione europea è stata assunta dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione Europea, alla quale la IX Commissione è chiamata rendere il proprio parere. Tale esame può comunque costituire un'occasione per esaminare gli indirizzi dei nuovi organi dell'Unione europea e sollecitare l'attenzione sui temi ritenuti strategici e prioritari per il Paese.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, nel rilevare che molti dei temi richiamati dal collega Iaria vertono su questioni di competenza di altre Commissioni, ricorda che nel corso della recente campagna elettorale, rivolta all'elezione dei membri del Parlamento europeo, l'opportunità di una revisione delle politiche del *Green Deal* era prospettata all'interno di diversi programmi presentati dalle varie forze politiche. La possibilità di una revisione in tal senso è stata, peraltro, contemplata anche dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, come si evince dalle dichiarazioni programmatiche recentemente rese. Fa presente, inoltre, che con tale apertura la presidente della Commissione dimostra di accogliere le richieste che, ormai da tempo, determinate forze politiche portano avanti a livello europeo.

Ricorda che sebbene ci si trovi attualmente in una fase di transizione del ciclo istituzionale europeo, la Commissione Trasporti dovrebbe comunque sfruttare la possibilità di dare il proprio contributo nella formulazione degli orientamenti e delle priorità da perseguire a livello europeo.

Manifesta, infine, la propria disponibilità a valutare ed eventualmente accogliere le proposte ed osservazioni che i colleghi intendano presentare.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.55.

Delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati.

C. 1928 Pastorella.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Enzo AMICH (FDI), *relatore*, riferisce sui contenuti della proposta di legge recante una delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati (C. 1928).

Si tratta, in particolare, di un testo composto da un solo articolo, che mira a definire criteri e principi direttivi che dovranno guidare il Governo nel fornire un inquadramento normativo del settore dei centri di elaborazione dati, cosiddetti « *data center* », cioè infrastrutture fisiche che rendono possibile l'utilizzo di applicazioni e servizi digitali.

La proposta nasce dall'esigenza di fornire un quadro normativo chiaro e adeguato a un settore in rapida crescita, sia a livello globale che nazionale. Di fatti, in soli due anni, il numero di *data center* nel mondo è quasi raddoppiato e l'Italia ha visto un aumento significativo degli investimenti in questo comparto: basti pensare che nel 2023, il mercato in Italia ha raggiunto un valore di 654 milioni di euro, con una crescita del 10 per cento rispetto all'anno precedente.

Oltre al contributo economico diretto, i *data center* sono cruciali per l'espansione di tecnologie avanzate come il *cloud computing* e l'intelligenza artificiale, settori che stanno contribuendo ad una profonda trasformazione dei settori produttivi e dei servizi pubblici. Inoltre, l'apertura di queste infrastrutture ha ricadute positive sull'economia e l'occupazione del territorio, oltre che in termini di cybersicurezza, in quanto permettono di mantenere i dati all'interno dei confini nazionali.

Il crescente interesse nella filiera italiana dei centri di elaborazione dati è testimoniata dal fatto che nel 2023, 23 società – di cui 8 nuovi ingressi nel mercato italiano – hanno annunciato l'apertura di 83 nuove infrastrutture nel periodo 2023-2025. L'attrattiva del territorio italiano per questo comparto è dovuta, tra le altre cose, alla sua posizione nel Mediterraneo, fungendo da raccordo tra l'Europa settentrionale, il continente africano e l'area meridionale. Non stupisce, quindi, il recente l'annuncio dell'investimento di Microsoft da 4,3 miliardi di euro, il più grande in Italia fino ad oggi, per espandere la sua infrastruttura di *data center hyperscale cloud* e di Intelligenza Artificiale.

Tuttavia, il settore non è esente da sfide di carattere strutturale e normativo. Infatti, i *data center* sono altamente energivori, consumando significative risorse idriche ed elettriche. Inoltre, ad oggi, il settore dei centri di elaborazione dati non risulta ancora riconosciuto a livello regolatorio, essendo queste infrastrutture disciplinate al pari di quelle industriali.

In risposta a queste sfide, la proposta di legge non solo mira a incentivare la crescita del settore, attraverso la promozione degli investimenti e il riconoscimento normativo dei *data center* come infrastrutture strategiche, ma anche a garantire che ciò avvenga in maniera sostenibile ed efficiente, attraverso *standard* di sicurezza e criteri di efficienza energetica.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 delega il Governo a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per l'organizzazione, il

potenziamento e lo sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati, intesi come insieme di risorse umane, fisiche, architettoniche, elettroniche e tecnologiche necessarie per il funzionamento dei sistemi informativi, ossia i dispositivi elettronici, gli strumenti di elaborazione e di connettività nonché gli archivi digitali finalizzati al funzionamento dell'intera architettura informatica.

Il comma 2 reca i principi e criteri direttivi della delega. Si dispone, in particolare, la definizione di procedure autorizzative semplificate per la costruzione di nuove infrastrutture e un relativo codice ATECO; la semplificazione delle procedure autorizzative per la costruzione di nuove infrastrutture; il potenziamento della rete elettrica nazionale; la promozione degli investimenti pubblici e privati e il rafforzamento delle competenze specifiche.

I successivi commi definiscono la procedura per il suo esercizio, prevedendo, tra le altre cose, che i decreti delegati siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio e che siano trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che devono esprimere un parere entro 30 giorni dalla data di trasmissione.

Per ulteriori approfondimenti rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Propone, in conclusione, lo svolgimento di un ciclo di audizioni e l'acquisizione di memorie scritte, anche al fine di valutare i punti di vista degli operatori del settore, che appaiono essenziali al fine di predisporre un testo completo ed efficace.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) ringrazia il presidente e i colleghi per la collaborazione dimostrata nel voler avviare l'esame della proposta di legge.

Ricorda che l'intervento normativo in questione intende rispondere alle molteplici richieste provenienti non soltanto dagli investitori, ma anche dai sindaci, a causa delle difficoltà riscontrate nell'attuazione degli investimenti rivolti alla realizzazione dei *data center*, soprattutto sotto il profilo fiscale.

Ribadisce inoltre che il provvedimento non intende introdurre una disciplina a sostegno di un settore in difficoltà, proprio

perché quello dei centri di elaborazione dati è, al contrario, un settore in forte crescita. Lo scopo della normativa è piuttosto di agevolare e semplificare la procedura prevista per la loro apertura, che a causa dei molteplici oneri burocratici rischia di disincentivare lo sviluppo di un settore che appare sempre più strategico per l'economia del Paese.

Auspica in conclusione la massima collaborazione da parte dei vari gruppi parlamentari, rilevando come la questione in esame, concernente il tema della connettività, dovrebbe rispondere agli interessi di tutti gli schieramenti politici.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

ALLEGATO

**Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. Nuovo testo
C. 1632 Governo e abb.**

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità » (Nuovo testo C. 1632 Governo e abb.);

condivisa la finalità di definire un quadro giuridico uniforme per il coordina-

mento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, in modo tale da garantire certezza, stabilità e velocità dei processi di ricostruzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	167
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	177
Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Niccolò Machiavelli. C. 1840 Amorese (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	169
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	178
Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632 Governo e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	170
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	179

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività. Atto n. 183 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	172
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro (COM(2023) 638 <i>final</i>).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024. (Doc. LXXXVI, n. 2) (<i>Esame congiunto ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	172
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	176

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative

mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.

C. 107-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che l'inizio dell'esame in Assemblea del provvedimento in titolo è previsto per lunedì 14 ottobre.

Dà quindi conto delle sostituzioni e invita il relatore ad esporre i contenuti della proposta di legge all'esame.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, avverte che la Commissione è chiamata a rendere il proprio parere alla VI Commissione Finanze sulla proposta di legge AC 107-B, come modificata al Senato, che interviene sulle agevolazioni fiscali e sui finanziamenti in favore delle *start-up* e delle PMI innovative (articoli 1-4) e sui requisiti di capitale delle SiS, società di investimento semplice (articolo 5).

Ricorda che, secondo quanto previsto dall'articolo 70, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, l'esame presso la Camera dei deputati verterà «soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti». Ricorda altresì che la X Commissione, nella seduta del 22 giugno 2023 ha espresso parere favorevole sul provvedimento approvato poi in prima lettura alla Camera, in particolare sottolineando l'intervento sulla disciplina della detrazione Irpef per gli investimenti in *start-up* e PMI innovative, al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapacienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente, considerato come volto a favorire quindi gli investimenti privati in esse e a incentivarne lo sviluppo.

Più in dettaglio, segnala che nel corso dell'esame al Senato, in primo luogo, è stato inserito *ex novo* l'articolo 3, contenente una modifica alla disciplina del Patrimonio Destinato, volta ad ampliarne le facoltà operative al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche.

Con riferimento all'articolo 4, fa presente che sono state apportate le seguenti modifiche: la rubrica è stata modificata nella parte in cui si specifica il riferimento alle disposizioni in materia di Anagrafe nazionale delle ricerche; il comma 1, let-

tera b), numero 1 ed il comma 1, lettera d), numero 2 sono stati modificati aggiornando il riferimento normativo al nuovo articolo 21, paragrafo 3, del Regolamento UE n. 651 del 2014 (regolamento generale di esenzione) (nel testo originario si faceva riferimento al paragrafo 5 dell'articolo 21, oggetto di novella a decorrere dal 1° luglio 2023); il comma 1, lettera e) è stato modificato al fine di inserire il riferimento anche all'articolo 21-*bis* del Regolamento UE n. 651 del 2014 in materia di aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI in forma di incentivi fiscali per gli investitori privati che sono persone fisiche; il comma 3 è stato inserito al fine di stabilire i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche; il comma 4 è stato inserito al fine di prevedere la clausola di invarianza finanziaria con riferimento alla misura introdotta al comma 3.

Ciò riferito, riassume brevemente i contenuti della proposta di legge, composta di 5 articoli, nel suo complesso.

L'articolo 1, approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere, contiene le definizioni rilevanti di *start-up* innovativa e di PMI innovativa, rinviando alla disciplina vigente.

L'articolo 2, approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere, interviene sulla disciplina delle detrazioni Irpef per gli investimenti in *start-up* e PMI innovative al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapacienza del contribuente mediante la trasformazione dell'eccedenza non detraibile in credito d'imposta.

Dell'articolo 3, come detto introdotto al Senato, rinvia a quanto sopra già riferito.

L'articolo 4, modificato nei termini già riferiti, chiarisce e specifica l'esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative, al fine di rendere l'agevolazione coerente con i requisiti imposti – con particolare riferimento alle caratteristiche delle imprese innovative – dalla vigente disciplina in materia di aiuti *de minimis*. Si esenta da imposizione sui redditi l'insieme di proventi percepiti dalle persone fisiche, ove provenienti dalla par-

tecipazione a OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) che investono in imprese innovative. Ricordo, quindi, che attraverso le modifiche introdotte al Senato, sono state introdotte disposizioni volte a disciplinare l'iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati presso l'Anagrafe nazionale delle ricerche (inserendo i nuovi commi 3 e 4) e sono stati aggiornati i riferimenti normativi relativi alle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 5, approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere, innalza da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SIS).

Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Francesca GHIRRA (AVS) osserva che il testo all'esame rappresenta un passo in avanti per il settore in questione. Ritenendo tuttavia che gli investimenti previsti siano insufficienti, annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Niccolò Machiavelli.

C. 1840 Amorese.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Catia POLIDORI (FI-PPE), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere parere sulla proposta di legge in titolo nel testo risultante dall'esame delle proposte emendative da parte della VII Commissione, competente in sede referente. La proposta di legge in esame, composta di 5 articoli, reca disposizioni per la

celebrazione del quinto centenario della morte di Niccolò Machiavelli.

Avverte che la sua relazione si soffermerà sui soli aspetti che presentano profili di interesse per la X Commissione e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Fa presente che l'articolo 1 reca le finalità della proposta di legge in esame. Nello specifico, il suo unico comma prevede che la Repubblica, nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, ad essa attribuite dalla Costituzione (articoli 9 e 117, terzo comma) celebri, in particolar modo a beneficio delle giovani generazioni, la figura di Niccolò Machiavelli nella ricorrenza del quinto centenario della morte, che cade nell'anno 2027.

Rileva che l'articolo 2 reca l'istituzione e il finanziamento del Comitato nazionale per la celebrazione del quinto centenario della morte di Niccolò Machiavelli.

Evidenzia che l'articolo 3 disciplina la composizione e il funzionamento del Comitato nazionale. Nel dettaglio, il comma 1 dispone che il Comitato nazionale sia formato da tredici componenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Segnala che, ai sensi del comma 2, il presidente del Comitato nazionale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura. Gli altri componenti sono designati: due dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; uno dal Ministro del turismo; uno dalla Regione Toscana; uno dal comune di Firenze e uno dall'Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale.

Sottolinea che l'articolo 4 regola la durata e i compiti del Comitato nazionale. Nello specifico, osserva che, ai sensi del comma 2, il Comitato nazionale ha il com-

pito di elaborare un programma culturale relativo alla vita e all'opera di Niccolò Machiavelli, comprendente attività di ricerca, editoriali, formative, espositive, performative e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario e artistico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione, di promozione turistica, culturale e di innovazione tecnologica, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità del personaggio.

Segnala, infine, che l'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie.

Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Francesca GHIRRA (AVS) dichiara di condividere lo spirito del provvedimento all'esame ma ritiene che i finanziamenti previsti siano eccessivi e la composizione del Comitato, in un certo senso, esuberante. Per tali motivi annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.
C. 1632 Governo e abb.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che l'inizio dell'esame in Assemblea del provvedimento in titolo è previsto per lunedì 14 ottobre.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla VIII Commissione Ambiente, competente nel merito sulla proposta di legge C. 1632, e ab-

binata, recante Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità come modificata in sede referente all'esito dell'esame delle proposte emendative presentate.

Avverte che il provvedimento contiene profili di limitato interesse per la Commissione connessi, di fatto, ai soli articoli 24, 24-bis e 25. Espone quindi brevemente solo quanto di interesse per la X Commissione e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Fa presente che l'articolo 24 prevede che nei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 il Ministero delle imprese e del *made in Italy* possa applicare il regime di aiuto per le aree di crisi industriale. In particolare, rilevo che il comma 1 prevede che nei territori colpiti dagli eventi calamitosi, al fine di assicurare il mantenimento della occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* possa applicare il regime di aiuto per le aree di crisi industriale, di cui al decreto-legge n. 120 del 1989 (legge n. 181 del 1989), limitatamente a quanto disciplinato dal decreto ministeriale 24 marzo 2022. Le agevolazioni si applicano ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato « de minimis » e in esenzione dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione dell'Unione europea per categoria. Per disciplinare l'attuazione degli interventi, il comma 2 demanda al Ministero delle imprese e del *made in Italy* la sottoscrizione di un apposito accordo di Programma con la regione interessata. Per le finalità di cui al comma 1, il comma 2 destina le risorse disponibili che il decreto ministeriale 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

Evidenzia che la VIII Commissione, accogliendo un emendamento del relatore, ha introdotto un nuovo articolo 24-bis che prevede interventi per lo sviluppo. In tal senso il comma 1 dispone che al fine di evitare fenomeni di spopolamento e di promuovere lo sviluppo economico e sociale, nei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi

dell'articolo 2, una quota degli stanziamenti disposti su base annuale per i singoli eventi calamitosi, nel limite massimo del 4 per cento, può essere destinata, nel quadro di un programma di sviluppo approvato dal Commissario straordinario ai sensi del comma 2, alla valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, alla promozione di ricadute occupazionali dirette e indirette, nonché all'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese. Sottolineo che il comma 2 dispone che il programma di cui al comma 1 è approvato dal Commissario straordinario entro dodici mesi dalla nomina, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate, nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati ed è finanziato a valere sulle risorse di cui al comma 1 e sulle ulteriori risorse eventualmente trasferite dalle regioni interessate sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario con vincolo di destinazione a finalità di sviluppo. Segnalo che il comma 3, invece precisa che il predetto programma individua le tipologie di intervento e le amministrazioni pubbliche attuatrici nonché disciplina il monitoraggio, la valutazione in itinere ed *ex post* degli interventi e la eventuale revoca o la rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.

Osserva che l'articolo 25 reca la delega al Governo a definire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli schemi assicurativi volti a indennizzare le persone fisiche e le imprese che abbiano subito danni al proprio patrimonio edilizio per effetto di calamità naturali ed eventi catastrofali.

Precisa che i decreti legislativi dovranno rispettare i seguenti principi e criteri direttivi: *a)* individuare la platea dei soggetti aventi diritto all'indennizzo e la tipologia di immobili ammissibili a tali forme di copertura, assicurando l'efficiente coordinamento degli schemi assicurativi a supporto della ricostruzione con le altre tipologie di intervento pubblico applicate, secondo la nor-

mativa vigente, in occasione di eventi calamitosi e catastrofali; *b)* individuare la tipologia dei rischi assicurabili e dei danni suscettibili di indennizzo nonché l'entità dei massimali assicurativi, in attuazione di parametri e criteri idonei a garantire adeguata e uniforme copertura nell'intero territorio nazionale; *b-bis)* promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la costituzione presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) S.p.a. di un ruolo di esperti per la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi (lettera inserita dalla Commissione in sede emendativa); *c)* valorizzare forme di compartecipazione delle imprese assicurative private allo sviluppo dei predetti schemi assicurativi, anche al fine di mitigare, contenere e razionalizzare gli impatti sulla finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle misure di intervento pubblico attivate in occasione di eventi calamitosi e catastrofali, a supporto del superamento dell'emergenza ad essi correlata e a ristoro dei danni da essi cagionati.

Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Francesca GHIRRA (AVS) fa presente che il suo gruppo vede con favore il rioridino del settore in questione ed esprime apprezzamento sull'accoglimento di talune proposte emendative presentate dal suo gruppo da parte della Commissione competente per il merito. Ritene, tuttavia, che il testo susciti ancora talune perplessità e, per tale motivo, annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività.

Atto n. 183.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 ottobre 2024.

Giorgia ANDREUZZA, *relatrice*, chiede di poter disporre di altro tempo per meglio definire i contenuti della sua proposta di parere, peraltro anticipata in bozza per le vie brevi a tutti i commissari, che intende presentare nella prossima seduta.

Antonio FERRARA (M5S) comunica che il suo gruppo ha predisposto una proposta di parere alternativa a quella della relatrice che verrà presentata in altra seduta.

Francesca GHIRRA (AVS) fa presente che il suo gruppo, considerando la proposta di parere anticipata dalla relatrice per le vie brevi certamente condivisibile, ha ritenuto di non dover predisporre una proposta di parere alternativa. Chiede, tuttavia, alla relatrice se vi siano le condizioni per integrare la proposta di parere che sarà poi formulata con alcuni suggerimenti proposti dall'ANCI in sede di audizione.

Giorgia ANDREUZZA, *relatrice*, si riserva di valutare con la collega Ghirra, e comunque con i commissari che intendessero farlo, la possibilità di includere eventuali altri aspetti che consentano di formu-

lare una proposta di parere significativa e condivisa.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro. (COM(2023) 638 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024. (Doc. LXXXVI, n. 2).

(Esame congiunto ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei documenti in oggetto.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, ricorda che, a partire dal 2011, in conformità alla procedura delineata nel parere della Giunta per il regolamento del 14 luglio 2010, i documenti all'esame sono assegnati a tutte le Commissioni permanenti affinché possano esprimere un parere sui rispettivi ambiti di competenza. L'esame generale è invece demandato alla XIV Commissione che presenta una relazione all'Assemblea per la successiva discussione e la votazione di risoluzioni.

Tale procedura assicura lo svolgimento di una vera e propria « sessione europea di fase ascendente » che consente a tutti gli organi parlamentari – le Commissioni permanenti e l'Assemblea – di conoscere le priorità politiche e legislative per l'anno in corso, nei diversi ambiti settoriali, della Commissione europea e del Governo, di valutarle e infine di esprimersi su di esse in modo coordinato, coerente e approfondito.

Si tratta quindi di una procedura che rappresenta un passaggio di rilevanza centrale per il coinvolgimento del Parlamento nella determinazione degli indirizzi della politica europea del nostro Paese.

Ritiene opportuno tuttavia rilevare, in via preliminare, che l'esame dei due documenti quest'anno, in ragione della fine, nello scorso luglio, della legislatura europea 2019-2024 e del conseguente riavvio di un nuovo ciclo politico ed istituzionale europeo 2024-2029, tuttora in corso, è divenuto in larga misura privo di rilevanza. Per un verso, il programma di lavoro della Commissione europea si è esaurito nei primi mesi dell'anno in corso, con l'ultima sessione del Parlamento europeo nello scorso aprile. Per altro verso, la relazione programmatica del Governo contiene indicazioni nette ed importanti sulle grandi priorità dell'Italia in merito alle politiche dell'UE ma formula indirizzi e azioni dettagliate in merito a 138 « dossier » specifici, relativi a singole questioni o proposte legislative dell'UE, che risultano in larghissima misura non aggiornati agli sviluppi intervenuti nelle ultime settimane della passata legislatura europea.

Al tempo stesso ribadisce che la finalità ultima della procedura di esame dei documenti programmatici nazionali ed europei che ha richiamato in premessa è quella di consentire alla Camera di concorrere alla definizione delle grandi priorità della politica europea. Ed in questa fase a livello europeo si stanno appunto stabilendo, in particolare nell'ambito del percorso che porterà alla nomina della nuova Commissione europea, gli obiettivi del prossimo ciclo politico quinquennale dell'Unione.

Ricorda a questo riguardo che il Consiglio europeo del 27 giugno scorso, subito dopo le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, ha approvato l'Agenda strategica dell'Unione, che costituisce la base politica per i programmi di lavoro delle altre istituzioni dell'Unione europea e per pianificare i lavori del Consiglio europeo. Tenendo conto delle priorità dettate dall'Agenda, nel luglio scorso la Presidente rieletta della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato al Parlamento

europeo gli orientamenti politici della Commissione stessa per il 2024-2029.

Ritiene pertanto che – fatto salvo il richiamo ad alcuni indirizzi di fondo contenuti nella relazione programmatica del Governo – l'esame possa concentrarsi, per i profili di competenza, sull'Agenda strategica del Consiglio europeo e soprattutto sugli orientamenti politici della Commissione, così come ulteriormente declinati nelle lettere di incarico indirizzate dalla Presidente von der Leyen a ciascun commissario designato.

Segnala, peraltro, che questo approccio è anche seguito dalla Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera alla quale si rende il parere.

Ciò premesso, per quanto riguarda la relazione programmatica del Governo, sottolinea che essa reca alcune priorità e obiettivi di fondo che mantengono valore anche nella nuova legislatura europea. Il Governo ritiene infatti prioritario promuovere la competitività di lungo periodo dell'industria europea e la sua autonomia strategica in settori chiave, come quelli dei semiconduttori, delle materie prime critiche e dell'intelligenza artificiale. Ritiene altresì necessario sostenere l'attuazione, da parte dell'Unione europea, di una politica commerciale comune aperta basata su sostenibilità, resilienza e *level playing field*.

Considera inoltre molto apprezzabile che la relazione ribadisca la centralità di un dialogo costante tra Governo e Parlamento italiano per assicurare che le decisioni prese a livello europeo siano coerenti con gli interessi nazionali.

Relativamente all'Agenda strategica dell'Unione, ricorda, in estrema sintesi, che anch'essa intende – tra le altre cose – rafforzare la competitività a lungo termine dell'Unione, aumentando la sovranità nei settori strategici, sviluppare ulteriormente il mercato unico, perseguire una politica commerciale ambiziosa, solida, aperta e sostenibile, diversificando e proteggendo al contempo le catene di approvvigionamento strategiche, costruire una vera e propria unione energetica e sviluppare un'economia più circolare ed efficiente in termini di risorse.

Venendo agli orientamenti politici della Commissione europea 2024-2029, e rinviando per ulteriori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici, è importante, anzitutto, sottolineare che essi in larga misura anticipano alcuni contenuti poi formulati nel Rapporto sul Futuro della competitività europea da Mario Draghi il 9 settembre 2024. Rapporto che la Presidente von der Leyen ha posto alla base dell'azione della nuova Commissione, anche attraverso espressi richiami nelle lettere di incarico dei futuri commissari europei.

Una delle principali priorità del nuovo ciclo istituzionale europeo viene infatti individuata nella riduzione del divario di produttività che l'Unione europea ha accumulato negli ultimi anni rispetto ai grandi partner globali, segnatamente gli Stati Uniti e la Cina. Un divario che si è tradotto anche in una minore crescita del reddito *pro capite* e nell'aggravamento delle dipendenze strategiche dell'Europa da Paesi terzi.

Per rilanciare la produttività e la crescita del nostro continente, gli orientamenti politici della nuova Commissione individuano tra principali obiettivi: la semplificazione degli oneri burocratici e amministrativi per le imprese e il rafforzamento del mercato unico; l'introduzione di un Patto per un'industria pulita che sostenga il processo di decarbonizzazione dei settori produttivi e riduca i prezzi dell'energia; la rinnovata centralità della ricerca e l'innovazione nell'economia europea.

Con particolare riferimento alla politica industriale, gli orientamenti annunciano la presentazione, nei primi 100 giorni di mandato, di un nuovo Patto per un'industria pulita a sostegno della competitività delle imprese. A ciò si accompagna l'impegno di offrire alle aziende le condizioni giuste per raggiungere gli obiettivi comuni, in particolare tramite investimenti e accesso a forniture energetiche e materie prime a basso costo, sostenibili e sicure. Anche il rapporto Draghi invoca il varo di una nuova strategia industriale europea che si basi sulla piena attuazione del mercato unico, sulla stretta interazione tra politiche industriali, di concorrenza e commerciali e sulla

riduzione degli oneri normativi e burocratici per le aziende, specie per le PMI.

La maggior parte degli obiettivi richiamati costituiscono elementi qualificanti del mandato conferito al Commissario designato per l'economia e la produttività, Valdis Dombrovskis, chiamato a garantire un maggiore coordinamento e coerenza tra le politiche dell'Unione europea e nazionali rilevanti per la competitività. A questo scopo, Dombrovskis dovrà sviluppare un nuovo Strumento di coordinamento della competitività, anch'esso proposto nel rapporto Draghi, che opererà insieme al futuro Fondo europeo per la competitività e al Fondo europeo per gli investimenti, volto ad incrementare i finanziamenti alle imprese europee ad alto potenziale e in rapida crescita.

Il perseguimento di tali obiettivi avverrà sotto la supervisione del Vicepresidente esecutivo per la prosperità e la strategia industriale Stéphane Séjourné, responsabile altresì del portafoglio « Industria, PMI e Mercato unico », che include, tra gli altri, il compito di contribuire a sviluppare il Patto per un'industria pulita; presentare una legge sull'accelerazione della decarbonizzazione dell'industria; guidare l'attuazione del regolamento sull'industria a zero emissioni e i lavori per la creazione di nuovi importanti progetti di interesse comune europeo (IPCEI) e sulle misure di assorbimento del rischio per massimizzare l'impatto delle risorse pubbliche, nonché rivedere le direttive sugli appalti pubblici per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di alcune tecnologie, prodotti e servizi vitali, semplificando le regole e riducendo gli oneri amministrativi.

Con riferimento alle politiche in materia di energia, gli orientamenti pongono l'obiettivo generale di ridurre il costo per imprese e famiglie, ma anche di sviluppare la *governance* necessaria per l'implementazione dell'Unione dell'energia. In particolare, si preannunciano, tra l'altro, una serie di iniziative specifiche come: l'attuazione di politiche per aumentare gli investimenti nelle infrastrutture e nelle tecnologie per l'energia pulita, nonché per promuovere l'efficienza energetica, digitalizzare il si-

stema energetico e realizzare una rete dell'idrogeno; la proposta di attivare ed estendere il meccanismo di domanda aggregata già utilizzato per il gas per includervi l'idrogeno e le materie prime critiche per sfruttare la potenza e le dimensioni del mercato europeo per garantire gli approvvigionamenti; nuovi partenariati per il commercio pulito e investimenti e l'obiettivo di mantenere la leadership dell'Unione europea nei negoziati internazionali sul clima.

Sul tema, il rapporto Draghi osserva che il costo dell'energia rappresenta uno dei principali ostacoli alla competitività europea e che la crescente dipendenza dalla Cina nell'approvvigionamento delle tecnologie pulite rappresenta una minaccia per il sistema industriale europeo nel suo complesso. Di conseguenza, propone un piano congiunto per la decarbonizzazione e la competitività volto a coordinare le varie politiche europee e nazionali e a mobilitare tutte le soluzioni disponibili, attraverso un approccio tecnologicamente neutrale (che includa le energie rinnovabili, il nucleare, l'idrogeno, la bioenergia e le tecnologie per la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio).

La Vicepresidente esecutiva per la transizione pulita, giusta e competitiva, Teresa Ribera Rodríguez, guiderà tra l'altro il lavoro per garantire il mantenimento degli obiettivi fissati nel *Green Deal*, coordinando anche il lavoro sul Patto per un'industria pulita e il relativo lavoro del Commissario designato per il Clima, crescita pulita e obiettivi net-zero, Wopke Hoekstra, il cui principale compito sarà, tra gli altri, garantire che l'Unione europea mantenga i propri impegni in merito agli obiettivi del 2030 e all'obiettivo zero emissioni entro il 2050.

Gli orientamenti politici – ritiene estremamente importante sottolinearlo – attribuiscono poi particolare rilievo al settore dell'intelligenza artificiale e all'obiettivo dell'Unione europea di diventare un leader globale nella innovazione basata su di essa. Allo scopo prevedono di assicurare, nei primi 100 giorni del mandato della nuova Commissione, l'accesso garantito a nuove capacità di supercalcolo su misura per le *start-up* e l'industria dell'intelligenza artificiale attraverso l'iniziativa denominata « AI

Factories » e di sviluppare, insieme agli Stati membri, all'industria e alla società civile, una strategia di applicazione dell'intelligenza artificiale per promuovere nuovi usi industriali dell'intelligenza artificiale, nonché di istituire un Consiglio europeo per la ricerca sull'intelligenza artificiale.

Più in generale, gli orientamenti prevedono che ricerca e innovazione, scienza e tecnologia siano posti al centro dell'economia europea, per assicurare la competitività. A questo scopo prospettano infatti un aumento della spesa per la ricerca, concentrandosi maggiormente sulle priorità strategiche, sulla ricerca pionieristica fondamentale, l'innovazione dirompente e l'eccellenza scientifica. Allo stesso modo si esprime il rapporto Draghi, secondo il quale l'Europa deve colmare con urgenza il divario di innovazione con gli Stati Uniti e la Cina, soprattutto nelle « tecnologie emergenti che guideranno la crescita futura » e nella « rivoluzione » dell'intelligenza artificiale.

Le priorità sopra indicate in queste materie trovano riscontro speculare nelle competenze che von der Leyen ha attribuito con lettera di incarico alla Vicepresidente esecutiva per la sovranità tecnologica, sicurezza e democrazia Henna Virkkunen, responsabile altresì del portafoglio « Tecnologie digitali e di frontiera », nell'ambito del quale è incaricata, tra l'altro, di guidare il lavoro di potenziamento dell'innovazione dell'intelligenza artificiale e garantire nei primi 100 giorni l'accesso a capacità di supercalcolo su misura per le *start-up* e l'industria di AI attraverso l'iniziativa AI Factories; sviluppare una Strategia per l'applicazione dell'AI e contribuire alla creazione di un Consiglio europeo di ricerca sull'intelligenza artificiale; sviluppare la proposta contenuta nella relazione Draghi di una legge europea sul *cloud* e creare un quadro a livello europeo per fornire « capitale computazionale » alle PMI innovative.

In tale ambito rileva anche l'insieme di competenze riconosciute alla Commissaria designata Ekaterina Zaharieva, incaricata, in particolare, di guidare il processo scientifico e tecnologico, « dalla ricerca di base

all'innovazione applicata», sotto la supervisione dei Vice Presidenti esecutivi per la prosperità e la strategia industriale e per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia. Sarà responsabile, in particolare, di presentare una proposta legislativa relativa a un'area europea di ricerca, che istituisca una « quinta libertà », vale a dire la libertà di movimento di ricercatori, conoscenza scientifica e tecnologia ed elaborare una strategia di lungo termine per potenziare l'infrastruttura di ricerca, con l'obiettivo di creare un eco-sistema paneuropeo di infrastrutture e servizi di ricerca, nonché di lavorare a una proposta legislativa sull'innovazione europea per semplificare il quadro normativo, sviluppando una strategia per le *start-up* (imprese nella fase di avvio della loro attività) e le *scale-up* (imprese in fase di espansione) nonché facilitandone l'accesso al capitale di rischio. Merita di essere menzionato anche l'obiettivo di elaborare una strategia per incrementare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, collaborando nell'istituzione di un Consiglio europeo di ricerca dedicato.

Infine, richiama alcune indicazioni degli orientamenti relative alla politica commerciale. La nuova Commissione intende proseguire l'approfondimento dei rapporti di libero ed equo commercio in tutto il mondo, garantendo reciprocità e parità di condizioni, promuovere una nuova gamma di *partnership* per il commercio e gli investimenti puliti e approfondire le relazioni su minerali e materie prime critiche, al fine di costruire catene di fornitura diversificate e resilienti, nonché sostenere il miglioramento del commercio basato su regole, anche attraverso la riforma e il rafforzamento dell'Organizzazione mondiale del commercio, e utilizzare tutti gli strumenti di difesa commerciale. Il rapporto Draghi propone di coordinare accordi commerciali preferenziali e investimenti diretti con Stati ricchi di risorse, accumulando scorte in aree critiche selezionate e creando *partnership* industriali per garantire la filiera di fornitura di tecnologie chiave.

Le priorità sopra indicate in queste materie trovano riscontro speculare nelle competenze che von der Leyen ha attribuito al

Commissario designato per il commercio e la sicurezza economica, le relazioni interistituzionali e la trasparenza, Maroš Šefčovič, che eserciterà il suo mandato sotto la guida del Vicepresidente esecutivo per la prosperità e la strategia industriale. In particolare, Šefčovič sarà responsabile di progettare ed attuare una politica commerciale dell'Unione europea che permetta all'Europa di raggiungere i suoi obiettivi fondamentali di competitività, sicurezza e sostenibilità; di finalizzare gli accordi commerciali in corso di negoziazione, monitorando attentamente la piena applicazione degli accordi commerciali dell'Unione europea sull'accesso al mercato e sulle norme, in particolare in materia di clima, ambiente e lavoro; di guidare i partenariati per il commercio e gli investimenti puliti per rafforzare la competitività, diversificare le catene di approvvigionamento e stimolare le economie dei partner europei. Infine, sarà chiamato a contribuire ad affrontare le sfide delle piattaforme di *e-commerce* e a rafforzare le misure per impedire l'ingresso nel mercato dell'Unione europea di prodotti non conformi.

Conclude sottolineando la massima importanza delle questioni che ha richiamato in quanto le priorità del nuovo ciclo istituzionale europeo saranno la cornice nell'ambito della quale dovranno muoversi anche l'azione politica e legislativa del Parlamento, del Governo e di tutto il Paese. Auspica pertanto che la Commissione possa concorrere, con l'espressione del proprio parere, a definire le priorità dell'Italia per il prossimo ciclo istituzionale europeo nei settori che ha sopra richiamato.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia l'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge recante Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti (C. 107-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato),

richiamato il proprio parere favorevole espresso nella seduta del 22 giugno 2023 sulla proposta di legge C. 107 Centemero e altri, ora modificata dal Senato;

preso favorevolmente atto che nel corso dell'esame al Senato è stato inserito l'articolo 3, contenente una modifica alla disciplina del Patrimonio Destinato, volta ad

ampliarne le facoltà operative al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche;

rilevato che all'articolo 4 è stata modificata la rubrica, nella parte in cui si specifica il riferimento alle disposizioni in materia di Anagrafe nazionale delle ricerche, che sono stati opportunamente aggiornati i riferimenti normativi riferiti al Regolamento UE n. 651 del 2014 nonché definiti i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di
Niccolò Machiavelli. C. 1840 Amorese.**

PARERE APPROVATO

La X Commissione,
esaminato, per le parti di competenza,
il testo della proposta di legge recante Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Niccolò Machiavelli, quale risultante dalle proposte emen-

date approvate nel corso dell'esame in sede referente (C. 1840 Amorese),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632
Governo e abb.****PARERE APPROVATO**

La X Commissione,
esaminato, per le parti di competenza,
il disegno di legge recante Legge quadro in
materia di ricostruzione post-calamità
(C. 1632 Governo e abb.);

considerata, per quanto di interesse
per la Commissione, la disposizione di cui
all'articolo 24 che prevede che nei territori
colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'ar-
ticolo 1 il Ministero delle imprese e del
made in Italy possa applicare il regime di
aiuto per le aree di crisi industriale;

valutato con favore il disposto di cui
all'articolo 25 che reca la delega al Governo
a definire, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, degli schemi
assicurativi volti a indennizzare le persone
fisiche e le imprese che abbiano subito
danni al proprio patrimonio edilizio per
effetto di calamità naturali ed eventi cata-
strofali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo (Parere alle Commissioni II e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	181
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	188
Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. C. 2049 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	181
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	189
Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632 Governo e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	181
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	190

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro (COM(2023) 638 <i>final</i>).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024 (Doc. LXXXVI, n. 2) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e conclusione – Nulla osta</i>)	183
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	191

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 153-202-844-1104-1128-1395-A	185
Disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro. C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte, C. 1505 Scotto e 2067 Fratoianni	185

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro. C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte, C. 1505 Scotto e C. 2067 Fratoianni (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>) ..	186
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	187
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

C. 2038 Governo.

(Parere alle Commissioni II e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 settembre scorso.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Coppo, ha svolto la relazione introduttiva, e che nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere di competenza.

Marcello COPPO (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

C. 2049 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Dario GIAGONI (LEGA), *relatore*, con specifico riferimento alle norme di diretto interesse della Commissione, rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera *d*), introdotto in

sede referente al Senato, interviene sull'articolo 5 della legge n. 145 del 2016, in materia di indennità di missione, per attribuire tale indennità anche al personale che è impiegato in un'area di operazione non soggetta alla sovranità di alcuno Stato, cioè, in particolare, nelle acque internazionali e nello spazio aereo internazionale.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.

C. 1632 Governo e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Andrea VOLPI (FDI), *relatore*, con specifico riferimento alle norme di diretto interesse della XI Commissione, rileva che, nell'ambito dell'articolo 3, che disciplina la nomina, le funzioni e i poteri del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi, il comma 4 prevede che la struttura di supporto del Commissario straordinario sia dotata delle seguenti unità di personale: *a*) personale dirigenziale e non dirigenziale specializzato individuato dal Capo del Dipartimento Casa Italia nell'ambito del personale in servizio presso il medesimo Dipartimento, per un periodo non superiore a un anno; *b*) personale dirigenziale e non dirigenziale, dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, eccetto il personale delle istituzioni scolastiche, previa intesa con le amministrazioni e gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione. Per tale personale si dispone inoltre in merito al collocamento in organico e al relativo trattamento economico.

L'articolo 7 disciplina le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, in materia di ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi, incrementando la dotazione di personale del Dipartimento Casa Italia. In particolare il comma 2 prevede che al Dipartimento Casa Italia sia assegnato un contingente aggiuntivo di personale a tempo indeterminato, individuato, a domanda, in funzione della specificità delle professionalità e dell'esperienza maturata in materia di ricostruzione, in numero complessivo non superiore alle 25 unità. Conseguentemente, al fine di non influire sui vincoli di finanza pubblica si provvede alla riduzione della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e al corrispondente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché al contestuale trasferimento delle relative risorse e all'integrazione dell'eventuale differenziale di spesa nell'ambito delle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il medesimo comma 2 precisa, altresì, che il suddetto personale è individuato tra quello assunto a tempo indeterminato in diversi enti, per la ricostruzione dei territori colpiti dai sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, in servizio alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.

L'articolo 22 prevede che le attività relative agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di edifici privati, ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione, a favore dei quali sia concesso un contributo, siano sottoposte alla normativa applicabile alle stazioni appaltanti pubbliche relativamente all'osservanza del trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC). La richiesta del DURC per le imprese appaltatrici dei lavori deve essere effettuata dal Commissario straordinario per il tramite della Struttura commissariale. Alle imprese affidatarie o esecutrici degli interventi su immobili pubblici e pri-

vati danneggiati dall'evento calamitoso, si impone l'obbligo di: iscrizione e versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili provinciali o regionali costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e regolarmente operanti nelle province interessate; provvedere alla sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti, comunicando le relative informazioni ai sindaci dei comuni interessati dai lavori ed ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (i requisiti minimi alloggiativi per i lavoratori possono essere stabiliti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale presenti nel territorio); fornire ai propri dipendenti un tesserino, contenente un ologramma non riproducibile, riportante gli elementi identificativi dei dipendenti stessi.

Infine, si prevede la stipula, presso le prefetture interessate, di appositi protocolli di legalità con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per regolare dettagliatamente le procedure assunzionali dei lavoratori edili da impiegare nella ricostruzione e l'istituzione di un tavolo permanente.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.10.

Programma di lavoro della Commissione per il 2024
– **Trasformare il presente e prepararsi al futuro**
(COM(2023) 638 *final*).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024 (Doc. LXXXVI, n. 2).

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e conclusione – Nulla osta).

La Commissione avvia l'esame congiunto dei documenti.

Dario GIAGONI (LEGA), *relatore*, osserva che la Commissione Lavoro procede all'esame congiunto, per i profili di sua competenza, della relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2024 e del programma di lavoro della Commissione europea per il 2024.

Ricorda preliminarmente che la relazione programmatica è predisposta ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, secondo il quale il Governo presenta ogni anno, entro il 31 dicembre, una relazione recante gli obiettivi, le priorità e gli orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nell'anno successivo e che essa è esaminata congiuntamente con gli strumenti di programmazione politica e legislativa dell'UE (in questo caso il programma di lavoro della Commissione europea), secondo la procedura prevista dal parere della Giunta per il regolamento della Camera del 14 luglio 2010. Tale procedura comprende l'esame da parte di tutte le Commissioni permanenti (per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze), che approvano un parere, l'esame generale da parte della Commissione politiche dell'UE, che presenta una relazione all'Assemblea, e la discussione in Assemblea, che di norma si conclude con l'approvazione di atti di indirizzo al Governo.

L'esame congiunto della relazione programmatica e del programma di lavoro dovrebbe, di regola, permettere di valutare (e confrontare) le priorità, politiche e legislative, in materia di occupazione e lavoro,

della Commissione europea e del nostro Governo per l'anno in corso, rappresentando una fase particolarmente importante e strategica del nostro lavoro.

Nella circostanza odierna invece i due documenti sottoposti oggi all'esame della Commissione Lavoro sono fondamentalmente superati e un loro attento e approfondito scrutinio, anche con il supporto di un eventuale ciclo di audizioni, risulterebbe non più utile.

In tal senso, illustra le ragioni di queste sue considerazioni.

La relazione programmatica del Governo per il 2024 è stata trasmessa al Parlamento il 26 luglio 2024, circa sette mesi dopo il termine previsto dalla legge n. 234 del 2012. La relazione, inoltre, in diverse sezioni e schede (riguardanti specifici dossier europei, o relative alle attività di coordinamento del Governo) riporta informazioni non aggiornate al momento della sua pubblicazione, come quelle relative all'avvenuta presentazione o alla definitiva adozione di proposte legislative della Commissione europea. Questa assenza di aggiornamento probabilmente discende dai tempi di elaborazione della relazione che ha richiesto il coinvolgimento delle varie amministrazioni competenti.

Il programma di lavoro della Commissione europea per il 2024 è stato invece presentato quasi un anno fa, il 17 ottobre 2023, e si è sostanzialmente esaurito con il termine della passata legislatura europea (2019-2024). Il programma di lavoro da prendere effettivamente in considerazione, ai fini di una sua valutazione, è rappresentato invece, nella fase attuale, dagli orientamenti politici della Commissione europea per il 2024-2029 che la Presidente von der Leyen ha presentato nelle scorse settimane. È su questi orientamenti politici – e soprattutto sulle proposte, legislative e non, che saranno presentate per attuarli – che la Commissione Lavoro deve e dovrà focalizzare la propria attenzione, in modo tale da potersi inserire efficacemente nell'iter di formazione delle politiche europee.

Perciò, per quanto attiene al contenuto dei due documenti all'esame della XI Commissione, ritiene opportuno rinviare alla

documentazione predisposta dall'Ufficio Rapporti con l'Unione europea. Considera invece utile illustrare, in estrema sintesi, i contenuti degli orientamenti politici della nuova Commissione europea, nelle parti in cui essi fanno riferimento a tematiche e politiche di interesse e di competenza della Commissione Lavoro, anche in questo caso rinviando tuttavia, per i dettagli, alla documentazione predisposta dall'Ufficio Rapporti con l'Unione europea.

Per quanto riguarda gli orientamenti politici della nuova Commissione europea, sottolinea, in primo luogo, che assumono rilievo per la Commissione Lavoro talune sezioni dei capitoli « Un nuovo piano per la prosperità e la competitività sostenibili dell'Europa » e « Sostenere le persone, rafforzare le nostre società e il nostro modello sociale », laddove includono una serie di proposte relative alle politiche del lavoro. Tra le priorità definite nei sette capitoli delle linee guida, il primo capitolo tratta direttamente gli aspetti legati all'economia europea declinando un piano per la prosperità sostenibile. In particolare, sono state annunciate proposte volte ad affrontare le carenze di competenze e di manodopera disponibili per il mercato del lavoro, tra cui: l'istituzione di una Unione delle competenze – per contrastare anche l'aumento della concorrenza sleale – incentrata sugli investimenti necessari per la competitività sostenibile, sulla formazione degli adulti e sull'apprendimento permanente, sul mantenimento delle competenze e sul riconoscimento dei diversi tipi di formazione per consentire alle persone di lavorare in tutta l'Unione; la proposta di un piano strategico per l'istruzione STEM (*Science, technology, engineering and mathematics*), a sostegno della formazione e delle prospettive di carriera degli insegnanti, anche per affrontare il declino dei risultati e la mancanza di insegnanti qualificati nelle aree legate alla scienza, alla tecnologia, all'ingegneria e alla matematica; la presentazione di una Strategia europea per l'istruzione e la formazione professionale, in particolare per aumentare il numero di persone con un diploma di istruzione e formazione professionale secondaria; la prosecuzione del

lavoro per l'introduzione di un diploma europeo e su un'iniziativa sulla portabilità delle competenze, affinché le competenze acquisite in un Paese possano essere riconosciute anche in un altro.

La persistente carenza di manodopera nel mercato del lavoro europeo, in diversi settori e ad ogni livello di competenza, rappresenta una grande sfida per l'Unione. Anche il rapporto Draghi, recentemente presentato, ha sottolineato come tale carenza costituisca un ostacolo all'innovazione e all'adozione di tecnologie e potrebbe altresì potenzialmente ostacolare le politiche di decarbonizzazione, che richiederanno nuove competenze e profili professionali. La Commissione Lavoro deve continuare a monitorare attentamente le proposte europee in materia, sulla scorta di quanto già fatto esaminando un pacchetto di iniziative della Commissione europea volto a rendere l'UE più attraente per i talenti e ad incrementare la mobilità all'interno dell'UE, nonché a istituire un bacino di talenti dell'UE.

Tornando agli orientamenti politici della Commissione europea, essi, anche al fine di promuovere lo « stile di vita europeo » e quindi coniugare equità sociale e competitività dell'economia moderna, ribadiscono la centralità dei principi sanciti nel Pilastro europeo dei diritti sociali, in relazione al quale viene annunciata l'adozione di un nuovo piano d'azione, contenente iniziative relative all'impatto della digitalizzazione sul lavoro (dalla gestione dell'intelligenza artificiale, al telelavoro e all'impatto della cultura « *always on* » sulla salute mentale delle persone). In tale settore in particolare, la Presidente von der Leyen si è impegnata ad avanzare una proposta sul riconoscimento del diritto alla disconnessione.

Gli orientamenti annunciano altresì la presentazione di una Tabella di marcia per il lavoro di qualità (« *Quality Jobs Roadmap* »), per assicurare una transizione giusta per tutti, a supporto di salari equi, buone condizioni di lavoro, formazione e transizioni lavorative eque per i lavoratori (dipendenti e autonomi), anche mediante un miglioramento del livello di copertura della contrattazione collettiva. Gli orienta-

menti, inoltre, mirano ad aumentare la partecipazione al mercato del lavoro (in particolare di donne e giovani) per ridurre le disparità regionali (come sancito peraltro dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione italiana) – affinché le persone possano rimanere nelle regioni di origine e sostenere i giovani genitori per un sano equilibrio tra vita professionale e privata – attraverso l'elaborazione di una politica di coesione e crescita rafforzata incentrata sulle regioni, in partenariato con le autorità nazionali, regionali e locali, nonché ad attuare iniziative per affrontare le specifiche sfide economiche e sociali che, in particolare, le isole si trovano ad affrontare, come il problema degli alloggi, del sistema dei trasporti e della gestione dei rifiuti.

In conclusione di tutto quanto fin qui esposto, propone l'approvazione di un nulla osta sui due documenti in esame, auspicando al contempo che la Commissione Lavoro continui a esaminare sistematicamente, per i profili di competenza, le principali iniziative che saranno presentate nel corso della nuova legislatura europea, a cominciare da quelle che sono state annunciate negli orientamenti politici dianzi ricordati.

Ritiene che sarebbe particolarmente importante audire prontamente, se e quando sarà ufficialmente entrata in carica, la Vicepresidente esecutiva per le persone, le competenze e la preparazione della Commissione europea, Roxana Minzatu, che, sulla base di quanto prospettato dalla Presidente von der Leyen, avrà la responsabilità di attuare il Pilastro europeo dei diritti sociali, sviluppare una tabella di marcia per l'occupazione di qualità e consolidare la costruzione di un'Unione delle competenze.

Formula quindi una proposta di nulla osta (*vedi allegato 4*).

Arturo SCOTTO (PD-IDP) interviene preannunciando l'astensione del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore. Ritiene che il disallineamento del Governo italiano rispetto agli orientamenti politici della Commissione europea non consenta di esprimere un parere favorevole, né un nulla osta, sulla relazione programma-

tica predisposta dall'Esecutivo oggi all'esame della Commissione Lavoro. In tal senso, segnala che, se l'Italia avesse seguito gli orientamenti politici della Commissione europea, la proposta di legge sul salario minimo, presentata e discussa mesi orsono, non avrebbe incontrato l'ostilità della maggioranza ma sarebbe stata senz'altro approvata.

Conclude ribadendo l'astensione del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 9 ottobre 2024.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

C. 153-202-844-1104-1128-1395-A.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

Disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro.

C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte, C. 1505 Scotto e 2067 Fratoianni.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro.

C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte, C. 1505 Scotto e C. 2067 Fratoianni.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione riprende l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 luglio 2024.

Walter RIZZETTO, *presidente*, osserva che la Commissione prosegue l'esame in sede referente delle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, concernenti disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro.

Ricorda che l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento in titolo, iscritto nel calendario vigente in quota opposizione per i gruppi PD e AVS, è previsto a partire da lunedì 21 ottobre 2024. Ricorda altresì che è stata nel frattempo assegnata alla XI Commissione la proposta di legge C. 2067 Fratoianni, recante « Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro ».

Segnala che, poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge già all'ordine del giorno, la medesima proposta di legge si intende ad esse abbinata, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Pertanto, chiede alla relattrice, onorevole Schifone, di illustrare la proposta di legge da ultimo abbinata e se intenda proporre di adottarla come testo base per il prosieguo dell'esame.

Marta SCHIFONE (FDI), *relattrice*, fa presente che la proposta di legge C. 2067 Fratoianni, testé abbinata alle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, recanti disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro, si compone di sette articoli. La proposta di legge, presentata da deputati dei gruppi PD, M5S e AVS, reca un testo volto ad unificare le predette proposte di legge già all'ordine del giorno.

L'articolo 1 prevede che la proposta mira a favorire la sottoscrizione di contratti collettivi di lavoro tra le imprese e i sindacati volti, tra l'altro, alla definizione di modelli organizzativi che comportino la progressiva riduzione dell'orario normale di lavoro di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003 fino a 32 ore settimanali, a parità di salario, accompagnati da investimenti nell'ambito della formazione e dell'innovazione tecnologica e ambientale. Il comma 2 precisa che non possono essere previste clausole compensative di tale riduzione dell'orario di lavoro tramite ampliamento dell'orario straordinario.

L'articolo 2 reca misure di sostegno a favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e domestico, che facciano ricorso ai contratti di cui all'articolo 1, e valide per i trentasei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge. In particolare, si prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, proporzionale all'orario di lavoro e fino al 30 per cento, ad esclusione dei premi e i contributi spettanti all'INAIL. Per le piccole e medie imprese, l'esonero è del 50 per cento. Infine, con riferimento ai lavori usuranti e gravosi, l'esonero è riconosciuto nella misura del 60 per cento.

L'articolo 3 prevede che il « Fondo Nuove Competenze » di cui all'articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, sia rinominato in « Fondo Nuove Competenze, Riduzione dell'orario di lavoro e Nuove forme di prestazione lavorativa ». L'articolo prevede altresì un incremento della dotazione di tale Fondo di 50 milioni di euro per il 2024 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

L'articolo 4 istituisce presso l'Inapp l'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, con compiti di vigilanza e verifica nella materia regolata dalla presente legge. Si prevede, inoltre, che l'Osservatorio predisponga una relazione annuale da trasmettere alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno, che indichi inoltre, al termine del periodo di applicazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 3 (*rec-*

tius: articolo 2), proposte di modifica della normativa in materia di orario di lavoro.

L'articolo 5 prevede che, in mancanza della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 1, per le medesime finalità, le rappresentanze sindacali territoriali aderenti alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le loro rappresentanze aziendali o almeno il 20 per cento dei lavoratori dipendenti dell'impresa o dell'unità produttiva possono presentare una proposta di contratto per la riduzione dell'orario di lavoro, a parità di retribuzione, che deve essere portata a conoscenza di tutto il personale dipendente dell'impresa o dell'unità produttiva mediante comunicazione aziendale. La proposta è sottoposta, nei successivi novanta giorni, all'approvazione del medesimo personale mediante referendum, svolto con la supervisione di un delegato dell'ente bilaterale competente per il territorio, ove esistente, anche in un settore affine a quello dell'impresa interessata. La proposta di contratto si intende approvata se si è espressa favorevolmente la maggioranza dei dipendenti e, nel solo caso in cui sia stata presentata dal prescritto numero di lavoratori, se il datore di lavoro dichiara il proprio assenso entro trenta giorni dal referendum. In caso di esito negativo del referendum, la proposta non può essere ripresentata prima di centottanta giorni.

L'articolo 6 dispone che, al termine dei trentasei mesi di cui all'articolo 3 (*rectius*: articolo 2), sulla base delle risultanze delle analisi e delle proposte dell'Osservatorio di cui all'articolo 4, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un DPCM ridetermini in misura minore la durata

dell'orario di lavoro normale di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003. Tale ridefinizione è in ogni caso non inferiore al 10 per cento nei settori in cui i contratti di cui all'articolo 1 abbiano interessato almeno il 20 per cento dei lavoratori.

L'articolo 7, infine, quantifica gli oneri finanziari derivanti dalla presente legge in 50 milioni di euro per il 2024 e 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

In conclusione, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo della proposta di legge C. 2067 Fratoianni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge Fratoianni C. 2067.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente*, avverte che nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si provvederà a fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite alla proposta di legge C. 2067 Fratoianni, testé adottata come testo base.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

ALLEGATO 1

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo.**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2038, di conversione del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;

preso atto che l'articolo 2 specifica quali sono le contribuzioni obbligatorie dovute per i magistrati onorari confermati che hanno optato per il regime esclusivo con conseguente iscrizione all'AGO (IVS, disoccupazione involontaria, malattia, maternità, assegni nucleo familiare);

osservato che l'articolo 9 consente il pieno superamento dei rilievi sollevati dalla Commissione europea per quanto concerne la previsione di sanzioni nel caso in cui il datore di lavoro non assolva gli obblighi derivanti dalla direttiva 2014/36/UE relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi come lavoratori stagionali;

rilevato che l'articolo 10, accogliendo le osservazioni formulate dai servizi della Commissione europea nell'ambito del caso

EU Pilot (2021) 10047-Empl, modifica, in termini estensivi, la disciplina del computo (su domanda) dei periodi di contribuzione pensionistica maturati in base a rapporti di lavoro dipendente svolti presso organizzazioni internazionali;

rilevato che l'articolo 11, a fronte della procedura di infrazione 2014-4231, avviata dalla Commissione UE, modifica la disciplina relativa al computo dell'indennità risarcitoria omnicomprensiva dovuta al lavoratore in caso di rapporto di lavoro determinato dichiarato illegittimo in sede giudiziale, consentendo al prestatore di ottenere un risarcimento superiore al limite delle 12 mensilità, laddove riesca a provare di aver subito un maggior danno,

considerato che l'articolo 12, a fronte della procedura di infrazione 2014-4231, avviata dalla Commissione UE, apporta modifiche in materia di abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti a tempo determinato nel pubblico impiego, incidendo sulla misura e sui criteri di liquidazione del danno risarcibile, patito dal lavoratore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. C. 2049
Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2049, approvato dal Senato, che prevede modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali;

preso atto, con specifico riferimento alle norme di diretto interesse della Commissione, che l'articolo 1, comma 1, lettera d), introdotto in sede referente al Senato,

interviene sull'articolo 5 della legge n. 145 del 2016, in materia di indennità di missione, per attribuire tale indennità anche al personale che è impiegato in un'area di operazione non soggetta alla sovranità di alcuno Stato, cioè, in particolare, nelle acque internazionali e nello spazio aereo internazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632
Governo e abb.****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1632, recante Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente, a cui sono abbinate le proposte di legge C. 589 Trancassini e C. 647 Braga;

rilevato, con specifico riferimento alle norme di diretto interesse della Commissione, che l'articolo 3, comma 4, disciplina la dotazione di personale della struttura di supporto del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi;

preso atto che l'articolo 7 disciplina le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, in materia di ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi, incrementando la dotazione di personale del Dipartimento Casa Italia;

considerato che l'articolo 22 prevede che le attività relative agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di edifici privati, ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione, a favore dei quali sia concesso un contributo, siano sottoposte alla normativa applicabile alle stazioni appaltanti pubbliche relativamente all'osservanza del tratta-

mento economico e normativo previsto dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

considerato altresì che il predetto articolo 22 impone alle imprese affidatarie o esecutrici degli interventi su immobili pubblici e privati danneggiati dall'evento calamitoso determinati obblighi in materia di iscrizione e versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili provinciali o regionali, di sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti, nonché di fornitura ai propri dipendenti di un tesserino, contenente un ologramma non riproducibile, riportante gli elementi identificativi dei dipendenti stessi;

apprezzata la previsione, contenuta nel medesimo articolo 22, della stipula, presso le prefetture interessate, di appositi protocolli di legalità con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per regolare dettagliatamente le procedure assunzionali dei lavoratori edili da impiegare nella ricostruzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro (COM(2023) 638 final).**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024 (Doc. LXXXVI, n. 2).****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminati, per quanto di competenza, il programma di lavoro della Commissione europea per il 2024 e la relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2024;

rilevato che i due documenti sottoposti oggi al nostro esame sono fundamentalmente superati per motivi temporali e un loro attento e approfondito scrutinio da parte nostra risulterebbe non più utile, posto che la relazione programmatica del Governo per il 2024 riporta informazioni non aggiornate al momento della sua pubblicazione mentre il programma di lavoro della Commissione europea per il 2024 si è sostanzialmente esaurito con il termine della passata legislatura europea (2019-2024);

considerato che il programma di lavoro da prendere effettivamente in considerazione, ai fini di una sua valutazione, è rappresentato invece, nella fase attuale, dagli orientamenti politici della Commissione europea per il 2024-2029 che la Presidente von der Leyen ha presentato nelle scorse settimane;

considerato quindi che è su questi orientamenti politici – e soprattutto sulle proposte, legislative e non, che saranno presentate per attuarli – che la nostra Commissione Lavoro deve e dovrà focalizzare la propria attenzione, in modo tale da potersi inserire efficacemente nell'iter di formazione delle politiche europee,

esprime

NULLA OSTA.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	193
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	197
Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632 Governo e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	193
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	198

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024. Doc. LXXXVI, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	194
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	199

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Atto n. 198 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	195
---	-----

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (<i>body shaming</i>). C. 1049 Semenzato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	195
Disposizioni in materia di terapie digitali. C. 1208 Loizzo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	196
Modifiche all'articolo 3 della legge 5 marzo 2024, n. 22, in materia di compiti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. C. 1954 Braga (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	196
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	196

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

C. 2038 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 settembre 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame la relatrice, deputata Loizzo, ha svolto la relazione.

Dà, quindi, la parola alla relatrice per la formulazione della proposta di parere.

Simona LOIZZO (LEGA), *relatrice*, alla luce delle considerazioni svolte nella seduta precedente, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Andrea QUARTINI (M5S) manifesta, preliminarmente, il proprio disagio per il fatto che la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere su un testo che può essere ancora modificato attraverso gli emendamenti che saranno esaminati presso le Commissioni competenti in sede referente.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, trae spunto dall'intervento del deputato Quartini per ricordare che l'obbligo di esprimersi sul testo risultante dalle modifiche introdotte dalla Commissione di merito sussiste per le sole Commissioni cosiddette « filtro » e per quelle assegnatarie del provvedimento ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento (cosiddetto parere « rinforzato »). Negli altri casi, le Commis-

sioni possono senz'altro esprimersi sul testo originario, ciò che per prassi avviene costantemente per i disegni di legge di conversione di decreti-legge, dati anche i tempi stretti per il relativo esame. Fa presente, inoltre, che la funzione del parere dovrebbe essere proprio quella di incidere sul contenuto del provvedimento in corso di esame in sede referente e, pertanto, può essere opportuno che esso sia reso prima della conclusione dell'esame delle proposte emendative. Resta naturalmente fermo che la Commissione potrà esprimere nuovamente il suo parere qualora le Commissioni competenti in sede referente dovessero trasmettere un testo modificato del provvedimento, come risultante dalle proposte emendative che fossero approvate in quella sede.

Andrea QUARTINI (M5S), in sede di dichiarazione di voto, dichiara che il suo gruppo si asterrà sulla proposta di parere della relatrice, anche in regione della disomogeneità del provvedimento, che non consente una compiuta valutazione del suo contenuto.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che la Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere esclusivamente sulle singole disposizioni che rientrano nell'ambito di sua competenza.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632 Governo e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Imma VIETRI (FDI), *relatrice*, ricorda che la XII Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla VIII Commissione sul disegno di legge C. 1632, recante « legge quadro in materia di rico-

struzione post-calamità », quale risultante dalle proposte emendative approvate.

Segnala preliminarmente come nella relazione illustrativa venga sottolineato che il provvedimento reca un nucleo di norme finalizzato a definire un quadro giuridico uniforme per il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, cioè delle attività successive a quelle per la gestione della fase emergenziale poste in essere dal sistema di protezione civile. L'obiettivo è quello di definire « un modello unico, volto a garantire certezza, stabilità e velocità dei processi di ricostruzione » ed evitare che, ad ogni evento calamitoso di rilievo nazionale, vengano adottate discipline *ad hoc*, spesso non omogenee. Si tratta quindi di un testo complesso, che si compone di 28 articoli.

Rileva come le competenze della XII Commissione appaiano tuttavia circoscritte. Al riguardo, richiama che l'articolo 8, recante disposizioni concernenti l'approvazione della pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, nella parte in cui si riferisce agli interventi di ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive, ivi comprese le infrastrutture sportive e gli edifici degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi e situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione.

Altri profili di competenza sono ravvisabili rispetto all'articolo 19, che reca varie disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso. In particolare, il comma 7 dispone che l'autorità competente autorizza, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva, scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero, prevedendo che i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

Il comma 8-bis prevede che le regioni dettino criteri per l'individuazione, da parte dei Comuni, di siti di deposito temporaneo dei materiali derivanti dagli eventi calamitosi prima che questi si verifichino, previa verifica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica.

Il comma 11, inoltre, disciplina il trattamento di materiali contenenti amianto, prevedendo che, per l'esecuzione degli interventi di bonifica, le imprese autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare al dipartimento di sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale competente per territorio un idoneo piano di lavoro. I dipartimenti di sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle imprese e ai cittadini sugli aspetti di competenza.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, invita la relatrice, deputata Vietri, a formulare una proposta di parere sul provvedimento.

Imma VIETRI (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.10.

**Programma di lavoro della Commissione per il 2024
– Trasformare il presente e prepararsi al futuro.
COM(2023) 638 final.**

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024.

Doc. LXXXVI, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 ottobre 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame, la relatrice, deputata Loizzo, ha svolto la relazione.

Dà, quindi, la parola alla relatrice per la formulazione della proposta di parere.

Simona LOIZZO (LEGA), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano.

Atto n. 198.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 settembre 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente e relatore*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che nella precedente seduta di esame ha avuto luogo lo svolgimento della relazione e che la Commissione ha svolto

un ciclo di audizioni. Ricorda altresì che il parere della Commissione deve essere espresso entro il 27 ottobre prossimo e che si è tuttora in attesa del parere da parte della Conferenza Stato-Regioni, condizione essenziale al fine di poter concludere l'esame dell'atto.

Segnala che, in questa fase, è comunque possibile procedere allo svolgimento della discussione, ai fini della predisposizione del parere che la Commissione dovrà esprimere, anche alla luce degli spunti emersi dalle audizioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.20.

Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (*body shaming*).

C. 1049 Semenzato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 settembre 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Non essendovi richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare.

Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative alle ore 12 di giovedì 17 ottobre 2024.

La Commissione concorda.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di terapie digitali.**C. 1208 Loizzo.***(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 ottobre 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che nella precedente seduta di esame la relatrice, deputata Loizzo, ha svolto la relazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 3 della legge 5 marzo 2024, n. 22, in materia di compiti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus

SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.
C. 1954 Braga.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 ottobre 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che nella precedente seduta di esame, il relatore, deputato Ciancitto, ha svolto la relazione e si è svolta un'ampia di discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

ALLEGATO 1

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 131 del 2024, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (C. 2038 Governo);

considerato, in particolare, che l'articolo 5, recando modifiche alla disciplina del processo penale minorile e dell'ordinamento penitenziario minorile per il completo recepimento della direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedi-

menti penali, prevede che il minore in stato di privazione della libertà personale sia sottoposto senza indebito ritardo a visita medica, volta a valutarne lo stato di salute fisica e psicologica;

rilevato altresì che l'articolo 14 prevede che venga istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia, di cui fa parte anche un rappresentante del Ministero della salute, con il compito di elaborare, entro il 31 dicembre 2024, un Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632
Governo e abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza,
il disegno di legge recante « legge quadro in
materia di ricostruzione post-calamità »
(C. 1632 Governo e abb.), quale risultante
dalle proposte emendative approvate;
evidenziato, in particolare, che l'arti-
colo 19 reca disposizioni in materia di

trattamento e trasporto dei materiali deri-
vanti dall'evento calamitoso, prevedendo che
essi siano gestiti senza pericolo per la sa-
lute,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro. COM(2023) 638 final.**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024. Doc. LXXXVI, n. 2.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminati congiuntamente, per le parti di propria competenza, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 2) e il Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro (COM(2023) 638 final);

rilevata l'importanza, ai fini della partecipazione del Parlamento alla formazione dell'indirizzo politico dell'Unione europea, di un'approfondita valutazione circa la visione generale e le linee strategiche del Governo relativamente ai singoli *dossier* contenuti nel Programma di lavoro della Commissione europea;

evidenziato come la presentazione della Relazione programmatica in tempi più congrui consentirebbe alle Commissioni parlamentari di essere coinvolte maggiormente in relazione agli specifici temi da affrontare in sede europea;

ritenuti condivisibili gli obiettivi del Governo, con particolare riferimento a determinati *dossier* quali la digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, la strategia farmaceutica europea, il piano europeo di lotta contro il cancro, la lotta contro la violenza domestica e sulle donne,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

Sull'ordine dei lavori	200
SEDE CONSULTIVA:	
Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632 Governo e abb. (<i>Parere all'VIII Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	200
<i>ALLEGATO</i> (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	203
SEDE REFERENTE:	
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 1806, approvata dal Senato e C. 830 Comaroli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	201
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	202

Mercoledì 9 ottobre 2024.

La seduta comincia alle 14.15.

Sull'ordine dei lavori.

Mirco CARLONI, *presidente*, propone di procedere a un'inversione dell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame in sede consultiva del provvedimento all'ordine del giorno, quindi all'esame del provvedimento in sede referente.

La Commissione approva.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 ottobre 2024. – Presidenza del presidente Mirco CARLONI – Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Luigi D'Eramo.

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632 Governo e abb.

(*Parere all'VIII Commissione*).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sul disegno di legge C. 1632 recante « Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità », come risultante dalle proposte emendative approvate, al quale sono state abbinate le proposte di legge già in esame dalla parte della VIII Commissione C. 589 Trancassini e C. 647 Braga.

Quanto alle finalità e all'ambito di applicazione, evidenzia che il disegno di legge reca un *corpus* di norme finalizzato a definire un quadro giuridico uniforme per il coordinamento delle procedure e delle attività successive a quelle poste in essere dal

sistema di protezione civile nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Agricoltura, segnala, in particolare, l'articolo 19, che reca varie disposizioni in materia di trattamento e trasporto delle diverse tipologie di materiali derivanti dall'evento calamitoso. Viene in particolare prevista l'approvazione – da parte del Commissario straordinario, acquisita l'intesa delle regioni interessate – di un piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino e ne vengono individuate le finalità (commi 1 e 2). Tra le finalità del piano si fa riferimento all'esigenza di limitare il volume dei rifiuti da avviare allo smaltimento, riutilizzando i materiali e recuperando i rifiuti.

In tale ottica, il secondo periodo del comma 4, di competenza della Commissione Agricoltura e non modificato in sede referente, reca una disposizione volta a precisare che non costituiscono rifiuti i materiali vegetali costituiti da alberi, arbusti, piante e residui delle stesse abbattuti nel corso dell'evento calamitoso o delle successive operazioni emergenziali di messa in sicurezza del territorio, a condizione che vengano impiegati in agricoltura, nella silvicoltura o nella produzione di energia da biomasse.

In tal caso trattandosi di riutilizzo nello stesso ambito di produzione, i materiali non rientrano nella categoria dei rifiuti ma in quella dei sottoprodotti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 5 della direttiva CEE n. 98 del 2008, la cui attuazione in Italia è avvenuta con il Testo unico ambientale, di cui al decreto legislativo n. 156 del 2006 e successive modificazioni. La definizione utilizzata nel testo in esame riprende, quindi, quella contenuta nel testo aggiornato dalla direttiva rifiuti, le cui modifiche sono state introdotte nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 216 del 2006.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Stefano VACCARI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia la posizione di astensione del proprio gruppo, coerentemente con le valutazioni già espresse in sede di commissione di merito.

Maria Chiara GADDA (IV-C-RE), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia la posizione di astensione del proprio gruppo, auspicando tuttavia che sul tema di competenza della Commissione si possano in futuro concordare e formulare linee guida condivise. Ciò al fine di evitare asimmetrie nella disciplina che potrebbero determinare disparità di trattamento sul piano regionale.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), annuncia l'astensione del suo gruppo sul provvedimento in esame, in quanto ancora bisognoso di interventi che possano colmare alcune lacune, in parte colmate attraverso l'approvazione di taluni emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 ottobre 2024. – Presidenza del presidente Mirco CARLONI – Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Luigi D'Erano.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.

C. 1806, approvata dal Senato e C. 830 Comaroli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 luglio scorso.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che è emersa l'esigenza di un ulteriore approfondimento su alcuni profili della materia oggetto della proposta di legge in esame che potrebbe dar luogo alla presentazione di una proposta emendativa da parte del relatore.

Susanna CHERCHI (M5S) chiede delucidazioni in merito alla comunicazione del presidente Carloni.

Mirco CARLONI, *presidente*, rende ulteriori chiarimenti in ordine alla comunicazione resa e propone, quindi, di rinviare ad

altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La Commissione prende atto.

Mirco CARLONI, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.40.

ALLEGATO

**Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632
Governo e abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,

preso atto delle disposizioni contenute nel provvedimento, volte ad introdurre un quadro giuridico uniforme per il coordinamento delle procedure e delle attività successive a quelle poste in essere dal sistema di protezione civile nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo;

considerato, nello specifico, per quanto di competenza, che l'articolo 19, comma 4, secondo periodo, prevede, nell'ambito delle disposizioni in materia di trattamento e trasporto delle diverse tipologie di materiali derivanti dall'evento calamitoso, che non costituiscono rifiuti i materiali vegetali

costituiti da alberi, arbusti, piante e residui delle stesse abbattuti nel corso dell'evento calamitoso o delle successive operazioni emergenziali di messa in sicurezza del territorio, a condizione che vengano impiegati in agricoltura, nella silvicoltura o nella produzione di energia da biomasse;

considerato che tale disposizione fa proprie le condizioni richieste dalla direttiva CEE n. 98 del 2008, cosiddetta direttiva rifiuti, perché in tale evenienza il materiale venga classificato come sottoprodotto e non come rifiuto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE**(Politiche dell'Unione europea)****S O M M A R I O****ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. Atto n. 195 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	204
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	208

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107-B Centemero, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	206
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	209

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 207

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale della Mediatrice europea, Emily O'Reilly, nell'ambito dell'esame della relazione della Commissione sull'applicazione nel 2023 del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2024) 266 final)	207
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Associazione Nazionale Tutela Il Comparto Oro (A.N.T.I.C.O) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 (atto n. 194)	207
--	-----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di

sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

Atto n. 195.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, illustra lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2022/2036 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

Fa presente che il provvedimento ha l'obiettivo di adeguare l'ordinamento nazionale e, in particolare, il decreto legislativo n. 180 del 2015, alle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2022/2036, esercitando la delega di cui all'articolo 14 della legge n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-2023).

Ricorda che il regolamento (UE) 2022/2036 modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE, introducendo norme riguardanti il trattamento prudenziale degli enti creditizi e di investimento di rilevanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo, nonché dei metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili al fine di soddisfare il requisito minimo di fondi propri e delle passività ammissibili.

Rileva che il regolamento (UE) n. 575/2013 (regolamento sui requisiti patrimoniali, cosiddetto CRR) ha stabilito un insieme unico di norme prudenziali armonizzate che le banche in tutta l'Unione europea (UE) devono rispettare. Precisa che ha fissato, infatti, un quadro armoniz-

zato per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività creditizia e per la successiva vigilanza prudenziale, fondato sul principio dell'adeguatezza patrimoniale, che si traduce in requisiti qualitativi e quantitativi per i fondi propri. Ha inoltre introdotto una serie di strumenti per rafforzare la stabilità degli enti creditizi, su cui si fonda il sistema armonizzato di norme prudenziali.

Osserva che la direttiva 2014/59/UE (*Bank Recovery and Resolution Directive*, cosiddetta BRRD) stabilisce norme comuni a livello europeo per il risanamento e la ristrutturazione delle banche in dissesto.

Evidenzia come le suddette normative europee si siano rese necessarie per dare attuazione nell'Unione alla lista internazionale delle condizioni relative alla capacità totale di assorbimento delle perdite (*Total-Loss Absorbing Capacity – TLAC*), pubblicata dal Consiglio per la stabilità finanziaria nel 2015 (cosiddetta norma TLAC) nei confronti delle banche a rilevanza sistemica a livello globale, cui si fa riferimento nel quadro dell'Unione come enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII), oltreché per migliorare l'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (*Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities – MREL*) nei confronti di tutte le banche.

Rileva altresì che il MREL e il TLAC sono due requisiti diversi, miranti entrambi a consentire la risolvibilità di una banca evitando di ricorrere a fondi pubblici. Attraverso il rispetto dei parametri di MREL e TLAC, gli istituti di credito predispongono le proprie passività (o parte di esse) nel rispetto di specifici criteri e condizioni, in modo da assicurare la capacità di assorbimento delle perdite in caso di risoluzione.

Lo schema di decreto legislativo in titolo consta di 3 articoli. L'articolo 1 modifica gli articoli 16-*sexies* e 16-*decies* del decreto legislativo n. 180 del 2015.

In particolare, la modifica all'articolo 16-*sexies*, comma 4, è inerente ai soggetti ai quali sarà applicata la procedura per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili, inclu-

dendovi anche quelli aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea.

La modifica all'articolo 16-*decies* introduce i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, al fine di adeguare la normativa nazionale a quanto previsto dall'articolo 45-*novies* della direttiva 2014/59/UE, che detta la procedura per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

L'articolo 2 reca invece la clausola di invarianza finanziaria che stabilisce che l'attuazione del decreto in esame non deve causare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con l'espressa previsione della legge di delega di cui all'articolo 14 della legge 21 febbraio 2024, n. 15.

L'articolo 3, infine, disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Non ravvisando pertanto elementi di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, preannuncia la formulazione di un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Stefano CANDIANI (LEGA), nell'annunciare il voto favorevole del proprio gruppo, fa presente come il titolo ed il contenuto del regolamento europeo oggetto di attuazione sia difficilmente intellegibile, evidenziando come ciò renda più complesso l'esame dello schema di decreto da parte della Commissione. Dopo avere richiamato alcuni esempi testuali, tratti dalla normativa europea, afferma come la ricorrenza di questioni relative alla complessità ed all'astrattezza lessicale dei testi normativi dell'UE abbia superato di fatto l'incidenza di tali problematiche a livello nazionale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.

C. 107-B Centemero, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, illustra la proposta di legge in titolo, approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati il 19 luglio 2023. Fa presente che nel corso dell'esame al Senato sono state apportate alcune modifiche e la proposta di legge è stata approvata in seconda lettura il 18 settembre scorso.

Osserva che la proposta di legge interviene sulle agevolazioni fiscali e sui finanziamenti in favore delle *start-up* e delle PMI innovative (articoli 1-4) e sui requisiti di capitale delle società d'investimento semplice (SIS) (articolo 5).

Nel corso dell'esame al Senato, in primo luogo, è stato inserito *ex novo* l'articolo 3, contenente una modifica alla disciplina del patrimonio destinato, volta ad ampliarne le facoltà operative al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti ed infrastrutture strategiche.

Con riferimento all'articolo 4, rileva che sono state apportate le seguenti modifiche: in primo luogo, la rubrica è stata modificata nella parte in cui si specifica il riferimento alle disposizioni in materia di Anagrafe nazionale delle ricerche. Inoltre, il comma 1, lettera *b*), numero 1 ed il comma 1, lettera *d*), numero 2 sono stati modificati aggiornando il riferimento normativo al nuovo articolo 21, paragrafo 3, del regolamento UE n. 651 del 2014 (regolamento generale di esenzione).

Il comma 1, lettera *e*) è stato modificato al fine di inserire il riferimento anche all'articolo 21-*bis* del regolamento UE n. 651/2014 in materia di aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI in forma

d'incentivi fiscali per gli investitori privati che sono persone fisiche.

Il comma 3 è stato inserito al fine di stabilire i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, mentre il comma 4 è stato inserito al fine di prevedere la clausola d'invarianza finanziaria con riferimento alla misura introdotta al comma 3.

Anche in questa sede, come già affermato durante l'esame in sede consultiva svolto in prima lettura, evidenzia che il provvedimento mira a definire una normativa organica e permanente, tesa a favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico.

Dal momento che le modifiche apportate dal Senato non evidenziano profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 ottobre 2024.

Audizione informale della Mediatrice europea, Emily O'Reilly, nell'ambito dell'esame della relazione della Commissione sull'applicazione nel 2023 del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2024) 266 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 ottobre 2024.

Audizione informale dell'Associazione Nazionale Tutela Il Comparto Oro (A.N.T.I.C.O) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 (atto n. 194).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.55.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. Atto del Governo n. 195.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato per i profili di competenza lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2022/2036 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Atto del Governo 195);

considerato che il provvedimento ha l'obiettivo di adeguare l'ordinamento nazionale e, in particolare, il decreto legislativo n. 180 del 2015, alle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2022/2036, esercitando la delega di cui all'articolo 14 della legge n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-2023);

considerato che il regolamento (UE) 2022/2036 modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE, introducendo norme riguardanti il trattamento prudenziale degli enti creditizi e di investimento di rilevanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo, nonché dei metodi

di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili al fine di soddisfare il requisito minimo di fondi propri e delle passività ammissibili;

considerato, in particolare, che:

la modifica all'articolo 16-*sexies*, comma 4 del decreto legislativo n. 180 del 2015, è inerente ai soggetti ai quali sarà applicata la procedura per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili, includendovi anche quelli aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea;

la modifica all'articolo 16-*decies* del suddetto decreto introduce i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, al fine di adeguare la normativa nazionale a quanto previsto dall'articolo 45-*novies* della direttiva 2014/59/UE, che detta la procedura per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili;

valutato che lo schema di decreto legislativo non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107-B Centemero, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato per i profili di competenza il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti (C. 107-B Centemero, approvata dalla Camera e modificata dal Senato);

considerato che, durante l'esame al Senato, sono state modificate le disposizioni di cui all'articolo 4, aggiornando il riferimento normativo al nuovo articolo 21, paragrafo 3, del regolamento UE n. 651/

2014 ed inserendo altresì il riferimento all'articolo 21-*bis* del medesimo regolamento in materia di aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI in forma d'incentivi fiscali per gli investitori privati che sono persone fisiche;

ritenuto che le modifiche apportate dal Senato non evidenziano profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	210
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla determinazione e sull'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali: audizione del ministro plenipotenziario Stefano Soliman, esperto	210

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente SILVESTRO.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che, con riferimento all'audizione odierna, verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Mercoledì 9 ottobre 2024.

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla determinazione e sull'attuazione dei livelli essenziali delle

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali: audizione del ministro plenipotenziario Stefano Soliman, esperto.

Dopo l'intervento introduttivo del PRESIDENTE, il ministro plenipotenziario Soliman espone le proprie argomentazioni in merito alla materia oggetto dell'indagine conoscitiva in titolo.

La senatrice Sabrina LICHERI (M5S) e l'onorevole URZÌ (FDI) rivolgono alcuni quesiti all'audito.

Il ministro plenipotenziario SOLIMAN risponde alle domande a lui rivolte.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito della procedura informativa è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle 9.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	211
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE:	
Comunicazioni della Presidente sulla programmazione dei lavori	211
Sulla pubblicazione dei quesiti	213
ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (n. 113/889))	214

Mercoledì 9 ottobre 2024. – Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA.

La seduta comincia alle 8.10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni della Presidente sulla programmazione dei lavori.

(Comunicazioni svolte).

La PRESIDENTE informa che nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi di ieri, sono

state accolte alcune domande di Accesso Radiotelevisivo. In particolare, si tratta di 35 domande per il mezzo televisivo (corrispondenti ai numeri di protocollo, 7923, 7984, 7986, 7990, 7995, 8004, 8023, 8026, 8034, 8035, 8037, 8038, 8040, 8041, 8042, 8043, 8044, 8045, 8046, 8047, 8048, 8050, 8051, 8052, 8053, 8055, 8056, 8059, 8060, 8061, 8062, 8063, 8064, 8065 e 8067) e di 7 domande per il mezzo radiofonico (corrispondenti ai numeri di protocollo 7985, 7987, 7991, 8049, 8057, 8058 e 8066) che andranno in onda orientativamente dal mese di novembre fino ad esaurimento.

Informa altresì che il sopralluogo presso il centro di produzione di Torino, previsto per il 24 ottobre, è rinviato ad altra data.

Preannuncia altresì che nelle prossime sedute potrà essere esaminato uno schema di delibera per le elezioni previste nel mese di novembre nelle regioni Umbria ed Emilia Romagna.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE informa che nella riunione di ieri dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi non

è stata raggiunta una intesa sulla data di convocazione della seduta per la deliberazione del parere sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione della RAI.

Pertanto, anche alla luce del mancato raggiungimento del numero legale nella seduta odierna, tenuto conto delle circostanze, si riserva di convocare una riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della giornata di oggi.

Dopo un intervento da parte del deputato SBARDELLA (*FDI*), il deputato GRAZIANO (*PD-IDP*) rileva come rappresenti un precedente assai grave la mancata presenza dei commissari appartenenti alle forze di maggioranza. Di fronte a tale fatto, invita la Presidente a procedere comunque alla convocazione della Commissione per l'espressione del prescritto parere sulla nomina del Presidente del CdA Rai, nel rispetto del termine di dieci giorni stabilito dal Regolamento interno. Si tratta infatti di un atto dovuto che rappresenta un preciso adempimento previsto dalla legge che non può essere disatteso dal comportamento della maggioranza che, come peraltro già accaduto in precedenti occasioni, sta mortificando e paralizzando l'Organo parlamentare bicamerale.

La propria parte politica del resto aveva prospettato fin da subito la necessità che, soprattutto alla luce delle indicazioni contenute nel regolamento europeo sulla libertà dei *media*, si procedesse alla riforma della *governance* del servizio pubblico prima di rinnovare il Consiglio di amministrazione della Rai, proprio al fine di scongiurare quella situazione di paralisi che si sta verificando.

La deputata BOSCHI (*IV-C-RE*) critica il comportamento assunto dalle forze di maggioranza che nell'Ufficio di Presidenza di ieri non hanno consentito di raggiungere un'intesa sulla data di convocazione della seduta per l'espressione del parere sulla nomina del Presidente del CdA della Rai, imponendo la convocazione della odierna seduta plenaria alla quale non hanno partecipato.

Di fronte a tale circostanza, richiede alla Presidente di procedere comunque alla convocazione della seduta, nel rispetto del termine previsto dal Regolamento interno e al fine di consentire di adempiere alla legge, evitando che i lavori della Commissione siano di fatto paralizzati dalla posizione dilatoria delle forze di maggioranza.

Il deputato CAROTENUTO (*M5S*), nell'associarsi agli interventi precedenti, rileva che l'assenza dei commissari delle forze di maggioranza ai lavori odierni della Commissione costituisce una grave mancanza di rispetto.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) evidenzia come la Commissione abbia una precisa vocazione costituzionale legata alla piena osservanza della libertà di informazione. Se l'assenza dei Gruppi di minoranza ai lavori della Commissione rappresenta una prerogativa che può essere esercitata in determinate occasioni al fine di fornire un preciso segnale politico, la mancata partecipazione dei commissari di maggioranza costituisce al contrario un fatto grave perché, sottraendosi ai propri doveri, si impedisce il regolare funzionamento istituzionale dell'Organo bicamerale.

La PRESIDENTE, nel prendere atto delle posizioni rappresentate e nel confermare, come già peraltro anticipato, che è sua intenzione convocare la Commissione per l'espressione del parere sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione della RAI entro il termine di dieci giorni dalla nomina in quanto si è di fronte ad un adempimento previsto dalla legge, reputa comunque necessario che si sfrutti ogni occasione per costruire un dialogo e una collaborazione fra tutte le forze politiche.

In tal senso, ribadisce che si riserva di convocare nella giornata di oggi una riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La deputata BOSCHI (*IV-C-RE*) invita la Presidente a verificare, anche per le vie informali, se da parte delle forze di mag-

gioranza vi sia l'intenzione di non prendere parte anche all'Ufficio di Presidenza che, se convocato, si rivelerebbe inutile.

La PRESIDENTE, nel recepire tale invito, aggiorna quindi i lavori della Commissione.

Sulla pubblicazione dei quesiti.

La PRESIDENTE comunica che è pubblicato, in allegato, ai sensi della risolu-

zione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, il quesito n. 113/889 per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 8.25.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (N. 113/889)**

GASPARRI – *Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – Premesso che:

nella puntata del programma « Presa diretta », condotto su RAI 3 da Riccardo Iacona, trasmessa ieri sera, domenica 8 settembre, si è svolto un soliloquio della Segretaria del Pd, Elly Schlein, sulle sue proposte di legge, senza alcun confronto e senza contraddittorio;

è inaccettabile che la sinistra continui a parlare di Tele-Meloni, occupando, di fatto, gli spazi del servizio pubblico con arroganza e invadenza;

ancor più grave è la conduzione di Iacona, palesemente e notoriamente faziosa e da sempre al servizio permanente degli esponenti di centro-sinistra,

si chiede di sapere:

se i vertici RAI abbiano preso atto del « monologo » della Schlein e quali siano le valutazioni al riguardo;

quali iniziative intendano adottare per consentire un uso e una conduzione corretti del servizio televisivo pubblico.

(113/889)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

La trasmissione « Presa Diretta » dell'8 settembre u.s. nei primi 50 minuti di messa in onda ha avuto come oggetto il caso di Satnam Singh, bracciante ucciso nell'agro pontino lo scorso giugno. A pochi giorni da quella tragica morte, la deputata Elly Schlein,

segretaria del principale partito di opposizione, annunciò una proposta di modifica della legge n. 189, meglio nota come legge Bossi-Fini.

Per completezza di informazione la redazione ha ritenuto doveroso chiedergliene conto, anche perché, come è stato sottolineato in studio, i governi a maggioranza di centrosinistra negli anni passati non hanno mai modificato quella legge.

Nel corso del programma è stato inoltre chiesto all'On. Schlein di un'altra proposta di legge sul diritto di cittadinanza e ricordato prontamente come neppure su questo argomento i governi di centrosinistra siano mai intervenuti.

Appare inoltre rilevante evidenziare che la redazione del programma, su indicazione del conduttore Riccardo Iacona, ha invitato diversi rappresentanti del governo che a vario titolo si occupano di lavoro e immigrazione, prevedendo uno spazio equivalente in trasmissione. Gli inviti sono stati fatti pervenire in forma scritta agli uffici stampa e ai portavoce del Ministro del lavoro Marina Elvira Calderone, del Ministro degli interni Matteo Piantedosi e del sottosegretario dello stesso dicastero Wanda Ferro. Gli inviti sono stati cortesemente declinati.

Si precisa infine che su quasi tre ore di trasmissione in cui sono stati affrontati temi importanti e delicati come la guerra, la difesa europea e gli equilibri internazionali, con il prezioso contributo del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, cardinale Matteo Zuppi, il tempo riservato alla deputata Elly Schlein è stato di 540 secondi e che la trasmissione ha comunque nel complesso rispettato tutti i criteri della corretta informazione giornalistica.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della difesa, Guido Crosetto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	215
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	215

AUDIZIONI

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI. — Interviene Guido Crosetto, Ministro della difesa.

La seduta comincia alle 15.20.

Audizione del Ministro della difesa, Guido Crosetto.
(*Svolgimento e conclusione*).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro della difesa, Guido Crosetto.

Guido CROSETTO, *Ministro della difesa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i

senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), Enrico BORGHI (IV-C-RE) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Marco PELLEGRINI (M5S), Giovanni DONZELLI (FDI) e Ettore ROSATO (AZ-PER-RE), ai quali risponde Guido CROSETTO, *Ministro della difesa*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il ministro Crosetto, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 9 ottobre 2024.

La seduta comincia alle 17.10.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle 17.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	216
Indagine conoscitiva sui disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione.	
Audizione di Luigina Romani, professoressa ordinaria di Patologia e responsabile della Sezione di Patologia Generale del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	216

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza della vicepresidente Gloria SACCANI JOTTI.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gloria SACCANI JOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sui disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione.

Audizione di Luigina Romani, professoressa ordinaria di Patologia e responsabile della Sezione di

Patologia Generale del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia.

(Svolgimento e conclusione).

Gloria SACCANI JOTTI, *presidente*, comunica che, in considerazione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea del Senato, la professoressa Luigina Romani depositerà agli atti la relazione, con relative *slides*, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione. Nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia la professoressa Romani per la sua partecipazione all'odierna seduta, e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	217
Comunicazioni del Presidente e deliberazioni in materia di atti di inchiesta	217

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Francesco MICHELOTTI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 11.15 alle 11.25.

Comunicazioni del Presidente e deliberazioni in materia di atti di inchiesta.

La seduta comincia alle 11.25.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, dà la parola ai deputati Christian Diego DI SANZO (PD-IDP) e Federica ONORI (AZPER-RE) e al senatore Ivan SCALFAROTTO (IV-C-RE), che intervengono sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, dopo aver replicato alle osservazioni, propone che la Commissione, dovendo deliberare in materia di atti di inchiesta, si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, comunica che la Commissione ha approvato le proposte di deliberazioni in materia di atti di inchiesta.

La seduta termina alle 11.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Comunicazioni del Presidente e programma dei lavori 218

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza
del presidente LISEI.*

**Comunicazioni del Presidente e programmazione dei
lavori.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
19.15 alle 19.55.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. C. 340 Candiani e C. 1621 Foti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base C. 1621</i>) ..	4
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali. Atto n. 192 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	6
---	---

<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalle Commissioni)</i>	8
--	---

Schema di decreto legislativo recante testo unico della giustizia tributaria. Atto n. 193 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	6
---	---

<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalle Commissioni)</i>	9
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (« direttiva sui tirocini ») (COM(2024) 132 <i>final</i>) e della Proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini (COM(2024) 133 <i>final</i>)	11
---	----

Audizione informale di rappresentanti di USB (Unione Sindacale di Base) nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (« direttiva sui tirocini ») (COM(2024) 132 <i>final</i>) e della Proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini (COM(2024) 133 <i>final</i>)	11
--	----

Audizione informale di rappresentanti dell'Unione degli universitari (UDU) e di LINK – Coordinamento universitario nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati	
--	--

da tirocini (« direttiva sui tirocini ») (COM(2024) 132 final) e della Proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini (COM(2024) 133 final)	11
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	13
-----------------------------	----

Indagine conoscitiva sul ruolo dell'energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	13
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Centromarca nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2022 Governo recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023	14
---	----

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di 8puntozero nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2022 Governo recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023	14
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, e altre disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento dei <i>call center</i> , di formazione del personale, di tutela dell'occupazione e di protezione dei consumatori. C. 579 De Luca e C. 1316 Longi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2040, C. 2045 e C. 2062</i>)	15
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei <i>contact center outsourcing</i> (ASSOCALL) e dell'Associazione nazionale dei <i>business process outsourcer</i> (ASSOCONTACT), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 579 De Luca, C. 1316 Longi, C. 2040 Iaria, C. 2045 Barabotti e C. 2062 Ghirra recanti modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, e altre disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento dei <i>call center</i> , di formazione del personale, di tutela dell'occupazione e di protezione dei consumatori	17
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136. Atto n. 199 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	18
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. C. 2049 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	45
--	----

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	25
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	46
--	----

Istituzione del Museo del Ricordo in Roma. C. 1980, approvato dalla 7 ^a Commissione del Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	47
Legge quadro in materia di ricostruzione <i>post</i> -calamità. C. 1632 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rimessione alla Commissione</i>)	28
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	48
SEDE REFERENTE:	
Modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, nonché istituzione della corte disciplinare. C. 23 cost. Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone e C. 824 cost. Morrone, C. 1917 cost. Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
SEDE CONSULTIVA:	
Legge quadro in materia di ricostruzione <i>post</i> -calamità. C. 1632 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro. (COM(2023) 638 <i>final</i>).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024. (Doc. LXXXVI, n. 2) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	38
II Giustizia	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Atto n. 196 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	49
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Atto n. 137- <i>bis</i> (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	50
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari. C. 441 Faraone, C. 1657 Bisa e C. 1694 Pittalis (<i>Esame e rinvio</i>)	54
SEDE CONSULTIVA:	
Legge quadro in materia di ricostruzione <i>post</i> -calamità. C. 1632 Governo e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
ALLEGATO 2 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	60

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Presidente della Commissione elettorale centrale della Georgia, Giorgi Kalandarishvili, sulla situazione politica in Georgia	62
--	----

RISOLUZIONI:

7-00251 Bergamini Deborah: Sulle sistematiche violazioni dei diritti umani, in particolare delle donne, in Afghanistan (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	63
<i>ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata)</i>	66
7-00254 Boldrini: Sul riconoscimento dell' <i>apartheid</i> di genere come crimine contro l'umanità (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	63
7-00256 Provenzano: Sulla correttezza del processo elettorale e sul rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani in Tunisia (<i>Discussione e rinvio</i>)	63

INTERROGAZIONI:

5-02828 Porta: Sull'accertamento della verità circa la morte in Colombia del cooperante Mario Paciolla	64
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	69
5-02877 Quartapelle Procopio: Sulla partecipazione dell'Italia al <i>Core group</i> ONU di Ginevra sulla Siria	64
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	70

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Presidente della Commissione per le relazioni estere del Parlamento della Georgia, Nikoloz Samkharadze, sulla situazione politica in Georgia	65
--	----

IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.	
Sulla pubblicità dei lavori	71
Audizione di rappresentanti di Al maviva S.p.A (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	71

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2024, relativo all'acquisizione di 20 velivoli T-346 da destinare al 313° Gruppo addestramento acrobatico di Rivolto e al 61° Stormo (212° Gruppo volo/IFTS), comprensivo del relativo supporto tecnico-logistico. Atto n. 197 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	76

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro. (COM(2023)638 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024. (Doc. LXXXVI, n. 2) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	77

SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632 e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo (Parere alle Commissioni II e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	80
Istituzione della Giornata della ristorazione. C. 1672 (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	89

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro. COM(2023) 638 <i>final</i> .	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024. Doc. LXXXVI, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e conclusione – Nulla osta</i>)	89

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto n. 187 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	92
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672. Atto n. 194 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	92
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 9/2024, denominato « Ammodernamento di mezza vita dell'obice semovente PzH2000 », relativo all'adeguamento tecnologico delle piattaforme di artiglieria terrestre PzH2000 dell'Esercito italiano. Atto n. 202 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	93
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2024, relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma di tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento a favore delle unità di artiglieria terrestre di supporto alle Forze medie dell'Esercito italiano. Atto n. 203 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>) ...	97
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2024, relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma e relativi missili guidati con capacità <i>loitering</i> a favore delle unità di artiglieria terrestre dell'Esercito italiano. Atto n. 204 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	100
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2024, denominato « Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dello strumento militare terrestre », relativo all'acquisizione e al sostegno di sistemi controcarro a corta gittata e del relativo munizionamento. Atto n. 205 (Rilievi alla IV	

Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	103
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Atto n. 198 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante testo unico dei tributi erariali minori. Atto n. 184 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	110
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	116
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. Atto n. 195 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	111
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	117

SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632 Governo e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	112
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	118

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	115
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'articolo 23-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo. C. 1536 Baldelli, C. 1867 Furfaro e C. 1971 Sasso (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1971</i>)	119
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	120
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	126
Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	122
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	127

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Innocenzo Cipolletta, presidente dell'Associazione italiana editori (AIE), e di Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale ordine dei giornalisti (CNOG), sulla situazione attuale e le prospettive future dell'editoria	125
--	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana. C. 1987 Mattia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	128
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	140

SEDE CONSULTIVA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro. (COM(2023) 638 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024. Doc. LXXXVI, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	129

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 201 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	134
Proposta di nomina del dottor Lorenzo Viviani a presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre. Nomina n. 53 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	136

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	137
DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	137
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	152

SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632 Governo e abb., C. 589 Trancassini e C. 647 Braga (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	138
ALLEGATO 3 (<i>Correzioni di forma approvate</i>)	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. Nuovo testo C. 1632 Governo e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	154
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	166

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. C. 805 Gaetana Russo e abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	157
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro (COM(2023)638 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024 (Doc. LXXXVI, n. 2) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	157

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati. C. 1928 Pastorella (<i>Esame e rinvio</i>)	163
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	165

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	167
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	177
Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Niccolò Machiavelli. C. 1840 Amorese (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	169
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	178
Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632 Governo e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	170
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	179

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività. Atto n. 183 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	172
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro (COM(2023) 638 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024. (Doc. LXXXVI, n. 2) (<i>Esame congiunto ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	172
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	176

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo (Parere alle Commissioni II e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	181
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	188
Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. C. 2049 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	181
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	189

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632 Governo e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	181
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	190
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro (COM(2023) 638 <i>final</i>).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024 (Doc. LXXXVI, n. 2) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e conclusione – Nulla osta</i>)	183
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	191
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 153-202-844-1104-1128-1395-A	185
Disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro. C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte, C. 1505 Scotto e C. 2067 Fratoianni	185
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro. C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte, C. 1505 Scotto e C. 2067 Fratoianni (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>) ..	186
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	187

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	193
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	197
Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632 Governo e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	193
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	198

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024. Doc. LXXXVI, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	194
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	199

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Atto n. 198 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	195
---	-----

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (<i>body shaming</i>). C. 1049 Semenzato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	195
---	-----

Disposizioni in materia di terapie digitali. C. 1208 Loizzo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	196
Modifiche all'articolo 3 della legge 5 marzo 2024, n. 22, in materia di compiti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. C. 1954 Braga (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	196
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	196
XIII Agricoltura	
Sull'ordine dei lavori	200
SEDE CONSULTIVA:	
Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632 Governo e abb. (<i>Parere all'VIII Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	200
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	203
SEDE REFERENTE:	
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 1806, approvata dal Senato e C. 830 Comaroli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	201
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	202
XIV Politiche dell'Unione europea	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. Atto n. 195 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	204
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	208
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107-B Centemero, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Parere alla VI Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	206
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	209
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	207
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale della Mediatrice europea, Emily O'Reilly, nell'ambito dell'esame della relazione della Commissione sull'applicazione nel 2023 del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2024) 266 final)	207
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale dell'Associazione Nazionale Tutela Il Comparto Oro (A.N.T.I.C.O) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che	

stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 (atto n. 194)	207
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
Sulla pubblicità dei lavori	210
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla determinazione e sull'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali: audizione del ministro plenipotenziario Stefano Soliman, esperto	210
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Sulla pubblicità dei lavori	211
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE:	
Comunicazioni della Presidente sulla programmazione dei lavori	211
Sulla pubblicazione dei quesiti	213
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (n. 113/889)</i>)	214
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro della difesa, Guido Crosetto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	215
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	215
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	216
Indagine conoscitiva sui disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione.	
Audizione di Luigina Romani, professoressa ordinaria di Patologia e responsabile della Sezione di Patologia Generale del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	216
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	217
Comunicazioni del Presidente e deliberazioni in materia di atti di inchiesta	217
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Comunicazioni del Presidente e programma dei lavori	218

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA



19SMC0110150